

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 ottobre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE - PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 16.

Parificazione dotazione organica aiuti-ospedalieri - Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 10 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 17.

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 18.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 19.

Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 20.

Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 21.

Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 22.

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 23.

Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 24.

Norme sull'ordinamento della polizia municipale Pag. 21

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 25.

Celebrazione del IX centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 26.

Progetto obiettivo materno infantile - Schema legislativo per l'attuazione e la regolamentazione degli screenings neonatali delle enzimopatie ereditarie Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 27.

Modifica articolo 5 ctt integrazione legge regionale n. 22/84 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 28.

Modifica alla legge regionale approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante: «Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze». Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 29.

Elevazione limite di età per collocamento a riposo Pag. 28

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 30.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, recante: «Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale». Pag. 38

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 32.

Costituzione del consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione de legno e per l'ambiente Pag. 38

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 33.

Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione - Inquadramento del personale» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 1988, n. 25, recante: «Istituzione del servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione - Inquadramento del personale» (ESAC) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 35.

Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica Pag. 40

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 36.

Determinazione dei requisiti delle case di cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 37.

Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea Pag. 52

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38.

Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti Pag. 53

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 39.

Provvidenze per favorire il turismo montano Pag. 53

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40.

Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari Pag. 55

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali Pag. 55

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 42.

Norme per il controllo degli Istituti autonomi case popolari. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 43.

Modifica della legge 8 settembre 1977, n. 24 - Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali Pag. 59

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 44.

Integrazione alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989, recante: «Norme in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 per il personale dei profili professionali dei biologi, fisici, chimici, psicologi» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 45.

Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei comuni. Pag. 60

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1990, n. 12.**

Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'amministrazione regionale e dall'azienda foreste demaniali Pag. 61

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 6.**

Modifiche alle leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 9 e 18 dicembre 1986, n. 57 (previdenza consiglieri regionali). Pag. 61

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1990, n. 7.

Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste». Pag. 62

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 8.

Integrazione alla legge regionale n. 8/80: «Disciplina delle attività di formazione professionale». Pag. 62

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: «Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato» Pag. 63

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 10.

Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile Pag. 63

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990, n. 11.

Integrazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34: «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/87» Pag. 65

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 12.

Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia).
Pag. 66

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 13.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319).
Pag. 77

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 14.

Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio Pag. 80

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 15.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco Pag. 82

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del P.N. Alta Valle Pesio Pag. 83

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 17.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo Pag. 84

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 18.

Approvazione rendiconti parchi regionali 1988 Pag. 86

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 19.

Integrazione alla legge regionale 13 novembre 1989, n. 67 - Bilancio Parchi 1988 Pag. 86

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 20.

Autorizzazione ad E.S.A.P. e I.R.E.S. all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 1990 Pag. 86

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 21.

Prima integrazione della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 - Bilancio di previsione 1990 Pag. 86

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990, n. 22.

Finanziamento presidi socio-assistenziali. Pag. 87

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 23.

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani Pag. 88

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 24.

Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso. Pag. 89

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25.

Norme transitorie della legge regionale su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso». Pag. 90

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 26.

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte Pag. 91

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 27.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27, concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica Pag. 93

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 28.

Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione. Pag. 93

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 29.

Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 30, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del consiglio regionale cognosso al suo rinnovo Pag. 97

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 30.

Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella regione Piemonte. Pag. 98

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 31.

Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo. Pag. 98

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 32.

Trasferimento all'anno 1990 delle disposizioni finanziarie di cui alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 81. Pag. 100

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 33.

Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico Pag. 101

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 34.

Interpretazione autentica dell'art. 31-*quater*, commi 3° e 8° della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 102

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 35.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti Pag. 103

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 36.

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990 Pag. 103

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 37.

Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-1992. Pag. 113

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 38.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 delle seguenti aziende, parchi o riserve naturali: Azienda regionale dei parchi suburbani; Riserva naturale del Sacro Monte di Orta; Parco naturale Orsiera-Rocciavré; Parco naturale delle Lame del Sesia; Parco naturale del Sacro Monte di Crea; Parco naturale dei laghi di Avigliana; Parco naturale della valle Tronca; Parco naturale alta valle Pesio e riserva naturale speciale oasi Crava-Morozzo; Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfré; Ente riserve naturali Garzaia di Valenza e torrente Orba; Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand; Parco naturale dell'Alpe Veglia; Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.) Pag. 119

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 39.

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992 . Pag. 119

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 40.

Seconda integrazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990». Pag. 119

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 41.

Seconda legge di variazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990». Pag. 119

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 42.

Terza legge di variazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990». Pag. 119

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 43.

Contributo regionale per la costruzione a Condove (Torino) del monumento alla memoria alpina Pag. 120

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 44.

Interventi di solidarietà della regione Piemonte a favore del popolo romeno Pag. 120

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 45.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e 10 dicembre 1984, n. 64: «Ulteriori norme per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata concessi in locazione e del reddito di riferimento e per il contenimento dell'incidenza del canone sul reddito» . Pag. 121

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 46.

Promozione dell'attività fisico-motoria in Piemonte - Aggiornamenti e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1979, n. 10. Pag. 121

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 47.

Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali Pag. 122

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 23 febbraio 1990, n. 6.**

Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente: «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento», e altre disposizioni in materia di personale Pag. 126

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 7.

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 Pag. 135

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria). Pag. 136

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 9.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992. Pag. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg.

Regolamento esecutivo dell'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati Pag. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 marzo 1990, n. 9-22/Leg.

Modifica degli articoli 5, 7, 9, 10 e 14 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1956, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari Pag. 144

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 1989, n. 30.**

Testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale. Pag. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1989, n. 33.

Modifiche del regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 21 giugno 1989, n. 13. Pag. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 gennaio 1990, n. 1.

Emanazione delle norme tecniche per l'apiario ai sensi della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1 Pag. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 gennaio 1990, n. 2.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1990, n. 3.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19 Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1990, n. 4.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente la determinazione delle tariffe per la spazzatura dei camini.

Pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5.

Regolamento di esecuzione a sensi dell'art. 44-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77: «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani», e successive modifiche: «Assistenza ai cittadini stranieri ospiti delle case di riposo» Pag. 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1990, n. 7.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci. Pag. 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1990, n. 8.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra o di servizio Pag. 157

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, recante: «Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature (art. 14 della legge n. 319/1976)». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 del 30 gennaio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 26 del 1986).

Pag. 158

Comunicato relativo alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 1989, recante: «Modifiche dell'esercizio del controllo e della vigilanza sulle unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 89 del 18 agosto 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 12 del 31 marzo 1990) Pag. 158

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 16.

Parificazione dotazione organica aiuti-ospedalieri - Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 10.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 29 del 12 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 10 è così sostituito: «Per la realizzazione dell'obiettivo fissato dall'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità Sanitarie Locali deliberano la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti di assistente dei singoli reparti e servizi ospedalieri, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile e di vice direttore sanitario sino a conseguire la parità fra le dotazioni organi che degli assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili o vice-direttori sanitari.

2. L'inquadramento nei posti che, all'atto della trasformazione, risultano ricoperti da medici assistenti di ruolo già in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, alla data di entrata in vigore della legge, avviene nell'ambito delle divisioni e dei servizi di appartenenza, mediante concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.

3. I posti di assistente medico che all'atto della trasformazione risultano vacanti saranno ricoperti dalle Unità Sanitarie Locali mediante concorso pubblico, previa autorizzazione della Regione e subordinatamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

4. I concorsi di cui ai commi precedenti sono espletati con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1982.

5. Sono fatti salvi i concorsi riservati le cui procedure sono state attivate entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 10.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 10, ultimo rigo del primo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla parola «primo».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 9 aprile 1990

OLIVO

90R0458

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 17.

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 29 del 12 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria opera nel quadro della programmazione regionale per rimuovere le cause dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi dello Stato, promuove:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie;

b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra d'origine;

c) la stipula e il finanziamento di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni universitarie dei paesi interessati. Per le convenzioni e gli accordi già in atto con le università della Calabria si procederà al finanziamento e rifinanziamento degli accordi di scambio di docenti e studenti che saranno giudicati utili per rafforzare le relazioni scientifiche e culturali con le comunità di calabresi all'estero;

d) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento ed il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano e degli stranieri immigrati;

e) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:

a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;

b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non più di tre anni

2. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica.

3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione per motivi di lavoro e siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al lavoro e di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Art. 3.

*Interventi regionali
Misure ordinarie e straordinarie*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la regione Calabria interviene con misure ordinarie e straordinarie.

2. Le misure ordinarie si attuano favorendo la fruizione da parte dei lavoratori emigrati, rimpatriati o stranieri immigrati, dei benefici disposti per la generalità dei cittadini della regione.

3. A tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di priorità e correttivi nelle vigenti leggi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi sociali.

4. Le leggi regionali di carattere generale che disporranno interventi e provvidenze nelle materie di cui al precedente terzo comma devono determinare criteri particolari per l'ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrino fissando la propria residenza nella regione, e degli stranieri immigrati.

5. Le misure straordinarie sono attuate, nelle materie di competenza regionale, nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale, per assicurare la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati, rimpatriati, stranieri immigrati e dei loro familiari, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.

6. Gli interventi diretti ad attuare le misure straordinarie, coordinati con i programmi locali, nazionali e comunitari, sono realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, singoli o associati, con gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che operano a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie e con le associazioni degli emigrati calabresi all'estero.

7. Le attività da svolgersi all'estero sono promosse d'intesa con il Governo nello spirito di coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Consulta regionale dell'ernigrazione e dell'immigrazione di cui al successivo articolo 17, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al quinto e sesto comma dell'articolo precedente.

2. Il piano annuale può essere articolato nei singoli settori di intervento in progetti specifici.

3. Con il piano annuale è disposto il riparto della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

Art. 5.

Indirizzi dell'intervento regionale

1. Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli stranieri immigrati e dei loro familiari sono volti a:

a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità alle iniziative cooperative;

b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento di interessi su mutui, o di contributi in conto capitale, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;

c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;

d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio, l'inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;

e) favorire l'accesso alle università della Calabria di studenti, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, figli di emigrati calabresi, prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria;

f) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini della acquisizione di un diritto a pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e degli immigrati per consentire il mantenimento dei valori culturali del paese di origine;

h) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d'origine dei giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, nonché degli emigrati anziani promuovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;

i) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audio-visivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali e regionali;

l) effettuare, direttamente o mediante convenzioni con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione degli interventi regionali;

m) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli immigrati;

n) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

o) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme;

p) favorire d'intesa con gli enti locali territoriali l'inserimento nella comunità regionale degli stranieri immigrati, attraverso l'istituzione di servizi sociali di accogliimento e di prima assistenza, promuovendo la soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;

q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori migranti.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, convenzioni con istituti di credito o finanziari operanti nella regione.

3. In attuazione degli interventi di cui al punto a) ai rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per 15 annualità di ammortamento e per mutui non superiori ai 60 milioni di lire oppure un contributo in conto capitale del 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 20 milioni di lire.

4. In attuazione degli interventi di cui al punto b), ai rimpatriati che abbiano prestato attività lavorative all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso bancario per venti annualità di ammortamento e per mutui non superiori agli 80 milioni di lire oppure un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai venti milioni di lire.

Tali contributi non sono cumulabili con quelli previsti dal comma precedente.

5. L'importo del mutuo agevolato non potrà comunque superare il 75 per cento della spesa oggetto di finanziamento.

Art. 6.

Assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili

1. La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei Comuni della Regione, autorizza, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 1035, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella Regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.

2. Agli emigrati viene assegnato nelle graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. e di quelli di proprietà comunale, un punteggio non inferiore a quello attribuito ai cittadini residenti soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.

3. I Comuni, nelle assegnazioni delle aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare, sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani e a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

4. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro due anni dall'assegnazione, viene assegnata in base ai criteri generali.

Art. 7.

Formazione e riqualificazione professionale

1. La Regione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, con riferimento al programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla vigente normativa regionale, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stranieri immigrati.

2. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella regione a favore degli emigrati e degli immigrati, purché non perseguono fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge.

3. Le iniziative di cui al presente articolo debbono essere attuate in conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

Art. 8.

Inserimento scolastico

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati, rimpatriati e degli immigrati stranieri la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione promuove, nel rispetto delle competenze della autorità scolastica:

- a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;
- b) corsi di lingua e cultura italiana e di alfabetizzazione per gli immigrati stranieri;
- c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell'attività di cui ai precedenti punti a) e b).

2. La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il piano annuale di interventi di cui al precedente articolo 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.

Art. 9.

Riscatto di periodi assicurativi

1. Al fine di consentire il raggiungimento dei mirari pensionistici o del minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria da parte dei lavoratori emigrati rientrati definitivamente nella Regione o dei loro superstiti aventi diritto, l'Amministrazione regionale concede un contributo sull'importo dovuto all'INPS per il riscatto dei periodi di lavoro, con un minimo di cinque anni, prestato all'estero e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

2. La misura del contributo regionale è pari al cento per cento dell'importo dovuto all'INPS per i primi cinque anni di lavoro prestato all'estero da riscattare.

3. Per gli anni da riscattare successivi ai primi cinque la misura del contributo regionale è del cinquanta per cento dell'importo dovuto all'INPS.

4. Fer il versamento di detto contributo l'Amministrazione regionale stipulerà una apposita convenzione con l'INPS.

Art. 10.

Iniziativa e attività culturali

1. La Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, svolge all'estero iniziative in favore degli emigrati di origine calabrese ivi residenti per la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura d'origine e di informazione sulla realtà attuale della Calabria.

2. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre regioni italiane.

3. La Regione promuove, altresì, idonee iniziative culturali in favore degli stranieri immigrati, anche in esecuzione a quanto previsto in proposito dalla normativa statale.

4. Le attività di cui al presente articolo potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione.

5. I programmi relativi saranno definiti nell'ambito del piano annuale.

Art. 11.

Attività promozionale nelle località di emigrazione

1. La Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati calabresi e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale, nel rispetto dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Regione organizza, altresì, mostre di prodotti tipici della Regione anche allo scopo di favorirne la commercializzazione.

3. Le associazioni ed i circoli calabresi, dal canto proprio, possono proporre le iniziative promozionali da realizzarsi con il concorso della Regione e degli enti subregionali.

Art. 12.

Interventi socio-assistenziali

1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il proseguimento degli studi in favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari sono di competenza dei comuni singoli ed associati.

2. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali terrà conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emanerà le relative direttive.

Art. 13.

Soggiorni, scambi, turismo sociale

1. La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati.

2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

4. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo saranno definiti nell'ambito del piano annuale.

Art. 14.

Informazione

1. La Giunta regionale, al fine di alimentare e rafforzare il legame degli emigrati e dei loro discendenti con la terra d'origine provvede:

a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, anche conferendo specifici incarichi professionali, di un periodico specializzato diretto ad informare gli emigrati sull'attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto possa essere di interesse per gli emigrati a livello locale, nazionale ed internazionale;

b) alla diffusione tra le comunità degli emigrati di quotidiani, riviste, pubblicazioni e materiale audio-visivo e radiofonico;

c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.

2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere contributi alle associazioni degli emigrati e/o degli stranieri immigrati aventi i requisiti di cui all'articolo 16 della presente legge, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella lettera b) del comma precedente.

Art. 15.

Diploma di benemerita ad emigrati anziani

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, conferisce ogni anno diplomi di benemerita agli emigrati calabresi che hanno onorato il nome della Calabria nel mondo per un periodo di emigrazione di almeno trenta anni.

Art. 16.

Associazioni, enti, istituzioni

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli emigrati e/o degli stranieri immigrati della regione e delle loro famiglie, che abbiano sede nella regione.

2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione l'albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati o per gli stranieri immigrati.

3. In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, le associazioni, gli enti e le istituzioni a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da almeno tre anni e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.

4. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione e la loro struttura, la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi;

c) relazione documentata sull'attività svolta fra e per gli emigrati o gli immigrati della regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.

5. Alle associazioni, agli enti e alle istituzioni iscritte nell'albo di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale può concedere, sentito il Comitato direttivo della Consulta, sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.

6. I soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire al competente Assessorato relazioni periodiche sull'attuazione delle iniziative nonché una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi.

Art. 17.

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, con sede presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione.

2. La Consulta comprende le seguenti sezioni:

a) sezione per i problemi degli emigrati;

b) sezione per i problemi degli stranieri immigrati.

3. Le sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono autonome nell'ambito delle rispettive competenze e possono essere convocate anche singolarmente.

4. La Consulta si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione di entrambe le sezioni, per l'esame dei problemi che riguardano congiuntamente gli emigrati e gli stranieri immigrati.

Art. 18.

Composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

a) l'Assessore regionale preposto all'emigrazione ed immigrazione, che la presiede;

b) i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale;

c) sei rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'articolo 16 della presente legge, designati dalle stesse;

d) quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

e) cinque rappresentanti degli imprenditori designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e della cooperazione;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;

g) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dai rispettivi consigli provinciali;

h) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;

i) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

l) il direttore della sede regionale dell'INPS;

m) un rappresentante della Direzione generale dell'Emigrazione ed Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato dallo stesso;

n) un rappresentante dei Provveditorati agli studi della Calabria, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione;

o) sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

p) tre rappresentanti di Comunità montane della regione, designati dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.).

Art. 19.

Sezione per i problemi degli emigrati

1. La sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 17 della presente legge, è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente articolo 18, da diciannove emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati direttamente dalle associazioni dei calabresi all'estero, iscritte all'albo di cui al precedente articolo 16, secondo la proporzione indicata nell'allegata tabella A.

Art. 20.

Sezione per i problemi degli stranieri immigrati

1. La sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge, è composta, oltre che dai membri indicati nel precedente articolo 18, da:

a) quattro immigrati stranieri legittimamente presenti nella regione, designati dalle rispettive associazioni;

b) due rappresentanti delle associazioni che operano nel campo della assistenza all'immigrazione, iscritte all'albo di cui al precedente articolo 16.

Art. 21.

Costituzione e funzionamento

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta.

3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale competente, designato dall'Assessore.

5. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un terzo dei componenti in carica in seconda convocazione.

6. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano d'età.

7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da membro della Consulta.

8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

9. La Consulta è convocata di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richiedono non meno di un terzo dei componenti in carica.

10. La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

11. La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.

11. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti, senza diritto di voto.

12. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli invitati ed esperti di cui al comma precedente, per l'espletamento delle loro funzioni inerenti la sezione per i problemi degli emigrati, di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 17 della presente legge, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale più elevato.

13. Ai sensi della vigente normativa statale, la partecipazione alla Consulta regionale sezione per i problemi degli stranieri immigrati, di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 17 della presente legge, è gratuita salvo il rimborso delle spese di viaggio.

14. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge per il funzionamento della Consulta e del Comitato di cui al successivo articolo 23 può provvedersi, su iniziativa della Consulta stessa, alla adozione di apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 22.

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché sui relativi criteri di applicazione;

b) studiare il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con le competenti amministrazioni statali, con le altre Regioni, con gli enti locali, nonché con gli uffici, enti, associazioni ed organizzazioni operanti nel settore;

c) formulare proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, della graduale eliminazione del fenomeno dell'emigrazione e del rientro degli emigrati;

d) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati ed immigrati;

e) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

f) segnalare iniziative per stimolare ed incoraggiare, in collaborazione con gli organismi del settore, la cooperazione fra gli emigrati che rientrano;

g) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale ed assistenziale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e delle loro famiglie;

h) esprimere parere su proposte di leggi regionali che dispongano anche incidentalmente in materia di emigrazione;

i) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Art. 23.

Comitato direttivo della Consulta

1. La Consulta elegge nel suo seno un Comitato direttivo composto di 14 membri, con voto limitato a 10.

2. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.

3. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.

5. Il Comitato, in particolare:

a) collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;

b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta.

Art. 24.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 16 maggio 1981, n. 5, è abrogata.

2. Le domande presentate ai sensi della legge suddetta ricadono sotto la disciplina della presente legge.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione o il Comitato direttivo, secondo le rispettive competenze.

Art. 25.

Accertamenti dell'amministrazione regionale

1. Il competente Assessorato può effettuare periodici, idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge.

Art. 26.

Norma transitoria

1. La Consulta in carica conserva la sua composizione e validità fino all'insediamento della nuova Consulta costituita ai sensi della presente legge.

2. Per la costituzione della Consulta, in attesa della istituzione dell'albo di cui al precedente articolo 16, può farsi riferimento, anche per le relative proposte, alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni più rappresentative.

Art. 27.

1. Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con:

- a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;
- b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europeo, o di altra fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti;
- c) gli eventuali contributi statali.

Art. 28.

1. Le entrate previste al precedente articolo 27, lettera b), affluiscono nel bilancio regionale tabella A-Entrata, in apposito capitolo denominato «Contributi e rimborsi del fondo sociale europeo destinati ad iniziative in favore dei lavoratori migranti» che sarà istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 29.

1. All'onere relativo alla presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 4342101 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1990.

2. Ai fini degli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5 della presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.

3. Per gli esercizi successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1991 la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge delle regioni Calabria.

Catanzaro, 9 aprile 1990

OLIVO

TABELLA A

Principali paesi interessati al movimento emigratorio della Calabria

Indice di rappresentanza in seno alla Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

BELGIO	1
FRANCIA	1
GERMANIA (RFT)	2
GRAN BRETAGNA	1
LUSSEMBURGO	1
SVIZZERA	2
AUSTRALIA	2
ARGENTINA	2
BRASILE	2
URUGUAY	1
CANADA	2
U.S.A.	2

TOTALE

19

90R0459

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 18.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie.

(Pubblicata nell'ediz. strord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 29 del 12 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il servizio farmaceutico e la vigilanza sulle farmacie.

Art. 2.

Attribuzioni della Regione

1. La Giunta regionale adotta provvedimenti in materia di:

- a) formazione e revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
- b) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione;
- c) autorizzazione, anche se provvisoria, all'esercizio farmaceutico, all'istituzione di dispensarsi farmaceutici e di farmacie succursali;
- d) decadenza dalle autorizzazioni sub lettera c);
- e) trasferimento di titolarità dell'esercizio farmaceutico.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente sentiti i pareri dei Comuni e dei Comitati di Gestione delle unità Sanitarie Locali interessati e di una apposita commissione nominata su proposta dell'Assessore regionale alla sanità per ogni provincia e formata da un dirigente di ruolo della Regione che la presiede e da tre farmacisti segnalati, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, dall'Ordine dei farmacisti, dall'Associazione titolari, e dalla Associazione dei non titolari. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

Art. 3.

Attribuzioni delle Unità Sanitarie Locali

1. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale adotta provvedimenti in materia di:

- a) trasferimento dei locali della farmacia all'interno della sede farmaceutica;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
- c) determinazione degli orari, dei turni e delle ferie;
- d) liquidazione e pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali;
- e) nomina dei direttori responsabili, dei farmacisti collaboratori e del personale addetto all'esercizio farmaceutico;
- f) vigilanza e controllo sull'esercizio farmaceutico;
- g) istituzione del prontuario terapeutico ospedaliero;
- h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario in base alle necessità qualitative e quantitative degli Ospedali e delle altre strutture della unità Sanitaria Locale;

i) raccolta dei dati quali-quantitativi sul consumo e spesa per farmaci, reagenti, presidi medico-chirurgici utilizzati negli Ospedali e nelle altre strutture della unità Sanitaria Locale, ai fini della pianificazione dei consumi, riduzione della spesa, ed indagini epidemiologico-statistiche;

l) approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie e dei sieri, secondo le direttive indicate all'articolo 7 della legge 833/78;

m) realizzazione di iniziative di documentazione e informazione scientifica, nell'ambito della unità Sanitaria Locale, sull'uso e caratteristiche dei farmaci, rivolte agli operatori sanitari operanti nell'ambito ospedaliero e nelle altre strutture della unità Sanitaria Locale, nonché sul territorio;

n) raccolta, tramite le farmacie convenzionate con l'unità Sanitaria Locale dei dati quali-quantitativi su consumo e spesa dei farmaci al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico sulla prescrizione del medico e sull'utilizzo dei farmaci per classe terapeutica, nonché sugli aspetti farmaceutici degli stessi;

o) vigilanza sulla corretta applicazione della Convenzione Nazionale per l'assistenza farmaceutica;

p) collaborazione ad iniziative di aggiornamento in tema di farmacie;

q) collaborazione alla realizzazione di particolari obiettivi della unità Sanitaria Locale (es. prevenzione, cura, riabilitazione delle tossicodipendenze);

r) educazione sanitaria sul corretto uso dei farmaci.

2. I provvedimenti di cui alle lettere a) b) c) del presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione della unità Sanitaria Locale territorialmente competente, sentito il parere del Comune, con l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Pianta organica delle farmacie

1. Ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero delle sedi farmaceutiche, il perimetro di ciascuna di esse e l'ubicazione di ogni farmacia.

2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, o frazione superiore a 2.500 abitanti, nei Comuni con popolazioni fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni;

3. Ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 m. e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della sede. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia a soglia delle farmacie.

4. Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei Comuni, esercitato a norma della legge n. 475 del 2 aprile 1968, dovrà essere considerato decaduto se la farmacia non verrà attivata entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale si è richiesta la prelazione stessa.

Art. 5.

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno pari, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità, approva con proprio decreto la pianta organica generale delle farmacie della regione, articolata per singoli Comuni. La pianta organica è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini della revisione biennale di cui al precedente comma, le unità Sanitarie Locali sentiti i pareri dei Comuni interessati, devono inviare all'Assessore regionale alla Sanità, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno pari, le eventuali proposte di variazione della pianta organica delle farmacie dei singoli Comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali e le eventuali richieste motivate di istituzione di dispensari farmaceutici nei casi previsti dall'articolo 10 della presente legge tenendo conto dell'ultima rilevazione ufficiale della popolazione residente nel Comune, pubblicata dall'ISTAT.

Art. 6.

Concorsi

1. La pianta organica generale delle farmacie, determinata con le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dovrà evidenziare le sedi vacanti e quelle di eventuale nuova istituzione.

2. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandirsi dalla Regione perentoriamente entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

3. Il concorso va bandito per ambiti provinciali.

4. I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al precedente comma sono quelli indicati nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e nel D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo 6 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è presieduta da un dirigente della regione Calabria ed è composta:

da un professore universitario di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento di disciplina attinente al concorso;

da due farmacisti esercenti di farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario regionale, o da un farmacista con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo Professionale.

2. Per ogni componente è nominato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

3. Esercita la funzione di segretario un funzionario della Regione.

4. La graduatoria degli idonei è approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Con il medesimo provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina i vincitori ed autorizza l'esercizio farmaceutico con l'osservanza dei criteri stabiliti nelle norme di cui al T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Obblighi del titolare

1. Il titolare della farmacia deve avere, a pena di decadenza, la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia.

2. La sostituzione temporanea è ammessa nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il titolare, anche provvisorio, della farmacia deve dare comunicazione all'Unità Sanitaria Locale del nominativo dell'eventuale direttore responsabile, nonché quello dei farmacisti collaboratori e del personale addetto all'esercizio farmaceutico.

4. Le certificazioni relative al servizio di direttore responsabile, di farmacista collaboratore e di addetto sono di competenza del Presidente della unità Sanitaria Locale.

Art. 9.

Gestione provvisoria

1. Le sedi farmaceutiche rurali della Regione che rendendosi vacanti, determinino nocumento all'assistenza farmaceutica possono essere attribuite in gestione provvisoria fino al conferimento definitivo a seguito del relativo concorso pubblico, in base a graduatoria regionale annuale.

2. A tale fine i farmacisti interessati devono presentare all'Assessore regionale alla Sanità, entro il 15 dicembre di ciascun anno, istanza per essere inclusi nella suddetta graduatoria.

3. Per l'inclusione nella graduatoria gli interessati dovranno allegare alla domanda le certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- sana e robusta costituzione fisica;
- iscrizione all'Albo Professionale;
- non essere titolari di farmacia;
- non aver alienato la farmacia nel decennio precedente.

4. Per la valutazione dei titoli posseduti, si seguono i criteri e i punteggi indicati nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

5. La graduatoria è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio. Essa ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

Dispensari farmaceutici

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 8 giugno 1968, n. 221, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il parere della unità Sanitaria Locale e del Comune interessato, istituisce con proprio decreto, un dispensario farmaceutico.

2. La gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica nell'ambito della quale viene istituito il dispensario. In caso di sua mancanza o rinuncia, la gestione è affidata al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino.

3. In concomitanza dell'orario di apertura del dispensario, fissato dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la farmacia, il cui titolare sia stato incaricato della gestione del dispensario, deve rimanere chiusa.

Art. 11.

Decadenza

1. La decadenza della territorialità dell'esercizio farmaceutico deve essere dichiarata nei casi espressamente previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché dagli articoli 11 e 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il Consiglio Provinciale dell'Ordine territorialmente competente.

Art. 12.

Trasferimento di titolarità

1. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi almeno 5 anni dalla conseguita titolarità.

2. Il trasferimento avviene con l'osservanza delle procedure indicate nell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituito il medico provinciale con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 13.

Commissione farmaceutica provinciale

1. È affidato alla Commissione provinciale di cui al 2° comma dell'articolo 2 della presente legge il compito di accertare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie.

2. L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 110 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

3. La determinazione del valore degli arredi, provviste e dotazioni della farmacia avviene conformemente alla volontà delle parti validamente espressa. In caso di disaccordo delle parti, la Commissione provvede in base a perizia, con decisione inappellabile, a determinare l'importo del valore di arredi, provviste e dotazioni.

4. La Commissione provinciale di Catanzaro ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanità, quelle periferiche hanno sede rispettivamente presso gli uffici assistenza ospedaliera di Reggio Calabria e di Cosenza.

Art. 14.

Commissione farmaceutica dell'Unità Sanitaria Locale

1. Presso ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una commissione presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato e composta:

dal responsabile del servizio farmaceutico o da un farmacista dipendente dall'Unità Sanitaria Locale suo delegato;

da un farmacista esercente designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

da un dipendente amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale di posizione funzionale apicale.

2. Funge da Segretario un funzionario amministrativo della unità Sanitaria Locale.

3. La Commissione di cui al precedente comma determina le indennità di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, con l'osservanza dei criteri e delle modalità vigenti in materia.

4. La Commissione, inoltre, esprime parere in ordine alle iniziative di cui alle lettere g), i), l), m), n), o), q), r), del precedente articolo 3.

Art. 15.

Organici dell'Unità Sanitaria Locale

1. Le piante organiche del personale delle unità Sanitarie Locali aventi una popolazione complessiva non superiore a 50.000 abitanti, devono essere dotate di quattro posti di farmacista di cui uno di posizione funzionale apicale, uno di posizione funzionale intermedia e di due di posizione funzionale iniziale.

2. Le piante organiche delle unità Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono essere dotate, in aggiunta alla dotazione di cui al precedente comma, di un posto di farmacista collaboratore ogni ulteriori 50.000 abitanti o frazione superiore a 25.000 abitanti.

3. Le piante organiche delle unità Sanitarie Locali nel cui territorio operano presidi ospedalieri pubblici saranno successivamente integrate con apposito provvedimento del Consiglio regionale di una dotazione organica di farmacisti conforme agli standards previsti dal D.M. 13 settembre 1988.

4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge le unità Sanitarie Locali adeguano le rispettive piante organiche agli standards di cui al presente articolo.

5. Gli atti esecutivi dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Assessorato regionale sanità - per i provvedimenti previsti dall'articolo 1 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Art. 16.

Vigilanza sulle farmacie

1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal servizio farmaceutico della unità Sanitaria Locale intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso.

1. Tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, devono inoltre, essere ispezionate dalla Commissione di cui al precedente articolo 14.

2. La predetta Commissione può compiere anche ispezioni straordinarie ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Copia del verbale dell'ispezione è inviata al Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale ed all'Assessore regionale alla sanità per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, con l'esclusione della decadenza dell'autorizzazione che rimane di competenza della Giunta regionale.

4. Avverso le misure sanzionatorie del Comitato di Gestione è ammesso ricorso, al Presidente della Giunta regionale, il quale decide con proprio decreto entro 15 giorni dalla notifica del gravame, sentito il parere dell'Assessore regionale alla sanità e dell'Ordine provinciale competente per territorio.

Art. 17.

Prontuario terapeutico ospedaliero

1. Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il Comitato di Gestione della unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e strutture.

2. Sulla base di un elenco tipo, predisposto dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di Gestione può adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici, materiale sanitario e presidi medico chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.

3. Tale elenco che dovrà essere sottoposto a revisione periodica, viene adottato dal Comitato di Gestione della unità Sanitaria Locale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 14, integrata dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Divieto di distribuzione di medicinali

1. E fatto divieto agli ospedali, agli ambulatori e a tutti gli altri presidi e servizi della Unità Socio Sanitaria Locale di distribuire direttamente agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale medicinali, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 19.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con la quota parte del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 9 aprile 1990

OLIVO

90R0460

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 19.

Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988, dopo le parole: «Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria», vanno aggiunte le seguenti parole: «e ai sei componenti il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, articolo 2, commi 1 e 2, per il controllo e la valutazione dei progetti di cui alla stessa legge».

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 100 milioni, si farà fronte con l'aumento dello stanziamento previsto al capitolo 1012101, definito con la legge di bilancio 1990 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO

90R0461

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 20.

Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato.

2. La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nell'ambito dello stesso Comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non può essere assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso Comune, se non sono trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell'esercizio cessato.

Art. 2.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli alberghi a cinque, a quattro e tre stelle devono essere condotti da un direttore d'albergo, secondo la qualifica personale richiamata dall'articolo 40 della legge n. 13 del 26 marzo 1985.

Art. 3.

1. Il direttore deve essere preposto anche alla conduzione dei villaggi-alberghi a cinque, quattro e a tre stelle. Possono assumere tali denominazioni gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso.

Art. 4.

1. Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

2. La licenza può essere nuovamente concessa allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli precedenti.

3. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO

90R0462

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 21.

Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per opere di culto

1. L'amministrazione regionale, d'intesa con la competente autorità religiosa, che per la Chiesa cattolica è l'Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è quella riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, compresi l'ufficio e l'abitazione del parroco, e le relative pertinenze nonché di istituti di istruzione religiosa con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

2. I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella misura annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere.

3. I contributi «una tantum» sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese.

4. La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiori al 7 per cento di tale costo.

5. Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente secondo comma, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente primo comma, dagli Enti Locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Entro gli stessi termini e con le stesse modalità l'Ordinario Diocesano o l'Autorità religiosa competenti inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma.

7. Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei Lavori Pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.

8. Alla concessione e all'erogazione dei contributi provvede con apposito decreto l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 2.

Procedura per l'erogazione di contributi in caso di accensione di mutui

1. Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggono mutui per l'esecuzione dei lavori previsti dal secondo comma del precedente articolo, il contributo viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

2. Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa Depositi e Prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali previsti dalle leggi regionali.

3. Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la garanzia è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi, recando le disposizioni vigenti presso l'istituto mutuante e sulla base di apposita convenzione predisposta dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo da parte degli Enti Locali (Comuni, Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 3.

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi

1. Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dello articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo articolo 5.

Art. 4.

Definizione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;
- c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educativa, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

2. In relazione al disposto dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

Art. 5.

Dimensionamento e localizzazione

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.

2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2000 per ogni insediamento fermo restando le entità minime di rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.

4. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 3.

5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate all'attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all'articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 5.

2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953. La deliberazione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa all'Assessorato regionale all'urbanistica; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

Art. 7.

Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria

1. I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota non inferiore al 10 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.

3. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.

4. I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente articolo 2 o per gli interventi su quelle esistenti nell'ambito del territorio del Comune che ha effettuato i relativi versamenti.

5. A tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analitica relazione sull'utilizzazione delle somme percepite.

6. E in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare il rapporto con il Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 4.

7. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1990.

2. Per gli anni successivi la corrispondenza spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO

99R0463

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 22.

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'articolo 54, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal provvedimento in attuazione del disposto di cui all'articolo 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 2.

Finalità delle funzioni comunali

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, in modo da conseguire le seguenti finalità:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento dei punti vendita;
- b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

Art. 3.

Ricognizione della situazione esistente

1. I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'articolo 2:

a) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.

Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;

b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendo tra esclusivi e promiscui;

c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

Art. 4.

Criteri per la predisposizione dei piani comunali

1. I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

1°) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

2. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra quelli indicati all'articolo 10.

3. I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

4. I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 5.

Procedura di approvazione dei piani comunali

1. I piani di cui all'articolo 2 sono adottati dai Comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

2. I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

3. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

4. Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

6. I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive variazioni.

7. Qualora entro il termine di cui al primo comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

Art. 6.

Autorizzazione

1. L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

2. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

3. L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

4. L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

5. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

6. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

7. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.

8. Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7, legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

Art. 7.

Domande

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

2. Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età;

b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;

c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;

d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività;

e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;

f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

g) non essere iscritto in albi professionali;

h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

3. La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 8.

Autorizzazione a carattere stagionale

1. Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

2. La validità di tale autorizzazioni a carattere stagionale è limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

Art. 9.

Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita

1. Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'articolo 8 attenendosi alle seguenti priorità:

a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;

b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo;

c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

2. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10.

Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita

1. Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

2. Le autorizzazioni di cui al primo comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.

3. In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

a) libreria;

b) rivendita di tabacchi;

c) esercizi della grande distribuzione.

4. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 6.

Art. 11.

Deroghe alle autorizzazioni

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Art. 12.

Subingresso

1. Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o *mortis causa* comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 13.

Trasferimento

1. Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

2. Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.

Art. 14.

Revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe;

b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

c) perda uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 di cui alla presente legge;

d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dall'articolo 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981, modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 salvi i casi previsti nella presente legge ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 6;

e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.

Art. 15.

Sanzioni

1. In caso di violazione della vigente normativa in materia, nonché, delle direttive contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 modificata con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, articolo 60.

Art. 16.

Orari, turni di riposo e ferie

1. I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 5, apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Art. 17.

Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa

1. Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.

Art. 18.**Mutui agevolati**

1. Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i benefici previsti dalla legge regionale n. 26/87. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a quello previsto dalla legge n. 517/1975 (credito agevolato sul commercio).

2. Le proposte per l'accesso ai mutui saranno esaminate da una apposita commissione composta da un rappresentante dell'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a livello regionale.

Art. 19.**Norme transitorie**

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che sono titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, veniva svolta attività di vendita dei quotidiani e periodici.

2. Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, anche senza titolo autorizzativo.

3. Decorso il termine di due anni fissato dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e con la priorità stabilita dall'articolo 9 della legge. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'articolo 4 sentite le rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 5. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO

90R0464

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 23.

Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 31 del 14 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Contenuti della pianificazione regionale**

1. La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni volte alla tutela:

a) dell'identità culturale del territorio regionale, delle caratteristiche essenziali intrinseche delle componenti territoriali di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche, storico artistiche, storico testimoniali ed etnologiche;

b) dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche o idrogeologiche, nonché in funzione della salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione dagli inquinamenti e della difesa dagli stessi, della preservazione delle risorse primarie.

2. Le prescrizioni di cui al precedente comma stabiliscono, per le componenti territoriali considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti.

3. La pianificazione regionale fatte salve le competenze statali, procede nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi, ad indicare le linee di organizzazione del territorio regionale, definendo altresì le infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale.

Art. 2.**Strumenti della pianificazione regionale**

1. La pianificazione regionale può esprimersi mediante:

a) piani territoriali regionali aventi l'insieme dei contenuti di cui all'articolo 1;

b) piani regionali di settore, volti a definire infrastrutture, attrezzature, impianti, interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 1;

c) varianti ai piani.

2. Salva diversa disposizione, l'arco di riferimenti temporale delle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma è decennale. Ogni quinquennio, a decorrere dalla loro entrata in vigore, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta ne formula l'aggiornamento per slittamento, ne verifica la coerenza reciproca e complessiva, ed adotta le opportune o necessarie varianti.

3. La pianificazione regionale può attuarsi direttamente mediante:

a) piani esecutivi regionali;

b) programmi regionali di intervento;

c) progetti regionali di intervento, relativi a singole opere o a complessi di opere di rilevanza regionale;

d) varianti ai piani, programmi e progetti.

4. L'attuazione di previsioni della pianificazione regionale mediante piani esecutivi regionali e progetti regionali di intervento può essere proposta alla Regione dagli enti territoriali sub regionali competenti, i quali possono altresì provvedere a redigerli ed a proporli alla Giunta regionale che, verificata la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale vigenti, ne propone l'adozione al Consiglio regionale.

Art. 3.**Efficacia degli strumenti di pianificazione**

1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell'articolo 2 sono prevalenti nei confronti di qualsiasi precedente strumento di pianificazione del medesimo livello.

2. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell'articolo 2 stabiliscono quali delle prescrizioni immediatamente vincolanti debbano essere recepite dagli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione a livello sub regionale e quali debbano eventualmente essere specificate mediante gli strumenti di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

3. Gli strumenti di attuazione della pianificazione regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono comunque prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione di livello sub regionale. L'approvazione dei predetti strumenti di attuazione della pianificazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in essi previsti secondo le leggi vigenti in materia.

4. Gli enti territoriali sub regionali, singoli o associati, sono tenuti ad apportare ai propri strumenti di pianificazione, le varianti necessarie per il recepimento delle prescrizioni contenute negli strumenti regionali di pianificazione e di attuazione della pianificazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questi ultimi.

Art. 4.

Procedimenti

1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della commissione urbanistica regionale. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, il Presidente della Giunta regionale provvede a pubblicare tale deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno due quotidiani a larga diffusione regionale ed all'albo pretorio di ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, nonché a depositare copia degli elaborati costituenti gli strumenti adottati, per trenta giorni consecutivi, presso le segreterie delle Province, ove chiunque può prenderne visione. Entro trenta giorni dalla scadenza del secondo termine le amministrazioni dello Stato, le aziende pubbliche a carattere nazionale, le aziende e gli enti pubblici non territoriali a carattere regionale, le Province, i Comuni singoli e associati, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonché i soggetti pubblici o privati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

Decorso il termine stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, e non oltre i sessanta giorni successivi, la Giunta regionale presenta gli strumenti adottati, nonché le osservazioni e le proposte pervenute, sentita la commissione urbanistica regionale, al Consiglio regionale, il quale decide in merito alle osservazioni e proposte, ed approva gli strumenti con legge.

2. I piani esecutivi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2, e le relative varianti, fatte salve specifiche disposizioni di legge, sono adottati ed approvati con la procedura di cui al precedente comma.

3. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione regionali, entrano in vigore alla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia degli elaborati costituenti gli strumenti approvati sarà depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e le segreterie delle Province.

Art. 5.

Elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono costituiti da:

a) una relazione che, con idoneo corredo di allegati volti a documentare lo stato di fatto e le previsioni a cui si riferiscono le scelte operate, motivi e formulari tali scelte;

b) elaborati cartografici in scala non inferiore ad 1:25.000 volti ad esplicitare le scelte;

c) le norme.

Art. 6.

Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia

1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di pianificazione regionale avente i contenuti e le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui al successivo articolo 7:

a) i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente i 1000 metri sul livello medio del mare;

e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e quelle di cui siano individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed all'elenco allegato alla presente legge sotto la lettera a), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

i) i monumenti bizantini di cui all'elenco allegato alla legge sotto la lettera b), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

l) le zone agricole terrazzate di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34, e ivi catastalmente individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara;

m) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

n) i comprensori ecologici-termali di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984 n. 26;

o) le singolarità geologiche e geotettoniche incluse in elenchi approvati con delibera della Giunta regionale;

p) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

q) i parchi e le riserve naturali e regionali, i territori di protezione esterna dei parchi;

r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni della Giunta regionale;

s) le cose e le località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e legge n. 1497/1939, non sono soggette a misure minime di salvaguardia di cui all'articolo 7 ancorché ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed n) del comma 1:

a) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali nelle zone A, B ed E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, purché comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Sono obbligati a dotarsi di piani pluriennali di attuazione tutti i Comuni di cui all'elenco riportato alla legge regionale n. 15/1979; i restanti Comuni hanno facoltà di dotarsi del piano pluriennale di attuazione.

Il vincolo continuerà ad applicarsi per i Comuni che saranno obbligati all'adeguamento dei piani regolatori generali;

c) le aree ricomprese nella perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali conformi al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani attuativi redatti ai sensi delle leggi vigenti regolarmente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) le aree incluse nei piani regolatori degli agglomerati industriali approvati, limitatamente a quelle aree dotate di opere di urbanizzazione già approvate e finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e legge n. 1497/1939, per i Comuni dotati di piano regolatore generale le norme di salvaguardia previste dalla presente legge non si applicano oltre la data del 31 luglio 1991.

Per i Comuni che, pur dotati di piano regolatore generale siano obbligati all'adeguamento degli stessi le norme di salvaguardia previste dalla presente legge continueranno ad applicarsi sino alla definitiva approvazione del piano adeguato.

Art. 7.

Misure minime di salvaguardia

1. Nelle componenti territoriali di cui all'articolo 6 sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché, con l'eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), g) h) ed i) del comma 1 dell'articolo 6, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino ad un massimo del 5 per cento della volumetria esistente alla data del 31 dicembre 1986, per i manufatti legittimamente esistenti;

b) gli interventi di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino ambientale, che non alterino l'assetto idrogeologico ed ambientale;

c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzata alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;

d) l'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresa l'attività di allevamento nonché la realizzazione di strade poderali e di annessi rustici strettamente funzionali alla conduzione del fondo, per i terreni ricadenti nelle zone agricole definite come tali dagli strumenti di pianificazione e comunque aventi utilizzazione agricola in atto alla data del 31 dicembre 1986, fermo restando che per le componenti territoriali di cui alle lettere l), o) e p) del comma 1 dell'articolo 6 è vietato qualsiasi mutamento delle qualità colturali in atto alla predetta data del 31 dicembre 1986, e che per la componente territoriale di cui alla lettera e) del citato comma 1 dell'articolo 6 sono consentiti solamente il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di bonifica, antincendio e di conservazione in conformità ad ogni prescrizione vigente in materia;

e) la realizzazione di piccoli impianti tecnici, quali cabine elettriche, serbatoi d'acqua per lo spegnimento di incendi e simili con l'eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), h), i), o) e r) del comma 1 dell'articolo 6.

2. Nelle componenti territoriali di cui appresso, fatte salve prescrizioni più restrittive, valgono le seguenti prescrizioni:

a) sugli arenili e sulle sponde demaniali dei laghi e dei corsi d'acqua, non sono ammesse costruzioni stabili;

b) nelle aree adiacenti agli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie stagionali di servizio al godimento turistico balneare in ogni caso non residenziali, ed a condizione che non sia precluso il libero accesso al mare;

c) i percorsi e sentieri di accesso agli arenili demaniali non possono essere preclusi al libero accesso. I parcheggi necessari a garantire l'accessibilità agli arenili demaniali devono essere realizzati al di fuori della fascia costiera di metri 150 dalla battigia. Le strutture precarie esistenti al 31 dicembre 1986 devono essere arretrate secondo i medesimi criteri, salvo che non sia dimostrata la assoluta indisponibilità di spazio.

3. Le misure minime di cui al presente articolo sono immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione urbanistica regionale e sub regionale vigenti e costituiscono indirizzo per gli strumenti urbanistici in corso di formazione.

Art. 8.

Cave

1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione provvede alla redazione di un elenco delle cave di materiale lapideo esistenti e di quelle in esercizio.

2. La coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Entro il 30 giugno 1991 i titolari delle concessioni di cava valide, provvedono alla redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l'indicazione delle opere di sistemazione dell'area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivono un atto d'obbligo contenente l'impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere.

4. Entro il 30 giugno 1991 la Regione redige un piano delle cave sulla base della determinazione dei fabbisogni regionali, contenente l'indicazione delle aree coltivabili ed i criteri e norme per l'estrazione di materiali.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione, su cartografia in scala 1/25.000 identifica le componenti di cui all'articolo 6, articolando e definendo i perimetri e la relativa normativa d'uso.

2. In tale fase la Regione, per particolare esigenze paesaggistiche e tenendo conto della orografia dei suoli può:

a) aumentare il minimo di metri lineari 300 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

b) diminuire il massimo di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

c) aumentare il limite di cui al punto d) dell'articolo 6 primo comma da metri lineari 1000 a metri lineari 1200 sul livello del mare;

d) individuare le acque pubbliche per le quali continuerà ad applicarsi esclusivamente la normativa della legge n. 431/85.

3. Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge n. 431/85 e dalla legge n. 1497/39 non sono soggetti alle misure minime di salvaguardia di cui all'articolo 7 della presente legge le opere pubbliche deliberate e/o incluse in programmi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione della cartografia del piano regionale contenente i perimetri delle componenti di cui all'articolo 6, il rilascio del nulla osta è subordinato alla esibizione della documentazione grafica e fotografica atta a documentare la compatibilità del progetto proposto con le misure minime di cui all'articolo 7, ferme restando le procedure di cui alla legge regionale n. 41 del 12 agosto 1986.

5. Allo scopo di consentire puntuali verifiche di conformità dei progetti, entro il 31 luglio 1990, la Regione provvede alla acquisizione della copertura fotografica del territorio regionale in scala atta alla identificazione delle costruzioni e delle infrastrutture esistenti alla data della ripresa fotografica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0465

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 24.

Norme sull'ordinamento della polizia municipale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 33 del 26 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, con la presente legge detta norme sull'ordinamento e sull'organizzazione dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale, un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale.

2. A tale scopo tutti i Comuni, singoli o Associati, possono istituire il Servizio di Polizia Municipale. I Comuni, nei quali il servizio viene svolto da almeno 7 unità, istituiscono il Corpo di Polizia Municipale in forma individuale o associata.

Art. 2.

Responsabilità e coordinamento dell'attività di polizia locale

1. Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni.

2. Il Comandante del corpo o responsabile del servizio di Polizia Municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo articolo 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al corpo.

3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste dalla legge, restano escluse dalla delega all'assessore.

4. In caso di gestione in forma associata del servizio o del corpo di Polizia Municipale, le direttive sono impartite dal legale rappresentante dei Comuni associati il quale, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità non derogabili attribuiti dalla legge al Sindaco presiederà ai soli compiti organizzativi e strumentali all'esercizio delle funzioni di Polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i Comuni.

Art. 3.

Finalità e compiti

1. Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di Polizia Municipale compete l'espletamento di tutte quelle attività di Polizia locale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, secondo le proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

2. In particolare compete loro di:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, nonché delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi e dei regolamenti la cui esecuzione è demandata alla competenza della Polizia Municipale;
- c) assumere o dare informazioni agli organi competenti, operare ricerche ed accertamenti connessi con i compiti di istituto e relativi ai servizi comunali;
- d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sul patrimonio comunale e pubblico;
- e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di tutte le attività ed i compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso ai cittadini bisognosi ed in casi di pubbliche calamità e disastri;
- g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Amministrativa, previste dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 4.

Protezione Civile

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato coordina nell'ambito del territorio comunale, in caso di calamità, il personale preposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.

2. Il Sindaco, attraverso i suoi organi, assicura la efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Municipale e garantisce l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.

Art. 5.

Altre funzioni

1. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti al servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. Esercitano altresì, quelle di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 137 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nonché le funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita, quest'ultima, ai responsabili del Servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato e secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Art. 6.

Regolamento comunale

1. I Comuni singoli o associati, che a norma dell'articolo 1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti, muniti dell'approvazione del CO.RE.CO., dovranno essere inviati all'Assessorato regionale agli Enti Locali che provvederà alla relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino della Regione Calabria e comunicati al Commissario di governo.

Art. 7.

Criteri ed indirizzi per la determinazione del contingente numerico

1. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio o al Corpo di Polizia Municipale, terranno conto dei seguenti elementi:

- a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
- b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
- c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
- d) aree di insediamento industriale, dell'edilizia, commerciale e turistico;
- e) quantità dei servizi;
- f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio-economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;
- g) complessità del servizio;
- h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti.

2. Il numero degli operatori (Vigili) non può, comunque, essere inferiore a due.

Art. 8.

Scuola regionale di polizia municipale

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle specifiche competenze previste all'art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65, organizza e finanzia la scuola per l'addestramento e la formazione del personale di Polizia Municipale e la partecipazione alla stessa del relativo personale.

2. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.

3. Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi, delle docenze e della struttura didattico-operativa, verranno stabilite con apposito regolamento di attuazione della presente legge, che sarà approvato con deliberazione di Giunta e pubblicato sul Bollettino regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivo di cui al successivo articolo 12.

4. La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà essere istituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si avvarrà, per i corsi di istruzione e aggiornamento, anche di Atenei universitari e di strutture scolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati, mediante apposita convenzione.

5. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipare al corso teorico-pratico che avrà durata non inferiore a mesi 6, durante il quale non potranno essere impiegati in servizi di alcun genere se non ad unico scopo di addestramento.

6. Tali corsi si concludono con prova di accertamento dell'arricchimento culturale e professionale dei partecipanti che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 9.

Obbligo iscrizione tiro a segno

1. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286 ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ogni anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4° del decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio, sentito il Sindaco, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

3. In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui al successivo articolo 10, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le Sezioni dei tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti di Stato o le Società sportive che dispongono di poligoni abilitati all'uso delle armi da fuoco nell'ambito del territorio del Comune o di Comuni limitrofi per consentire gli appartenenti alla Polizia Municipale esercitazioni o corsi di tiro. In tale ipotesi la Regione concorre alla spesa con un contributo pari al 70 per cento con i fondi previsti dall'articolo 18 della presente legge.

Art. 10.

Costituzione poligoni di tiro

1. La Regione si fa carico di promuovere le iniziative necessarie per la costituzione di poligoni di tiro nei Comuni capoluogo di provincia concorrendo alla spesa con un contributo pari al 70 per cento mediante i fondi previsti dall'articolo 18 della presente legge.

2. Analogo contributo per la costituzione di poligoni di tiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensori distanti dalla città capoluogo di provincia il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11.

Norme di rinvio per le armi

1. Per quanto altro non previsto in materia di armi dalla presente legge, si fa rinvio al decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 12.

Comitato consultivo

1. Presso l'Assessorato agli Enti Locali, è istituito il Comitato per la Polizia Municipale con funzioni consultive per le materie inerenti l'applicazione della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

2. E composto:

a) dall'Assessore regionale agli Enti Locali, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da cinque esperti in materia di Polizia Municipale, appartenenti all'aria di vigilanza designati dalla Regione;

c) da tre unità designate, una per organizzazione, dall'ANCI, UPI, UNCEM regionali;

d) da cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti nazionali.

3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dirigente o da un funzionario dell'Assessorato agli Enti Locali.

4. Il Comitato viene nominato, su proposta dell'Assessore regionale agli Enti Locali, con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la legislatura del Consiglio regionale, salvo eventuali riconferme.

5. È competente ad esprimere pareri:

1) sulle iniziative intese a favorire la uniformità operativa dell'attività espletata dalla Polizia Municipale;

2) sulla formazione di proposte relative ai corsi di preparazione, di aggiornamento professionale, di specializzazione, di stipula di convenzioni con Istituti specializzati, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge;

3) sulle informazioni di aggiornamento tecnico-scientifico;

4) su tutte le altre questioni riguardanti la Polizia Municipale.

Art. 13.

Forme associative

1. La Regione Calabria favorisce e coordina per esigenze di economicità ed efficienza, forme di associazioni tra Comuni, intese a perseguire la collaborazione e la gestione a carattere permanente o stagionale, dei servizi di Polizia Municipale, nell'ambito di un determinato territorio.

2. A tal fine, concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature e mezzi per l'esercizio in comune dell'attività di Polizia Municipale. La Giunta regionale, previo parere del Comitato Consultivo, provvede annualmente, sentita la competente commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli Enti associati.

3. Quando il personale di Polizia Municipale viene utilizzato sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza è collocato alle dipendenze del Sindaco di questo ultimo Comune o del Presidente della Associazione intercomunale, se previsto dallo statuto, fermo restando che l'impiego tecnico-operativo del corpo è affidato al Comandante o all'addetto al coordinamento del servizio di Polizia Municipale del luogo in cui si presta servizio.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 4 punto 4° lettera C, della legge 7 marzo 1986 n. 65 sono autorizzate le missioni esterne a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici e privati infortuni o calamità.

Art. 14.

Automezzi e strumenti operativi

1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con i mezzi di trasporto in dotazione e con l'impiego di strumenti tecnici atti ad assicurare una efficiente operatività (fonometro, opacimetro misuratore di velocità, misuratori di radioattività a camere di ionizzazione, ecc.).

2. Ai mezzi di trasporto sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato «B» della presente legge.

3. Di norma gli automezzi sono dotati di apparecchio rice-trasmittente collegato con la centrale operativa o il centralino del Comando.

4. Il personale del servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio trasmettente portatile.

5. Per le zone marittime, portuali, lacustri e fluviali ovvero montane possono prevedersi mezzi nautici o idonei alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.

6. La Regione concorre al finanziamento per l'acquisto dei mezzi e strumenti operativi di cui al presente articolo fino al 50 per cento della spesa.

Art. 15.

Uniformi

1. La divisa degli appartenenti alla Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e confezione in modo da soddisfare esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le divise si distinguono in ordinarie, da utilizzare nei servizi di routine, e speciali, da utilizzare in particolari circostanze di rappresentanza e di prestazioni onorifiche e devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

3. La divisa è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio. I Comuni provvedono, imputando la spesa ai capitoli di bilancio annuale, all'acquisto, alla fornitura e alla rinnovazione e manutenzione delle divise per il personale che ne ha diritto in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Entro 6 mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati, provvedono ad adeguare eventuali regolamenti già vigenti alle disposizioni in essa contenute.

2. Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare i modelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi, caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, secondo quanto previsto dagli allegati A e B.

3. Coloro i quali all'entrata in vigore della legge rivestono un grado superiore a quello previsto nell'allegato «A», conservano il distintivo ad esaurimento.

Art. 17.

Norme finali

1. Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di Polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'Ente Locale e gli Organi corrispondenti.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

2. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primo comma, 13, secondo comma e 14, sesto comma, della presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 17 aprile 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0466

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 25.

Celebrazione del IX centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 28 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria consapevole della funzione storica svolta nella Calabria dalla Certosa di S. Stefano del bosco, incoraggia e partecipa alle iniziative assunte dall'Università della Calabria, dal Comune di Serra S. Bruno e da altri Enti locali e culturali nella ricorrenza del IX centenario dell'arrivo di San Bruno a S. Maria della Torre (ora Serra San Bruno) e della fondazione dell'Eremo, fra i più eminenti d'Europa e unica istituzione di stretta osservanza monastica tuttora presente in Calabria a carattere internazionale.

Art. 2.

1. Il programma delle iniziative comprende tra l'altro:

- a) predisposizione ed edizione critica del Codice Diplomatico della Certosa;
- b) redazione di uno studio di fattibilità per l'esplorazione archeologica del territorio in cui sorge l'eremo;
- c) colloquio internazionale di studi su Bruno di Colonia e il suo pensiero, sulla fondazione cartusiana in Calabria e sulla politica di latinizzazione della Calabria da parte dei Conti e dei Re Normanni da svolgersi in Serra S. Bruno e nei centri calabresi collegati alla storia della Certosa (Squillace, Mileto, Gasperina, Montaurò, ecc.);
- d) iniziative varie di carattere divulgativo (mostre, giornate di studio periferiche, documentario didattico e televisivo, premi di giornalismo e saggistica, ecc.).

Art. 3.

1. Il compito di definire ed attuare le iniziative previste al precedente comma, con esclusione di quella indicata al punto a), per cui è stato già costituito un apposito gruppo di ricerca presso l'Università degli Studi della Calabria, è demandata all'Istituto di Studi sul Medioevo in Calabria di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 il cui organo esecutivo è integrato per tale scopo dal titolare della cattedra di Storia Medievale presso il medesimo Ateneo di Cosenza, da tre rappresentanti designati uno dell'Assessorato regionale alla Cultura, uno dal Comune di Serra S. Bruno e uno dall'Archidiocesi di Catanzaro-Squillace.

2. L'Istituto definirà e attuerà le iniziative di cui sopra d'intesa con il Priore della Certosa di Serra S. Bruno.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 5.

1. Per finanziare interventi straordinari di adeguamento delle infrastrutture del Comune di Serra S. Bruno, in previsione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori, è autorizzato, a valere sui fondi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 art. 2, un contributo una tantum a favore del medesimo Comune fino al massimo di L. 150 milioni.

2. Il contributo di cui al comma uno è erogato con decreto dell'Assessore regionale dei LL.PP., previa presentazione di progetto di massima da parte del Comune di Serra S. Bruno.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1990

OLIVO

90R0486

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 26.

Progetto obiettivo materno infantile - Schema legislativo per l'attuazione e la regolamentazione degli screenings neonatali delle enzimopatie ereditarie.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 28 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine della individuazione e del trattamento di alcune malattie genetiche del metabolismo, per le quali la precocità dell'intervento, può prevenire o limitare gli effetti lesivi o l'espressività fenotipica della malattia, presso i presidi pubblici o privati convenzionati, deve essere assicurata a tutti i nati la effettuazione di tests, mediante prelievo di sangue eseguito in quinta giornata di vita e comunque non prima della quarta giornata dall'inizio della alimentazione, previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

2. Nei casi in cui il parto non avvenga nei presidi indicati nel precedente comma, il prelievo sarà disposto dal medico che ha assistito al parto, ovvero in sua assenza, dal medico di base, su specifica richiesta della ostetrica.

Art. 2.

1. Le malattie di cui al precedente articolo sono rappresentate dalle enzimopatie ereditarie, dall'ipotiroidismo congenito, dalla mucoviscidosi e dalla sindrome androgenitale.

Art. 3.

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo, indicherà il presidio ove inviare i campioni prelevati, nonché le modalità ed i criteri di finanziamento per la effettuazione degli esami.

2. Il presidio che effettuerà gli esami dovrà trasmettere i risultati al Centro Regionale di Genetica ed in caso di positività dei tests darne immediata comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà, nonché alla unità Sanitaria Locale ove è nato il bambino.

Art. 4.

1. Spetta altresì alla Giunta regionale individuare, con atto deliberativo, il presidio pediatrico presso il quale avviare, previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà, i soggetti con i tests positivi, per la conferma diagnostica, l'impostazione del trattamento ed il controllo a distanza.

2. Il Presidio indicato dovrà, annualmente, inviare all'Assessorato alla Sanità, dettagliata relazione sull'andamento clinico dei soggetti ammessi al trattamento e sui risultati conseguiti.

Art. 5.

1. Il Centro Regionale di Genetica, al quale è demandato il compito di coordinare i vari aspetti degli interventi, è tenuto a comunicare, con ricorrenza trimestrale, all'Assessorato alla Sanità, Osservatorio Epidemiologico, sezione Materno Infantile, i dati relativi ai neonati sottoposti a screening, con particolare riferimento ai soggetti trovati positivi.

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante la quota parte del Fondo Sanitario Nazionale che sarà assegnato alla regione Calabria ai sensi della legge n. 833/87.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1990

OLIVO

90R0487

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 27.

Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/84 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 28 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 22/84 è sostituito dai seguenti articoli 5, 5-bis e 5-ter:

«Art. 5. - *Compiti dei C.A.T.* — Sono istituiti presso le Unità Socio Sanitarie Locali n. 9, 16, 18, 31, i Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti CAT (ex CMAS) con l'obiettivo di assicurare una

adeguata organizzazione degli interventi socio-sanitari i quali oltre ad assicurare l'espletamento dei compiti già affidati ai CMAS dalla legge 685/75, provvedono, sulla base degli indirizzi della Regione ed in collegamento con i servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali ad attuare i seguenti interventi:

a) proporre criteri e modalità per l'effettuazione dei piani terapeutici-riabilitativi fornendo consulenza ed ausilio alle Unità Socio Sanitarie Locali interessate;

b) realizzare un organico coordinamento delle attività e dei servizi socio-sanitari previsti dalla presente legge;

c) elaborare programmi e strumenti di informazione e prevenzione nel campo delle tossicodipendenze in collegamento con gli altri servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali e con gli organi scolastici competenti;

d) coordinare i collegamenti con le autorità giudiziarie, gli istituti di prevenzione e pena, le forze dell'ordine ed i servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali;

e) raccogliere i dati statistici ed epidemiologici relativi al fenomeno nonché i dati riferiti alle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i quali, coordinati in relazione annuali, dovranno essere inviati al Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità entro il 31 gennaio di ogni anno;

f) elaborare mappe territoriali di rischio per impostare adeguati interventi di prevenzione e relativi preventivi di spesa;

g) gestire il sistema informativo per la sorveglianza del fenomeno, il monitoraggio delle attività effettuate e la valutazione di efficacia degli interventi attuati;

h) promuovere ed organizzare corsi per l'aggiornamento periodico degli operatori dei servizi socio-sanitari delle Unità Socio Sanitarie Locali competenti e del volontariato impegnati nel settore;

i) predisporre, attuare e verificare i progetti obiettivi specifici del settore, sentite le Unità Socio Sanitarie Locali interessate ed in attuazione delle direttive del Comitato Tecnico Regionale;

l) adempiere agli articoli 97, 99, 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativi ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e dal Tribunale dei minori».

«Art. 5-bis. - *Organico dei C.A.T.* — L'organico dei C.A.T. è così costituito:

N. 2 Medici (1 Assistente Medico e 1 Coadiutore Sanitario)

N. 3 Psicologi (1 Collaboratore e 2 Coadiutori)

N. 2 Sociologi (1 Dirigente e 1 Coadiutore)

N. 4 Assistenti Sociali (2 Collaboratori e 2 Coordinatori)

N. 2 Amministrativi (1 Coadiutore e 1 Assistente Amministrativo)

N. 1 Operatore d'informatica

N. 2 Commessi.

Il CAT di Catanzaro per il funzionamento del Servizio Documentazione avrà nel prossimo organico un Assistente Amministrativo in più.

L'attività dei Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti (CAT) è diretta dal Sociologo di posizione funzionale apicale.

Le Unità Socio Sanitarie Locali interessate dotano i CAT di ambienti, servizi ed attrezzature idonee per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 6 coordina l'attività dei C.A.T.».

«Art. 5-ter. - *Ambiti territoriali dei C.A.T.* — I C.A.T. sono presidi socio-sanitari delle Unità Socio Sanitarie Locali territorialmente competenti e svolgono le proprie funzioni a servizio di tutte le Unità Socio Sanitarie Locali con i seguenti ambiti territoriali:

a) C.A.T. di Cosenza, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

b) C.A.T. di Crotone, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 5, 7, 13, 14, 15, 16;

c) C.A.T. di Catanzaro, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

d) C.A.T. di Reggio Calabria, competente per le Unità Socio Sanitarie Locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

I C.A.T. coordinano le attività dei S.A.T. ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e relazionano a fine anno sugli interventi effettuati ed i risultati conseguiti al Comitato tecnico per la prevenzione delle tossicodipendenze».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 5-ter della legge regionale n. 22/84 è aggiunto il seguente articolo 5-quater:

«Art. 5-quater. - *Servizio Regionale di Documentazione.* — È istituito presso il C.A.T. di Catanzaro il Servizio Regionale di Documentazione, finalizzato alla informazione e prevenzione delle tossicodipendenze aventi altresì l'obiettivo di fornire agli operatori interessati un costante aggiornamento, come già definito dalla Giunta regionale con la delibera n. 5940 del 28 dicembre 1987.

Al servizio verrà erogato un contributo annuo per il costante aggiornamento del materiale didattico.

La Direzione del Servizio Regionale di documentazione è affidata al responsabile del C.A.T. di Catanzaro ed il controllo sulle attività è svolto dal Comitato Tecnico Regionale.

Il Servizio Regionale di Documentazione è a disposizione degli operatori di tutte le Unità Socio Sanitarie Locali della Regione Calabria e del Volontariato Sociale».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 22/84 è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

«Art. 9-bis. - *Convenzioni e Albo Regionale degli Enti Ausiliari.* — Le Unità Socio Sanitarie Locali sedi di C.A.T. stipulano convenzioni con le associazioni di volontariato e le società cooperative che svolgono attività riabilitative in favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e o psicotrope, alcool compreso, secondo quanto contenuto nel decreto del Ministero della Sanità del 3 febbraio 1986.

È istituito presso la Regione Calabria, Assessorato alla Sanità l'Albo Regionale degli Enti delle Associazioni e del Volontariato Sociale.

L'iscrizione all'Albo Regionale è deliberata, sentito il parere del C.A.T. territorialmente competente, nonché il Comitato Tecnico Regionale per le tossicodipendenze, dalla Giunta Regionale.

La cancellazione dell'Albo Regionale, qualora vengono meno i requisiti richiesti, è deliberata dalla Giunta regionale sentito il parere del C.A.T. territorialmente competente, nonché il Comitato Tecnico Regionale per le tossicodipendenze.

I requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale vengono definiti con delibera del Consiglio regionale, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Sanità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 22/84 sono aggiunti i seguenti articoli 10-bis e 10-ter:

«Art. 10-bis. - *Istituzione dei S.A.T.* — Sono istituiti i Servizi Assistenza Tossicodipendenti (S.A.T.) presso le Unità Socio Sanitarie Locali sottoelencate:

U.S.S.L.	Sede	Competenza territoriale
N. 1	Praia a Mare	UU.SS.SS.LL. nn. 1, 4, 10
N. 2	Castrovillari	U.S.S.L. n. 2
N. 3	Trebisacce	U.S.S.L. n. 3
N. 5	Corigliano C.	U.S.S.L. n. 5
N. 7	Cariati	U.S.S.L. n. 7
N. 9	Cosenza	UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11, 12
N. 16	Crotone	UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15
N. 17	Lamezia Terme	U.S.S.L. n. 17
N. 18	Catanzaro	UU.SS.SS.LL. nn. 18, 19
N. 20	Soverato	UU.SS.SS.LL. nn. 20, 21
N. 22	Vibo Valentia	U.S.S.L. n. 22
N. 23	Nicotera	U.S.S.L. n. 23
N. 24	Siderno	UU.SS.SS.LL. n. 24, 28
N. 25	Polistena	U.S.S.L. n. 25
N. 26	Palmi	UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27
N. 30	Melito Porto Salvo	U.S.S.L. n. 30
N. 31	Reggio Calabria	UU.SS.SS.LL. n. 29, 31

I S.A.T. sono servizi socio-sanitari operanti nel territorio attivati presso i presidi ospedalieri con le seguenti competenze:

a) prendono in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni sanitari e sociali;

b) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza da sostanze legali ed illegali (alcol compreso), formulano il necessario programma terapeutico in collaborazione con i C.A.T. e ne curano l'attuazione;

c) collaborano con i C.A.T. per programmi mirati alle attività di prevenzione ed alla tutela della salute dei tossicodipendenti, coinvolgendo, ove possibile, la famiglia e le istituzioni pubbliche e private;

d) attuano le convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali con gli Istituti di prevenzione e pena ricadenti nel territorio di competenza, al fine di garantire l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti;

e) predispongono, ai fini della dissuefazione e della cura per patologie secondarie, le ammissioni presso le Unità operative dei presidi ospedalieri interessati;

f) richiedono tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione del piano terapeutico;

g) inviano al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito una scheda sanitaria;

h) collaborano con i Servizi sociali dei Comuni interessati alla realizzazione di interventi sociali e riabilitativi.

Allo scopo di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di bevande alcoliche i S.A.T. provvedono inoltre a:

1) alla cura delle situazioni patologiche connesse all'abitudine all'assunzione di alcool;

2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e psicologici ed ai trattamenti farmacologici sostitutivi;

3) all'invio dei pazienti presso i reparti ospedalieri di medicina per gli interventi di competenza.

«Art. 10-ter. - *Organico dei S.A.T. e norme di attuazione.* — L'organico dei S.A.T. è costituito da personale proprio comprendente le seguenti figure professionali:

3 Medici (1 Coadiutore e 2 Assistenti)

3 Infermieri professionali

3 Psicologi (1 Coadiutore e 2 Collaboratori)

3 Assistenti Sociali (1 Coadiutore e 2 Collaboratori)

3 Ausiliari socio-sanitari.

Il servizio dei S.A.T. è garantito tutti i giorni in due turni con esclusione dei giorni festivi nei quali l'orario sarà garantito in unico turno.

L'attività dei S.A.T. è coordinata dal Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero presso cui sono istituiti.

Le Unità Socio Sanitarie Locali dotano i S.A.T. di ambienti, servizi ed attrezzature idonee.

Entro il termine massimo di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Socio Sanitarie Locali interessate provvedono alla istituzione dei S.A.T. ed alla relativa copertura delle piante organiche.

Le assunzioni del personale potranno essere effettuate a condizione che sia data attuazione, in via preliminare, ai processi di mobilità previsti dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e successive modificazioni e integrazioni.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano le attività svolte autonomamente dai centri di somministrazione presso i presidi ospedalieri.

L'ufficio di direzione, previo parere del direttore sanitario del presidio ospedaliero, autorizza individualmente i medici dei S.A.T. responsabili della somministrazione dei farmaci analgesico-narcotici. Delle autorizzazioni concesse è data notizia al Comitato tecnico regionale.

I Presidi ospedalieri per i quali non è prevista l'istituzione del S.A.T., provvedono, ai fini della continuità terapeutica agli interventi riferiti alla somministrazione di farmaci analgesico-narcotici presso le divisioni di medicina.

Per la somministrazione dei farmaci analgesico-narcotici i tossicodipendenti esibiscono il programma farmacologico predisposto dal C.A.T. e/o dal S.A.T. territorialmente competente.

I presidi di cui al precedente non comma annotano sul programma farmacologico tutte le somministrazioni effettuate.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 22/84 è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

«Art. 12-bis. - Rientrano tra le attività di rilievo sanitario, con conseguente imputazione dei relativi oneri sul fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, che erogano prestazioni dirette in via esclusiva alla cura e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti sia nella fase terapeutica di dissuefazione fisica sia in quella della rimozione della dipendenza psicologica dalle sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo programmi terapeutici concordati con i C.A.T.

«Nessun onere è imputato sul Fondo Nazionale per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini ovvero per l'attuazione delle convenzioni avente le stesse finalità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1990

OLIVO

90R0438

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 28.

Modifica alla legge regionale approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante: «Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze».

(Pubblicata nell'ed. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 35 del 28 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 4 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante: «Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze», l'articolo 10-bis è così sostituito:

«Art. 10-bis - *Istituzione dei S.A.T.* — Sono istituiti i Servizi Assistenza Tossicodipendenti (S.A.T.) presso le Unità Socio Sanitarie Locali sottoclenate:

U.S.S.L.	Sede	Competenza territoriale
N. 1	Praia a Mare	UU.SS.SS.LL. nn. 1, 4, 10
N. 2	Castrovillari	U.S.S.L. n. 2
N. 3	Trebisacce	U.S.S.L. n. 3
N. 5	Corigliano C.	U.S.S.L. n. 5
N. 7	Cariati	U.S.S.L. n. 7
N. 9	Cosenza	UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11, 12
N. 16	Crotone	UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15

U.S.S.L.	Sede	Competenza territoriale
N. 17	Lamezia T.	U.S.S.L. n. 17
N. 18	Catanzaro	U.S.S.L. n. 18
N. 19	Chiaravalle C.	UU.SS.SS.LL. n. 19, 21
N. 20	Soverato	U.S.S.L. n. 20
N. 22	Vibo Valentia	U.S.S.L. n. 22
N. 23	Nicotera	U.S.S.L. n. 23
N. 24	Siderno	UU.SS.SS.LL. nn. 24, 28
N. 25	Polistena	U.S.S.L. n. 25
N. 26	Palmi	UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27
N. 30	Melito Porto S.	U.S.S.L. n. 30
N. 31	Reggio Cal.	UU.SS.SS.LL. nn. 29, 31

I S.A.T. sono servizi socio-sanitari operanti nel territorio attivati presso i presidi ospedalieri con le seguenti competenze:

a) prendono in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni sanitari e sociali;

b) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza da sostanze legali ed illegali (alcol compreso), formulano il necessario programma terapeutico in collaborazione con i C.A.T. e ne curano l'attuazione;

c) collaborano con i C.A.T. per programmi mirati alle attività di prevenzione ed alla tutela della salute dei tossicodipendenti, coinvolgendo, ove possibile, la famiglia e le istituzioni pubbliche e private;

d) attuano le convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali con gli Istituti di Prevenzione e Pena ricadenti nel territorio di competenza, al fine di garantire l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti;

e) predispongono, ai fini della dissuefazione e della cura per patologie secondarie, le ammissioni presso le unità operative dei presidi ospedalieri interessati;

f) richiedono tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione del piano terapeutico;

g) inviano al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito una scheda sanitaria;

h) collaborano con i Servizi sociali dei Comuni interessati alla realizzazione di interventi sociali e riabilitativi.

Allo scopo di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di bevande alcoliche i S.A.T. provvedono inoltre a:

1) alla cura delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di alcool;

2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e psicologici ed ai trattamenti farmacologici sostitutivi;

3) all'invio dei pazienti presso i reparti ospedalieri di medicina per gli interventi di competenza.

Presso gli Ospedali delle Unità Sanitarie Locali possono essere istituiti i servizi di alcologia, o sezioni o unità alcologiche.

Tali servizi sono organizzati in maniera dipartimentale in collegamento funzionale con una divisione ospedaliera, preferibilmente di medicina generale e utilizzano gli organici del reparto e del S.A.T., ove esista.

Essi sono strutturati in ambulatorio, sale di riunioni e posti letto. I posti letto in numero di quattro su 32 vanno ottenuti anche riconvertendo i posti sottoutilizzati.

Il personale del servizio di alcologia fa capo al responsabile della divisione dove ha sede il servizio stesso ed è coordinata per come previsto dal terzo comma del successivo articolo 10-ter.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1990

OLIVO

90R0489

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 29.

Elevazione limite di età per collocamento a riposo.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 39 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA RIGETTATO IL RICORSO DEL GOVERNO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato per come segue:

il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il 70° anno di età.

Il provvedimento è emanato dal Presidente della Giunta regionale, su parere del competente assessorato; per i dipendenti del Consiglio regionale il provvedimento è di pertinenza del Presidente del Consiglio, previo parere del dirigente coordinatore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 4 maggio 1990

OLIVO

90R0490

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 30.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 41 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recepimento accordo contrattuale

1. La Regione Calabria recepisce l'accordo contrattuale 1988/90 per il comparto delle autonomie locali da applicarsi ai dipendenti del ruolo regionale, di cui agli allegati A e B della presente legge.

Art. 2.

Abrogazione e rinvio alla legislazione statale - Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

3. Rimangono, altresì, in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 25 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale, e quelle di cui alle leggi regionali 22 novembre 1984, n. 34, e 11 aprile 1988 n. 14, in quanto compatibili.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

ALLEGATO A

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità - Campo di applicazione - Durata

1. Con la presente normativa la Regione Calabria, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici, comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione ed operanti in materie di competenza regionale.

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione I

Art. 2.

Rapporti Amministrazione - cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2. A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi «uffici di pubbliche relazioni» abilitati, tra l'altro, a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 Marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo — finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti a realizzare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con la utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II

Norme di garanzia dei funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b, c, d ed e sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Regione individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per la finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e, comunque, non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di ulteriori n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/1988, comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi, conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 15, comma 4 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, ed al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro scritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi

1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività; la misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 11 aprile 1988 n. 14, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei Dirigenti con le modalità di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi *una tantum* ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al 2° comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio della Regione che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo 5 ovvero, nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 i dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza oneri per l'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle Province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti locali territoriali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori; acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e produce i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le Associazioni, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente alla Associazione, unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 39, commi primo, terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, prescindendo dalle apicabilità del posto e dall'art. 55 della legge regionale n. 14/1988.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.

Monte ore complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3 comma dell'art. 7, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati, quali delegati, a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dei regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle unioni ed alla Conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

a) per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000;

qualifica funzionale VII e superiori L. 3.000.000;

qualifica funzionale VI e superiori L. 2.500.000;

qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000;

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1988 è corrisposto, a carico della Regione, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 18 della legge regionale n. del 1988 qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1 comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1988 n. 14.

Art. 25.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica con supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favore dell'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 30 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti, in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti o dei dipendenti. In attesa che la Regione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti, per ogni ora di lavoro, non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede, altresì, al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire la applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alla Regione, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1988 n. 14) deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative, assunte a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/1988.

5. Rientra nelle competenze del Comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 31.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata a.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27 primo comma n. 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Capo VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32.

Ordinamento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale regionale è disciplinato per aree di attività in armonia con i principi vigenti nell'ambito del comparto delle autonomie locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

2. Qualora vengano individuati profili professionali non previsti dal precedente ordinamento con la istituzione di nuovi posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

Art. 33.

Profili professionali

1. I profili professionali di seguito elencati sono ascritti alla qualifica funzionale indicata a fianco di ciascuno a decorrere dal 1° ottobre 1990:

Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica V qualifica;

Conduttori macchine operatrici complesse V qualifica;

Assistenti sociali VII qualifica;

Direttori Centri formazione professionale VIII qualifica.

2. I profili professionali dell'area informatica sono disciplinati in conformità dell'allegato B della presente legge.

3. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'«area informatica», individuati nel predetto allegato B, nell'ambito della qualifica posseduta, sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Possono essere stabiliti, con successiva legge regionale, i posti di organico pertinenti ai profili interessati, avuto riguardo alle esigenze funzionali dell'Ente, specie per quanto attiene l'eventuale utilizzazione dei profili di nuova istituzione. In sede di prima applicazione, i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti nel suddetto allegato B n. 1 per l'accesso ai singoli profili professionali.

4. In attuazione dei precedenti commi, si procede alle operazioni di riduzione e di aumento dei posti di organico, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 34.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 35 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1^a qualifica funzionale 25%;

2^a qualifica funzionale 25%;

3^a qualifica funzionale 45%;

4^a qualifica funzionale 60%;

5^a qualifica funzionale 30%;

6^a qualifica funzionale 60%;

7^a qualifica funzionale 20%.

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'art. 33, comma 1, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

6. Il numero dei dipendenti da comprendere nei vari livelli economici differenziati non potrà superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel precedente comma 4.

Art. 35.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 34.

Capo VIII

DIRIGENZA

Art. 36

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre orario d'obbligo; per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 37

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell'articolo 32 della legge regionale n. 14/88, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni e ne stabilisce la relativa quantificazione, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi. Per i posti del Consiglio, la proposta della Giunta è formulata previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 32, primo comma, lettere c, d, ed f della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 38

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 40 della legge regionale 14/1988, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 39

Compiti dei dirigenti nella gestione del Fondo per la efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza

dei dirigenti di settore con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. In attesa della nomina dei dirigenti dei settori, tale competenza è provvisoriamente esercitata dai dirigenti di servizio.

2. La Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il tempestivo e concreto esercizio delle competenze dei dirigenti e dei coordinatori.

3. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 31 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui, rispettivamente, al già citato art. 31, comma 3, ed all'art. 32 comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 14/1988, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica I	L. 6.081.000
Qualifica II	L. 7.041.000
Qualifica III	L. 8.181.000
Qualifica IV	L. 9.181.000
Qualifica V	L. 10.521.000
Qualifica VI	L. 11.631.000
Qualifica VII	L. 13.631.000
Qualifica VIII	L. 18.071.000
Qualifica I dirigenziale	L. 25.211.000
Qualifica II dirigenzia-	
le	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30.9.1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 152.000
Qualifica II	L. 190.000
Qualifica III	L. 265.000
Qualifica IV	L. 310.000
Qualifica V	L. 355.000
Qualifica VI	L. 386.000
Qualifica VII	L. 487.000
Qualifica VIII	L. 592.000
Qualifica I dirigenziale	L. 609.000
Qualifica II dirigenziale	L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 715.000
Qualifica II	L. 894.000
Qualifica III	L. 1.240.000
Qualifica IV	L. 1.459.000
Qualifica V	L. 1.668.000
Qualifica VI	L. 1.815.000
Qualifica VII	L. 2.290.000
Qualifica VIII	L. 2.789.000
Qualifica I dirigenziale	L. 2.867.000
Qualifica II dirigenzia-	
le	L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 1.200.000
Qualifica II	L. 1.500.000
Qualifica III	L. 2.100.000
Qualifica IV	L. 2.450.000
Qualifica V	L. 2.800.000
Qualifica VI	L. 3.050.000
Qualifica VII	L. 3.850.000
Qualifica VIII	L. 4.990.000
Qualifica I dirigenziale	L. 5.130.000
Qualifica II dirigenziale	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 41

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dai seguenti importi annui lordi:

Qualifica I	L. 198.000
Qualifica II	L. 216.000
Qualifica III	L. 234.000
Qualifica IV	L. 267.000
Qualifica V	L. 312.000
Qualifica VI	L. 330.000
Qualifica VII	L. 384.000
Qualifica VIII	L. 518.000
Qualifica I dirigenziale	L. 672.000
Qualifica II dirigenziale	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14.

Art. 42

Trattamento economico accessorio

1. La indennità di cui all'art. 32 1° comma, lettera b), della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 32 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, l'indennità di cui all'art. 32 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale docente dei centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5, art. 42, legge regionale n. 14/1988 compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 43

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buona uscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 44

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dall'Amministrazione del Settore Personale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 45

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 46

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale previsto dall'art. 35, comma 5, dell'accordo 28 aprile 1987, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in data non posteriore al 1° luglio 1990.

2. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 di organizzazione delle strutture regionali nonché dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 58 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14.

3. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 32 lett. h), della legge regionale n. 14/1988 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0491

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, recante: «Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 42 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 20, come modificato dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 è così sostituito:

Fermo restando lo standard di personale relativo ai servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura di cui all'articolo 3, lettera 13.5, del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, l'equipe di ciascuna unità Sanitaria Locale per lo svolgimento delle attività territoriali dei servizi di salute mentale e quelli residenziali e semiresidenziali di terapia e risocializzazione è così costituita:

- 1 medico ogni 15 mila abitanti;
- 1 psicologo ogni 20 mila abitanti;
- 1 assistente sociale ogni 20 mila abitanti;
- 1 infermiere ogni 10 mila abitanti;
- 1 sociologo ogni 100 mila abitanti.

In relazione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna unità Sanitaria Locale, l'equipe di cui al precedente comma non potrà comunque essere composta da un numero di operatori inferiore a:

- 5 medici;
- 4 psicologi;
- 4 assistenti sociali;
- 1 sociologo;
- 9 infermieri.

Per le Unità Sanitarie Locali in cui operano, in armonia con la programmazione regionale, comunità alloggio, comunità terapeutiche ovvero unità riabilitative, ad esaurimento, negli ex ospedali psichiatrici, la composizione di ciascuna équipe è così definita:

- 2 medici;
- 2 psicologi;
- 2 assistenti sociali;
- 9 infermieri.

Le équipes di cui ai commi precedenti definiscono, nella loro unitarietà, l'organico del servizio territoriale di salute mentale che concorre insieme a quello del servizio ospedaliero di diagnosi e cura, alla composizione della pianta organica complessiva e unica del Dipartimento di salute mentale.

Nell'ambito del Dipartimento di salute mentale ciascuno dei due servizi, ospedaliero e territoriale, è diretto da un medico psichiatra appartenente alla posizione funzionale apicale. Il Comitato di Gestione di ciascuna Unità Sanitaria Locale, in conformità a quanto previsto dallo schema tipo regionale di regolamento del Dipartimento di salute mentale nomina fra questi il coordinatore.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 26 gennaio 1981, n. 678, le unità Sanitarie Locali formulano alla Giunta regionale la proposta di ridefinizione degli organici del servizio territoriale in conformità alle disposizioni della presente legge.

Per il personale laureato le Unità Sanitarie Locali sono tenute a prevedere la parità numerica tra le posizioni funzionali iniziali e quelle intermedie.

Fino a quando non si provvederà alla definizione degli standard del personale ospedaliero ed alla conseguente ubicazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, i posti previsti nelle piante organiche determinate ai sensi della presente legge non possono essere coperti.

Successivamente, le assunzioni di personale potranno essere effettuate, a condizione che sia data attuazione, in via preliminare, ai processi di mobilità previsti dal D.P.C.M. 5 agosto 1983, n. 325 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0492

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 32.

Costituzione del consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 42 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e della deliberazione CIP-E 29 dicembre 1986, la Regione Calabria promuove la costituzione con l'Ente Nazionale Cellulosa Carta (E.N.C.C.) di un Consorzio di ricerca per la forestazione, per la

produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente; denominato FOR.L.E.A., nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e degli articoli 69 e 70 dello Statuto regionale.

2. L'E.N.C.C. potrà partecipare al Consorzio FOR.L.E.A. tramite altre Società dell'Ente e la Regione Calabria tramite anche Enti sub regionali di sviluppo.

3. Sostituzioni e subentri, anche parziali, dovranno essere approvati dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 2.

1. Al Consorzio FOR.L.E.A. potranno aderire:

a) tutti gli Enti pubblici in genere, anche economici (Regione, Province, Comuni, Enti di Sviluppo, Istituzioni Pubbliche di studio e di ricerca, Istituti di Credito, Cassa di Risparmio, ENI, IRI, ENEA, ENEL, SIP, i soggetti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, università, CNR, ecc.);

b) istituzioni private, organizzazione di produttori, associazioni di categoria, imprese singole ed associate e qualificate al raggiungimento delle finalità consortili.

Art. 3.

1. Il Consorzio, potrà costituire appositi Centri di ricerca e sperimentazione, utilizzando finanziamenti statali, internazionali, regionali e prefinanziamenti da parte dei soci.

Art. 4.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione del Consorzio FOR.L.E.A., ai sensi della presente legge nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 250 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0493

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 33.

Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione - Inquadramento del personale».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 42 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

nel quadro degli interventi diretti a disciplinare il settore della forestazione in Calabria e per una maggiore funzionalità della stessa è istituito presso l'Assessorato alla forestazione, il Servizio centrale per

la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione, in relazione alla programmazione e gestione di lavori per interventi silvocolturali ed opere di sistemazione idraulico-forestale nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

Compiti del servizio sono:

a) elaborazione e revisione, progettazione con relativa collaborazione alla direzione dei lavori;

b) programmazione ed esecuzione contabilità generale;

c) indagine statistica occupazione;

d) programmazione ed esecuzione di interventi a tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

al fine di attivare il servizio di cui all'articolo 1, il personale assunto dagli uffici forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1983 ed utilizzato presso gli uffici della Regione alla data del 1° ottobre 1985 e tuttora in servizio in base al provvedimento prot. n. 3213 del 13 aprile 1987, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.

2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

i candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti con il presente articolo saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui al comma precedente, giusta la seguente tabella di comparazione:

Istruttore (6° livello)

Compiti amministrativi e tecnici - programmatore computers n. 163

Esecutore (4° livello)

Compiti di dattilografia-archivista, protocollo n. 76

Operatore qualificato (3° livello)

Autista n. 79

Ausiliario (2° livello)

Usciere, Portiere n. 50

Totale generale n. 368

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25/1988 viene sostituito dal seguente:

in attesa che venga assegnato in via definitiva agli Enti che saranno individuati per la gestione della forestazione nella legge di riordino del settore, il personale che avrà superato con esito positivo i concorsi di cui all'articolo precedente, verrà assegnato funzionalmente al servizio istituito con l'articolo 1, nonché per la continuazione dei compiti funzionali ai quali era in precedenza adibito ai seguenti uffici:

Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Catanzaro

Ispettorato Ripartimentale Foreste - Catanzaro

Azienda Foreste Regionali - Catanzaro

Ispettorato Distrettuale Foreste - Lamezia Terme

Azienda Foreste Regionali - Castrovillari

Ispettorato Distrettuale Foreste - Castrovillari

Azienda Foreste Regionali - Cosenza

Ispettorato Ripartimentale Foreste - Cosenza

Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Cosenza

Ispettorato Ripartimentale Foreste - Reggio Calabria

Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Reggio Calabria

Ufficio Regionale della Protezione Civile - Catanzaro

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0494

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 1988, n. 25, recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione - liquidamento del personale» (ESAC).

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 42 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al quinto rigo del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1988, n. 25, si aggiungono dopo la parola «Regione» le parole «e dell'ESAC - Settore forestazione (servizio forestale e servizi infrastrutture civili)».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0495

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 35.

Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 42 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale favorisce e promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di un migliore inserimento nelle attività produttive con una sempre maggiore utilizzazione delle risorse della Regione, riconoscendo a tale fine il turismo come componente fondamentale dello sviluppo economico e sociale della Calabria.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 1 della presente legge, la Regione Calabria sostiene con incentivi i corsi professionali dell'Istituto superiore per il turismo di Locri, che si propone nell'ambito delle leggi regionali e statali, di preparare alle professioni necessarie alla più moderna domanda turistica nazionale ed internazionale.

2. I corsi si distinguono in corsi medi e superiori.

3. I corsi medi avranno la durata di sei mesi e sono indirizzati ad acquisire le qualifiche di portieri, camerieri di piani, giardinieri, centralinisti.

4. I corsi superiori avranno la durata di un anno e sono indirizzati alla preparazione alle professioni previste dalla legge regionale n. 13/85 che sono guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatori congressuali, direttore d'albergo, vigile turistico e ispettore ecologico.

5. Le materie d'insegnamento sono quelle previste nell'articolo 40, legge regionale n. 13/85 per sostenere le prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

1. Nel quadro della politica generale per la promozione della cultura è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Istituto allo scopo di attuare i corsi previsti nel precedente articolo 2.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 5.

Statuto dell'Istituto superiore per il turismo
Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata «Istituto Superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche».

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistiche ha lo scopo di favorire e promuovere ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di migliore inserimento nelle attività produttive nel settore turistico, essendo il settore una delle componenti fondamentali dello sviluppo economico e sociale della Calabria; di approfondire tutti i temi connessi allo sviluppo turistico proponendo alla Regione, agli operatori turistici e ai privati dei piani per lo sviluppo moderno nel settore turistico; di preparare con corsi di formazione le nuove professionalità che intendono operare nel settore turistico così come previste nella legge regionale n. 13/85.

Art. 3 - L'Istituto ha sede in Locri, provvisoriamente presso l'Istituto Scannapieco.

Art. 4 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato per volontà dei soci. In questo caso il patrimonio viene rilevato dalla Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale per il turismo.

Di essa fanno parte di diritto i soci fondatori e, a domanda, gli altri soci.

L'ammissione di questi ultimi è decisa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con votazione presa all'unanimità.

Sono, altresì, ammessi come soci di diritto i rappresentanti designati dalle Amministrazioni locali o dagli Enti pubblici ed economici che contribuiscono al finanziamento delle attività dell'Istituto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai contributi che provengono da privati ed Enti pubblici.

I contributi di cui alla lettera a) si distinguono in:

- contributi ordinari annuali;
- contributi straordinari.

La misura del contributo ordinario è fissata in lire 50.000 (cinquantamila).

I contributi straordinari dovranno essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti nell'apposita seduta.

Con la stessa maggioranza potrà essere variata la misura del contributo ordinario annuale.

In caso di mancato versamento dei contributi il socio può essere sospeso dall'esercizio di tutti i diritti a lui derivanti dalla sua qualità o, nei casi più gravi e previa diffida essere escluso.

Il provvedimento di sospensione è di competenza del tesoriere; quello di esclusione del Consiglio di amministrazione.

È consentito ai soci il recesso con comunicazione scritta diretta al Presidente con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto alla fine dell'anno sociale in corso.

I soci recedenti, dimissionari ed esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Rettore.

Art. 7 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea deve essere riunita almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

Art. 8 - Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, o un terzo dei soci con istanza scritta contenente l'ordine del giorno, ne ravvisano la necessità. La convocazione dei soci deve essere scritta, contenente l'ordine del giorno e pervenire ai medesimi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 9 - Spetta all'Assemblea dei soci:

di approvare il bilancio preventivo, cui deve essere allegato il progetto delle attività dell'Associazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;

di eleggere il Consiglio di Amministrazione;

di deliberare su ogni altra questione riguardante l'Istituto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione ed a maggioranza relativa dei presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni relative alla modifica dovranno essere prese con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Restano salve le altre norme che prevedono, per ipotesi particolari, maggioranze qualificate e quelle che regolano l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Locri, un rappresentante dell'Associazione turistica pro-loco, un rappresentante del Consorzio regionale degli operatori turistici «Calabria Turismo», un rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Calabria, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, due rappresentanti del Consiglio regionale di cui uno di minoranza nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e di un rappresentante dell'Istituto tecnico per il turismo di Marina di Gioiosa, nella figura del Preside pro-tempore.

Del Consiglio inoltre fanno parte otto membri eletti dall'Assemblea dei soci.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro i trenta giorni anteriori la scadenza del precedente. Saranno dichiarati eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente che è il rappresentante legale, nonché un Vice Presidente e tra i soci, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere.

Il Consiglio, con appositi regolamenti, disciplina le attività didattiche anche con riferimento ai corsi di formazione professionale da realizzarsi in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti della CEE.

Il Consiglio designa il Rettore dell'Istituto, fissandone compiti e funzioni. Esso partecipa ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.

Il Consiglio è riunito dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta 2/3 dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La convocazione può essere formale - con avviso scritto che deve pervenire ai consiglieri almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione - o (urgente) o (informale) con avviso orale o telefonico. In questo ultimo caso il Consiglio è validamente costituito ove siano presenti tutti i componenti (o risulti in maniera certa che sia loro pervenuto l'avviso).

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi componenti effettivi.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente nello svolgimento di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; prende tutte le iniziative e delibera necessarie, tenendo presenti le eventuali direttive e delibere dell'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

di predisporre i bilanci;

di predisporre, allegato al bilancio preventivo, un progetto delle attività dell'Istituto per l'anno successivo;

di esprimere il proprio parere, quando ne sia richiesto dal Presidente;

di deliberare l'ammissione di nuovi soci;

di demandare all'Assemblea, richiedendone la convocazione da parte del Presidente, questioni di particolare importanza o che comportano un onere economico, formulando il relativo ordine del giorno;

di predisporre ed approvare, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il (Regolamento) per i corsi tenuti dall'Istituto;

di approvare, comunque, le eventuali modifiche al predetto Regolamento anche se predisposto dall'Assemblea.

Nel caso in cui non intende esercitare tale facoltà, trascorsi due mesi, vi provvederà il presidente uscente dell'Associazione senza ulteriori formalità.

Art. 12 - La gestione dell'Associazione sarà controllata dal Collegio dei revisori costituito di tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13 - Alla presente Associazione si applicano le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0496

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 36.

Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 43 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPITOLO I

Art. 1.

Oggetto e scopo della legge

La presente legge, nell'ambito dei principi di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle norme di cui all'atto di indirizzo e di coordinamento, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983, determina:

i requisiti per l'apertura, la gestione, l'esercizio e la vigilanza sulle Case di Cura private;

le caratteristiche funzionali cui le Case di Cura private debbono corrispondere onde assicurare livelli di prestazione sanitarie non inferiori a quelle erogate corrispondenti presidi e servizi delle U.U.S.S.LL.

Art. 2.

Generalità e definizione

Sono Case di Cura private gli stabilimenti sanitari dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi e cura, gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche che provvedono ai ricoveri od all'assistenza diurna e notturna ed, eventualmente, all'assistenza ambulatoriale di cittadini italiani e stranieri ai fini preventivi, diagnostici, curativi o riabilitativi.

Art. 3.

Autorizzazione all'apertura

L'apertura e la gestione di Case di Cura private, l'ampliamento, la modifica e la trasformazione delle medesime vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, previo accertamento tecnico-sanitario ed amministrativo del possesso dei requisiti contemplati dalla presente legge.

Tale accertamento deve essere eseguito dai competenti uffici dell'Assessorato regionale alla Sanità ovvero espressamente delegato alla U.S.L. nel cui territorio insiste la Casa di Cura.

Nessuno può aprire o tenere in esercizio Case di Cura private senza autorizzazione; in caso di apertura di Case di Cura private senza autorizzazione ne viene disposta la chiusura con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.

Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, gestione, modifica, ampliamento e trasformazione, senza che sia stato emesso il relativo decreto, gli interessati possono inoltrare motivato ricorso alla Giunta regionale che deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di morte del titolare gli eredi sono abilitati a continuare, in via provvisoria, l'esercizio della Casa di Cura nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, la relativa domanda deve essere presentata da uno degli eredi, munito di regolare procura, entro 60 giorni dalla data della morte del titolare medesimo.

In caso di subentro, per atto tra vivi o per causa mortis, gli Organi competenti regionali, accertati il possesso dei requisiti del subentrante, provvede nei termini di cui alla presente legge al rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di persone giuridiche, si applica la disciplina di cui alle norme del C.C. (art. 2247 e segg.).

Art. 4.

Procedura di autorizzazione

Chiunque intende procedere all'apertura di una Casa di Cura, ovvero intende procedere all'ampliamento, alla modifica o alla trasformazione di una Casa di Cura preesistente, deve inoltrare domanda alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- 1) la denominazione;
- 2) la natura dell'attività sanitaria;
- 3) l'articolazione dei servizi di diagnosi e cura sia in ordine all'attrezzatura, sia in ordine alla dotazione del personale medico, ausiliario e socio-sanitario;
- 4) la dotazione dei posti letto distinti per reparto o unità di degenza.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione d'uso;
- b) il regolamento sull'ordinamento ed il funzionamento della Casa di Cura e, nel caso di persona giuridica, il relativo atto di costituzione;
- c) la ricevuta del versamento in c/c, intestato alla Tesoreria regionale, della prevista tassa di concessione regionale.

L'autorizzazione deve indicare:

- la denominazione della Casa di Cura;
- il titolare della Casa di Cura (persona fisica o giuridica);
- l'articolazione e la denominazione dei servizi di diagnosi e cura nonché dei reparti con i relativi posti letto;
- la dotazione numerica del personale medico, paramedico, ausiliario e socio-sanitario;
- il nominativo del Direttore Sanitario responsabile;
- il parere della competente U.S.L.;
- le risultanze del sopralluogo di cui al precedente art. 3;
- gli estremi del versamento della tassa di concessione regionale;
- eventuali indicazioni sulle caratteristiche igieniche, tecnico-sanitarie, organizzative ed impiantistiche, che dovessero essere ritenute utili per garantire una migliore funzionalità della Casa di Cura.

Art. 5.

Sospensione e revoca

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge ovvero di disfunzioni nella erogazione delle prestazioni assistenziali che possono essere eliminate mediante opportuni ed idonei interventi, la casa di cura viene diffidata dall'assessore regionale alla sanità a provvedere entro un adeguato tempo.

Trascorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di diffida previa dettagliata e motivata relazione che, comunque, deve essere redatta in contraddittorio con il responsabile della casa di cura medesima, da parte dell'Organo che ha emesso l'autorizzazione, è comminata la sospensione della attività fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale che deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso. La riapertura della casa di cura dovrà essere autorizzata con regolare decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di reiterate infrazioni alle norme della presente legge ovvero di comprovate gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni, salvo quanto stabilito nel comma precedente, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Denominazione

La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata»; è fatto assoluto divieto di usare denominazioni o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche, nonché l'aggettivo «internazionale».

Art. 7.

Tipologia

Le case di cura private sono così distinte:

- 1) case di cura medico-chirurgiche generali destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
- 2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
- 3) case di cura chirurgiche destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
- 4) case di cura ad indirizzo polispecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
- 5) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
- 6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative e per lungodegenza, riabilitazione cardiovascolare, ecc).

Art. 8.

Capacità ricettiva

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- per le case di cura medico-chirurgiche generali n. 60 posti letto;
- per le case di cura mediche, chirurgiche e specialistiche di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo n. 40 posti letto;
- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai numeri 5 e 6 dello stesso precedente articolo, n. 30 posti letto.

CAPITOLO II

NORME COSTRUTTIVE

Art. 9.

Progettazione

Ogni progetto e tutti gli allegati per la costruzione di una casa di cura privata, redatto da un ingegnere o architetto deve pervenire alla regione Calabria - Assessorato alla sanità.

Il progetto deve essere corredato:

- 1) dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici e strutturali esecutivi;
- 2) da una copia della licenza edilizia comunale;
- 3) da una copia dell'atto di approvazione del progetto, per la parte di sua peculiare competenza, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- 4) da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:
 - a) la località prescelta, l'area disponibile, i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
 - b) le modalità di utilizzazione dell'area;
 - c) il tipo di attività sanitarie che deve essere esercitato;
 - d) il numero e l'aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e loro caratteristiche;
 - e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza;
 - f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.

In caso di ampliamento, modifica o trasformazione di case di cura preesistenti occorre presentare, oltre al progetto, la documentazione di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4.

Divenuta esecutiva la deliberazione, dovrà essere emesso conforme decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente art. 3.

Art. 10.

Area

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

deve essere ben inserita nel sistema di comunicazione in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità, deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie da rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni molesti e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno.

L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq. per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq. per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 mq. ogni 10 mt. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

CAPITOLO III

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI -
SERVIZI GENERALI ED IGIENICO-SANITARI

Art. 11.

Requisiti edilizi generali

Ogni casa di cura privata oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve constare di uno o più edifici, destinati esclusivamente all'attività sanitaria.

Non è consentito, pertanto, l'ubicazione di case di cura private, fatte salve quelle in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in edifici adibiti ad uso abitativo ovvero ad altro uso.

Art. 12.

Caratteristiche costruttive

Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre che forniscano anche adeguata ventilazione naturale.

Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.

I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2.

Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di mt. 1,50, pedata minima di cm. 23 e di altezza massima di cm. 17.

Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfestazione ed all'azione meccanica.

L'altezza minima netta dei piani della casa di cura non potrà essere inferiore a mt. 2,70.

Art. 13.

Approvvigionamento idrico

La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.

Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

Art. 14.

*Requisiti delle camere di degenza
e condizioni micro climatiche*

Nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7 mq. per letto nelle camere a letti plurimi e a 9 mq. per letto nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non possono essere collocati più di 4 letti e sempre che la superficie del pavimento sia di 7 mq. per posto letto; diversamente il numero dei letti da collocare deve essere proporzionato a tale superficie.

Le camere di degenza non possono essere collocate nei piani interrati e semi-interrati. Nel piano rialzato devono avere una altezza minima di mt. 3,20; nei piani superiori a quello rialzato devono avere un'altezza minima di mt. 2,70; i locali dei piani interrati e seminterrati devono avere un'altezza minima di 3,20 mt.

Nelle camere di degenza e di soggiorno, la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20 gradi centigradi; nelle sale di visita e di medicazione la temperatura dell'aria non deve essere inferiore ai 22 gradi centigradi.

In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere assicurata l'illuminazione naturale.

Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi atti a consentire l'oscuramento.

Nelle camere di degenza pediatrica la superficie del pavimento non deve essere inferiore a mq. 5 per posto letto nelle camere a letti plurimi; in ogni camera di degenza non possono essere collocati più di 4 letti e sempre che la superficie minima del pavimento sia di 5 mq. per posto letto. Diversamente il numero dei letti da collocare deve essere proporzionato a tale superficie.

Le camere di degenza pediatrica devono avere la parete che la separa dal corridoio prevalentemente vetrata in modo da consentire la continua e completa sorveglianza dei degenti.

In ogni camera di degenza singola e a letti plurimi le unità di degenza pediatrica devono disporre idoneo arredo, da apprestare all'occorrenza, per il pernottamento delle madri dei ricoverati di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti particolarmente bisognosi dell'assistenza materna.

Le unità di degenza pediatrica devono, altresì, disporre di spazi di soggiorno e svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo dei bambini e proporzionati al loro numero, di adeguato *lactarium*; di idonee misure protettive anti-infortunistiche.

Art. 15.

Impianto idrico sanitario

La dotazione complessiva dei servizi igienici per la unità funzionale di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza WC per ogni sei posti letto, una vasca da bagno o doccia ogni dieci posti letto; con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.

Nelle case di cura per riabilitazione i WC debbono essere distanziati in modo da consentire l'uso a pazienti in carrozzella.

I servizi igienici di norma devono essere naturalmente areati ed illuminati e consentito l'uso di servizi igienici areati ed illuminati artificialmente a condizione che ciascuno di essi sia provvisto di una autonoma canna di aspirazione forzata.

Art. 16.

Smaltimento dei rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina, devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfestazione, in aderenza a quanto prescritto dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dell'inquinamento «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature» ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

Art. 17.

Smaltimento dei rifiuti solidi

In base all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 («Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi») ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti da laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti anche mediante convenzione con ditte specializzate ed autorizzate dalle autorità sanitarie, secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Art. 18.

Smaltimento dei rifiuti radioattivi

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 e successive modificazioni.

Art. 19.

Impianti elettrici

1) Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e della legge 1º marzo 1968, n. 186.

2) Le case di cura devono essere dotate di dispositivi e di impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatizzata e immediata disponibilità di energia elettrica, adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessivi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca); nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

3) Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.

4) Nelle case di cura che ricoverano malati di forma acuta mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel rispetto della normativa indicata dal comando dei vigili del fuoco.

Art. 20.

Servizi generali

CUCINA: la casa di cura deve essere dotata di adeguati locali destinati a cucina nonché di locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande e per la loro conservazione. Deve essere dotata, inoltre, di impianto frigorifero, impianti per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.

Le pareti devono essere coperte sino a mt. 2 di altezza con materiale lavabile; devono essere dotate di adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori e di odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

È prevista inoltre, una cucina dietetica interna. Il servizio cucina può essere anche convenzionato.

LAVANDERIA: deve comprendere locali ben areati ed illuminati per la raccolta e la divisione della biancheria e di altri effetti sporchi per il lavaggio, l'asciugatura, il rammento, la stiratura, il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti.

Sono consentiti contratti esterni di lavanderia purché la biancheria sia trasferita in sacchi impermeabili a perdere e con mezzo di trasporto chiuso e disinfettabile.

I contratti con lavanderia esterna debbono essere limitati alla biancheria con esclusione di quella infetta o sospetta tale; questa deve essere sempre bonificata e lavata presso la casa di cura.

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE: detto servizio deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione degli effetti personali, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito di disinfettanti e disinfestanti.

È possibile far ricorso ad appalti esterni.

STERILIZZAZIONE: detto servizio è necessario allorché vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia.

Può essere abbinato al complesso operatorio e può costituire un servizio centralizzato in riserva comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle case di cura mediche la sterilizzazione delle siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

ASSISTENZA RELIGIOSA: deve essere previsto il servizio di assistenza religiosa per i ricoverati che la richiedono.

SERVIZIO MORTUARIO: deve essere disposto idoneo locale per il servizio mortuario con accesso separato dall'esterno a climatizzazione ideale per la conservazione del cadavere per le prime 24 ore dopo il decesso.

CAPITOLO IV

Art. 21.

Organizzazione dei servizi di diagnostica e cura

a) Le case di cura private devono essere articolate in «unità» funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30 posti letto.

Dette unità confluiscono per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto.

Il raggruppamento, con un minimo di 30 e con non più di 100 posti letto è ad indirizzo medico o ad indirizzo chirurgico.

b) Le unità funzionali sono costituite da:

medicina generale;

chirurgia generale;

specialità mediche: (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica) specialità chirurgiche: (ostetricia, ginecologia, ortotraumatologia, urologia, otiatria, oculistica).

c) Guardia medica permanente: la guardia medica deve essere permanente (24 ore su 24) ed interna alla Casa di Cura; pertanto la reperibilità non può essere sostitutiva della guardia medica; deve di regola essere svolta dai medici assistenti ed aiuti delle unità di degenza.

Può essere svolta da medici appositamente assunti con contratto a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; in tal caso debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti delle unità di degenza.

d) Servizio di radio-diagnostica; con attrezzatura costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto, e di almeno 2 per un numero di posti letto maggiore.

Per le case di cura neuro-psichiatriche fino a 100 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili.

Un apparecchio portatile con amplificatore di brillantezza è obbligatorio congiuntamente a quello fisso per le Case di Cura che ricoverano ammalati chirurgici o traumatologici.

Il servizio di radio-diagnostica deve consistere di adeguati ed idonei locali per l'accertamento diagnostico, per lo sviluppo del materiale sensibile e per la preparazione dei mezzi di contrasto, per la lettura e la ripartizione dei radiogrammi; locale per l'archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche, e relativi servizi igienici.

Il servizio deve essere facilmente accessibile agli ammalati.

Devono essere poste in atto tutte le misure per la protezione da radiazioni ionizzanti secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive disposizioni di legge in materia.

Analoghi criteri vanno seguiti nelle organizzazioni di un eventuale servizio di terapie fisiche.

È fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura stesse ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate.

Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambienti idonei e di presidi per rianimazione con monitoraggio.

Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo se sia presente un medico anestesista rianimatore.

e) Laboratorio di analisi: deve essere in grado di effettuare tutti gli esami connessi alla specifica attività clinica esercitata.

Deve constare di idonei ed adeguati locali per la esecuzione delle analisi clinico-cliniche, per gli esami batteriologici e virologici, nonché per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; locale per l'archivio dei referti se non alligati alle rispettive cartelle cliniche; e relativi servizi igienici.

f) Emoteca: deve possedere le caratteristiche prescritte dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e del regolamento di esecuzione 24 agosto 1971: n. 1256 e cioè: frigoriferi dotati di termoregistratore e dispositivo di allarme visivo acustico.

g) Un armadio farmaceutico.

h) Per ogni raggruppamento di «unità funzionale» locale per visita e medicazione (può essere sostitutivo delle medicherie per malati chirurgici).

Locale di lavoro per il personale infermieristico con relativi servizi igienici.

Medicheria per malati chirurgici (può essere sostituito dal locale per visite e medicazioni).

Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre alle sale operatorie deve comprendere un locale per la preparazione, risveglio e rianimazione post-operatoria.

i) Il complesso operatorio deve consistere:

di due sale operatorie per i primi cento posti letto, con un'altra sala operatoria per gli ulteriori cinquanta posti letto e frazioni, con illuminazione a lampada scialitica e relativo adeguato impianto per l'aspirazione dei gas anestetici.

Le camere operatorie devono rispondere alle norme vigenti in materia di prevenzione di incendi e di esplosioni; comunque deve essere osservata in materia la normativa C.E.I.

Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere una superficie non inferiore a mq. 30; sono ammesse dimensioni minori per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi. Devono inoltre avere una sala per la preparazione del personale medico con relativo spogliatoio e servizi igienici muniti di doccia.

k) Per i ricoveri in ostetricia si richiede:

una sala parto per ogni 40 posti letto, ben collegata con l'impianto di sterilizzazione del gruppo operatorio; diversamente deve essere previsto un apposito adeguato locale di sterilizzazione;

una sala travaglio;

attrezzature idonee, comprensive di culla termostatica per l'assistenza ai neonati.

In presenza di letti ostetrici oltre a quanto espressamente previsto occorrono, come attrezzature:

un amnioscopio;

un ecografo;

un cardiocardiografo;

un apparecchio di anestesia specifico in sala parto, con attrezzatura per la rianimazione neonatale;

un lettino termico con aspiratore, erogatore di ossigeno ad aria compressa;

almeno una culla termostatica;

una termoculla portatile con dispositivo per respirazione assistita e per il trasporto assistiti presso il centro di terapia intensiva neonatale.

Si intende per trasporto assistiti, il trasporto del neonato in altro luogo di cura, preferibilmente a mezzo di ambulanza della casa di cura stessa, ovvero di ambulanza di istituzione pubblica o privata, con assistenza continua di un pediatra, ovvero di un ostetrico in servizio presso la casa di cura.

Non è assolutamente consentita la sostituzione del personale medico con personale paramedico ed ausiliario;

impianto per l'aspirazione di gas anestetici.

Le sale parto debbono rispondere alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di esplosioni; comunque deve essere osservato in materia la normativa C.E.I.

Per il collaudo e gli adempimenti relativi valgono le norme di cui all'ultimo comma del punto n. 2 del precedente art. 19.

Nelle eventualità che la casa di cura non sia dotata di reparti di neonatologia e di pediatria, deve assicurare la disponibilità, anche con rapporto di consulenza, di una pediatra con l'obbligo di:

pronta reperibilità;

visita al neonato entro le prime 12 ore dalla nascita;

tenuta della scheda neonatale.

Il rapporto di lavoro deve essere instaurato con atto convenzionale di cui al successivo art. 22.

l) Le case di cura devono, altresì, essere dotate:

di attrezzature strumentarie adeguate, in rapporto alla specifica attività specialistica esercitata, con l'obbligo, comunque, di possedere:

elettrocardiografo;

sala gessi per la specialità di orto-traumatologia;

attrezzatura di fisiopatologia respiratoria per la specialità di pneumologia;

attrezzature di diagnostica cardiovascolare per la specialità di cardiologia;

attrezzatura diagnostica per la specialità di oculistica e di otolaringologia;

ogni altra attrezzatura e strumentazione indispensabile allo svolgimento delle specifiche attività esercitate.

Art. 22.

Rapporto di lavoro del personale medico

Il personale medico delle case di cura private deve espletare la propria attività professionale a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito ovvero a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Art. 23.

Dotazione di personale medico

Le case di cura private devono avere la seguente dotazione di personale medico:

A) Direttore sanitario.

Ogni casa di cura dotata di oltre 150 posti letto deve avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa.

I requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di direttore sanitario sono:

anzianità di laurea di almeno 10 anni;

libera docenza o specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; in igiene e medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive, ovvero servizio per sette anni come medico con funzioni di vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso Istituti universitari di igiene di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche, di malattie infettive; funzionario medico del Ministero della sanità e delle Regioni, Ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso Comuni o consorzi provinciali o consorzi di Comuni con popolazioni superiori a 100 mila abitanti, oppure almeno sette anni di servizio in qualità di direttore sanitario o di vice direttore sanitario presso casa di cura privata.

Sono esonerati dal possesso di requisiti sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono mansioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

Il requisito di anzianità di servizio si intende superato qualora il medico abbia acquisito una idoneità nazionale a direttore sanitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 e successive modifiche o di qualifica apicale ovvero ai sensi della normativa ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Nelle case di cura con numero di posti letto superiori a 100 e fino a 150 posti letto, le funzioni di direttore sanitario, possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di un raggruppamento di unità funzionali, ovvero di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente.

Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 100 le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro anche di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario in più di una casa di cura.

Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed amministrativo, rispondendone all'Amministrazione ed alla Autorità sanitaria competente.

In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenenti i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'Assessorato regionale, alla Sanità della Regione ed alla U.S.S.L. competente l'elenco del personale sanitario, medico e non medico, addetto ai servizi sanitari in attività al 1° gennaio nonché l'elenco del personale medico convenzionato;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti; del registro degli interventi chirurgici o di sala operatoria;

vigila sulla regolare tenuta dell'archivio clinico.

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, le terapie, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura, le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.S.L. territorialmente competente.

cura la tempestiva trasmissione all'Istat ed alla autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, le destinazioni, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari, proponendo, se del caso, alla Amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'Amministrazione, di intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'Amministrazione, copia delle cartelle cliniche e ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, di disinfezione, di condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica, nonché i turni di servizio diurno e notturno del personale medico, infermieristico e del personale socio-sanitario, addetto ai reparti di degenza ed ai servizi di diagnosi e cura;

adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive, soggetti a denunce, informandone immediatamente il Servizio di Igiene pubblica della U.S.S.L. competente;

vigila sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia sanitaria;

la direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento dei compiti ad essa connessi. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualifica di proprietario, comproprietario, socio o azionista della Società che gestisce la casa di cura.

L'Amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed a comunicare il nominativo alla competente U.S.L. nonché all'Assessorato alla Sanità della Regione.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti previsti per il direttore sanitario responsabile, fermo restando quanto previsto per le case di cura fino a 100 posti letto anche dal decreto del 28 giugno 1986 (atto di indirizzo e coordinamento).

B) Medico responsabile del raggruppamento «Unità funzionali».

Ogni raggruppamento di «Unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto, deve avere un medico responsabile il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea da almeno 10 anni;

libera docenza o specializzazione nella disciplina della unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario nelle predette discipline per almeno sette anni;

servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in caso di cura privata nelle discipline stesse per almeno 6 anni;

i requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in discipline attinenti al settore di responsabilità;

sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza in materia.

Il medico responsabile del raggruppamento di unità funzionali deve essere a rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo definito, ovvero a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

C) Medico aiuto.

Ogni raggruppamento di «Unità funzionale» fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico aiuto, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea da almeno 5 anni;

libera docenza o specializzazione nella disciplina della «Unità funzionale» che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;

servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 2 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in case di cura private per almeno 3 anni;

sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico-aio presso case di cura private.

Il medico che svolge le funzioni di aiuto deve essere a rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo definito o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

D) Medico assistente.

Ogni «Unità funzionale» deve avere un medico assistente, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione presso il Servizio sanitario nazionale.

Il medico assistente può svolgere la sua attività a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Art. 24.

Personale del servizio di analisi

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984.

Art. 25.

Personale medico del servizio di radiodiagnostica

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

Le indagini radiologiche del cuore, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione.

Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardio-vascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

Art. 26.

Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nelle discipline ogni 100 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di anestesia-rianimatore.

In caso di comprovata mancanza, nell'ambito territoriale regionale, di medici-anestesisti, è consentito alla casa di cura assicurare il servizio con un solo medico.

Per lo stesso motivo, su richiesta della casa di cura, l'Assessore regionale autorizza la stipula di convenzione con sanitari operanti nelle strutture pubbliche.

Art. 27.

Regolamento dell'attività medica-

1) Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nella casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

2) La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti.

Allorquando venga svolta da medici esterni con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

3) Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

4) La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

5) In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico un'adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.);

la durata del rapporto stesso;

la natura dell'attività professionale che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;

le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;

i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

6) Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

7) Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

Art. 28.

Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo

1) L'organico delle case di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

2) Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrizzazione:

per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve essere inferiore a 76';

per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione-respiratoria, neurochirurgica, cardiologica, ecc., per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500, e 600, in relazione al tipo di cura intensiva;

per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unità funzionali di cardiocirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, il tempo di assistenza pro-die per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra i 200, e i 240.

3) La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:

una caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;

un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.

4) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura può avvalersi nel proprio organico di infermieri generici (ad esaurimento), purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto;

5) Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia deve essere prevista la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere, quale prevista al comma 2, e di almeno una puericultrice o vigilatrice di infanzia in ciascun turno per ogni 8 culle-neonati.

6) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo dell'unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

7) L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, è determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

8) L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei terapeuti della riabilitazione è determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.

9) Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale viene considerato in base al rapporto proporzionale tra gli orari previsti per il tempo pieno di lavoro effettivamente previsto in part-time.

10) Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura del 20% della relativa dotazione organica.

11) Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura e ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

Art. 29.

*Case di cura ad indirizzo particolare
preventoriale neuropsichiatriche sanatoriali riabilitative*

A) Case di cura preventoriale.

Le case di cura preventoriale, per minori fino a 12 anni di età ed adolescenti da 12 ai 18 anni, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali, dimensionali ed ambientali previsti dalla presente legge, devono avere la superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq per posto letto.

L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata prevalentemente a campi da gioco, zone erbose e zone alberate.

Le camere di degenza, distinte per classi di età fino a 6 anni ed oltre i 6 anni distinte per sesso, adeguate stanze di soggiorno, ricreazione, refettori, sale visite, aule scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

Devono essere assicurate consulenze per più comuni specialità e devono essere disposte le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.

La dotazione di personale deve essere conforme alle norme di cui alla presente legge, ove applicabili, ovvero stabilita in relazione alla specifica attività esercitata, dal competente assessorato alla sanità della regione con deliberazione di giunta regionale, sentito il consiglio sanitario regionale nonché la commissione permanente di politica sociale del consiglio regionale.

B) Case di cura sanatoriali.

Le case di cura sanatoriali, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali e dimensionali previsti dalla presente legge, devono essere ubicati in località con idonee caratteristiche climatiche, gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.

La superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 mq per posto letto. L'area non occupata dell'edificio, deve essere prevalentemente destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati.

Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi e verande accessibili anche agli ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.

Le case di cura per forme polmonari ed extra polmonari devono assicurare una netta separazione tra i due settori.

La dotazione di personale deve essere conforme alla norma della presente legge.

C) Casa di cura riabilitativa.

Le case di cura, che svolgono attività di riabilitazione, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali, dimensioni ed ambientali previste dalla presente legge, devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq per posto letto, di cui almeno 100 mq non coperti, da costruzioni, devono essere destinati a parco alberato, zone erbose, viabilità, attività sportive.

In relazione alla specifica attività esercitata devono essere dotati di servizi e strutture collaterali che rendono possibili la programmazione di un intervento mirato al recupero funzionale del paziente.

Il competente assessorato alla sanità della regione, valuterà la idoneità e l'adeguatezza dei servizi, delle strutture e del personale in relazione alla specifica attività della casa di cura con delibera di giunta regionale, sentito il consiglio sanitario regionale e la terza commissione permanente di politica sociale del consiglio regionale.

D) Case di cura neuropsichiatriche.

Le case di cura neuropsichiatriche, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali dimensionali ed ambientali, previsti dalla presente legge, devono disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq per posto letto, di cui almeno 100 mq non coperti da costruzioni, da adibire ad attività sportive, viabilità, parcheggi e verde.

Inoltre:

struttura organizzativa in forma dipartimentale, nella quale coesistono la componente neurologica e la componente psichiatrica per ricoveri volontari;

locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;

locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico e per interventi psico-terapeutici individuali e di gruppo.

Le strutture delle case di cura neuropsichiatriche devono essere adatte a consentire la vita giornaliera degli infermi in un idoneo clima di socio-psico terapia e secondo il sistema di comunità terapeutica.

La dotazione di personale medico, paramedico e tecnico sanitario, previsto dalla presente legge, deve comprendere anche un psicologo ed un assistente sociale.

CAPITOLO V

Art. 30.

Classificazione - Convenzione

La Regione classifica le case di cura private, assegnandole alle fasce funzionali A, B e C, in relazione alla tipologia ed ai requisiti igienico-edilizio e servizi e alla organizzazione dei servizi di diagnosi e cura, sia in ordine all'attrezzatura sia in ordine alla dotazione di personale, previsti dalla presente legge e dagli accordi nazionali stipulati in base all'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1963.

Art. 31.

Requisiti minimi - Classe funzionale C

La normativa determinata nei capitoli I, II, III e IV, stabilisce i requisiti minimi strutturali e funzionali di cui le case di cura private devono essere in possesso ai fini della concessione del provvedimento autorizzatorio di apertura e gestione.

Il possesso dei requisiti minimi costituisce anche titolo valido per l'immissione delle case di cura stesse nella classe funzionale C.

Art. 32.

1) Servizio di day-hospital.

La Regione, nell'ambito delle convenzioni, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, nonché della presente legge può chiedere alle case di cura private prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in regime di day-hospital, nel preciso intento di:

a) realizzare il principio della continuità diagnostico-terapeutica e riabilitativa;

b) dare la completa possibilità di fruizione dell'assistenza per prestazione, che per la loro natura, richiedono il ricorso alla struttura ospedaliera;

c) rendere fattibile la diminuzione dei ricoveri, la durata delle degenze, una migliore e più razionale utilizzazione dei posti letto, un razionale uso delle risorse secondo i criteri del rapporto costi-benefici.

2) Servizio di poliambulatorio.

Anche per tale servizio, la Regione può chiedere le prestazioni di cui al punto 1), nell'intento di soddisfare il principio della continuità diagnostico-terapeutica e di offrire, nel contempo, una vasta gamma di specializzazione completa e accentrata, tale da ottenere una razionale utilizzazione dei servizi.

La casa di cura deve dimostrare mediante idonea documentazione probatoria una adeguata organizzazione dei servizi, sia in relazione all'attrezzatura e allo strumentario, sia in relazione alla dotazione di personale medico e paramedico.

3) Servizio di pronto soccorso.

Nel quadro della distribuzione sul territorio dei servizi di pronto intervento e di emergenza alle case di cura la Regione può chiedere l'istituzione di un servizio continuo di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano sanitario con gli altri presidi sanitari locali.

Il pronto soccorso deve essere collocato in idonei locali, accessibili dall'esterno con barella e fornito di posti-letto e di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati anche con centro mobile di rianimazione, nonché dei mezzi necessari alla diagnosi e alla terapia anche strumentale di emergenza.

La casa di cura deve dimostrare una adeguata organizzazione del servizio in relazione all'orario di funzionamento che deve essere di 24 ore su 24.

Art. 33.

Commissione per la classificazione

La Commissione per la classificazione per le Case di Cura private, che viene costituita con deliberazione della Giunta regionale e che ha il compito di esprimere parere in ordine alla assegnazione della Casa di Cura stessa alle fasce funzionali, nonché in ordine a tutte le questioni ad essa relative, è composta come segue:

- a) Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore al ramo delegato con funzioni di Presidente;
- b) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- c) dal dirigente, appartenente al ruolo regionale, del competente settore dell'Assessorato alla Sanità in qualità di componente relatore;
- d) da un funzionario del competente settore dell'Assessorato alla Sanità in qualità di Segretario;
- e) da due componenti del Consiglio Sanitario regionale, di cui uno medico e in mancanza, sostituiti entrambi con funzionario medico regionale;
- f) tre rappresentanti della Federazione sindacale unitaria;
- g) tre rappresentanti regionali degli organismi associativi delle Case di Cura private A.I.O.P. ed ARIS;
- h) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei medici che operano nelle Case di Cura private.

I rappresentanti dei sindacati e delle Associazioni di cui alla precedente lettere f, g, ed h, saranno nominati su designazione delle rispettive organizzazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale;

i) dal Coordinatore Sanitario nominato con decreto del Presidente della G. R., della U.S.S.L. nel cui territorio insiste la Casa di Cura in esame e che partecipa alle relative sedute della Commissione in qualità di componente.

Ai componenti della Commissione spetta, entro i limiti e le modalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/1982, e successive modifiche, una indennità per ogni giornata di seduta e per ogni eventuale sopralluogo, ritenuto necessario nel corso dei lavori di classificazione.

Nell'eventualità di sopralluoghi ritenuti necessari per l'istruttoria delle pratiche per i lavori di classificazione è prevista la presenza del Dirigente del Settore ispettivo dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 34.

Scopo della classificazione

La classificazione delle Case di Cura private ha il preciso intento di incentivare la qualificazione assistenziale delle Case di Cura stesse, stimolando il potenziamento dei servizi e il miglioramento degli organici e di concretare il principio affermato dagli artt. 43 e 44 della legge n. 833/1978 e cioè di garantire l'erogazione, da parte delle istituzioni private di ricovero e cura, di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi sanitari e servizi pubblici dell'U.S.S.L.

Art. 35.

Scelte del Piano Sanitario regionale

Le necessità dell'assistenza ospedaliera, che determinano il convenzionamento delle UU.SS.LL. con le Case di Cura private, e, quindi, il fabbisogno di convenzione sul fondamento dei principi espressi dall'art. 44 della legge 833/78, saranno accertati dal Piano Sanitario regionale, tenendo conto prioritariamente delle Case di Cura già convenzionate ed in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, al fine di integrare la rete ospedaliera pubblica ed in un ambito programmato di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse attivata, in conformità alla norma di cui ai punti 10 e 11 della legge n. 595/85 art. 10.

Le Case di Cura private che abbiano un ordinamento dei servizi corrispondenti a quelli degli ospedali gestiti direttamente dalle UU.SS.LL. Possono essere riconosciuti dalla Regione quali presidi della U.S.L. qualora siano individuati dal Piano Sanitario regionale con ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica.

Ai fini del riconoscimento, le strutture di cui al precedente comma devono avere un ordinamento dei servizi nonché dotazioni organiche corrispondenti a quelli degli ospedali pubblici e devono assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle UU.SS.LL.

Il riconoscimento di cui al presente art. è effettuato con deliberazione del Presidente della G.R., sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sanità ed il Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione sanitaria.

Art. 36.

Rinnovo delle convenzioni

Le convenzioni tra le UU.SS.LL. e le Case di Cura private si intendono tacitamente rinnovate qualora sei mesi prima della scadenza una delle parti non invierà all'altra disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di tre mesi sarà osservato nel caso di durata annuale della convenzione stessa.

Tali termini trovano, però, applicazione in quanto compatibili con le relative norme di cui allo schema tipo di convenzione ex art. 44 della legge 833/1978, emanato con decreto ministeriale del 22 luglio 1983.

La disdetta della convenzione da parte delle UU.SS.LL. sarà data previa autorizzazione della Regione.

Art. 37.

Stipula e durata delle convenzioni

Le convenzioni con le Case di Cura private sono stipulate dalle UU.SS.LL. in conformità allo schema di convenzione di cui al 3° comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, emanata con decreto Ministeriale del 22 luglio 1983 ai principi espressi dalla presente legge nonché all'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1981 n. 18, in quanto applicabile.

Lo schema di convenzione fissa anche la durata delle convenzioni, che normalmente coincide con la durata del Piano Sanitario regionale.

Le UU.SS.LL. nel quadro della programmazione del Piano Sanitario regionale e sulla base di apposita convenzione si avvarranno delle Case di Cura per prestazioni medico-specialistiche e di diagnosi strumentale e di laboratorio.

Per tali convenzioni dovranno essere osservate, per quanto applicabili, le leggi regionali 30 novembre 1981 n. 10 e 10 maggio 1984 n. 9, salvaguardando comunque gli affermati principi legislativi:

del diritto di accesso, nell'ambito programmato di raccordo con la struttura pubblica, alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dalla richiesta;

dell'esigenza di soddisfare la continuità diagnostica-terapeutica.

Art. 38.

Convenzioni delle Case di Cura con medici esterni e con medici dipendenti da Enti pubblici

Le Case di Cura private possono instaurare rapporti convenzionali:

1) in conformità alla normativa, di cui al 3° comma e seguenti dell'art. 34 del D.P.C.M. del 26 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 4 luglio 1988;

2) in conformità alla normativa, di cui al 7° comma dell'art. 3 del decreto ministeriale del 22 luglio 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 10 agosto 1983;

3) in conformità alla normativa ex art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761;

4) in conformità alla normativa ex art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 n. 270.

In tali casi e cioè nei casi indicati dai punti 1, 2, 3 e 4, ferme restando le incompatibilità contemplate dalla normativa vigente, le convenzioni, intese per assicurare il più alto livello delle prestazioni nel quadro dei previsti ambiti programmati di collaborazione e per un incisivo più qualificato rapporto di partecipazione della Casa di Cura privata al proseguimento nei fini del servizio sanitario nazionale, considerata la funzione complementare ad esse affidata, debbono essere stipulate tra le Case di Cura stesse e l'Ente da cui dipende il medico secondo la normativa vigente.

Art. 39.

Revisione delle classificazioni

Durante il periodo di efficacia della convenzione, ove la Casa di Cura dovesse perdere uno o più requisiti essenziali inerenti alla fascia di appartenenza, questa, osservando la procedura indicata nei precedenti articoli, viene adeguata alla nuova condizione, salvo che non ricorrano gli estremi per la risoluzione della convenzione; la modifica della classificazione comporta di conseguenza la modifica della convenzione.

Nel caso, invece, la Casa di Cura dovesse acquisire ulteriori requisiti per essere classificata in una fascia superiore a quella di appartenenza, osservando la procedura indicata nei precedenti articoli, viene in conformità adeguata la relativa fascia, sempre che sia ravvisata la necessità di soddisfare le esigenze del servizio ospedaliero per la mancanza nelle strutture pubbliche del territorio di servizi sanitari correlativi ai requisiti in parola ed in presenza di accertata impossibilità di soluzione nell'ambito delle stesse strutture pubbliche.

Art. 40.

Sospensione e risoluzione delle convenzioni

La convenzione è sospesa di diritto qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di chiusura di cui al 1° e 2° comma dell'art. 5 della presente legge; è, altresì, risolta di diritto ove dovesse verificarsi l'ipotesi di revoca dell'autorizzazione di cui al 3° comma dello stesso art. 5.

È altresì, sospesa, dopo aver esperito le procedure indicate dal detto art. 5 nei seguenti casi:

- a) quando si determini una variazione nelle strutture sanitarie che comporti l'attribuzione della Casa di Cura ad una fascia inferiore;
- b) quando si determini la riduzione numerica o qualitativa dell'organico del personale sanitario, medico e non medico, al di sotto dei minimi previsti per la fascia funzionale cui la Casa di Cura è iscritta.

La risoluzione della convenzione può essere disposta nel caso di gravi inadempienze alle norme della convenzione, ovvero nel caso di constatate deficienze o negligenze nella erogazione delle prestazioni assistenziali, ovvero quando non venga eseguita secondo le regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo-contabile. Le norme, di cui al presente articolo, vanno applicate nel caso non sia diversamente disposto dalle relative norme di cui allo schema tipo di convenzione ex art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ovvero ad integrazione delle stesse nel caso non sia espressamente configurata la fattispecie che si presenta per la disamina.

Art. 41.

Trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private

Il trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private deve essere adeguato alla fascia funzionale di appartenenza.

Per la fascia funzionale C, la diaria giornaliera omnicomprensiva di degenza viene determinata annualmente in sede nazionale sulla base di trattative tra la parte pubblica (Ministero Sanità - Ministero Tesoro - Regioni - ANCI e UNCEM) e le associazioni delle Case di Cura private.

Per le altre fasce funzionali, la diaria giornaliera omnicomprensiva di degenza, viene determinata in sede regionale, salvo diversa disposizione legislativa, tra la parte pubblica (Regione - ANCI UNCEM) e le Associazioni Regioni delle Case di Cura private.

La diaria deve essere commisurata uniformandosi alla normativa ed alla procedura che verrà stabilita in sede nazionale per la omogeneizzazione delle diarie relative alle fasce B ed A.

Vengono, altresì, stabilite in sede regionale i compensi per i ricoveri di durata inferiore a 24 ore, per i trattamenti in Day-Hospital, per i ricoveri computati forfettariamente, per il servizio di pronto soccorso, per il servizio di poliambulatorio, per il servizio di radiologia ed ecografia, per il servizio di endoscopia digestiva, urologica e toracica, per il servizio di fisioterapia riabilitativa, per il funzionamento del reparto di rianimazione, per il servizio di monitoraggio coronarico ed Holter e per i servizi di nuova acquisizione della tecnologia medica quali: tomografia, risonanza magnetica, litotrisia extracorporea renale ed epatica, acceleratore lineare e cobaltoterapia, laserterapia, ecodoppler, ipertermioprostatica, angiografia, riferendosi ai criteri che vengono adottati in sede nazionale per la determinazione annuale della retta di degenza per la fascia funzionale C.

Art. 42.

Poteri di vigilanza regionale

La Regione conserva nei confronti di tutte le Case di Cura private, ancorché non convenzionate, il potere di vigilanza, di ispezione e di controllo, per il tramite del competente settore ispettivo dell'Assessorato alla sanità, anche in collaborazione con le componenti Unità Sanitarie Locali.

Il controllo deve essere espletato, congiuntamente con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura e deve riguardare, oltre all'acquisizione degli elementi di giudizio circa l'osservanza da parte della Casa di Cura del contenimento delle giornate di degenza entro lo stretto limite indispensabile, la vigilanza igienica, la persistenza di requisiti strutturali, di dotazione e funzionalità delle attrezzature e dei servizi, di dotazione del personale medico e non medico, considerato all'atto di autorizzazione alla apertura ovvero nell'atto di classificazione o in idonei atti deliberativi successivi.

Art. 43.

Diritti dell'ammalato

Il paziente ricoverato in Case di Cura ha diritto:

- 1) di ricevere un trattamento correlato alla dignità della persona e ad una umana qualità della vita;
- 2) di ricevere un trattamento terapeutico adeguato al caso clinico;
- 3) di ricevere dal medico responsabile del raggruppamento di Unità funzionali tutte le informazioni sulla diagnosi, la prognosi e le terapie relative al suo caso, salvo che la deontologia professionale non imponga il dovere di riservatezza sia per la particolarità del caso clinico, sia per la necessità di ordine terapeutico;
- 4) di individuare il personale medico e non medico addetto al raggruppamento delle Unità funzionali, ove è degente, nonché il personale medico e non medico addetto ai servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, mediante cartellini di identificazione personale con nome, cognome e qualifica, dei quali il personale predetto deve essere munito;
- 5) di rivolgere al Direttore Sanitario o al medico responsabile del raggruppamento di Unità funzionali eventuali reclami e di ottenere puntuale risposta;
- 6) di ottenere l'accesso del proprio medico di fiducia in Casa di Cura, in conformità alla norma di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987 n. 289.

Art. 44.

Diritti sindacali e accordi collettivi di lavoro

Tutto il personale dipendente delle Case di Cura private ha il diritto di esercizio delle libertà sindacali in conformità alle norme della legge 20 maggio 1960, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle norme fissate nei Contratti Collettivi di Lavoro siglati in campo nazionale, ovvero raggiunti in sede di contrattazione decentrata regionale.

Le Case di Cura private hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente, sia per la parte normativa, sia per la parte economica, gli Accordi nazionali e regionali di lavoro per il personale medico, paramedico, ausiliario socio-sanitario ed amministrativo.

Eventuali inosservanze, tra le quali può assumere particolare rilievo la parte economica, comunque collegata direttamente con gli Accordi per la determinazione annuale della retta di degenza, possono concordare, a parte ed indipendentemente dei rimedi, che le Organizzazioni Sindacali di categoria ritengono autonomamente di esercitare, adeguati conseguenziali provvedimenti di natura amministrativa, non esclusa la sospensione della convenzione da parte della U.S.S.L., che, raccolti tutti i necessari obiettivi documentati elementi di valutazione, dovrà procedere alla contestazione degli addebiti con diffida ad adempiere alla Casa di Cura.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data della diffida, la U.S.S.L. interesserà la Regione - Assessorato alla Sanità, cui saranno trasmessi i relativi atti per l'autorizzazione all'adozione degli adeguati provvedimenti.

Art. 45.

Confort ambientale e prestazioni alberghiere

Le Case di Cura hanno l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe di confort ambientale e delle prestazioni alberghiere, posto a loro esclusivo carico e concordate con la Regione in sede di recepimento dell'Accordo Nazionale della retta giornaliera omnicomprendiva di degenza.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

*Richiamo legislativo - Edilizia ospedaliera
Consiglio Sanitario regionale*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia di edilizia ospedaliera.

In caso di mancata costituzione del Consiglio Sanitario regionale, di cui all'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, in sede di attuazione delle norme della presente legge, che espressamente lo richiamano, le relative competenze sono esercitate, in via sostitutiva, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione permanente di politica sociale del Consiglio regionale.

Art. 47.

Cessazione del rapporto convenzionale - Personale dipendente

Nel caso di cessazione del rapporto convenzionale della Casa di Cura privata, a favore del personale in servizio a rapporto di impiego continuativo, viene riservato il trattamento previsto dalla legge regionale n. 23 del 24 aprile 1985.

Eguale trattamento viene riservato nel caso di riduzione di posti letto a seguito di soppressione di unità funzionali convenzionate.

Art. 48.

Adeguamento e deroghe

Non si applicano alle Case di Cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge le norme in esse contenute laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

È fatta salva comunque la condizione di stato in cui si trovano relativa agli articoli:

articolo 8 (capacità ricettiva minima);

articolo 10 (area);

articolo 12, 2° comma (impianti elevatori) 3° e 4° comma (corridoi e scale); comunque le Case di Cura ubicate in edifici a più di un piano debbono essere dotate almeno di un montalettighe;

articolo 14 (camera di degenza), comunque la superficie del pavimento non può essere inferiore a mq. 6 per posto letto.

Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni contemplate nello stesso articolo;

articolo 19 ultimo comma (impianto centralizzato dei gas medicali);

articolo 21 lettera 1 (ultimo comma): dimensioni camera operatoria.

La normativa di cui all'art. 29 che attiene ai requisiti strutturali, dimensionali spaziali si riferisce esclusivamente alle Case di Cura di nuova costruzione.

Le Case di Cura contemplate nello stesso art. 29 in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, però, adeguarsi alla rimanente normativa prevista dall'articolo in parola e che attiene all'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura.

Tutte le Case di Cura convenzionate o da convenzionare debbono essere classificate sulla base della norma di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 22 luglio 1983 ed in conformità alle norme di cui alla presente legge, alla quale devono adeguarsi entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 49.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0497

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 37.

Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, con sede in Maratea, è soppresso per aver esaurito le proprie finalità istituzionali.

Art. 2.

1. I rapporti di debito sono per due terzi a carico della regione Calabria e per il restante terzo della regione Basilicata, tenuto conto dei benefici patrimoniali ed economici ad esse derivanti dall'attività del Consorzio.

2. I beni mobili di proprietà del Consorzio sono attribuiti per due terzi alla regione Calabria e per un terzo alla regione Basilicata.

3. Eventuali beni immobili sono attribuiti all'una o all'altra Regione secondo il territorio di ubicazione. La ricongiunzione dei beni immobili verrà determinata con decreto del Presidente della giunta regionale della Basilicata.

Art. 3.

1. Il personale, già in servizio presso il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, viene trasferito nel ruolo del personale della regione Calabria, in ragione di tre unità ed in quello della regione Basilicata, in ragione di una unità, con decorrenza dalla data del comando presso la Regione, nei limiti dei posti disponibili in organico e con il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 6 comma 4 e 5 della legge regionale n. 14/1988.

Art. 4.

1. Il Commissario liquidatore cessa dalla sua funzione il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge ed entro tale termine è tenuto a presentare alla regione Basilicata o alla regione Calabria il rendiconto della gestione e ad effettuare alle stesse la consegna dei beni di proprietà del Consorzio.

Art. 5.

1. I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione di liquidazione hanno facoltà di richiedere il soddisfacimento, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di cessazione dalla funzione del Commissario liquidatore, alle regioni Basilicata e Calabria.

Art. 6.

1. Crediti e debiti accertati successivamente alla soppressione del Consorzio faranno carico alle Regioni interessate nelle stesse proporzioni fissate dal precedente articolo due, comma primo.

Art. 7.*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 100 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0498

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38.**Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali ed inquinanti, il loro contenimento e la bonifica delle zone interessate, con particolare riguardo alle discariche abusive, la Regione, su richiesta dei Comuni inferiori a 20 mila abitanti, concede agli stessi un contributo fino al cento per cento delle spese occorrenti, escluse quella per la manutenzione delle opere e degli impianti esistenti.

Art. 2.

1. Il Comune che intenda avvalersi del contributo di cui all'articolo 1 deve corredare la domanda della relativa deliberazione esecutiva con allegato il progetto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni, esamina le domande pervenute dai Comuni e propone alla competente Commissione consiliare l'elenco degli interventi finanziari per i singoli progetti, in ordine ai quali si intende sia stato espresso parere favorevole allorché siano trascorsi trenta giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno della Commissione.

Art. 4.

1. Il settanta per cento del contributo e corrisposto sulla base del computo metrico estimativo o del preventivo corredati dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello di formale consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia. Alla liquidazione del saldo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto finale da effettuarsi ai sensi di legge. Per gli studi ambientali preliminari si provvede secondo convenzione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5.

1. Se il Comune si riva della spesa imputandola al responsabile del danno, o della situazione di rischio creata, è tenuto a restituire alla Regione il contributo ottenuto in misura del risarcimento conseguito. Identica restituzione spetterà alla Regione da parte del Comune, che allo stesso titolo, avrà ottenuto finanziamenti da enti diversi dalla Regione.

Art. 6.

1. La Regione fissa il termine entro il quale il Comune deve procedere alla consegna dei lavori a ditte specializzate o al loro inizio, se di esecuzione in economia. Decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario a ditte specializzate o in amministrazione diretta per interventi di importo inferiore a 200 milioni, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 350.

2. Il dirigente regionale competente, o prescelto dalla Giunta, affida i lavori e stipula l'atto di cottimo curando, poi, l'esecuzione dei lavori.

Art. 7.

1. La Giunta regionale si riva della spesa sostenuta procedendo a carico dei responsabili del rischio o del danno creato. Le opere eventualmente eseguite restano in proprietà del Comune competente territorialmente.

Art. 8.*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 maggio 1990

OLIVO

90R0499

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 39.**Provvidenze per favorire il turismo montano.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di valorizzare e potenziare l'offerta turistica della montagna calabrese, la Regione, nel rispetto dell'assetto e delle vocazioni territoriali, concede, purché ubicati ad oltre 1.000 (mille) metri sul livello del mare, provvidenze a favore di strutture ricettive, impianti ricreativi, infrastrutture mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica

Art. 2.

1. Beneficiari delle provvidenze di legge sono:

- a) gli Enti pubblici e privati;
- b) gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico.

Art. 3.

1. Possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze della presente legge per la realizzazione di opere di costruzione, completamento, trasformazione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento di:

- a) strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 26 del 3 maggio 1985, alla legge regionale n. 28 dell'11 luglio 1986 ed all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 con esclusione degli esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanza;
- b) impianti congressuali;
- c) impianti sportivo-ricreativi complementari o di supporto alle attrezzature ricettive;
- d) aziende della ristorazione;
- e) sale da ballo e discoteche;
- f) infrastrutture mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica.

Art. 4.

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Le provvidenze di cui al comma precedente non sono cumulabili con altre provvidenze disposte, allo stesso titolo e per le stesse opere, dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti pubblici.

Art. 5.

1. Per la valutazione della spesa riconosciuta ammissibile l'ufficio terrà conto del prezziario del Genio Civile e, per le strutture ricettive anche della classifica richiesta.

Art. 6.

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 4 può avvenire per stati di avanzamento da erogarsi: il 50 per cento a titolo di anticipo, in uno con il provvedimento di concessione, il restante 50 per cento sarà corrisposto sulla base dell'importo consuntivo dei lavori o degli arredi effettuati.

2. La somma erogata a titolo di anticipo verrà recuperata a termine di legge qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito nel suddetto provvedimento di concessione, tranne proroga da concedersi per una sola volta e per un periodo massimo di anni uno.

Art. 7.

Procedure

1. Le domande di contributo debbono essere indirizzate e presentate alla regione Calabria Assessorato al Turismo e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) progetto di massima;
- b) preventivo sommario di spesa;
- c) piano economico finanziario;
- d) certificato del Comune con il quale si attesta la compatibilità della iniziativa con i programmi urbanistici.

2. Nel caso di richiesta di provvidenze per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate:

- a) elencazione della qualità e quantità degli arredi;
- b) preventivi di spesa con indicazione dei prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce;
- c) planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi.

3. La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al Turismo trimestralmente delibera e sottopone all'esame della competente commissione consiliare il piano di ripartizione delle provvidenze.

4. La commissione consiliare competente deve entro 30 giorni dal momento della ricezione del piano di ripartizione esprimere il proprio parere sul piano, trascorso tale termine il parere della commissione si dà per acquisito.

5. Acquisito il parere della commissione o trascorso il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale emette i relativi decreti di concessione nei quali oltre all'importo dei finanziamenti concessi sono stabilite le modalità di erogazione e fissati i termini di ultimazione dei lavori, nonché i termini entro i quali dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo dell'opera ove richiesto;
- b) concessione edilizia ove richiesta;
- c) nulla osta necessari ove esistono vincoli sul territorio;
- d) conto economico di previsione ad iniziative realizzate ed a regime;
- e) ogni altro atto richiesto, caso per caso, per completare la documentazione ivi compreso computo metrico se necessario ed atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività.

6. Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a contributo — entro i termini stabiliti dal decreto di concessione — garantendo comunque la funzionalità delle strutture turistico ricettive, il contributo stesso può essere concesso ridotto parzialmente alle opere eseguite.

7. L'adeguamento in riduzione del contributo avverrà previo accertamento da parte del competente Assessorato al Turismo e con delibera della Giunta regionale.

Art. 8.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati dalla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di quindici anni a partire dalla data del decreto stesso.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

4. Allorché i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo.

5. Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10 per cento per ogni anno di destinazione effettiva dall'uso per cui il contributo è stato concesso.

Art. 9.

Revoca

1. La concessione del contributo può essere revocata:

- a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;
- b) quando vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) quando, prima che siano trascorsi quindici anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esse apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale, può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0500

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40.

Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni alloggi ex articolo 63 della legge n. 865/1971 ed ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 viene elevato da lire 20.000 a lire 80.000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0501

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

- IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.

2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.

Art. 2.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:

a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;

c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale;

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale

Art. 3.

Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

g) dispone dei fondi assegnati.

2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 4.

Unità operativa veterinaria

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

Art. 5.

Canile sanitario

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle previste dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:

- a) la profilassi veterinaria;
- b) le vaccinazioni;
- c) il controllo della popolazione canina;
- d) la limitazione delle nascite;
- e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;
- f) ogni altro intervento che si renda necessario.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

Art. 6.

Guardia veterinaria

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7.

Asili - Ricoveri

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8.

Anagrafe del cane

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

Art. 9.

Codice di riconoscimento

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.

L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.

3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

Art. 11.

Abbandono, ricovero e custodia degli animali

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.

4. In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà fare ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati o di associazioni protezionistiche, purché tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all'albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge.

5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate.

Art. 12.

Controllo al randagismo

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il quale tramite la propria unità operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 4.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito all'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.

6. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati ed incurabili.

La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionistiche del territorio iscritte all'albo regionale.

7. All'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

8. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

9. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 13.

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

Art. 14.

Misure di protezione.

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

Trasporto animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982 n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione animali.

Art. 16.

Promozione educativa - Corsi di formazione

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 17.

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all'albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, numero 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

Art. 18.

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire tre milioni.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle Unità Sanitarie Locali ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 21.

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 22.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente articolo 12 terzo comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle Unità Sanitarie Locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0502

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 42.

Norme per il controllo degli Istituti autonomi case popolari.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione della disciplina di riforma dell'ordinamento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, la Regione esercita sugli Istituti predetti operanti nel suo territorio i poteri di controllo previsti dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito della Commissione di cui al successivo articolo 3 le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari riguardanti:

- a) i programmi di intervento fruenti o meno finanziamento nonché i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente;
- b) il bilancio preventivo;
- c) lo Statuto;
- d) i regolamenti;
- e) le norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e la relativa pianta organica.

2. Sono sottoposte al controllo di legittimità della Commissione di cui al successivo articolo 3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione degli Istituti riguardanti:

- a) l'ammontare dei compensi per gli organi statutari;
- b) i contratti di appalto nonché tutte le deliberazioni per spese di investimento, comportanti un onere superiore a lire 500 milioni;
- c) tutte le deliberazioni per spese di gestione comportanti oneri per il bilancio dell'Istituto eccedenti lire 100 milioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'Istituto.

Art. 3.

1. Le delibere di cui al precedente articolo sono sottoposte al controllo di un'apposita Commissione di vigilanza, presieduta dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e composta da:

cinque consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

il dirigente responsabile del Settore «Gestione amministrativa opere pubbliche ed edilizia residenziale»;

un dirigente, designato dal Presidente della Giunta regionale, tra quelli in servizio presso le Aree funzionali, di cui alla legge regionale 21 aprile 1987, n. 11, «Affari della Presidenza» ed «Affari Legislativi e Legali»;

un dirigente, designato dall'Assessore regionale al Bilancio, tra quelli in servizio presso l'Area funzionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 «Programmazione finanziaria e gestione contabile»;

un dirigente, designato dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, tra quelli in servizio presso l'Area funzionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 «Lavori Pubblici».

2. Svolge funzioni di segretario un funzionario della predetta Area funzionale «Lavori Pubblici», designato dall'Assessore al ramo. Alla stessa Area funzionale dovrà appartenere il personale del quale la Commissione si avvarrà per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 4.

1. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 2 sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione, pena decadenza, alla Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 e diventano esecutive se entro venti giorni dal ricevimento la Commissione non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione con provvedimento motivato ovvero non richieda chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

2. In questo caso le deliberazioni esecutive se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi di valutazione trasmessi dall'Istituto.

3. I termini di cui sopra sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto può dichiarare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 immediatamente eseguibili. Tali provvedimenti sono inviati entro tre giorni, pena decadenza, alla Commissione di vigilanza che provvede ad esercitare il controllo entro dieci giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di annullamento di tali provvedimenti, ove sia stata data loro esecuzione, resta ferma la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5.

1. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari la Commissione di vigilanza può assegnare all'Istituto un congruo termine per l'adozione del provvedimento e, nel caso di persistente omissione senza ingiustificato motivo, nomina un commissario ad acta per l'adozione dell'atto.

Art. 6.

1. Il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari può essere sciolto con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta nel caso di:

- persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specificato richiamo;
- mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;
- impossibilità di funzionamento del collegio.

2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Istituto per un periodo non superiore a sei mesi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R053

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 43.

Modifica della legge 8 settembre 1977, n. 24 - Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 8 settembre 1977, n. 24 recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 settembre 1977, n. 24 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

- lire 7.000.000 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti;
- lire 5.500.000 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti;
- lire 4.000.000 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 settembre 1977, n. 24 è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai tremila abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

La misura dell'indennità definita ai sensi del primo comma è aggiornata ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0504

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 44.

Integrazione alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989, recante: «Norme in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 per il personale dei profili professionali dei biologi, fisici, chimici, psicologi».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme di cui alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989 recante: «Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi», si applicano anche per il personale del profilo professionale dei farmacisti, che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 41 e 37 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1989 n. 5 è così modificato: «Le Unità Sanitarie Locali provvedono, in via transitoria, a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti di collaboratore e di coadiutore biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 61 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di coadiutore e dirigente dei rispettivi profili professionali, proporzionalmente al 50 per cento delle dotazioni organiche esistenti nei singoli presidi, garantendo la presenza di un dirigente, o di un coadiutore per ogni profilo professionale, in ciascun servizio o settore».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0505

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 45.

Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei comuni.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) e dei Comuni della Regione, realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato o di altri enti pubblici, compresi gli alloggi costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947.

2. La vendita degli alloggi effettuata ai sensi della presente legge è diretta a consentire il reperimento di risorse finanziarie per:

a) l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli I.A.C.P. e dei Comuni;

b) l'acquisto di immobili da recuperare per finalità abitative;

c) l'esecuzione di interventi abitativi di nuova costruzione o recupero inseriti in programmi integrati;

d) l'eventuale ripiano dei disavanzi degli Istituti.

Art. 2.

Limiti di cessione

1. Gli alloggi ceduti in proprietà, in attuazione del programma di cessioni di cui al successivo articolo 3, non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto o Comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Programma di alienazione

1. Gli istituti e i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il programma di alienazione degli alloggi.

2. Il programma di alienazione, prevalentemente finalizzato alla cessione di interi edifici, indica:

a) il numero, l'ubicazione e le condizioni manutentive degli alloggi che l'Istituto o il Comune intende cedere;

b) i tempi e le fasi degli adempimenti di competenza dell'Istituto o del Comune, al fine di perfezionare le cessioni entro due anni dall'approvazione regionale del programma;

c) il prezzo di vendita degli alloggi stimato secondo i contenuti di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Programma di utilizzo

1. Unitamente al programma di alienazione, l'Istituto o il Comune trasmette alla Regione il programma di utilizzo delle somme derivanti dalla vendita degli alloggi.

2. Il programma di utilizzo indica:

a) l'ammontare complessivo e la ripartizione tra i vari settori di intervento di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 1;

b) i tempi di realizzazione degli interventi.

3. Il programma di utilizzo è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Modalità di cessione degli alloggi

1. Gli alloggi compresi nel programma di alienazione possono essere ceduti:

a) all'assegnatario dell'alloggio;

b) ai componenti del nucleo familiare, purché vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con dichiarazione autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito, a favore dello stesso, diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile;

c) ai componenti il nucleo familiare dell'assegnatario deceduto, ovvero al coniuge superstite, ai discendenti collaterali entro il quarto grado e agli ascendenti degli assegnatari purché conduttori.

Art. 6.

Prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato dallo I.A.C.P. o dal Comune in relazione al loro valore venale, previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, al momento della proposta di acquisto, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile, della sua ubicazione, nonché di eventuali migliorie realizzate dal conduttore acquirente.

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo di vendita dell'alloggio può venire effettuato per contanti con la riduzione del 30 per cento o ratealmente con la riduzione del 15 per cento.

2. Qualora venga scelta la forma rateale, l'acquirente dovrà versare non meno del 20 per cento del prezzo ed il residuo importo con rate semestrali dilazionabili sino a 15 anni, al tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della proposta di acquisto.

3. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto o il Comune iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

4. La cessione in proprietà degli alloggi comporta agli acquirenti le limitazioni ed i divieti circa le disponibilità degli alloggi stessi, previsti dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 8.

Contabilizzazioni rientri

1. Gli Istituti o i Comuni contabilizzano le somme ricavate a norma della presente legge in apposita gestione speciale e destinano direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0506

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1990 n. 12.

Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'amministrazione regionale e dall'azienda foreste demaniali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 19 del 22 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione delle anticipazioni

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli Ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, il trattamento economico di malattia, di maternità, di cassa integrazione e di infortunio, nonché l'assegno per il nucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia.

2. Le somme anticipate, secondo quanto previsto al comma precedente, dovranno essere recuperate in un'unica soluzione al momento dell'avvenuto pagamento da parte degli istituti competenti comprovato dalla certificazione rilasciata dagli istituti stessi ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel caso che questo intervenga prima del predetto pagamento, e comunque non oltre l'anno dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione.

3. Le modalità del recupero saranno disciplinate, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica della Regione, con apposito regolamento.

Art. 2.

Sospensione delle anticipazioni

1. Non sono fatte nuove anticipazioni a favor degli operai da cui - nonostante sia avvenuto il pagamento dovuto da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti ovvero risulti che il trattamento anticipato non era dovuto - non siano state interamente recuperate le somme precedentemente anticipate dalla amministrazione regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alle anticipazioni da disporsi nel 1990, quantificate in L. 10.000.000.000, si fa fronte, quanto a L. 1.000.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento e quanto a L. 6.000.000.000 con i recuperi delle anticipazioni medesime.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 saranno istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

(Omissis).

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 maggio 1990

FLORIS

90R0593

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 6.

Modifiche alle leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 9 e 18 dicembre 1986, n. 57 (previdenza consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57, è abrogato.

Art. 2.

Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di determinazione
—	—
Anni 55	0,7604
Anni 56	0,8016
Anni 57	0,8460
Anni 58	0,8936
Anni 59	0,9448

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 19 febbraio 1990

BELTRAMI

90R0545

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1990, n. 7.

Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3, lett. a), della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dall'art. 2 della L.R. 3 settembre 1981, n. 35

All'art. 3, lett. a), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35, sono soppresse le parole:

«Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 20 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni» e sono sostituite con le seguenti parole:

«Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni.

Tale vincolo vale anche per le strutture fisse finanziate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35».

Art. 2.

Modifica ed integrazione all'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 35

All'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche aventi sede fuori del territorio piemontese.

In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di Enti pubblici negli Organi Collegiali, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.

L'adesione viene effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta Regionale».

Art. 3.

Modifica dell'art. 29, ultimo comma, della L.R. 63/78

L'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, è abrogato e sostituito dal seguente:

La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 febbraio 1990

BELTRAMI

90R0546

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 8.

Integrazione alla legge regionale n. 8/80: «Disciplina delle attività di formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 25 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, è aggiunto il seguente art. 25 bis:

«Articolo 25/bis

Compensi ai Presidenti ed ai componenti le Commissioni esaminatrici

In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, ai Presidenti ed ai componenti le Commissioni di cui all'art. 25 è corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per l'intera durata delle prove finali, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di L. 90.000 e di L. 60.000 lorde.

Il gettone di presenza di cui al comma precedente è posto a carico della Regione Piemonte limitatamente alle prove finali dei corsi di Formazione Professionale di cui all'art. 25, sempreché queste siano pianificate dalla Regione stessa e gestite da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente integrazione — valutati in complessive L. 550.000.000 — si provvede per gli Enti convenzionati, con i contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e per i Centri di Formazione Professionale regionali con gli stanziamenti di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e di ciascuno degli anni successivi».

Torino, 12 marzo 1990

BELTRAMI

90R0547

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: «Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1 — All'art. 8 della legge regionale n. 38/87, il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

«2. Il numero dei componenti della Commissione provinciale per l'Artigianato di cui ai punti a) ed e) del presente articolo, è rispettivamente elevato a venti e quattro unità nelle Province in cui la consistenza delle imprese artigiane iscritte all'Albo risulti compresa tra 10.000 e 30.000 imprese. Il numero degli stessi componenti è ulteriormente elevato a ventidue e cinque unità nelle Province con una consistenza di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 30.000 imprese».

Art. 2.

1 — Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, è abrogato e sostituito dai seguenti commi:

«1. Ai fini di prima applicazione della presente legge, in via straordinaria ed urgente, a copertura della fase transitoria come temporaneamente definita dal successivo comma 3, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale nominando i componenti di cui all'art. 8, lett. a) «tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni», sulla base di designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura regionale.

2. A seguito delle elezioni dei Presidenti delle Commissioni provinciali, costituite con le modalità di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'Artigianato.

3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato da tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1991, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse.

4. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni».

2 — Il comma 2 dell'art. 21 legge regionale n. 38/87 viene così sostituito:

«2. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice-Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione più anziano, in possesso dei requisiti prescritti».

3 — Il comma 3° dell'art. 21 della legge regionale 38/87 è abrogato.

Art. 3.

1 — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 marzo 1990

BELTRAMI

90R0548

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 10.

Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Piemonte riconosce nel volontariato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità.

2. Anche in armonia con la legislazione vigente ed in attuazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché del Regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, con particolare riferimento all'art. 9, nell'ambito del proprio territorio, la Regione Piemonte riconosce il valore e la funzione del volontariato costituito, riconosciuto e già operante e ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo. Favorisce altresì, anche in accordo con gli Enti locali, iniziative tese alla formazione e organizzazione di forme di volontariato, nel quadro dell'attuazione della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 e nell'ambito delle materie di competenza propria o delegata.

Art. 2.**Definizione del volontariato per la Protezione Civile**

1. Ai fini della presente legge si definisce volontariato l'adesione spontanea e non retribuita di soggetti associati e singoli ad attività continuative o temporanee di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito delle iniziative di protezione civile.

2. L'adesione continua o temporanea dei soggetti di cui al comma 1, viene formalizzata con l'accoglimento della domanda di iscrizione o, per le Associazioni di volontariato costituite, riconosciute e già operanti a livello nazionale, regionale e provinciale, con l'iscrizione di diritto all'Albo comunale di cui all'art. 4.

Art. 3.

Promozione e coordinamento

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali, favorisce il concorso del volontariato all'elaborazione ed all'attuazione del piano poliennale regionale per la Protezione civile e dei piani annuali di attuazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1986, n. 41.

2. La regione e gli Enti locali concorrono al coordinamento del volontariato nelle iniziative di interventi di Protezione Civile.

Art. 4.

Albo comunale del volontariato

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, punti 2 e 3, della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41, i Comuni redigono l'Albo comunale del volontariato per concorrere all'opera di Protezione Civile nei termini indicati dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'albo comunale sono iscritti singole persone, Associazioni, Gruppi organizzati ed Enti che ne facciano domanda in carta libera al Sindaco ai sensi del successivo art. 5. All'albo sono pure iscritte di diritto, previa verifica di disponibilità, le Associazioni di volontariato riconosciute e già operanti a livello nazionale, regionale e provinciale in base alle loro articolazioni territoriali.

3. L'iscrizione di Associazioni, Gruppi ed Enti organizzati è corredata dall'indicazione nominativa dei soggetti interessati e proposti.

4. Ai fini del necessario coordinamento, il Sindaco, redatto l'Albo, ne trasmette copia alla Provincia, alla Regione ed alla Prefettura e ne comunica gli aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Iscrizione all'Albo comunale del volontariato

1. Con proprio Regolamento i Comuni normano le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo comunale del volontariato, la iscrizione o il motivato diniego, la cancellazione o la rinuncia degli interessati, le forme di comunicazione delle decisioni assunte.

2. Nella costituzione di eventuali gruppi nell'ambito dell'Albo comunale sarà assicurata ad Associazioni, Gruppi ed Enti organizzati la continuità, l'utilizzazione delle proprie strutture e mezzi funzionali; sarà altresì tenuto conto delle attitudini dei singoli e della preparazione acquisita o da acquisire, anche con i corsi di addestramento, di aggiornamento e di formazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 6.

Comitato di Coordinamento regionale per il volontariato

1. È istituito il Comitato regionale per il Coordinamento del volontariato di Protezione Civile, con sede presso la Regione Piemonte.

Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) dai Presidenti regionali dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. o loro delegati;

d) dai Presidenti regionali delle Associazioni di volontariato per attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubblica calamità, o loro delegati.

2. Possono essere invitati alle singole sedute, per problemi specifici, i rappresentanti di altre Associazioni presenti sul territorio regionale individuate con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

3. Partecipano alle singole sedute, su invito del Presidente, gli Assessori regionali, o loro delegati, direttamente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio regionale per la Protezione civile istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41.

5. Sono compiti primari del Comitato di Coordinamento:

a) formulare proposte per la compilazione e l'aggiornamento degli Albi comunali e dei Quadri provinciali di cui al successivo art. 7;

b) formulare proposte per l'organizzazione dei volontari sia in ambito comunale che sovramunicipale;

c) formulare proposte per concorrere alla definizione dei Piani territoriali dei corsi di formazione e di addestramento dei volontari e dei relativi programmi di insegnamento;

d) formulare proposte inerenti i rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Associazioni specializzate di volontariato, nonché proposte concernenti l'impiego di strutture, strumenti, animali o altri mezzi messi a disposizione da tali Associazioni;

e) avanzare proposte e indicazioni circa i programmi di esercitazioni collettive di Protezione Civile, d'intesa con gli organi istituzionalmente competenti.

6. La Giunta Regionale, con proprio atto, rende operative le proposte del Comitato di Coordinamento.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato regionale di Coordinamento e sentita la competente Commissione consiliare, delibera il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

8. La Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, fornisce alla Commissione consiliare competente una dettagliata relazione sullo stato di applicazione della legge e formula le linee programmatiche e operative per l'anno successivo.

Art. 7.

Quadro provinciale e Mappa regionale del volontariato

1. Sulla base degli Albi Comunali la Provincia redige il Quadro provinciale del volontariato ed ogni dodici mesi provvede al suo aggiornamento.

2. Nello stesso termine ne trasmette copia alla Regione per la costituzione della Mappa regionale e alla Prefettura di competenza.

3. Al fine di individuare disponibilità e dislocazione del volontariato sul territorio regionale la Regione predispone idonea Mappa, provvede al suo aggiornamento e ne trasmette copia al Comitato Regionale per la Protezione Civile, istituito dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 8.

Corsi per l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione del volontariato

1. La regione, sulla base di appositi piani di cui all'art. 6, promuove, programma e finanzia corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari nell'ambito della prevenzione, pronto intervento e soccorso nella Protezione Civile, ricercando la collaborazione di Enti locali, Associazioni del volontariato ed Enti di diritto pubblico e privato. I corsi sono organizzati dalla Regione o da Enti locali anche su proposta e con la collaborazione delle Associazioni del volontariato e avvalendosi delle stesse.

2. La Regione può erogare contributi a copertura di spese sostenute da Associazioni, gruppi ed Enti che, previa la presentazione di dettagliati progetti, predispongano l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento, anche in attuazione dell'art. 14 della presente legge.

3. Possono pure essere concessi ai soggetti di cui sopra contributi destinati alla acquisizione, al mantenimento, all'uso temporaneo di strutture, strumenti, animali o altri mezzi.

4. La Regione prioritariamente promuove, anche tramite la proposta di apposite convenzioni, il concorso del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale dello Stato, del Soccorso Alpino Piemontese del C.A.I. e delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso; ricerca altresì la collaborazione di esperti dell'Università e del Politecnico, e dei Centri di Ricerca pubblici e privati.

Art. 9.

Competenze per l'impiego del volontariato

1. Per l'attività di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi per i quali sia richiesto l'intervento regionale, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato si avvale anche degli Aibi comunali, dei Quadri provinciali e della Mappa regionale.

2. Per l'attività inerenti l'intervento in caso di eventi calamitosi, gli Aibi comunali, i Quadri provinciali e la Mappa regionale sono posti a disposizione degli organi ordinari di Protezione Civile secondo le rispettive competenze.

Art. 10.

Doveri dei volontari

1. L'iscrizione all'Albo comunale comporta:

a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;

b) l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;

c) la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;

d) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate.

Art. 11.

Assicurazione ed equipaggiamento dei volontari

1. Coloro che partecipano a interventi o a corsi di formazione, addestramento, aggiornamento promossi o programmati dalla regione, sono assicurati dalla Regione stessa o da Enti locali o da organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 14 della presente legge contro eventuali rischi di infortunio o di incidenti o danni a terzi legati allo svolgimento delle attività stesse con modalità di copertura del massimo rischio tali da garantire ad essi prestazioni assicurative non inferiori a quelle previste per il personale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

Art. 12.

Strutture, mezzi, equipaggiamento dei volontari

1. La Regione promuove, d'intesa con gli Enti locali, iniziative per il censimento delle disponibilità di strutture, strumenti, animali o altri mezzi e può contribuire a nuove acquisizioni o al mantenimento delle disponibilità esistenti.

Art. 13.

Volontariato e soccorso civile

1. La Regione, nell'intento di valorizzare e di attivare al massimo e in ogni momento le potenzialità del volontariato organizzato ai fini di previsione, prevenzione ed intervento nella Protezione Civile, promuove, d'intesa con gli Enti locali, ogni iniziativa che consenta l'opportuno utilizzo e il più stretto raccordo delle forme comunali di volontariato con i corpi, gli Enti, i Gruppi, le Associazioni istituzionalmente o abitualmente preposti a compiti di soccorso civile.

Art. 14.

Individuazione Associazioni e collaborazione con Enti locali

1. La Giunta Regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale una proposta di deliberazione nella quale vengono individuate le Associazioni e le organizzazioni ritenute di rilievo regionale, nonché gli elementi portanti la delibera quadro di convenzione con le stesse Associazioni ed organizzazioni, ai fini dell'attuazione della presente legge e della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41.

2. La stessa proposta di deliberazione individua gli elementi di sostegno e di collaborazione con gli Enti locali ai fini dell'attuazione della presente legge e della legge regionale 3 settembre 1986, n. 41.

Art. 15.

Personale e oneri finanziari

1. Il personale necessario per l'attuazione della presente legge è messo a disposizione dalla Regione e dagli Enti locali relativamente alle scelte e alle rispettive competenze.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 60 milioni in termini di competenza e cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa è conseguentemente istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione «Contributi per attività nell'ambito dei corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento e per attività del volontariato nella Protezione Civile e per il concorso alla copertura degli oneri assicurativi» con lo stanziamento di L. 60 milioni in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 marzo 1990

BELTRAMI

90R0549

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990, n. 11.

Integrazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34: «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/87».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 57 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, è aggiunto il seguente comma.

4. Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, la giunta regionale individua i profili professionali, propri delle qualifiche funzionali, propri delle qualifiche funzionali dalla 3ª all'8ª compresa, che — entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge — devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 20 marzo 1990

BELTRAMI

90R0550

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 12.

Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.

Art. 2.

Piano regionale delle aree protette

1. La Giunta Regionale predispone un Piano regionale delle aree protette, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5, per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei Piani territoriali.

2. Il Piano regionale delle aree protette è redatto in armonia con le indicazioni della Comunità Economica Europea, con l'obiettivo di sottoporre a tutela una adeguata superficie del territorio regionale in relazione alle condizioni ambientali e naturali dello stesso.

3. Il Piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane nonché dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle altre categorie economiche e produttive interessate, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.

4. Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione proposta per ogni singola zona.

5. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione, previa consultazione dei soggetti indicati al comma 3, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Piano può essere oggetto di integrazione, revisione e reimpostazione in base alle indicazioni pervenute dai soggetti di cui al comma 3 e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni richiamati ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Divieti transitori

1. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle deliberazioni di cui all'articolo 6 e comunque per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano medesimo, è fatto divieto di:

- a) aprire cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi volti al riequilibrio faunistico all'interno delle Aree protette di cui al comma 1 sono disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

3. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Zone di parco e Zone di salvaguardia, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i divieti di cui alle lettere c) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree stesse l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

4. Su tutte le aree inserite nel Piano regionale delle aree protette, comunque classificate, nei limiti di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:

a) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati oppure sono previsti dai Piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti culturali normalmente praticati e l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale; l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno, in zone non utilizzate per colture agricole, è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale;

b) gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni;

c) l'attività edilizia per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale medesima;

d) l'attività edilizia per i Comuni privi di strumento urbanistico approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, dell'articolo 13 di tale legge.

5. Per le aree che siano già state incluse una volta nel Piano regionale delle aree protette e che non siano state istituite a norma dell'articolo 6, è ammesso il reinserimento nel Piano, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2; per una sola volta: in caso di reinserimento i divieti transitori di cui al presente articolo si applicano per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.

6. La vigilanza è affidata agli agenti di Polizia Locale, urbana e Rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato.

7. All'azione di vigilanza concorrono le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate ai soggetti di cui al comma 6.

Art. 4.

Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

2. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

4. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera d), ed alle limitazioni di cui al quarto comma, sub c) e d), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni al divieto di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000.

6. Le violazioni al divieto di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e di cui, al comma 4 del medesimo articolo lettere a), b), c) e d) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma 7 comporta:

a) nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;

b) nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;

c) nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera d), comma 1, alla seconda parte della lettera a) ed alle lettere c) e d), comma 4, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;

d) nel caso di violazione alle limitazioni di cui alla lettera b), comma 4, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.

9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 25 novembre 1981, n. 689.

10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 5.

Classificazione

1. I territori sottoposti a tutela sono classificati, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) Parchi naturali, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;

b) Riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali. Le Riserve naturali si distinguono in:

1) Riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

2) Riserve naturali speciali, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica);

3) Riserve naturali orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale;

c) Aree attrezzate, con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico, nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere culturale;

d) Zone di parco o Zone di salvaguardia, con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dei Parchi e delle Riserve naturali e le aree circostanti.

2. Le aree classificate come Aree attrezzate, Zone di parco o Zone di salvaguardia possono essere individuate all'interno dei Parchi e delle Riserve naturali, ai loro confini ovvero anche isolate dagli stessi.

Art. 6.

Istituzione delle aree protette

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.

Capo II

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7.

Enti di gestione delle aree protette esistenti Riordino

1. La gestione delle seguenti aree:

a) Parco naturale dell'Alpe Veglia;

b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame;

c) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar;

d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza e Riserva naturale speciale del torrente Orba;

e) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè;

f) Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea;

g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;

h) Parco naturale della Val Tronca;

i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

m) Parco naturale dell'Argentera;

n) Parco naturale del Monte Fenera,

è rispettivamente affidata:

a1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72;

b1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72;

c1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84;

d1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51;

e1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66;

f1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5;

g1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32;

h1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45;

i1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46;

l1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 5;

m1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65;

n1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22.

2. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco. L'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è sciolto a far data dall'insediamento degli Organi dell'Ente che subentra ed è sostituito dall'Ente medesimo: fino a tale data le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco sono esercitate in delega dal Comune di Chianocco a norma dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 34.

3. È istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali biellesi, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale della Bessa e della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. L'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24, è sciolto a far data dall'insediamento degli Organi dell'Ente che subentra ed è sostituito dall'Ente medesimo: fino a tale data le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza sono esercitate in delega dal Comune di Biella a norma dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27.

4. È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Castagneto Po a norma dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29.

5. È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Varallo a norma dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985, n. 18.

6. È istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco naturale di Rocchetta Tanaro sono esercitate in delega dal Comune di Rocchetta Tanaro a norma dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 31, e quelle della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto sono esercitate in delega dal Comune di Asti a norma dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23.

7. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale della Rocca di Cavour. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco sono esercitate in delega dal Comune di Cavour a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48.

8. È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Ghiffa a norma dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51.

9. È istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali della Valle del Ticino, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale della Valle del Ticino e del Parco naturale dei Laghi di Mercurago. Fino alla data

di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco naturale della Valle del Ticino sono esercitate dal Consorzio di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, e quelle del Parco naturale dei Laghi di Mercurago sono esercitate dal Consorzio di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

10. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali sono esercitate dal Consorzio di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, così come modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13.

11. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale Alta Valsesia. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali sono esercitate in delega dalla Comunità Montana Valsesia a norma dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.

12. Gli Enti di cui ai commi precedenti sono Enti strumentali della Regione Piemonte dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituiti a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale.

13. La gestione delle seguenti aree:

a) Parco regionale La Mandria;

b) Area attrezzata Le Vallere;

c) Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

d) Area attrezzata della Collina di Rivoli, *resta affidata all'Azienda regionale dei Parchi suburbani istituita con legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.*

14. L'Azienda regionale dei Parchi suburbani, di cui al precedente comma, è Azienda istituita a norma del primo comma dell'articolo 72 dello Statuto regionale ed è regolata dalle normative di cui alla citata legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

15. Agli Enti ed all'Azienda di cui al presente articolo possono essere affidati in gestione altre aree protette con i provvedimenti legislativi o amministrativi di cui all'articolo 6.

Art. 8.

Organi degli enti di gestione

1. Sono Organi degli Enti strumentali di diritto pubblico a cui è affidata la gestione delle aree protette:

a) il Consiglio Direttivo;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente.

2. Gli Organi dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani sono quelli previsti all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

Art. 9.

Consigli direttivi degli enti di gestione delle aree protette

1. I Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico di cui all'articolo 7 sono composti così come stabilito dal presente articolo.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Varzo e Trasquera;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valle Ossola;

c) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;

d) due membri nominati dalla Comunità Montana Valle Ossola su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Valle Ossola su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26, è così composto:

a) quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Albano Vercellese;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;

c) un rappresentante del Comune di Villarboit;

d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, ornitologica e idrobiologica;

e) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

4. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, così come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 33, dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 49, e dall'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 54, è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Chiusa Pesio;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Villar San Costanzo;

c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Briga Alta, Mondovì, Morozzo e Rocca dè Baldi;

d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio;

e) un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Alta Val Tanaro-Mongia-Cevetta e Valle Maira;

f) quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, forestale, storica e turistica;

g) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

5. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Riserva naturale speciale del torrente Orba, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Valenza;

b) due rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Bosco Marengo;

c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Bozzole, Casal Cermelli e Predosa;

d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia ornitologica, botanica e idrobiologica;

e) due membri nominati dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

6. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Vernante;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio;

c) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;

d) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

7. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.

8. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, a modificazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Orta S. Giulio;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.

9. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, a modificazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pragelato;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca;

c) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;

d) due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Associazioni ambientaliste a livello regionale.

10. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, a modificazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Avigliana;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia;

c) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e idrobiologica;

d) due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

11. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, a modificazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, è così composto:

a) quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Salbertrand;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Exilles, Oulx e Sauze d'Oulx;

c) un rappresentante del Comune di Pragelato;

d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Alta Val Susa;

e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica e turistica;

f) due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Susa su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Susa su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

12. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Argentera, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, è così composto:

a) sei rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Entracque;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Aisone e Valdieri;

c) tre rappresentanti della frazione di S. Anna di Valdieri, nominati dal Comune di Valdieri e scelti tra i residenti nella frazione stessa: la nomina di uno di questi rappresentanti è riservata alla minoranza;

d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio;

e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e turistica;

f) tre membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) tre membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

13. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, a modificazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22, è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, paleontologica e naturalistica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

14. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Chianocco, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiaro;

b) un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca;

c) quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica, agronomica e turistica;

d) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

15. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali biellesi è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Biella e Cerrione;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Borriana, Mongrando, Pollone e Zubiena;

c) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Elvo;

d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica, geologica e archeologica;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

16. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Castagneto Po;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

17. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Varallo;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.

18. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Asti e di Rocchetta Tanaro;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e paleontologica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Asti su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Asti su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

19. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Cavour;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e archeologica;

c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

20. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Ghiffa;

b) tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.

21. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali della Valle del Ticino è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Arona, Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Comignago, Dormelletto, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Castello, Pombia, Romentino, Trecate e Varallo Pombia;

b) quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica, botanica e archeologica;

c) tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

22. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerna, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio;

b) due rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, nominati dal Comune di Bosio;

c) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese;

d) quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica, zoologica e turistica;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

23. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Alta Val Sesia è così composto:

a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Alagna, Carcoforo, Fobello, Rima, Rinasco e Rimella;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valsesia;

c) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e turistica;

d) due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

24. I Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7 restano in carica fino alla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

25. I membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle Associazioni ambientaliste previsti nei Consigli Direttivi di cui ai commi precedenti debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.

26. Qualora, a seguito dell'istituzione di nuove aree protette, siano istituiti altri Enti strumentali di diritto pubblico, nei relativi Consigli Direttivi debbono essere previsti, oltre ai rappresentanti degli Enti locali, membri nominati dal Consiglio Regionale con esperienza nelle materie relative agli scopi istitutivi dell'area protetta e membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale, fatte salve motivate esclusioni: i membri di designazione delle Organizzazioni agricole e delle Associazioni ambientaliste debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.

27. In caso di inadempienza da parte degli Enti preposti alle nomine si applicano le disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61.

28. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente dell'Ente. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente.

29. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli Enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

30. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni quattro mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di motivata urgenza.

31. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

32. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

33. Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al presente articolo, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste nelle leggi istitutive, relative alla partecipazione ai Consigli di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.

Art. 16

Funzioni del Consiglio Direttivo degli Enti strumentali di diritto pubblico

1. Il Consiglio Direttivo:

a) individua il Comune sede legale dell'Ente scegliendolo tra i Comuni ricadenti nelle aree protette affidate in gestione all'Ente;

b) delibera il programma annuale di gestione dell'Ente articolato per aree protette;

c) delibera i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;

d) delibera i provvedimenti relativi alla regolamentazione del personale;

e) esprime i pareri richiesti dalla legge;

f) esprime il proprio parere sui piani relativi alle aree protette;

g) ratifica le deliberazioni di sua competenza assunte d'urgenza dalla Giunta esecutiva;

h) assume gli altri provvedimenti ad esso demandati dalla presente legge.

Art. 11.

*Giunta esecutiva degli Enti strumentali
di diritto pubblico*

1. La Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico è composta da:

- a) il Presidente dell'Ente che la presiede;
- b) il Vicepresidente dell'Ente che ne fa parte di diritto;
- c) un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto fino a 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 24 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 25 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da più di 38 Consiglieri.

2. Funge da segretario della Giunta esecutiva il Direttore dell'Ente.

3. I membri della Giunta esecutiva debbono essere Consiglieri e durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che, nella sua prima seduta, deve provvedere alla nomina della nuova Giunta esecutiva.

4. I membri della Giunta esecutiva non possono rivestire la carica di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o Assessore di Comunità Montana, di Sindaco.

5. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni tre mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri della Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

6. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti in carica. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.

8. Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al precedente articolo 9, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste dalle leggi istitutive, relative alla partecipazione alle Giunte di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove la Giunta esecutiva lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.

Art. 12.

*Funzioni della Giunta esecutiva degli Enti strumentali
di diritto pubblico*

1. La Giunta esecutiva:

- a) predispone le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- b) assume i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione, deliberando le relative spese, i contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali;
- c) provvede al prelievo dai fondi di riserva;
- d) emana ogni altro provvedimento relativo alla gestione delle aree protette non riservato espressamente alla competenza di altri Organi.

Art. 13.

*Il Presidente degli Enti strumentali
di diritto pubblico*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, purché permanga nel Consiglio stesso.

3. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva nel numero minimo annuo di sedute previste od in caso di più di tre assenze non giustificate consecutive al Consiglio Direttivo od alla Giunta esecutiva.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o di Assessore di Comunità Montana, di Sindaco o di Assessore Comunale.

Art. 14.

Il Vicepresidente dell'Ente

1. Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Vicepresidente non è Organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta esecutiva con le medesime funzioni di cui al comma 2.

4. La carica di Vicepresidente dell'Ente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o di Assessore di Comunità Montana, di Sindaco.

Art. 15.

Indennità, compensi e rimborsi

1. Al Presidente di ogni Ente strumentale di diritto pubblico spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Regionale: l'indennità di carica mensile lorda può variare da un minimo di 1/13 ad un massimo di 1/4 dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, e successive modificazioni.

2. Agli altri componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, oltre ai rimborsi previsti dall'articolo 3 comma 1, della medesima legge.

3. L'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è fissata dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26.

4. Indennità, compensi e rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti a carico dei bilanci degli Enti di gestione delle aree protette.

Art. 16.

Statuto

1. Entro 90 giorni dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge, i Consigli Direttivi medesimi debbono provvedere ad approvare lo Statuto dell'Ente: lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Gli Statuti degli Enti strumentali di diritto pubblico ai quali sono affidate in gestione più aree protette debbono garantire la presenza nella Giunta esecutiva dei rappresentanti di ogni area protetta. Gli Statuti debbono altresì prevedere le forme di pubblicizzazione degli atti e di partecipazione delle popolazioni locali.

3. Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi sono abrogati i rispettivi Statuti vigenti, ove previsti dalle leggi istitutive.

Art. 17.

Personale

1. Gli Enti di gestione delle aree protette di cui all'articolo 7 della presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale proprio.

2. L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati con legge regionale.

3. La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è quella prevista all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.

4. Gli Enti di gestione di cui ai commi 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 dell'articolo 7 dispongono delle piante organiche previste per le aree protette affidate alla loro gestione così come individuate dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, tenendo conto delle eventuali successive integrazioni definite da leggi istitutive di altre aree protette.

5. Le piante organiche degli altri Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge sono così rispettivamente stabilite:

a) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Iccio di Chianocco, n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 16
VI : n. 6
VII : n. 2
VIII : n. 1
1ª dir.: n. 1

b) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali biellesi, n. 15 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 7
VI : n. 2
VII : n. 2
VIII : n. 1
1ª dir.: n. 1

c) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 5
VI : n. 2
VII : n. 2
VIII : n. 1
1ª dir.: n. 1

d) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali della Valle del Ticino, n. 38 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 11
V : n. 15
VI : n. 6
VII : n. 4
VIII : n. 1
1ª dir.: n. 1

6. A modificazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, i posti relativi alla VIII qualifica ed alla prima qualifica dirigenziale di cui al precedente comma 5 sono computati come posti tra loro distinti.

7. L'organizzazione della struttura di ogni Ente è demandata al Consiglio Direttivo che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.

8. I dipendenti di 1ª qualifica dirigenziale svolgono le funzioni di Direttore di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.

9. Applicandosi al personale delle aree protette, a norma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni, lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale, gli Enti di gestione delle aree protette istituiscono, ove necessario e possibile, il servizio di mensa per il proprio personale, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 48 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e successive modificazioni.

10. Agli oneri conseguenti all'istituzione del servizio di mensa di cui al comma 9 gli Enti di gestione provvedono con gli stanziamenti agli stessi erogati dalla Regione mediante l'utilizzo del capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1990 - e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi - avente la denominazione «Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali».

Art. 18.

Bilanci e gestione finanziaria

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme di cui al Titolo I della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 19.

Vigilanza sugli Enti di gestione

1. La vigilanza sugli Enti di gestione è esercitata dalla Regione attraverso il controllo degli atti deliberativi degli Enti che avviene nel rispetto delle normative stabilite dal Titolo II della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

2. Le deliberazioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51, ricomprendono anche gli atti immediatamente eseguibili.

Art. 20.

Commissariamento degli Enti di gestione

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Organi degli Enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a provvedere, la Giunta Regionale invia apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La Giunta Regionale provvede allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione per gravi violazioni di legge o per gravi inadempienze attuative dei piani di gestione delle aree protette ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli Organi degli Enti di gestione.

Art. 21.

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette

1. La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti di gestione si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, avente funzioni consultive.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette in particolare esprime pareri in merito:

a) al Piano regionale delle aree protette di cui all'articolo 2;

b) alle proposte di legge, ai disegni di legge ed ai provvedimenti amministrativi relativi all'istituzione di aree protette di cui all'articolo 6;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale, naturalistica e forestale relativi alle aree protette;

d) alle proposte ed ai disegni di legge contenenti norme che siano riferite ad aree protette istituite o inserite nel Piano regionale delle aree protette.

3. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette è nominato dal Consiglio Regionale su terne proposte dalle facoltà di seguito riportate, proposte che possono indicare anche esperti non docenti universitari. Il Comitato è così composto:

n. 2 veterinari proposti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino;

n. 2 zoologi, n. 2 botanici e n. 2 geologi proposti dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino;

n. 2 forestali e n. 2 agronomi proposti dalla Facoltà di Scienze Agrarie e forestali dell'Università di Torino;

n. 2 architetti proposti dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino;

n. 1 storico, n. 1 geografo e n. 1 archeologo proposti dalla Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino;

n. 5 esperti nelle materie e nelle specializzazioni sopra richiamate scelti direttamente dal Consiglio Regionale, di cui due espressi dalla minoranza.

4. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

5. Funge da Segretario del Comitato un funzionario del Settore Parchi naturali della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, su richiesta dell'Assessore regionale ai Parchi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

7. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica: in seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno 7 membri.

8. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Esso svolge la sua attività finché non siano insediati i nuovi componenti.

...o-scientifico in carica all'entrata in vigore della ... continua a svolgere la sua attività in base alle previsioni di cui al presente articolo fino all'insediamento del nuovo Comitato.

10. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.

Art. 22.

...o, beni mobili ed immobili, contratti ed altri oneri, bilanci

1. Gli Enti di cui all'articolo 7 della presente legge così come riordinati subentrano agli Enti di gestione disciolti o che sostituiscono assumendosi il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti e gli altri oneri; passano in proprietà dei nuovi Enti di gestione tutti i beni che sono stati acquistati dagli Enti disciolti o sostituiti utilizzando gli stanziamenti assegnati dalla Regione per la gestione delle aree protette.

2. Per la formazione dei bilanci dei nuovi Enti si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei bilanci degli Enti disciolti o sostituiti, facendo salvi gli avanzi finanziari ed i residui attivi e passivi in essi previsti.

Capo III

GESTIONE TERRITORIALE

Art. 23.

Piani di area

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area che costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale.

2. I Piani di area sono predisposti ed adottati dalla Giunta Regionale secondo le procedure ed i tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi che dovranno comunque prevedere, a seguito dell'adozione dei Piani medesimi:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi dal Piano di area e, sentito il Comitato urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riuniti in seduta congiunta, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

4. I Piani di area hanno ... e ad essi possono essere appor...

5. Le indicazioni ... come di attuazione sono ... in vigore delle deliberazioni del Consiglio ... dei Piani e si sostituiscono ad eventuali previsioni d'intorni degli strumenti urbanistici vigenti.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 24.

Piani di assestamento forestale

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13 comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 25.

Piani naturalistici

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono obbligatori a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Piani naturalistici predisposti secondo le procedure di legge sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani naturalistici approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. I Piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e fare rispettare le indicazioni di piano.

6. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

7. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 26.

Piani di intervento

1. I Piani di intervento sono redatti per le aree protette per le quali tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo e sono approvati secondo le procedure previste dal provvedimento medesimo.

2. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di intervento approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

3. I Piani di intervento sono strumenti attuativi e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative le previsioni contenute nei piani medesimi.

4. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

5. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.

Art. 27.

Gestione faunistica

1. La gestione faunistica nelle aree protette regionali è effettuata in base alle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

Art. 28.

Utilizzo e fruizione

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione* delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare, anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.

Art. 29.

Attività agricole

1. Le attività agricole rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.

2. I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consentire la continuità delle attività agricole:

a) le colture e gli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione delle aree protette, per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;

b) la coltura del pioppo e delle altre coltivazioni industriali da legno a rapido accrescimento, che sono considerate a tutti gli effetti colture agrarie, per le quali deve comunque essere valutata la compatibilità con l'ambiente nel quale sono effettuate;

c) la possibilità di aprire od ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;

d) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica.

3. Le aree protette, ove sia presente l'attività agricola, sono zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle disposizioni comunitarie e sono soggette a priorità di finanziamento a favore delle aziende agricole in esse presenti per le attività, gli interventi e le opere conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione: a tal fine si utilizzano le leggi ed i regolamenti di settore regionali, nazionali e comunitari concernenti aiuti agli investimenti agricoli.

4. Ai fini della valorizzazione delle attività agricole, la Giunta Regionale propone piani e programmi pilota per lo sviluppo della lotta biologica ed integrata

Art. 30.

Attività silvo-pastorali

1. Le attività silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.

2. I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consentire la continuità delle attività silvo-pastorali:

a) le zone destinate al pascolo e le zone forestate al momento dell'istituzione delle aree protette;

b) la gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia,

c) la possibilità di aprire od ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;

d) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica.

3. La qualificazione e la valorizzazione delle attività silvo-pastorali avviene anche attraverso l'applicazione dei Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 24.

4. La Giunta Regionale approva programmi di intervento finanziario annuale stabilendo i relativi stanziamenti.

Art. 31.

Attività scientifiche, didattiche, culturali ricreative e turistiche

1. La Giunta Regionale approva annualmente, in concomitanza con il bilancio regionale, un programma di interventi per lo sviluppo delle attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche nelle aree protette, sviluppo che deve essere compatibile con l'ambiente naturale e con le attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il programma di cui al comma precedente deve individuare le leggi di settore da cui attingere i relativi finanziamenti.

Art. 32.

Predisposizione dei programmi

1. I programmi di qualificazione e di valorizzazione delle aree protette richiamati al comma 4 dell'articolo 29, al comma 4 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31, sono predisposti dalla Giunta Regionale che provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e private.

2. I programmi di cui al presente articolo sono predisposti tramite il Settore Parchi naturali che opera d'intesa con gli altri Settori competenti.

Art. 33.

Contributi per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche

1. Gli Enti di gestione delle aree protette prevedono nei propri bilanci appositi capitoli per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che svolgano attività produttive agricole o silvo-pastorali o artigianali, per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati, ivi compresi il mantenimento, la conservazione e il ripristino delle tipologie edilizie, sia per le nuove costruzioni, sia per i fabbricati esistenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a coprire la differenza tra il costo effettivo delle opere imposte ed il costo del medesimo intervento eseguito secondo le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato.

3. I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli Enti di gestione delle aree protette.

Art. 34.

Promozione della cooperazione socio-economica

1. La Regione promuove, tra i residenti nei Comuni i cui territori siano compresi in aree protette, forme di associazionismo cooperativo di impresa nell'esercizio di attività legate alle funzioni di promozione e valorizzazione delle economie locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene riservata una quota di finanziamento sulla base dei criteri e delle procedure della legge regionale 16 novembre 1988, n. 44, eccezion fatta per la clausola sociale di composizione delle cooperative di cui all'articolo 2 della legge medesima.

3. Possono essere destinatarie delle agevolazioni le cooperative esercenti:

a) manutenzione e servizio delle aree protette: fra queste attività sono ricomprese quelle di manutenzione relative alla ricezione, assistenza e guida dei visitatori;

b) commercializzazione al dettaglio di prodotti locali, con precedenza nelle agevolazioni e nei finanziamenti alle aziende che si impegnano a commercializzare, prevalentemente, prodotti con garanzia di elevata qualità e genuinità;

c) servizi turistico-ricettivi, servizi a carattere agriturismo e di animazione culturale e sportiva.

Art. 35.

Risarcimenti per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli

1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli sono erogati secondo le procedure e le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni alle foreste e comunque alle aree boscate.

Art. 36.

Indennizzi per danni economici

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle aree protette sono erogati direttamente dagli Enti di gestione delle aree medesime facendo fronte con i propri bilanci.

2. Al fine della liquidazione dei danni provocati che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con legge o con i piani di gestione delle aree protette che impedisca in tutto o in parte l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione di aree.

4. Non sono dovuti indennizzi per i vincoli derivanti dall'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, così come espressamente previsto dall'articolo 16 della legge medesima.

5. A seguito dell'accertamento del danno da parte degli Enti di gestione delle aree protette, gli Enti medesimi debbono procedere alla liquidazione del danno medesimo entro 120 giorni dalla data della denuncia.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 37.

Amici delle aree protette

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni private di Amici delle aree protette e ne indirizza l'attività al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) acquisizione di terreni inclusi nelle aree protette al fine di una loro valorizzazione naturalistica ed ambientale;

b) finanziamento di attività di tutela, di salvaguardia e di promozione delle aree protette.

2. I finanziamenti erogati dalle Associazioni di Amici delle aree protette, necessari al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, sono direttamente introitati dagli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali previa autorizzazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 38.

Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette

1. Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio naturale tutelato e di un corretto utilizzo della conoscenza medesima a fini didattici e della diffusione della cultura e dell'informazione naturalistica, la Regione promuove la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette.

2. Il Centro di documentazione e ricerca è finalizzato:

a) alla promozione, al coordinamento ed all'indirizzo scientifico della ricerca condotta nell'ambito delle aree protette;

b) alla formazione e gestione di una Banca dati naturalistico-ambientale della Regione Piemonte;

c) alla predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

d) alla promozione di mostre, a tema naturalistico e ambientale, di carattere permanente e/o temporaneo;

e) alla promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette.

Art. 39.

Acquisizione e affitto di beni mobili e immobili

1. La Regione promuove iniziative di acquisizione e/o di affitto di beni mobili e immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree protette mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti sui capitoli 7930 e 7932 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 40.

Tabellazione e segnaletica

1. Le aree protette debbono essere tabellate così come previsto dalle singole leggi istitutive di ogni area.

2. Le aree incluse nel piano regionale delle aree protette e non ancora istituite non necessitano di tabellazione: la pubblicità relativa ai confini è data mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni interessati.

3. Gli Enti di gestione hanno l'obbligo di utilizzare la segnaletica relativa alle aree protette region provata con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 41.*Relazioni annuali*

1. Gli enti di gestione delle aree protette redigono entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzia lo stato di attuazione delle iniziative gestionali, dei piani di gestione di cui al Capo III, delle attività del personale e della spesa.

2. Le relazioni di cui al precedente comma sono inviate al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore regionale ai Parchi naturali, al Presidente del Consiglio Regionale, al Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, ai Presidenti delle Province interessate, ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio dell'area protetta.

3. La Giunta Regionale, sulla base delle relazioni degli Enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio Regionale.

4. La relazione di cui al comma 3 è inviata agli Enti di gestione delle aree protette regionali ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 42.*Abrogazione e modificazione di norme*

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. L'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato degli Amministratori esprime il proprio parere in merito a programmi e piani di particolare rilevanza e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività aziendali»;

b) al terzo comma sono sopprese le parole «almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attività dell'Azienda e sui bilanci ed ».

3. Sono abrogate le norme contenute nelle leggi istitutive delle aree protette regionali che siano difformi da quanto stabilito dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 marzo 1990

BELTRAMI

90R0551

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 13.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**GENERALITÀ****Art. 1.***Definizioni generali*

1. Ai fini della presente legge si delinisce: 1. Pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

2. Impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.

3. Volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato l'Autorità competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico.

4. Scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato in qualunque ricettore al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso. Tale scarico rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale del 22 giugno 1979, n. 31, nonché della presente legge.

5. Spandimento su terreno: l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi. Tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

6. Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'Autorità competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso.

7. P.R.Q.A.: il Piano Regionale per la qualità delle acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 1 aprile 1981, n. 107-2905.

Art. 2. *Oggetto della legge*

1. La presente legge, in applicazione degli articoli 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 ed in funzione degli obiettivi del P.R.Q.A. ha per oggetto:

a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

b) la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell'articolo 1 quater, lettera b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690, o ad essi assimilati ai sensi della presente legge.

Art. 3.*Obblighi di autorizzazione*

1. Tutti gli scarichi di cui all'articolo 1 sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i limiti previsti nella presente legge.

2. L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente al controllo.

Capo II**DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE****Art. 4.***Classificazione delle pubbliche fognature*

1. Le pubbliche fognature sono classificate in tre categorie:

a) Nella prima categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume non superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.

b) Nella seconda categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale di volume superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.

c) Nella terza categoria sono comprese le pubbliche fognature caratterizzate da uno scarico finale originato da aree destinate ad insediamenti produttivi.

Art. 5.*Recapito degli scarichi*

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, così come disciplinati dalla presente legge, sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali.

2. Eccezionalmente e limitatamente agli scarichi della prima categoria derivanti da soli insediamenti civili, qualora sia accertata l'impossibilità di recapitare tali scarichi a corpi idrici superficiali, gli stessi possono essere ammessi sul suolo e nei relativi strati superficiali.

Art. 6.

Scaricatorio di piena

1. Gli scaricatori di piena delle reti fognarie da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono dimensionati, di norma, in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco. Sono fatte salve motivate deroghe, approvate contestualmente all'approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta Regionale, in funzione di eccezionali e particolari esigenze o necessità di convogliamento di acque reflue urbane.

Art. 7.

Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti produttivi

1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi, sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli Enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.

2. Le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione già funzionanti;

b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. I limiti di accettabilità stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi possono essere più restrittivi di quelli previsti dalla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I limiti di accettabilità stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dagli insediamenti produttivi esistenti possono derogare ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

5. In caso di deroga i limiti di accettabilità di cui al comma 4. devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di istanza dell'Ente gestore; decorso detto termine i limiti proposti si intendono tacitamente assentiti.

6. Non sono ammesse deroghe:

a) ai limiti di accettabilità degli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi, qualora non approvati espressamente dalla Giunta Regionale;

b) agli elementi e sostanze chimiche di cui all'Allegato 1 della deliberazione del 30 novembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ad eccezione degli olii minerali;

c) ai valori limite e agli obiettivi di qualità per gli scarichi delle sostanze pericolose di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217.

Art. 8.

Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti civili

1. Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili sono sempre ammessi, nella osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

2. Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.

3. I titolari degli scarichi di cui al comma 1. sono tenuti a notificare la loro posizione all'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica rete fognaria e all'Ente gestore della pubblica rete fognaria nei tempi e nei modi da questi stabiliti.

Art. 9.

Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli

1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate al Comune ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;

b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.

2. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilità di cui agli articoli 10 e 11.

3. L'autorizzazione è rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati ad impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilità cui è assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.

4. L'Autorità competente al controllo è il Sindaco, che lo esercita, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico finale, attraverso la U.S.S.L. competente per territorio.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3, non sono operanti qualora sussista coincidenza tra titolare dello scarico e Autorità competente al controllo; il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

6. Il controllo sulla qualità degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovrà essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualità dei reflui in ingresso all'impianto.

Art. 10.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3., per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti vale la seguente disciplina:

a) se appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1;

b) se appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilità stabiliti per ogni area obiettivo dalla tabella 2 del P.R.Q.A. così come elencati nell'Allegato 2;

c) se appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti, fino al momento nel quale debbano osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare tutte le necessarie misure atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.

Art. 11.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature nuove

1. Gli scarichi nuovi, qualora collegati ad impianto di depurazione terminale centralizzato, rispettano fin dall'attivazione i limiti di accettabilità stabiliti all'articolo 10. In attesa del collegamento ad impianto di depurazione devono rispettare le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12.

Ambiti ottimali di gestione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua e delimita gli ambiti ottimali di gestione delle pubbliche infrastrutture di raccolta

e depurazione delle acque reflue e di trattamento dei relativi fanghi con la previsione degli Enti gestori di ogni ambito e con contestuale delinizione dei criteri generali di gestione anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.

2. Fino all'individuazione e alla delimitazione degli ambiti ottimali di cui al comma 1 la Giunta Regionale è autorizzata ad impartire disposizioni ai titolari di scarichi e agli Enti gestori di pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue, al fine di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell'organizzazione dei servizi anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI PER CAPITANO NATURA

Art. 13.

Qualificazione degli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti

1. Si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono equiparati agli esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Si considerano nuovi gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Sindaco, quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo, attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi della U.S.L. competente per territorio.

Art. 14.

Classificazione degli scarichi civili

1. Agli effetti della presente legge gli scarichi degli insediamenti civili sono suddivisi in due classi denominate A) e B).

2. Nella classe A) sono compresi:

a) uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria;

b) gli insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi;

c) le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura;

d) gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

3. Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2, si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'Allegato 3 della presente legge; la qualità degli scarichi è da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque di alcun trattamento.

4. Nella classe B) sono comprese:

a) le imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attività di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa;

del fondo o alla silvicoltura, di valorizzazione della fertilità e normalità ambientale; in ogni caso, il 2/3 esclusivamente a qualunque titolo.

Art. 15.

Autorizzazioni allo scarico e controlli

1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'Autorità competente al controllo, accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati;

b) contestualmente alla domanda di concessione edilizia per gli insediamenti nuovi.

2. Sono tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità competente al controllo:

a) i titolari degli scarichi appartenenti alla classe A) lettere a) e c)

classe B) lett. media annua media annua, fino a 2.000 litri al giorno, e sussista la disponibilità di almeno 10 quintali di peso vivo di bestiame.

3. L'autorizzazione è rilasciata agli scarichi che rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla presente legge.

4. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente eventuali prescrizioni atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricevente dello scarico.

Art. 16.

Capitolo degli scarichi

1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al Capo III sono sempre ammessi nei corpi idrici superficiali; sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo solo se caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a ventiquattro metri cubi al giorno, nei casi di cui alla lettera b) comma 2.

Disciplina degli scarichi della classe A)

degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui all'articolo 14 sono così disciplinati:

a) nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1, scarichi di volume superiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno, o aventi una consistenza superiore ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 2;

b) nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo, sono limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a ventiquattro metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste per gli insediamenti civili di analoga consistenza, dall'Allegato 3 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché alle prescrizioni emanate dall'Autorità competente al controllo.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti, fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma 1.

3. È ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'Autorità competente al controllo.

Art. 18.

Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

1. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalità stabilite dall'Autorità competente al controllo.

Art. 19.

Disciplina degli scarichi della classe B)

1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm. 1;

b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2.

3. Gli scarichi puntuali degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati in caso di recapito sul suolo sono così disciplinati:

a) se appartenenti alla sottoclasse a) di cui al comma 4 dell'art. 14: lo scarico puntuale è sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento su terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

b) se appartenenti alla sottoclasse b) di cui al comma 4 dell'articolo 14: lo scarico puntuale è sottoposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni; lo spandimento rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. Per gli insediamenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale è assimilato allo spandimento su terreno a fini agricoli ed è sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.

5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi, sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4 per i quali vale, fino all'attivazione, la disciplina del medesimo comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Revisione dei limiti di accettabilità e dei volumi di scarico e di spandimento

1. La Giunta Regionale, in funzione dello stato di qualità dei corpi idrici, degli usi in atto o futuri degli stessi nonché dello stato di attuazione del P.R.Q.A. è autorizzata:

a) alla revisione dei limiti di accettabilità di cui agli Allegati 1, 2, 3 alla presente legge;

b) alla revisione delle delimitazioni delle aree obiettivo e delle priorità di cui alle tabelle 1 e 2 del P.R.Q.A.;

c) alla revisione dei volumi di scarico e di spandimento sul terreno di cui ai Capi II e III della presente legge.

Art. 21.

Deiezioni animali

1. Le deiezioni animali derivanti da insediamenti civili o produttivi dediti ad allevamento zootecnico sono da intendersi come sole materie fecali.

2. Lo scarico puntuale delle deiezioni animali rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, nonché della presente legge per quanto di competenza.

3. Lo spandimento su terreno a fini agricoli delle deiezioni animali non rientra nell'ambito di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, né della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, né del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, né della presente legge.

4. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, è abrogato.

Art. 22.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Studi, ricerche e borse di studio

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e del raggiungimento degli obiettivi del P.R.Q.A. qualora si rendano necessari particolari studi e ricerche, la Giunta Regionale affida incarichi e consulenze ai sensi delle norme in materia e può istituire borse di studio, previa emanazione di appositi bandi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0552

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 14.

Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale speciale

1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.

Art. 2.**Confini**

1. I confini della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio, incidente sul comune di Carisio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Con la redazione del piano naturalistico, di cui al successivo art. 6, comma 2, possono essere individuate aree interne alla riserva con differenti classificazioni, a norma dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.

3. I confini della riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dall'area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio».

4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.**Finalità**

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio sono così specificate:

a) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi;

b) conservare e migliorare le condizioni e le caratteristiche ambientali dei luoghi;

c) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici e culturali;

d) favorire il corretto rapporto tra tutela della Garzaia e presenza delle attività agricole in atto o che dovessero insediarsi nei territori circostanti l'area di nidificazione.

Art. 4.**Durata della destinazione**

1. La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.**Gestione**

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia.

2. Il Consiglio direttivo del parco naturale delle Lame del Sesia è integrato con un rappresentante del comune di Carisio.

3. L'Ente di cui al comma 1, del presente articolo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio con lo stanziamento di cui al capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

4. La denominazione del capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno 1990 è conseguentemente così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio».

5. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.**Norme generali di salvaguardia**

1. Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria e la pesca;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva di cui al precedente art. 3;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

g) costruire nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva;

h) apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione del torrente Elvo, fatte salve le normali operazioni di manutenzione delle sponde.

2. Il piano naturalistico della riserva naturale speciale, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle sponde del torrente Elvo, e stabilire le norme particolari di gestione delle aree boscate.

3. Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui al comma precedente i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni.

4. In materia di utilizzo e di fruizione della riserva naturale speciale si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 20.

Art. 7.**Sanzioni**

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e pesca.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) del precedente art. 6, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3, dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6, comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della giunta regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui a Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al comma 3, dell'art. 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della regione.

Art. 8.**Personale**

1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'Ente di gestione del parco naturale delle Lame del Sesia si avvale del proprio personale, previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, integrato da n. 3 dipendenti della 6ª qualifica funzionale da inserirsi nell'organico dell'Ente, di cui 2 tecnici dell'area di vigilanza.

Art. 9.**Norma transitoria**

1. Il membro del Comitato direttivo dell'Ente di gestione di nomina del comune di Carisio, di cui al comma 2, dell'art. 5 della presente legge, è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio direttivo provvede, entro 90 giorni della sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0553

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 15.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

ENTE DELLA GIUNTA

PROMU

legge:

1. L'accesso pedonale alla riserva naturale speciale di Leccio di Chianocco, istituita con la legge regionale 1980, n. 34,

Art. 2.

Accesso alla riserva naturale

1. L'accesso pedonale alla riserva naturale è consentito tutti i giorni senza limite di orario: la circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e gli aventi titolo e per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco regolata al successivo art. 10, è consentita unicamente lungo i percorsi appositamente indicati e segnalati.

2. È sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico appositamente segnalati.

3. Le scolaresche possono effettuare la visita di gruppo di 30 persone e solamente se autorizzate dalla commissione dell'Ente di gestione. A tal fine gli organizzatori delle visite devono presentare con giusto anticipo circa il mese prima della visita alla riserva.

4. All'interno della riserva studi e ricerche scientifiche, anche in deroga alle presente legge, previa autorizzazione del programma di ricerca all'Ente di gestione. L'Ente di gestione, sentito il parere della regione, non può negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali, purché esse siano giudicate di interesse e finalitate isurative della riserva.

5. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 250.000.

Art. 3.

Consumo di pasti e pic-nic

1. I visitatori della riserva sono tenuti a consumare i pasti e a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Art. 4.

Abbandono di piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, il deposito dei vetri e delle lattine deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5.

Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 6.

Abbruciamenti

1. L'abbruciatura dei residui vegetali è consentita unicamente nei prati, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia. La condizione che il luogo dove viene effettuato è iscritto ed isolato con mezzi idonei nei periodi di elevata umidità.

2. È vietato l'uso degli interessi di legno per la combustione con personale autorizzato al controllo ed all'eventuale rimozione dei rifiuti.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 7.

Arrampicata su roccia

1. Al fine di impedire il disturbo dell'avifauna presente nella riserva è vietata l'arrampicata su roccia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

2. È altresì vietato l'allestimento di nuove vie di arrampicata.

3. L'Ente di gestione può vietare temporaneamente l'arrampicata sulle pareti dell'Orrido anche nel periodo in cui è ammessa qualora lo richiedano motivi tecnici o di sicurezza.

4. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 8.

Introduzione di cani

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio, con eccezione dei cani dei proprietari dei terreni e dei cani degli aventi titolo.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 9.

Disturbo alla quiete naturale

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, così come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.

2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso abitazioni private.

3. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.

Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea

1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

2. La raccolta dei fiori è vietata come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.

3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.

5. Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 11.

Raccolta i anfibi e molluschi

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.

2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

Art. 12.

Raccolta degli insetti

1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.

Campeggio

1. Su tutto il territorio della riserva naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 14.

Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

2. È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.

3. Le violazioni alla norma di cui al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 15.

Divieti temporanei di accesso

1. L'Ente di gestione della riserva naturale può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 16.

Deroghe

1. L'Ente di gestione della riserva naturale può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

3. Il personale della riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 17.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza della riserva naturale ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 34, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 18.

Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

90R0554

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del P.N. Alta Valle Pesio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ampliamento del parco

1. Il parco naturale dell'Alta Valle Pesio, istituito con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 e già ampliato a seguito dell'approvazione delle leggi regionali 5 agosto 1986, n. 33 e 7 settembre 1987, n. 48, è ulteriormente ampliato con la presente legge ed assume la denominazione di «Parco naturale della Alta Valle Pesio e Tanaro».

2. I nuovi confini del parco sono riportati nell'allegata planimetria in scala 1:25000.

3. La planimetria di cui al comma precedente sostituisce la planimetria di cui all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 48.

Art. 2.

Integrazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar è integrato da altri due rappresentanti del comune di Briga Alta, di cui uno espresso dalla minoranza.

Art. 3.

Personale

1. L'organico dell'Ente di gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar è integrato da un dipendente di 7ª qualifica funzionale e da due guardiaparco aventi la 5ª qualifica funzionale.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modificazioni allo statuto che sono approvate secondo le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.

2. Il piano dell'area del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, previsto all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, ed approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 893-3989, del 25 marzo 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori oggetto dell'ampliamento del parco. Per l'approvazione dell'integrazione del piano dell'area di cui al presente comma si applicano le procedure di cui all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, avendo cura di consultare gli Enti territorialmente interessati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0555

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 17.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale speciale dell'oasi di Crava-Morozzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo, istituita con legge regionale 7 settembre 1987, n. 49.

Art. 2.

Accesso alla riserva naturale

1. L'accesso dei visitatori alla Riserva naturale è consentito nei giorni stabiliti dal Consiglio direttivo della Riserva con propria deliberazione su proposta vincolante del Comitato di coordinamento istituito in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 49.

2. La proposta di cui al comma precedente è accompagnata da un calendario e dagli orari consentiti ed è formulata all'inizio di ogni anno tenendo conto delle esigenze di tranquillità delle specie di avifauna acquatica.

3. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1, propone altresì le tariffe per l'uso delle strutture e dei servizi offerti dalla Riserva.

4. L'accesso dei visitatori è consentito, previa prenotazione, esclusivamente dagli ingressi indicati e a piedi fatte salve le possibilità di accesso ai disabili secondo le norme vigenti.

5. La circolazione dei visitatori è consentita unicamente lungo i sentieri appositamente indicati.

6. Per eventuali esigenze di protezione possono essere modificati i percorsi o vietato l'accesso in aree della Riserva che dovranno comunque essere opportunamente segnalate.

7. Le comitive organizzate possono accedere alla Riserva su prenotazione e soltanto se accompagnate da personale messo a disposizione dalla Riserva e non possono comunque superare le cinquanta persone.

8. Le escursioni a cavallo sono consentite esclusivamente lungo i sentieri appositamente segnalati.

9. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai proprietari dei terreni ed agli aventi titolo.

10. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.

Abbandono piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e bevande che dovranno essere consumati nelle apposite aree di sosta.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.

Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.

Abbruciamenti

1. L'abbruciamento di residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi e dai canneti superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 6.

Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea

1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
2. La raccolta dei fiori è vietata così come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.
3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.
4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.
5. Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea od arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 7.

Tagli di piante

1. Fatte salve le norme generali in materia di tagli boschivi, i tagli di piante o di loro parti, fatta eccezione per quelli relativi ai pioppi ed alle altre colture industriali da legno, ed i tagli a carico di filati di alberi o di aree con copertura arborea inferiore al 50% o ad arbusteto, sono subordinati a parere favorevole della direzione della riserva naturale.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 8.

Raccolta di molluschi, anfibi e rettili

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi, di anfibi e di rettili, sono sempre vietate.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

Art. 9.

Raccolta degli insetti

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi specie sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.

Introduzione dei cani

1. Non è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, fatti salvi quelli di proprietà dei residenti all'interno della riserva.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 11.

Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della riserva comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente di gestione della riserva di rivalersi dei danni subiti.

Art. 12.

Disturbo della quiete e degli habitat naturali

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di giradischi, mangianastri e simili, è vietato.
2. È altresì vietato sorvolare l'area della riserva con qualsiasi mezzo ai fini di tutelare le normali condizioni di vita degli animali.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono escluse le apparecchiature ed i mezzi comunque impiegati in servizio di vigilanza e di soccorso, e le apparecchiature ubicate presso le abitazioni private.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.

Attività fotografica e di ricerca

1. L'attività fotografica amatoriale è consentita esclusivamente all'interno degli appostamenti predisposti ed indicati.
2. L'attività fotografica professionale o di ripresa cinematografica, televisiva o simili, così come le attività scientifiche e culturali sono consentite previa autorizzazione della direzione dell'Ente di gestione su proposta vincolante del comitato di coordinamento di cui al comma 1, dell'art. 2, alle condizioni di accesso stabilite dal medesimo art. 2. L'attuazione deve essere negata qualora esistano incompatibilità motivate con le finalità istitutive della riserva.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 14.

Deroghe

1. Il Consiglio direttivo, su proposta del comitato di coordinamento di cui al comma 1, dell'art. 2, può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi approvati dal consiglio direttivo su proposta del comitato di coordinamento.

Art. 15.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, previa convenzione con l'Ente di gestione.

Art. 16.

Uso delle strutture

1. L'utilizzo da parte dei visitatori delle strutture e dei servizi della riserva è regolato in base alle disposizioni stabilite dal consiglio direttivo della riserva su proposta del comitato di coordinamento di cui al comma 1, dell'art. 2.

Art. 17.

Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della regione Piemonte ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

90R0556

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 18.**Approvazione rendiconti parchi regionali 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14
del 4 aprile 1990)

(Omissis).

90R0557

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 19.**Integrazione alla legge regionale 13 novembre 1989, n. 67
Bilancio parchi 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14
del 4 aprile 1990)

(Omissis).

90R0558

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 20.**Autorizzazione ad E.S.A.P. e I.R.E.S. all'esercizio provvisorio
del bilancio per l'esercizio 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14
del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 dello statuto ed in deroga a quanto previsto dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, viene autorizzato, per il periodo 1° gennaio 1990, 30 aprile 1990 l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte e dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989, in ragione di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

90R0559

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990, n. 21.**Prima integrazione della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 -
Bilancio di previsione 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14
del 4 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 4/90

1. Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 49.

*Spese per gli interventi a favore
degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte*

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, è determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 120 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5065.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dal precedente articolo e fissati in lire 120 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

2. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 1990

BELTRAMI

90R0560

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990, n. 22.**Finanziamento presidi socio-assistenziali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Piemonte, in attuazione degli obiettivi previsti dal piano socio-sanitario regionale e dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di concorrere alla prevenzione ed al superamento di situazioni di difficoltà e di disagio derivanti da fenomeni di marginalità sociale, favorisce l'attivazione di presidi socio-assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

Art. 2.

1. I presidi socio-assistenziali di cui al precedente articolo sono volti a realizzare:

pronto intervento e ospitalità diurna o residenziale in favore di minori ed adulti assistibili ai sensi delle vigenti norme sulla tutela ed assistenza della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

ospitalità residenziale, accoglienza, risocializzazione di giovani in stato di disagio;

ospitalità ed assistenza diurna o residenziale a persone anziane autosufficienti;

pronta accoglienza ed ospitalità occasionale di persone adulte momentaneamente sprovviste di mezzi di sussistenza ed in situazioni contingenti di difficoltà o di abbandono;

ospitalità diurna o residenziale di cittadini anziani non autosufficienti o persone portatrici di handicaps fisici, psichici o sensoriali.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al precedente art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione o la nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio-assistenziali di cui alla presente legge.

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino ad un massimo di L. 300.000.000 ed a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 4.

1. La Regione Piemonte concede altresì contributi ad enti ed istituzioni di assistenza per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire l'agibilità del presidio e conseguentemente la prosecuzione in esso dell'attività dell'ente gestore.

2. I suddetti contributi sono assegnati secondo criteri di priorità che tengano conto della rilevanza dell'attività socio-assistenziale svolta nel presidio dall'ente gestore nell'ambito del territorio del comune o della U.S.S.L., del numero degli utenti del presidio, della mancanza nello stesso territorio di altri presidi idonei allo svolgimento della predetta attività, nonché della disponibilità o meno di altre risorse finanziarie da parte dell'ente richiedente.

3. I contributi per gli interventi di straordinaria manutenzione sono concessi nelle seguenti percentuali:

- 1) opere d'importo fino a L. 10.000.000: 50%;
- 2) opere d'importo fino a L. 50.000.000: 35%;
- 3) opere d'importo fino a L. 100.000.000: 30%;
- 4) opere d'importo superiore a L. 100.000.000: 25%.

Art. 5.

1. I destinatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono:

- a) i comuni;
- b) gli enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato costituite con atto pubblico; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale.

Art. 6.

1. Gli interventi di cui all'art. 3, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.

2. La verifica di congruità è effettuata dalla giunta regionale, previo parere favorevole dell'unità socio-sanitaria locale competente per territorio, nel quale dovrà altresì risultare che i presidi oggetto degli interventi sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

Art. 7.

1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 3, devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale corredate di:

- a) atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;
- b) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;
- c) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;
- d) planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare.

2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 4 devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al precedente comma, lettere a) e b), dai seguenti atti:

- 1) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'immobile che necessita degli interventi di straordinaria manutenzione;
- 2) relazione tecnica illustrativa e preventivo di spesa delle opere da realizzare.

Art. 8.

1. I contributi sono assegnati dalla giunta regionale.

2. I contributi assegnati per la costruzione, la ristrutturazione e la riconversione di presidi socio-assistenziali sono erogati con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

3. I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.

4. I contributi per le opere di straordinaria manutenzione sono erogati previa presentazione, da parte degli enti gestori beneficiari, di apposito rendiconto corredato da idonea documentazione.

Art. 9.

1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 3, sono vincolanti per la durata di venti anni alla destinazione di presidi socio-assistenziali.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

3. La giunta regionale, sentito il parere della U.S.S.L. competente per territorio, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Per gli enti assistenziali, privati, le cooperative sociali e le associazioni di cui all'art. 5, l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla destinazione dei contributi percepiti, ridotti del 5% per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi.

Art. 10.

La legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e le successive leggi di modificazioni sono abrogate.

Art. 11.

1. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 verranno istituiti appositi con le seguenti denominazioni:

«Contributi in conto capitale ai comuni per il finanziamento dell'acquisto, delle trasformazioni, delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presidi socio-assistenziali», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

«Contributi in conto capitale ad enti assistenziali non aventi fini di lucro per il finanziamento dell'acquisto, delle ristrutturazioni, delle riconversioni e delle nuove costruzioni di presidi socio-assistenziali», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

«Contributi ad enti ed istituzioni di assistenza per il finanziamento degli interventi di straordinaria manutenzione necessari per garantire la agibilità dei presidi», con le dotazioni in termini di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

Agli oneri relativi all'anno 1990 si fa fronte mediante riduzione di pari importo complessivo in termini di competenza e di cassa dei capitoli 10280, 10285, 10810 del bilancio per l'anno medesimo.

Per gli anni successivi il relativo finanziamento sarà stabilito con legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 2 aprile 1990

BELTRAMI

90R0561

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990; n. 23.

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE

Art. 1.

Obiettivi

La regione Piemonte, in attuazione dell'art. 44, comma secondo, della costituzione e dell'art. 4 del proprio statuto, nonché della legge n. 1102/71 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra le zone montane ed il restante territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.

Art. 2.

Coordinamento

La Regione, nel quadro del piano regionale di sviluppo, con il concorso delle province nell'ambito delle loro competenze, coordina le azioni per il rafforzamento della base produttiva e per consolidare l'occupazione nei territori montani e provvede all'attuazione di specifici progetti.

La Regione provvede altresì al coordinamento ed integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria a favore delle zone montane.

Art. 3.

Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani

Per l'attuazione dei fini di cui ai precedenti articoli è istituita la commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.

La commissione viene rinnovata dopo ogni tornata elettorale quinquennale amministrativa.

La commissione è formata, per la Regione, dal presidente della giunta regionale, dall'assessore al bilancio e alla programmazione e dall'assessore competente per i problemi della montagna e, per le zone montane, da tre presidenti di comunità montana e tre sindaci dei comuni montani designati dall'U.N.C.E.M., da tre presidenti di province, o loro delegati, designati dall'U.R.P.P., e da un rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

La commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna. In tale ambito essa è sede per la formazione di «accordi di programma».

Gli «accordi di programma» attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, delle province e delle comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamenti degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.

Gli «accordi di programma» sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare regionale, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

La commissione è altresì competente per l'espressione di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della giunta regionale di cui al successivo articolo.

Nell'espletamento delle sue funzioni la commissione può avvalersi dei contributi di enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica delle zone montane.

Art. 4.

Direttive per il coordinamento

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l'assessore al bilancio e alla programmazione, sentita la commissione di cui all'art. 3 e la competente commissione consiliare regionale, approva annualmente, dopo l'entrata in vigore del piano di sviluppo regionale e del bilancio pluriennale, le «direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani».

Le direttive costituiscono documento integrativo del piano regionale di sviluppo e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, quale allegato al documento di piano approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.

Contenuto delle direttive

Le direttive previste dal precedente articolo disciplinano l'attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull'efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.

In particolare, le direttive:

a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale delle zone montane, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente e tenendo conto dei piani pluriennali e dei piani-stralcio annuali delle comunità montane;

b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti speciali e gli altri interventi previsti dalla presente legge;

c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione fra i settori di intervento;

d) fissano criteri di priorità intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale in materia di promozione delle attività economiche.

Le strutture regionali a competenza settoriale e gli enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all'attuazione di interventi finanziari che interessino i territori montani, devono assicurare la conformità degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.

Titolo II

PROGETTI SPECIALI DELLE COMUNITÀ MONTANE NORME FINANZIARIE

Art. 6.

Nell'ambito degli accordi programma e delle direttive di cui al Titolo I la Regione finanzia progetti speciali delle comunità montane finalizzati allo sviluppo socio-economico delle zone montane, così come previsto dalla legge n. 1102/1971 e successive modificazioni e dagli statuti delle singole comunità montane.

Art. 7.

Proposte di progetti speciali

Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno le comunità montane presentano alla Regione proposte di progetti speciali ritenuti idonei e fattibili al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge.

Al fine di garantire la realizzazione di interventi di area vasta i progetti speciali possono essere presentati anche d'intesa da più comunità montane.

Art. 8.

Esame delle proposte di progetti speciali

Le proposte di progetti speciali verranno esaminate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno da un'apposita commissione costituita da:

assessore regionale delegato per le comunità montane, che la presiede;

un rappresentante della delegazione piemontese della U.N.C.E.M.;

un rappresentante dell'U.R.P.P.;

un rappresentante di ciascun ufficio regionale decentrato a livello provinciale incaricato eventualmente di eseguire il progetto;

un rappresentante del servizio economia montana della Regione, oppure il coordinatore del comitato di funzionari regionali per i problemi della montagna.

La commissione, in sede di esame dei progetti speciali, può disporre l'audizione dell'e comunità montane proponenti.

Art. 9.

Redazione progetti speciali esecutivi

Entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno la Regione autorizza le comunità montane a predisporre, o direttamente con i progetti speciali esecutivi.

I progetti speciali esecutivi devono essere approvati dal consiglio delle comunità montane entro il 31 ottobre successivo e trasmessi, dopo l'esecutività della relativa delibera, alla Regione entro il 31 dicembre.

Nel caso previsto dall'art. 7, ultimo comma, i progetti speciali esecutivi devono essere approvati dai consigli delle comunità montane interessate.

Art. 10.

Esame ed approvazione dei progetti speciali esecutivi

I progetti speciali esecutivi saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 8.

Intervenuto il parere favorevole della suddetta commissione, si applicano — per quanto non previsto dalla presente legge — le norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Il D.P.G.R. di approvazione dei progetti esecutivi speciali rende i progetti stessi immediatamente operativi, senza che siano necessari ulteriori approvazioni o nullaosta previsti da altre leggi regionali. Nel contempo il D.P.G.R. — qualora l'intervento non sia previsto nel piano di sviluppo socio-economico della comunità montana — costituisce automatica variante del piano stesso.

Art. 11.

Formazione professionale degli operatori locali interessati all'attuazione dei progetti speciali

A cura del Formont verranno istituiti appositi corsi — anche non corrispondenti ai parametri previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale — per la necessaria preparazione di base degli operatori locali.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie - Finanziamenti integrativi

La Regione, per il finanziamento dei progetti speciali approvati e di cui ai precedenti articoli, provvede a determinare nel proprio bilancio le autorizzazioni di spesa integrando e coordinando i finanziamenti con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali, regionali e da regolamenti comunitari.

La Regione determina altresì nel proprio bilancio un contributo integrativo alle rate di ammortamento mutui contratti dalle comunità montane per la quota non assistita dal finanziamento statale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 359/1987 convertito nella legge n. 440/1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 aprile 1990

BELTRAMI

90R0562

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 24.

Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Piemonte in attuazione dell'art. 7 del proprio statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccorso (S.M.S.) e delle società costituite, ed in attività, da almeno sessanta anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori.

2. A tali fini la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi.

Art. 2.

C ontributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta regionale concede contributi in conto capitale per:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l'attività sociale;

b) rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale.

2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di lire 50 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell'investimento e delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20 milioni.

3. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, i contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi nella misura dell'80% del costo delle opere di ristrutturazione, fino ad un massimo di lire 150 milioni. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, da parte dei comuni in cui si trovano.

Art. 3.

Istituzione Centro studi e documentazione delle S.M.S.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, previa una preliminare indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, l'istituzione del «Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso».

Il centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:

a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle S.M.S., con particolare riferimento a quelle piemontesi;

b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.M.S.

c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S. sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;

e) promozione di borse di studio per giovani laureandi; finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.M.S.

Art. 4.

Modalità di richiesta dei contributi.

1. I contributi di cui all'art. 2 devono essere richiesti alla regione Piemonte direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, entro il 30 gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

a) per le opere di cui all'art. 2, comma 1, progetto approvato dalla commissione edilizia del comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;

b) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;

c) per le opere di cui all'art. 2, comma 3, copia del progetto approvato dalla commissione edilizia del comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del comune di appartenenza che motivi le finalità dell'intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all'art. 2, comma 3, copia della eventuale convenzione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:

a) del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.

Art. 6.

Articolo finanziario

Sono istituiti i seguenti capitoli:

«spese per il funzionamento e lo svolgimento di attività del centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso» con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 30.000.000;

«contributi alle Società di mutuo soccorso e cooperative ex S.O.M.S. per ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili e per interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per gli arredi» con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 50.000.000.

Agli stanziamenti di cui sopra si fa fronte con una riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11753 del bilancio di previsione per il 1990 e di L. 50.000.000 sullo stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11785 del bilancio di previsione per il 1990.

Per gli esercizi successivi al 1990 gli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con il presente articolo, saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il presidente è autorizzato a disporre con decreto le opportune variazioni necessarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 aprile 1990

BELTRAMI

90R0563

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25.

Norme transitorie della legge regionale su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di mutuo soccorso

Le domande di contributo di cui alla legge regionale approvata in data 14 marzo 1990 su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle

Società di mutuo soccorso» in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 30 luglio 1990 con le stesse modalità previste all'art. 4 della legge citata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 aprile 1990

BELTRAMI

90R0564

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990 n. 26.

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

1. La regione Piemonte, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli articoli 4, 5 e 7 dello statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Art. 2.

Festa del Piemonte

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo statuto e i simboli della Regione, è istituita la «Festa del Piemonte». Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario della promulgazione dello statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.

Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale

1. La Regione favorisce:

- a) l'insegnamento e l'apprendimento;
- b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
- c) la creazione artistica;
- d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
- e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
- f) la ricerca;
- g) lo svolgimento di attività e incontri,

finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.

2. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'art. 10.

Art. 4.

Promozione della ricerca

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la creazione di istituti volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunità linguistiche.

2. A tal fine la giunta regionale stabilisce, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1, e sentite le commissioni consultative competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse per studio e per tesi di laurea sul patrimonio linguistico regionale.

Art. 5.

Attività dirette

1. La Regione, attraverso il competente servizio dell'assessorato alla cultura:

a) realizza, anche ricercando la collaborazione degli atenei del Piemonte e dell'Istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.), corsi di formazione e seminari sull'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;

b) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'art. 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, e ne dispone, d'intesa con il centro «Gianni Oberto», il deposito presso la biblioteca del consiglio regionale.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 6.

Toponomastica locale

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.

2. Le richieste di contributo dei comuni e dei loro consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una commissione regionale di esperti, designati dall'assessore alla cultura e di cui fanno parte:

- a) un esperto universitario di materie linguistiche;
- b) un esperto universitario di materie geografiche;

c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte.

3. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro centottanta giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 13 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste dall'art. 60 dello statuto regionale.

Art. 7.

Informazione regionale

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8.

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49

1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico regionale fra le attività previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge è così integrato:

«d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Commissione consultiva

1. È istituita una commissione consultiva composta da:

a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;

b) il sovrintendente regionale all'istruzione o suo delegato;

c) nove esperti designati dall'assessore regionale alla cultura, sentiti enti, istituzioni e associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale, con una rappresentanza che tenga più possibile conto delle diverse comunità linguistiche e culturali.

2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1, è nominato previo consenso e su designazione dell'amministrazione di appartenenza.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

4. La nomina degli esperti è subordinata al parere della commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

5. La commissione è organismo consultivo dell'assessorato alla cultura.

Art. 10.

Procedure

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'assessorato alla cultura della regione Piemonte.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 11.

Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1979, n. 30

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 20 giugno 1979, n. 30 successivamente modificata con legge regionale 15 novembre 1982, n. 35.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente prese in esame al fine dell'eventuale concessione di contributi, secondo le modalità previste dalla suddetta legge e riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto sull'istituendo capitolo dei contributi.

2. In prima applicazione e relativamente a programmi e iniziative per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge è stabilito nel trentesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) «Contributi per la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte» con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;

b) «Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla regione Piemonte» con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

2. Alla spesa totale di L. 400.000.000 si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. 11870, di L. 150.000.000 sul cap. 11903, di L. 60.000.000 sul cap. 11753 e di L. 100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.

3. Le spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

4. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Applicazione art. 12, comma 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6

1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente legge, così come previsto in particolare dall'art. 4, non è disciplinato dalle disposizioni previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 10 aprile 1990

BELTRAMI

90R0565

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1990, n. 27.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27, concernente la programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 «Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica» è rifinanziata per il biennio 1990-91 con le modifiche indicate agli articoli successivi.

Art. 2.

Modalità per la richiesta di finanziamenti

All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

5. I Comuni, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno mediante scheda del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici; copia della scheda deve essere trasmessa entro la stessa data all'Assessorato regionale al Turismo corredata dalla documentazione di cui al comma 1.

6. Gli altri Enti pubblici presentano le domande all'Assessorato regionale al Turismo entro il 31 luglio di ogni anno corredate dalla documentazione di cui al comma 1.

Art. 3.

Interventi straordinari per il mancato innevamento

1. Sono concessi per l'anno 1990 a chiunque eserciti attività di interesse turistico contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile per la realizzazione nelle località montane di sport invernali colpite dalla mancanza totale o parziale di neve nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90 di interventi finalizzati a migliorare la fruibilità delle strutture turistiche nelle località stesse nella stagione invernale ed ad ampliarne il periodo di utilizzo settimanale e stagionale, nonché a favorire una attività turistica bistagionale.

2. Negli interventi di cui al comma precedente rientrano in particolare la costruzione e il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi e il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi e il miglioramento delle piste da sci, compresi gli impianti e le strutture direttamente funzionali al loro esercizio.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

L'art. 12 è sostituito dal seguente articolo:

1. Sono escluse dai finanziamenti previsti dalla presente legge le opere che hanno ottenuto l'agibilità o abitabilità anteriormente al 1° maggio 1987 e gli acquisti anteriori a tale data.

2. Per l'anno 1990 le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui, la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, del bilancio pluriennale 1989-91 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

2. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1990; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo che sarà appositamente istituito con la denominazione «Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica per il biennio 1990-91».

3. Per la concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento è autorizzata per il 1990 una spesa di L. 1.000.000.000 cui si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del capitolo 12600 del bilancio 1990.

4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento».

Art. 6.

Modifiche al programma di intervento

Al programma regionale degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il programma ha validità per il biennio 1990-1991;

2. All'obiettivo 5 «Turismo rurale e agriturismo» sono soppresses al punto 2 le lettere b), c), d) e al punto 3 le lettere b), c), d).

3. Il riparto programmatico delle disponibilità finanziarie di cui al capo V è così ridefinito per il biennio 1990-91:

obiettivo 1. Ammodernamento e adeguamento della struttura ricettiva, 5%;

obiettivo 2. Turismo montano, 47%;

obiettivo 3. Turismo lacuale Cusio e Verbano, 12%;

obiettivo 4. Turismo termale e idropinico, 11%;

obiettivo 5. Turismo rurale, 3%;

obiettivo 6. Turismo naturalistico e culturale, 5%;

obiettivo 7. Turismo congressuale e d'affari, 12%;

obiettivo 8. Turismo sociale, 5%.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 11 aprile 1990

BELTRAMI

90R0566

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 28.

Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione.

(Pubblicata nel 2° suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Sistema delle aree protette

1. Con la presente legge è istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.

2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma precedente sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:

- a) Riserve naturali speciali;
- b) Riserve naturali orientate;
- c) Riserve naturali integrali;
- d) Aree attrezzate;
- e) Zone di salvaguardia.

3. Per l'area della Riserva naturale della Garzaia di Valenza istituita con legge regionale 28 agosto 1978, n. 51, modificata con legge regionale 28 febbraio 1984, n. 13, è confermata la classificazione in Riserva naturale integrale e Riserva naturale orientata, secondo i confini riportati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, e vigono le norme particolari previste dalle leggi medesime, fatte salve quelle relative alla gestione dell'area, norme che sono modificate dall'art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Confini

1. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sui seguenti Comuni: Alluvioni Cambiò, Barge, Bassignana, Bozzole, Brandizzo, Brusasco, Camino, Cardè, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambaasca, Gassino Torinese, Isola S. Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Postestura, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torino, Trino, Valenza e Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte e Villastellone. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:10.000, numerate dal n. 1 al n. 12: le aree a diversa classificazione interna al Sistema sono puntualmente individuate in cartografia.

2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali orientate, Riserve naturali integrali e aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorché non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.

3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Denominazione delle aree protette

1. Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui al comma 1 dell'art. 2 sono rispettivamente così denominate:

- 1) Riserva naturale speciale del Pian del Re;
- 2) Riserva naturale speciale della Confluenza del Bronza nel Po;
- 3) Riserva naturale speciale della Confluenza del Pellice nel Po;
- 4) Riserva naturale speciale della Confluenza del Varaita nel Po;
- 5) Riserva naturale speciale della Confluenza del Maira nel Po;
- 6) Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele;
- 7) Area attrezzata dell'Oasi del Po morto;
- 8) Area attrezzata del Molinello;
- 9) Riserva naturale speciale del Meisino;
- 10) Riserva naturale speciale delle Confluenze dell'Orco e del Malone;
- 11) Riserva naturale speciale del Baraccone;
- 12) Riserva naturale speciale della Rocca delle Donne;
- 13) Riserva naturale speciale di Ghiaia Grande;
- 14) Area attrezzata delle Sponde fluviali di Casale;
- 15) Riserva naturale speciale della Confluenza del Sesia;
- 16) Riserva naturale del Garzaia di Valenza a sua volta suddivisa in un'area di Riserva naturale integrale ed in un'area di Riserva naturale orientata;
- 17) Riserva naturale speciale del Boscone;
- 18) Riserva naturale speciale della Confluenza del Tanaro.

2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è classificato come Zona di salvaguardia.

Art. 4.

Finalità

1. Le finalità dell'istituzione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali;

b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

c) consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola;

d) organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attività didattiche, culturali e ricreative;

e) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a Riserva naturale;

f) consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l'organizzazione del territorio delle Zone di salvaguardia rendendola coerente con le finalità di cui ai precedenti punti e graduando le forme di tutela urbanistica;

g) concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/89.

Art. 5.

Gestione

1. Ai fini gestionali del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, il Sistema stesso è suddiviso in tre tratti così individuati:

- a) Tratto Pian del Re-Pancalieri;
- b) Tratto Pancalieri-Crescentino;
- c) Tratto Crescentino-Confini Piemonte/Lombardia.

2. Le funzioni gestionali dei tratti di cui al comma 1 sono rispettivamente attribuite:

a) per il Tratto Pian del Re-Pancalieri è istituito l'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto Cuneese, Ente di diritto pubblico. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione è così composto:

1) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Saluzzo;

2) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Barge, Cardè, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambaasca, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Sanfront e Villafranca Piemonte;

3) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, idrobiologica ed agronomica;

4) due membri nominati dalla Provincia di Cuneo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) due membri nominati dalla Provincia di Cuneo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale;

b) per il Tratto Pancalieri-Crescentino è istituito l'Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese, Ente di diritto pubblico. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione è così composto:

1) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Carignano, Carmagnola, Chivasso Moncalieri e Torino;

2) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Brandizzo, Brusasco, Casalgrasso, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lombriasco, Lauriano, Monteu da Po, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Verolengo, Verrua Savoia e Villastellone;

3) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, idrobiologica ed agronomica;

4) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente a livello regionale;

5) tre membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale;

c) per il Tratto Crescentino-Confini Piemonte/Lombardia all'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Riserva naturale speciale del torrente Orba, che assume la denominazione di Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orba, il cui Consiglio Direttivo è integrato da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, dei Comuni di Casale Monferrato e di Trino, da un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Camino, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Isola S. Antonio, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Verellese, Pontestura, Valmacca e Verrua Savoia, da un membro nominato dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro nominato dalla Provincia di Alessandria su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

3. Per il funzionamento degli Enti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.

Art. 6.

Coordinamento generale della gestione Consiglio Generale

1. È istituito un Consiglio Generale del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, con lo scopo di coordinare le attività direttive, amministrative ed esecutive degli Enti di cui all'art. 5.

2. Il Consiglio Generale è composto da tre membri eletti da ogni Consiglio Direttivo degli Enti di gestione e da cinque membri, di cui due espressi dalla minoranza, di nomina del Consiglio Regionale.

3. Il Presidente del Consiglio Generale è designato dal Consiglio stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7.

Compiti del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale definisce gli indirizzi generali di tutela e di valorizzazione e gli indirizzi per il coordinamento dell'attività dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5.

2. In particolare il Consiglio Generale provvede a:

- a) proporre modifiche dell'articolazione tipologica del Sistema;
- b) promuovere la predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale del Sistema ed esprimere il parere in merito agli stessi;
- c) esprimere il parere vincolante sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5;
- d) presentare alla Giunta Regionale le richieste di finanziamento relative al Sistema formulate sulla base di programmi pluriennali;
- e) proporre programmi e interventi di tutela agli Enti di gestione ed agli Organismi statali, regionali, provinciali e comunali che abbiano competenze in merito ad interventi riguardanti il fiume Po.

Art. 8.

Personale

1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'art. 5 sono disciplinati con legge regionale.

2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territoriali interessati.

3. Il personale attualmente dipendente dall'Ente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 resta in servizio presso l'Ente di nuova istituzione.

4. La struttura del Settore Parchi naturali della Regione fornisce il supporto necessario al funzionamento del Consiglio Generale di cui all'art. 6 per lo svolgimento dei compiti del Consiglio stesso.

Art. 9.

Controllo

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli Enti di cui al precedente art. 5 si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 10.

Norme di tutela per le Riserve naturali

1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale con la presente legge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è consentita, su apposite convenzioni con la Giunta Regionale ovvero con gli Enti di cui all'art. 5, l'asportazione del materiale risultante dalle opere di restauro o di miglioramento dell'ambiente naturale;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;

e) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità di cui all'art. 4;

g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

h) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. Per le aree istituite a Riserva naturale integrale e Riserva naturale della Garzaia di Valenza, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 9 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51: sono consentiti, a parziale modificazione della norma di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge medesima, gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico richiamati al comma 1, lettera a).

3. In tutte le aree istituite a Riserva naturale è sempre consentito:

a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, tendenti a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;

b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;

c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15;

d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi debbono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e debbono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo.

4. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 11.

Norme di tutela per le Aree attrezzate

1. Nelle aree istituite ad Area attrezzata con la presente legge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria;
- b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita, degli animali;
- c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;
- d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: i progetti di escavazione devono comunque prevedere interventi di ripristino finalizzati al recupero a fini ricreativi delle aree degradate ed alla valorizzazione delle zone di interesse naturalistico;
- b) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
- c) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
- d) effettuare interventi edilizi in regime di autorizzazione che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
- e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi debbono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

3. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 12.

Norme di tutela per le Zone di salvaguardia

1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano di area di cui all'art. 15 cui debbono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. In tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria;
- b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
- c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 15;
- d) esercitare l'attività estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: tale attività deve essere condotta in base alle normative di cui all'art. 7 ovvero secondo il dettato e le previsioni del Piano di settore e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 2 della legge regionale 69/78 e tenendo conto delle caratteristiche ambientali dei luoghi;
- e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone.

4. Fino all'approvazione dei Piani di assestamento di cui al comma 9 dell'art. 15, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore.

Art. 13.

Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) dell'art. 10 ed alla lettera a) dell'art. 11 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) dell'art. 10 ed alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 11 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'art. 10 e alla lettera f) dell'art. 11 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni alla norma di cui al comma 4 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 11 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000, ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni alla limitazione di cui al comma 2 dell'art. 12 comportano la sanzione amministrativa a un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 14.

Vigilanza

1. La vigilanza dei terreni inclusi nel Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la presente legge, è affidata:

- a) al personale di vigilanza degli Enti di cui al comma 2 dell'art. 5;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 15.

Strumenti di pianificazione territoriale

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è regolato dal Piano di area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.

2. La Giunta Regionale predispone, per tutto il territorio di cui alla presente legge, un Piano di area, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale ed avente effetto di Piano ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

3. Il Piano di area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è strumento unitario di pianificazione territoriale ma può essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art. 5.

4. Il Piano di area è formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 145-6552, dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano di area è un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde.

5. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di area e lo trasmette ai Comuni ed alle Province interessate, agli Enti di cui all'art. 5, al Consiglio Generale di cui all'art. 7 e al Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla politica regionale dei Parchi e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

6. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.

7. La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

8. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici comunali.

9. Il Piano di area individua le porzioni di territorio di interesse forestale sulle quali debbono essere redatti appositi Piani di assestamento forestale.

10. I piani di assestamento forestale di cui al comma precedente fissano le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo e sono redatti ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico predisposto a norma dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 16.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al comma 2 dell'art. 2, previsti in L. 10.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

Art. 17.

Finanziamento per la gestione

1. Agli oneri per la gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, valutati in L. 180.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante la seguente articolazione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo:

a) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;

b) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pancalieri-Crescentino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;

c) integrazione di L. 140.000.000 del cap. 8020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 che assume la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orbax».

2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrate

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 19.

Norme finali

1. I membri dei Consigli Direttivi di cui al comma 2 dell'art. 5 sono nominati dagli Organi competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I membri del Consiglio Generale di cui all'art. 6 sono nominati entro 60 giorni dall'insediamento dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui all'art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0567

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 29.

Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 30, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del consiglio regionale connesso al suo rinnovo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale il termine per la pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, è differito al novantesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 2.

1. Se, nel periodo di cessato esercizio delle funzioni, il Consiglio Regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 30; curando, in particolare la previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale dei relativi elenchi nei termini di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 bis della citata legge, e sottoponendo tali deliberazioni al Consiglio Regionale per la ratifica nella prima seduta successiva a quella convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0568

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 30.

Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per concorrere ad un uso razionale delle risorse e per svolgere una funzione di orientamento anche rispetto al settore privato, la regione Piemonte attua una esperienza pilota di uso della carta riciclata per i propri fabbisogni e per quelli degli Enti strumentali e di recupero della propria carta da macero.

2. In relazione ai risultati dell'esperienza pilota la Regione definisce con apposita deliberazione del Consiglio Regionale le linee di azione regionali per l'utilizzo della carta riciclata presso gli Enti pubblici e la raccolta e recupero della carta da macero da essi prodotta, in relazione al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ed agli indirizzi e norme nazionali del settore.

Art. 2.

Operatività

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta Regionale predispone uno studio di fattibilità sugli effettivi usi delle carte vergini, sulle possibilità di utilizzo della carta riciclata nei vari settori regionali, sulle problematiche del mercato della carta riciclata per usi grafici, sui costi organizzativi, gestionali e di investimento dipendenti dall'uso della carta riciclata e dalla raccolta differenziata della carta da macero.

2. In relazione ai risultati dello studio di fattibilità la Giunta Regionale individua, con obbligo di revisione triennale, il quantitativo annuo di carta riciclata da utilizzare, gli usi specifici e predispone gli interventi anche finanziari per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta da macero.

Art. 3.

Promozione dello sviluppo del mercato della carta riciclata per usi grafici

1. La Regione promuove appositi accordi e collaborazioni con l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta ed i produttori di carta riciclata per lo sviluppo del mercato della carta riciclata per usi grafici.

Art. 4.

Organizzazione della raccolta della carta da macero

1. I Consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti, le loro Aziende pubbliche e le Aziende municipalizzate nell'ambito dei progetti territoriali di raccolta differenziata previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, attuano la raccolta differenziata della carta da macero prodotta dalla regione Piemonte e dagli altri Enti pubblici territoriali allestando centri di raccolta e valorizzazione da realizzarsi almeno uno per Provincia.

2. I Consorzi e le Aziende succitati assumono accordi con i soggetti recuperatori e produttori ai fini della commercializzazione della carta da macero.

3. La Regione promuove la raccolta differenziata della carta da macero prodotta dagli Enti pubblici nell'ambito del programma regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti previsto dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, favorendo inoltre forme di rimborso per la raccolta della carta effettuata dalle scuole e di incentivazione per l'utilizzazione della carta riciclata nelle scuole stesse.

Art. 5.

Informazione

1. La Giunta Regionale promuove le opportune iniziative di informazione per diffondere i caratteri ed il valore ambientale ed economico dell'utilizzo della carta riciclata e della raccolta della carta da macero con riferimento agli indirizzi assunti dalla regione Piemonte.

Art. 6.

1. Le fasi di sperimentazione elaborata ai sensi dell'art. 2 dovranno essere precisate da specifico Regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0569

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 31.

Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Piemonte fa propri gli obiettivi di pace e di solidarietà fra i popoli da cui discende la legge nazionale 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e si impegna a promuovere, secondo quanto stabilito dalle norme in essa contenute relativamente ai compiti delle Regioni — anche ai sensi dell'art. 2 dello Statuto regionale — iniziative finaliz-

zate al soddisfacimento dei bisogni primari, e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle persone umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna e alla diffusione della cultura di pace e solidarietà.

2. Tali iniziative sono volte a privilegiare come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali, e tendono, in particolare, a coinvolgere le donne dei Paesi interessati in tutti i programmi di sviluppo, verificando, a tal fine, gli effetti e l'impatto di tali programmi sulla popolazione femminile.

3. Le iniziative si ispirano, altresì, ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, evitando interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per contribuire ad attività di carattere militare.

Art. 2.

Ambiti d'intervento

1. La regione Piemonte avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione e allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, secondo quanto stabilito all'art. 2, commi 4 e 5, della stessa legge, e attua interventi, attraverso apposite convenzioni o altri atti stipulati con il Comitato direzionale di cui all'art. 9 della legge predetta, in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

e) attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3.

Ruolo della Regione

1. In attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, la Regione Piemonte definisce propri progetti di intervento — anche attivando e valorizzando i potenziali ed originali contributi della Comunità regionale e delle strutture sociali, scientifiche, economiche locali — e li propone ai componenti organi dello Stato.

2. La Regione interviene al fine di:

a) promuovere, armonizzare ed eventualmente sostenere sul territorio regionale le proposte di iniziative formulate da soggetti pubblici e privati per la cooperazione e lo sviluppo, fornendo a tali soggetti un supporto nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri ed un'adeguata informazione e assistenza tecnica ed amministrativa, anche tramite il supporto degli Enti strumentali regionali;

b) sostenere l'attività delle organizzazioni non governative di cooperazione internazionale allo sviluppo riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge n. 49/87, e aventi sede legale o operanti in Piemonte.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità triennale, la Giunta Regionale sottopone al voto del Consiglio Regionale una proposta di deliberazione contenente le direttive di carattere generale per la sua attuazione. Sulla base di tali direttive e nell'ambito degli indirizzi emanati in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 dal Comitato interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, la Giunta Regionale predispone un programma annuale per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.

2. Tale programma tende prioritariamente a valorizzare, mobilitare, coordinare ed aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti integrati di sviluppo riguardanti settori di specifica competenza della Regione (sanità, agricoltura, agroindustria, artigiano, cooperazione, commercio, trasporti, servizi urbani, pianificazione territoriale, infrastrutture di base, ecc.). Un interesse particolare è attribuito ai programmi di formazione tendenti alla qualificazione delle istituzioni e dei poteri locali ed alla soluzione dei problemi di gestione territoriale e urbana nei Paesi in via di Sviluppo.

3. Di tale programma la Giunta Regionale dà formale comunicazione al Consiglio medesimo. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente e sull'attività di gestione della presente legge.

Art. 5.

Educazione alla solidarietà e alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

1. Al fine di sensibilizzare la comunità regionale ai temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della pace, la Regione promuove:

a) attività di ricerca finalizzata, anche attraverso specifiche convenzioni, all'approfondimento della realtà dei Paesi in via di sviluppo o delle aree destinatari dei progetti di cooperazione e alla connessione tra sviluppo e sottosviluppo;

b) diffusione nelle scuole, negli istituti di istruzione e formazione professionale e nelle università, delle ricerche e dei materiali prodotti in materia di cooperazione internazionale;

c) attività di scambi giovanili, opportunità di incontro fra la popolazione piemontese e la popolazione dei Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo alle esperienze del mondo femminile e attività di gemellaggio con aree geografiche dei Paesi in via di sviluppo, tendenti a favorire le conoscenze multiculturali e la comprensione tra i popoli;

d) momenti di dibattito tramite convegni di informazione e studio.

2. Tali iniziative sono intraprese anche utilizzando, con apposite convenzioni, l'esperienza di Enti, Organizzazioni, Associazioni operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo nonché dell'immigrazione presenti in ambito regionale.

Art. 6.

Formazione professionale

1. La Regione, anche tramite convenzioni con Istituti ed Enti presenti sul territorio regionale e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, favorisce, mediante la concessione di contributi, la formazione professionale mirata a:

a) giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo in funzione del loro impiego nell'attuazione di progetti di cooperazione attivati nei rispettivi Paesi d'origine;

b) immigrati dai Paesi in via di sviluppo residenti in Piemonte, per il loro coinvolgimento nell'attività di cooperazione anche al fine di favorire il reinserimento nei Paesi d'origine;

c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei Paesi in via di sviluppo per la realizzazione dei progetti programmati.

2. La Regione promuove, anche tramite le proprie strutture dirette ed indirette, la formazione professionale di operatori e formatori in relazione ai progetti programmati.

Art. 7.

*Commissione tecnica
per la cooperazione allo sviluppo*

1. È istituita la Commissione tecnica per la cooperazione allo sviluppo avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla presente legge. La Commissione esprime altresì pareri sugli schemi di convenzioni da attivare ai sensi della presente medesima.

2. La Commissione è costituita da:

a) Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) tre componenti espresse dalle Organizzazioni non governative di cooperazione internazionale allo sviluppo riconosciute tali dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della legge n. 49/87, e aventi sede legale in Piemonte;

d) un rappresentante ciascuno per:

- 1) le Organizzazioni agricole;
- 2) le Associazioni agricole;
- 3) le Associazioni artigiane;
- 4) le Associazioni commercianti;
- 5) le Associazioni industriali;
- 6) il Movimento cooperativo;

e) tre esperti di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale;

f) una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna;

g) una rappresentante della Consulta femminile regionale;

h) un rappresentante, per ciascuna, dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'Associazione delle Città gemellate.

Funge da segretario il funzionario responsabile della struttura regionale di cui al successivo art. 8.

3. I componenti della Commissione tecnica di cui al comma 2, punti c), d), f), g) h), sono nominati dalla Giunta Regionale su designazione dei rispettivi Enti, Organizzazioni, Associazioni e Categorie.

4. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta e resta in funzione per tutta la durata della legislatura.

5. Ai componenti aventi diritto spettano le indennità ed il trattamento previsto dalla legge regionale n. 33/76.

6. Alla Commissione possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta, i funzionari regionali responsabili delle specifiche attività.

7. La Commissione può avvalersi del contributo dei rappresentanti stranieri eletti in seno alla Consulta dell'immigrazione.

8. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da specifico Regolamento.

Art. 8.

Struttura regionale

1. Nell'ambito della Presidenza, la Giunta Regionale individua apposita struttura con il compito di assicurare il supporto amministrativo all'adempimento delle funzioni che la presente legge pone a carico della Giunta medesima.

Art. 9.

Archivio regionale di documentazione

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'archivio regionale di documentazione sulla cooperazione ed educazione allo sviluppo per la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui Paesi in via di sviluppo, anche in collegamento con altre banche dati, nonché per il censimento delle Associazioni e Organizzazioni non governative operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione ed educazione allo sviluppo. Una apposita sezione dell'Archivio è dedicata alle tematiche femminili.

2. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e di Istituti e Centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.

3. L'Archivio è reso accessibile al pubblico secondo modalità da definirsi con specifico Regolamento.

4. Alla gestione e conservazione dell'Archivio regionale provvede la struttura di cui all'art. 8.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di L. 100.000.000.

2. All'onere, di cui al comma 1, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 è, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione «Fondo per gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale di cui all'art. 2, commi 4 e 5 della legge n. 49/87», recante una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.

4. Per l'attuazione degli interventi settoriali, di cui alla legge, gestiti direttamente dagli Assessorati regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli capitoli di competenza.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge la Regione può, altresì, avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonché di contributi o finanziamenti statali da introitare sul capitolo istituito e denominato a norma del comma 2.

6. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0570

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 32.

Trasferimento all'anno 1990 delle disposizioni finanziarie di cui alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 81.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione finanziaria recata dall'art. 2 della legge regionale n. 81/89 è modificata nel senso che viene riferita all'anno 1990 anziché all'anno 1989.

2. Il punto 2 è così modificato per la riduzione dei capitoli di spesa:

cap. 3560 per 200 milioni

cap. 5860 per 200 milioni

cap. 7634 per 50 milioni

Cap. 8500 per 50 milioni

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0571

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 33.

Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in aderenza alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1987 riguardante: «Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto», detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale.

2. La legge ha validità limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui alla legge n. 126 del 12 febbraio 1958, articoli 4 e 7, e alla legge 105 del 28 febbraio 1967, e si propone il fine di:

- a) sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati;
- b) agevolare il traffico ciclistico.

3. La Regione promuove, in accordo con l'Ente Ferrovie dello Stato, le Aziende di trasporto pubblico locale, iniziative per organizzare ed incentivare il trasporto della bicicletta al seguito sui treni e sugli altri mezzi di trasporto collettivo.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 deve essere prevista la realizzazione di una rete di piste ciclabili o di percorsi che agevolino il traffico ciclistico e di adeguati spazi per il parcheggio delle biciclette:

- a) negli atti di pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica degli Enti locali;
- b) negli atti di programmazione e realizzazione di opere pubbliche della Regione, degli Enti locali, degli Enti di gestione dei Parchi;
- c) nei Regolamenti igienico-edilizi dei Comuni.

2. La Giunta Regionale, entrò 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione norme tecniche per le piste ciclabili al fine della realizzazione e segnalazione di una rete di piste ciclabili o di percorsi che organizzino e agevolino il traffico ciclistico, prevedendone varie tipologie in sede urbana ed extraurbana.

3. L'Amministrazione Regionale verifica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti di opere pubbliche, di concessione dei contributi e di formulazione dei pareri, la conformità delle proposte alle finalità della presente legge ed alle norme tecniche per le piste ciclabili di cui al comma 2.

Art. 3.

Caratteristiche delle piste ciclabili

1. Ai fini della presente legge, per piste ciclabili o percorsi che agevolino il traffico ciclistico, si intende:

- a) sedi viabili proprie dedicate esclusivamente al traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
- b) «strade residenziali» dove i mezzi motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai 20 Km/h;
- c) strade «a velocità moderata», dove i mezzi motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore di 30 Km/h;
- d) piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con protezioni e/o segnalazioni che ne permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;

e) piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone pedonali.

2. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a realizzare e diffondere una cartografia, da aggiornare periodicamente, della viabilità ciclistica regionale.

Art. 4.

Programma piste ciclabili

1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali in attuazione delle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili, di cui all'art. 2, comma 2, presentano alla Regione il «Programma Piste Ciclabili», corredato da planimetrie e preventivi di massima per la realizzazione, in condizioni di sicurezza, delle opere di cui all'art. 3, comma 1, in modo da incentivare:

- a) nei centri abitati l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario;
- b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a Parco e Riserve naturali regionali l'uso della bicicletta come mezzo per la frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali;
- c) nella viabilità extraurbana l'uso della bicicletta a servizio di collegamenti tra due o più Comuni.

2. La Giunta Regionale predispone analogo programma lungo i corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale.

3. Il Programma Piste Ciclabili indica i collegamenti con la rete della viabilità urbana ed interurbana e con il sistema dei trasporti pubblici.

4. L'esecuzione del Programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi di lotti funzionali.

Art. 5.

Progetti esecutivi

1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali approvano i progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 1. I progetti esecutivi sono costituiti da stralci funzionali del Programma Piste Ciclabili di cui all'art. 4 e sono redatti in osservanza alle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili di cui all'art. 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno, per la concessione dei contributi di cui al successivo art. 8.

3. I progetti di cui al comma 1 sono considerati opere di interesse pubblico.

Art. 6.**Partecipazione**

1. La Regione assicura la partecipazione delle Associazioni ciclistiche all'iter di formazione delle decisioni di cui alla presente legge.

2. Le Associazioni ciclistiche coadiuvano gli Amministratori locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la possibilità di utilizzo del mezzo ciclistico proponendo programmi di intervento e progetti.

3. Gli Enti locali competenti consultano le Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative in merito ai programmi e progetti predisposti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, prima dell'approvazione degli stessi e forniscono alle Associazioni ciclistiche la più ampia informazione sull'attuazione dei progetti approvati e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.

4. Al Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della viabilità, di cui all'art. 17 della legge regionale 29 gennaio 1986, n. 1 sono invitati, per esprimere parere consultivo su materie rilevanti ai fini della presente legge, due rappresentanti delle Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative di cui uno per le Associazioni sportive.

Art. 7.**Parcheggi, noleggio e custodia dei cicli**

1. Nei parcheggi per autoveicoli deve essere prevista una adeguata area attrezzata per il parcheggio delle biciclette.

2. Devono essere previsti parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, gli edifici pubblici ed a servizio delle piste ciclabili.

3. I Comuni aggiornano i Regolamenti Edilizi con norme per la previsione di parcheggi per le biciclette sia in caso di nuova edificazione sia in caso di ristrutturazioni edilizie od urbanistiche.

4. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono iniziative per incentivare l'attività di noleggio e custodia delle biciclette.

Art. 8.**Contributi**

1. La Regione concede annualmente ai Comuni, singoli o associati e alle Province contributi in conto capitale sino al 50% dei costi relativi alla progettazione e costruzione di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati secondo programmi ed i progetti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100% per gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali.

3. La Giunta Regionale individua le priorità per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La Regione nell'ambito del Fondo regionale dei trasporti individua ogni anno i fondi per i contributi alle Aziende di trasporto pubblico locale che presentano progetti per il trasporto della bicicletta al seguito.

5. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo le domande dovranno essere presentate alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

6. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo.

Art. 9.**Disposizioni finanziarie**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1990 la spesa complessiva di L. 200.000.000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, dei sottoindicati capitoli con la denominazione:

a) «Spese per la redazione dei progetti per le piste o percorsi ciclabili», con la dotazione di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) «Contributi per la redazione dei progetti per le piste o percorsi ciclabili», con la dotazione di L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) «Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati», con la dotazione di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli anni 1991 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione, con adeguati stanziamenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0572

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 34.

Interpretazione autentica dell'art. 31-quater, commi 3° e 8° della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al terzo comma dell'art. 31-quater della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni deve intendersi che:

al Responsabile del Servizio socio-assistenziale Coordinatore sociale, sono attribuite le indennità di coordinamento e di partecipazione all'Ufficio di direzione previste dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'U.S.S.L.

2. All'8° comma dell'art. 31-quater della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni deve intendersi che:

tra i citati dipendenti sono compresi anche i dipendenti di Enti pubblici messi a disposizione funzionale dell'U.S.S.L. ai sensi del precedente art. 31-ter, che si trovino nella situazione prevista al precedente 7° comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 17 aprile 1990

BELTRAMI

90R0573

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 35.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 13 della legge 52 del 21 settembre 1987, la Giunta Regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti a pareggio dei disavanzi degli anni 1980-81-82-83-84-85, per un importo massimo di L. 70.000 milioni.

Per fare fronte all'onere della predetta operazione la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere nuovi mutui per un'importo in linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti aumentato dell'onere di estinzione.

I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi, e per una durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

I movimenti finanziari di cui ai commi precedenti vengono riferiti ai seguenti capitoli del bilancio 1990:

Entrata

cap. 3047

Provento di mutui stipulati per l'estinzione anticipata dei precedenti mutui a pareggio del bilancio.

Spesa

cap. 14147

Quota capitale per l'estinzione anticipata dei precedenti mutui a pareggio del bilancio.

Agli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, nonché al pagamento della rata calcolata al minor tasso negoziato, si farà fronte con le disponibilità dei capitoli n. 13030 e n. 13040 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990, sui quali risultano attualmente iscritte le rate dei medesimi mutui calcolati ai maggiori tassi vigenti al momento della loro stipulazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0574

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 36.

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Area di applicazione e durata*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1990 riguardante il comparto del personale delle Regioni a Statuto Ordinario, degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, e dei Consorzi Regionali degli Istituti stessi.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per, particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge trovano applicazione, nei limiti ed in armonia delle rispettive competenze, nei confronti del personale dipendente dalla Regione, dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), dalle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), dagli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte, dal Consorzio Regionale degli Enti stessi.

Capo II**RAPPORTI CON L'UTENZA****Sezione I****Art. 2.***Rapporti Amministrazione-cittadino*

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le Amministrazioni.

2. A tale scopo, la Regione e gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione, negli Enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione e gli Enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo — finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento tra Amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle Associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi ed Associazioni, sono i seguenti:

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

d) il servizio di vigilanza urbana limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986;

e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

f) il servizio acque, luce, gas limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

g) il servizio attinente ai mattatoi limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;

h) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo nonché dei mercati;

i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

l) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

m) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

o) il servizio attinente alle carceri mandamentali limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombrare nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito accordo decentrato — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1. e 2. è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2. e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2. e 3., le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2. e 3., le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette

prestazioni, comunicando — 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2. e 3. hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990, è costituito, presso la Regione e presso ciascun Ente di cui all'art. 1 un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo, di cui all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno-festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione e dagli Enti di cui all'art. 1 da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie, le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere iscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

Art. 6.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze, peculiari della Regione, e dagli Enti di cui all'art. 1 il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata al livello aziendale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, saranno definite, con la negoziazione decentrata a livello aziendale, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei dirigenti responsabili di struttura con le modalità di cui al successivo art. 40;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi *a tantum* ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'Ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2., sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci della Regione e dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per l'erogazione del fondo di cui all'art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente, e comunque con maggiorazione dello 0,65% del monte salario.

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 7 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29, i dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza altri oneri per l'Ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della presente legge che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente con le Amministrazioni comprese nel presente comparto di cui all'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 Serie Generale del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai Comuni e loro Consorzi ed I.P.A.B.; con l'U.P.I. per il personale dipendente dalle Province; con l'U.N.C.E.M. per il personale dipendente dalle Comunità Montane; con l'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

5. Al personale degli Enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità Montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione o dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Conferenza dei Presidenti di cui al comma 4.

7. Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli Enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5, sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4, interessate anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti di cui al comma 4, provvede a redistribuire tra tutti gli Enti rappresentati gli oneri finanziari conseguiti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alle Associazioni, Unioni e Conferenza di cui al comma 4, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9, sono corrisposti, a carico della Regione o dell'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova è del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per la sostituzione di personale collocato in aspettativa, inquadrato in qualifiche superiori alla settima e responsabile di struttura trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, prescindendo dal tipo di struttura diretta.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3. dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo art. 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente art. 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e negli Enti interessati e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati, quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti di cui all'art. 1 per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una sede di lavoro, ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 1., gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché alla Associazione, alle unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 4., il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni sindacali interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4. e 5., è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Capo V

NORME APPLICATIVE
DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, della L.R. 8 maggio 1989, n. 29, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1., le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso *una tantum* a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Qualifica funzionale 8ª e superiori	L. 3.500.000
Qualifica funzionale 7ª	L. 3.000.000
Qualifica funzionale 6ª	L. 2.500.000
Qualifica funzionale 5ª ed inferiori	L. 2.000.000

2. Al personale trasferito dalle Regioni agli Enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso *una tantum* di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna Amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono delinite, se necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29.

Art. 25.

*Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche*

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell'art. 20, della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74; per il periodo precedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione congedo straordinario per motivi di famiglia di cui all'art. 19 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione e gli Enti destinatari della presente legge dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell'art. 20 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74; per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione del congedo straordinario per motivi di famiglia di cui all'art. 19 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione e gli Enti destinatari della presente legge, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 28 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 4 del citato art. 28 deve essere istituito anche nei settori in cui si ravvisa una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione e gli Enti destinatari della presente legge devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione e gli Enti destinatari della presente legge provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle Amministrazioni di cui al comma 2, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione e gli Enti destinatari della presente legge assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I comitati presieduti da un rappresentante della Regione o degli Enti interessati sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 Serie Generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della Amministrazione Regionale o delle Amministrazioni degli Enti interessati.

3. In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

Art. 29.

Direttive C.E.E.

1. Rientra nelle competenze del comitato, di cui all'art. 28, la promozione di iniziative volte ad attuare le Direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 30.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli Enti e le loro Associazioni, di cui all'art. 21 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 32.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, è formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi nn. 3. e 4. il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la Funzione Pubblica provvede, ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Capo VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 33.

Ordinamento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 è disciplinato per aree di attività.

2. Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali, con provvedimento della Giunta Regionale e con provvedimento dei competenti organi statutari per gli altri Enti.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32 dell'accordo di comparto di cui all'art. 1 costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui sia necessario, a seguito della definizione delle aree di attività, rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42.

Qualora vengano individuate, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree e vengano istituiti i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

5. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 34.

Figure professionali

1. Le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla presente legge sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. La Regione e gli Enti di cui all'art. 1, individuano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti i profili professionali dell'area informatica sulla base dei profili individuati nella tabella 3 allegata all'accordo di comparto di cui all'art. 1. i dipendenti che svolgono le funzioni proprie di tali profili, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei commi 1. e 2. la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione ed aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 35.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel comma 4.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1. è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2. è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1ª qualifica funzionale	25%
2ª qualifica funzionale	25%
3ª qualifica funzionale	45%
4ª qualifica funzionale	60%
5ª qualifica funzionale	30%
6ª qualifica funzionale	60%
7ª qualifica funzionale	20%

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non è attribuito al personale di cui all'art. 43, commi 2., 3. e 4. nonché al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

Art. 36.

*Procedure per l'attribuzione
del livello economico differenziato*

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, comma 1., in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1. avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminanti in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1. deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3. avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.

Capo VIII DIRIGENZA

Art. 37.

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 38.

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione della struttura o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza, propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell'art. 30 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni sono determinati in via preventiva con apposito provvedimento amministrativo garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Per la Regione e gli Enti ad essa strumentali il provvedimento amministrativo di cui al comma 4. è adottato dalla Giunta Regionale, sentiti l'ufficio di Presidenza e la competente Commissione del Consiglio Regionale.

6. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

7. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 30, della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, comma 1, lettere c) ed e) nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 39.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 40.

*Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo
per l'efficienza dei servizi*

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine la Regione e gli Enti destinatari della presente legge adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 41.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 29 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 29, comma 3 e all'art. 30, comma 1, lettera c), della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, sono così stabiliti, a regime:

qualifica 1ª	L. 6.081.000
qualifica 2ª	L. 7.041.000
qualifica 3ª	L. 8.181.000
qualifica 4ª	L. 9.181.000
qualifica 5ª	L. 10.521.000
qualifica 6ª	L. 11.631.000
qualifica 7ª	L. 13.631.000
qualifica 8ª	L. 18.071.000
qualifica 1ª dirigenziale	L. 25.211.000
qualifica 2ª dirigenziale	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica 1ª	L. 152.000
qualifica 2ª	L. 190.000
qualifica 3ª	L. 265.000
qualifica 4ª	L. 310.000
qualifica 5ª	L. 355.000
qualifica 6ª	L. 386.000
qualifica 7ª	L. 487.000
qualifica 8ª	L. 592.000
qualifica 1ª dirigenziale	L. 609.000
qualifica 2ª dirigenziale	L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica 1ª	L. 715.000
qualifica 2ª	L. 894.000
qualifica 3ª	L. 1.240.000
qualifica 4ª	L. 1.459.000
qualifica 5ª	L. 1.668.000
qualifica 6ª	L. 1.815.000
qualifica 7ª	L. 2.290.000
qualifica 8ª	L. 2.789.000
qualifica 1ª dirigenziale	L. 2.867.000
qualifica 2ª dirigenziale	L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica 1ª	L. 1.200.000
qualifica 2ª	L. 1.500.000
qualifica 3ª	L. 2.100.000
qualifica 4ª	L. 2.450.000
qualifica 5ª	L. 2.800.000
qualifica 6ª	L. 3.050.000
qualifica 7ª	L. 3.850.000
qualifica 8ª	L. 4.990.000
qualifica 1ª dirigenziale	L. 5.130.000
qualifica 2ª dirigenziale	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3. e 4. ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 42.

Ributizione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica 1ª	L. 198.000
qualifica 2ª	L. 216.000
qualifica 3ª	L. 234.000
qualifica 4ª	L. 267.000
qualifica 5ª	L. 312.000
qualifica 6ª	L. 330.000
qualifica 7ª	L. 384.000
qualifica 8ª	L. 518.000
qualifica 1ª dirigenziale	L. 672.000
qualifica 2ª dirigenziale	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui commi 1. e 2. riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 33 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

Art. 43.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta, con le modalità di cui al suddetto art. 30 in via alternativa per direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete, a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000 annue lorde.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2., le indennità di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, sono incrementate di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale docente dei Centri di formazione Professionale della Regione che svolga attività di insegnamento, in aula o laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, ai sensi del comma 6 dell'art. 41 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, compete una indennità di L. 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 44.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, nominale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1988, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 45.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1. del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1., è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita Commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dal Capo del personale dell'Amministrazione interessata; tale Commissione, ove necessario, per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 del presente accordo.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 46.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 47.

Disposizioni particolari

1. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 30, lettera g) della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo spetta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 48.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni di cui alla L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e della L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

2. Per gli I.A.C.P. del Piemonte e per il Consorzio tra gli I.A.C.P. del Piemonte restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le norme derivanti dal precedente accordo nazionale di lavoro relativo al biennio 1982/1984 nonché dall'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti del comparto di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 49.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1990, che verranno, se necessario integrati con apposito provvedimento legislativo.

Allegato: Tabella n. 1

	Qualifica
Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli	4 ^a
Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica	5 ^a

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0575

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 37.

Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-sanitaria in Piemonte in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del Piano regionale di sviluppo, nonché in applicazione della legislazione statale e regionale vigente in materia sanitaria ed assistenziale.

2. Costituiscono obiettivi generali dei Piani Socio-Sanitari Regionali la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione, l'unitarietà, la globalità, la gradualità e la Priorità degli interventi, e l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio-sanitari sul territorio regionale al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Art. 2.

Limiti di applicazione e validità

1. I Piani Socio-Sanitari Regionali triennali avranno validità anche dopo l'approvazione del Piano nazionale, emanato in attuazione delle leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 23 ottobre 1985, n. 595, ed in ogni caso fino all'approvazione del successivo Piano socio-sanitario regionale.

2. La Regione adeguerà alla normativa nazionale le disposizioni della presente legge e dei Piani Socio-Sanitari con essa eventualmente in contrasto.

Art. 3.

Effetti

1. La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo, nonché i propri atti e provvedimenti al Piano Socio-Sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste.

2. Gli Enti titolari di competenza o che comunque svolgano attività nel settore sanitario ed assistenziale uniformano i loro programmi e la loro attività ai contenuti ed agli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale.

3. Ai contenuti e agli indirizzi del piano dovranno altresì essere uniformate le determinazioni degli organi regionali di controllo.

Capo II

PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Art. 4.

Strumenti della pianificazione socio-sanitaria regionale

1. Gli strumenti della pianificazione regionale sono:

- a) la legge di piano;
- b) le deliberazioni settoriali;

c) la relazione sullo stato di attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale (successivamente definito PSSR).

Art. 5.

Contenuto della legge di piano

1. La legge di piano contiene la disciplina delle procedure e degli strumenti di programmazione e della gestione del piano stesso; fissa gli obiettivi prioritari e le norme di finanziamento pluriennale.

2. La legge di piano, mediante appositi documenti operativi ed esecutivi allegati, fissa gli obiettivi specifici del triennio, fornisce indirizzi per le politiche inerenti le varie funzioni, le modalità organizzative delle stesse ed individua i criteri per la definizione della rete dei servizi e presidi ed i criteri per il convenzionamento con presidi e servizi esterni alla rete.

Art. 6.

Contenuto delle deliberazioni attuative

1. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti attuativi di propria competenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le deliberazioni attuative, adottate per le singole funzioni o per loro raggruppamenti e per i progetti, obiettivi, le azioni programmate e le politiche settoriali individuate dal PSSR, perseguono lo scopo di illustrare le scelte operative contenute nel PSSR e di fornire agli operatori un comune riferimento metodologico per l'attuazione operativa del PSSR.

Art. 7.

*Relazione sullo stato di attuazione
del Piano socio-sanitario regionale*

1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere di cui all'art. 2 della L.R. 4 luglio 1984, n. 30, presenta annualmente, entro il 31 luglio, al Consiglio Regionale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Ogni tre anni la relazione di cui al comma 1. del presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria.

Capo III

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA LOCALE

Art. 8.

Strumenti della programmazione locale

1. Gli strumenti della programmazione locale sono:
a) il programma zonale di attività e di spesa (successivamente definito PAS);

b) la deliberazione annuale di attuazione del PAS;

c) la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.

Art. 9.

Contenuti del piano di attività e spesa

1. Il PAS è lo strumento di attuazione della pianificazione regionale avente pari validità del PSSR ed è redatto in conformità alla presente legge.

2. Il PAS contiene:

a) la specificazione locale degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel PSSR;

b) la determinazione del dimensionamento e della localizzazione dei servizi, delle unità operative e dei presidi;

c) le modalità di adeguamento delle strutture e delle piante organiche mediante soppressioni, conversioni ed ampliamenti;

d) le direttive per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale;

e) le direttive per l'uso del patrimonio e delle attrezzature, con la previsione delle acquisizioni, degli svincoli di destinazione e delle alienazioni;

f) le proposte di convenzionamento con operatori, presidi, istituzioni e organismi vari nell'ambito delle proprie competenze o di attuazione di normative vigenti.

3. Il PAS individua altresì le modalità per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la normativa regionale vigente in materia.

Art. 10.

Formazione del piano di attività e spesa

1. Il PAS viene adottato mediante il seguente iter procedurale:

a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del PSSR l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o il Consiglio Comunale di Torino o l'Assemblea Generale della Comunità Montana, approva il PAS con le procedure previste dalla normativa vigente;

b) entro 60 giorni dal ricevimento, la Giunta Regionale, previa verifica di congruità alla legge di piano, approva il PAS apportando le eventuali varianti necessarie.

2. Il PAS può essere aggiornato.

3. La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalità e nei termini di cui al punto b) del comma 1. del presente articolo.

Art. 11.

Deliberazione annuale

1. Al PAS è data attuazione annualmente attraverso una specifica deliberazione da assumere obbligatoriamente dal Comitato di Gestione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate.

2. La deliberazione annuale può essere aggiornata contestualmente alle variazioni del bilancio di previsione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la deliberazione annuale è approvata contestualmente al PAS.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento la Giunta Regionale, previa verifica di congruità al PAS, approva la deliberazione annuale apportando le eventuali variazioni necessarie.

5. L'approvazione da parte della Giunta Regionale costituisce autorizzazione per gli adempimenti soggetti ad autorizzazione da parte della medesima.

6. Restano ferme le competenze dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o del Consiglio Comunale di Torino o dell'Assemblea Generale della Comunità Montana nonché del Consiglio Regionale per gli atti soggetti all'approvazione degli stessi.

Art. 12.

Relazione annuale

1. La relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS costituisce strumento della programmazione locale:

a) nella fase preliminare di adozione del PAS, dei programmi settoriali e della deliberazione annuale di attuazione del PAS;

b) nella fase di valutazione dei servizi socio-sanitari, di cui al successivo art. 20.

2. La relazione annuale deve essere predisposta entro il 28 febbraio e deve contenere:

a) un'analisi nazionale e regionale delle informazioni raccolte mediante i flussi informativi, evidenziando gli andamenti temporali e gli scostamenti dai valori medi nazionali e regionali;

b) un'analisi delle informazioni raccolte mediante gli strumenti degli indicatori e della contabilità dei costi.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la relazione annuale è approvata contestualmente al PAS.

4. La relazione annuale viene trasmessa, ai fini conoscitivi, dal Presidente del Comitato di Gestione all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero al Consiglio Comunale di Torino ovvero all'Assemblea della Comunità Montana nonché ai Comuni, alle Amministrazioni Provinciali, alle Organizzazioni sindacali, professionali e sociali operanti nel territorio, agli Enti pubblici e privati convenzionati con l'USSL.

5. Ogni tre anni la relazione di cui al presente articolo viene integrata con le risultanze sulla situazione socio-sanitaria.

Art. 13.

Rapporti con la Regione

1. Il PAS, la deliberazione annuale e la relazione annuale di cui ai precedenti articoli sono atti obbligatori dell'USSL e devono essere inviati alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

2. I termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1. sono perentori.

3. In caso di inadempimento delle USSL entro i termini stabiliti dalla presente legge per l'adozione e l'invio degli atti di propria competenza, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'art. 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. L'approvazione del PAS e della delibera annuale di attuazione costituiscono presupposto per l'erogazione delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione vincolata e della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale, fatta eccezione per la quota parte di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. 3 settembre 1981, n. 42 e per l'erogazione della quota del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, modificata ed integrata.

Capo IV

PROCEDURE PER LA GESTIONE
DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Art. 14.

Verifiche

1. Tutte le USSL, anche in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono sottoposte, nell'arco di validità di due Piani Socio-Sanitari Regionali triennali, ad una verifica presso la sede degli uffici e dei presidi sulla funzionalità dei servizi e sui livelli di erogazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di Piano Socio-Sanitario, in collaborazione con le strutture competenti nelle singole materie sanitarie e socio-assistenziali.

2. Le modalità della verifica di cui al comma 1. del presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto delle risultanze delle relazioni annuali delle USSL.

3. Restano ferme le competenze del Servizio Ispettivo Sanitario e finanziario sulla gestione delle USSL di cui alla L.R. 17 luglio 1986, n. 28.

Art. 15.

Personale dipendente

1. Ogni variazione alla pianta organica del personale dipendente deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11.

2. In relazione ad esigenze di carattere eccezionale ed indifferibile la Regione promuove presso le USSL interessate le procedure per le variazioni di cui al precedente comma 1. da approvarsi secondo le norme di legge.

Art. 16.

Rapporti convenzionali

1. Ogni variazione al piano delle convenzioni in vigore deve essere inserita nella deliberazione annuale di cui al precedente art. 11.

2. Nei casi in cui la legge prevede la stipula da parte delle USSL di convenzioni attuative di atti convenzionali stipulati dalla Regione con Enti diversi, le deliberazioni delle USSL sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, che provvede d'ufficio alle variazioni necessarie.

Art. 17.

*Norme per il pagamento
delle prestazioni sanitarie in convenzione*

1. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in convenzionamento esterno sono a carico economico e finanziario della USSL presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico di base, che è abilitata ad autorizzare la prestazione.

2. All'art. 10 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene aggiunto il seguente comma:

«La Regione, nel determinare il riparto tra le USSL, tiene conto della mobilità tra le USSL stesse».

3. All'art. 11 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, vengono aggiunti i seguenti commi:

«Le prestazioni di assistenza con ricovero in strutture sanitarie convenzionate e di assistenza termale sono a carico economico della USSL presso la quale l'assistito ha effettuato la scelta del medico di base, che è abilitata ad autorizzare la prestazione».

«La Regione effettua il riparto della quota di cui al 5° e 6° comma alla singola USSL, ferma restando l'erogazione delle somme alle USSL dove hanno sede le strutture convenzionate, tenendo conto dell'onere derivante da erogazione di prestazioni ad assistiti provenienti da altre Regioni».

«Il maggior ricorso alle prestazioni convenzionate di cui al 7° comma rispetto alle quote assegnate viene addebitato alla USSL che ha autorizzato le prestazioni nell'ambito del riparto del fondo sanitario regionale degli esercizi successivi».

«L'onere per le prestazioni in convenzione di cui al 7° comma derivanti da assistiti di altre Regioni sono a carico della USSL dove è ubicato il presidio in convenzione».

Art. 18.

Norme per il riparto del fondo sanitario regionale

1. Il 1° comma, lettera b), dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene integrato nei seguenti termini:

«e delle spese connesse allo sviluppo di nuove attività a prevalente interesse sovrazonale».

2. Il 2° comma dell'art. 4 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, è così sostituito:

«Il Consiglio Regionale determina annualmente entro il 31 luglio:

a) le modalità per pervenire al superamento dell'articolazione storica della spesa tra le varie USSL ed al raggiungimento del riparto obiettivo;

b) le modalità per pervenire, nell'ambito delle singole USSL, al superamento dell'articolazione delle spese tra le varie funzioni e al raggiungimento del riparto obiettivo».

3. Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene integrato nei seguenti termini:

«se non nei limiti espressamente indicati dal Consiglio Regionale nell'ambito delle determinazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma».

4. Il testo dell'art. 8 della L.R. 3 settembre 1981, n. 42, viene così sostituito:

«La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria viene suddivisa in tre componenti:

a) sanità animale ed igiene delle produzioni animali;

b) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) funzioni sovrazionali.

La quota per la sanità animale e l'igiene delle produzioni animali viene ripartita tra le USSL in base alla popolazione animale, pesata in funzione al diverso impegno richiesto ed alla sua dislocazione in territori di pianura, collina o montagna.

La quota per l'igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale viene ripartita tra le USSL in base alla rete di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

La quota per le funzioni sovrazionali viene distribuita alle USSL ove hanno sede i presidi previsti dal PSSR, in base al diverso impegno richiesto al presidio».

Capo V

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE

Art. 19.

Sistema informativo

I flussi informativi derivanti da normative o atti di indirizzo nazionali e regionali costituiscono adempimento obbligatorio da parte delle USSL e devono essere trasmessi all'organo competente alla scadenza prevista. In caso di inadempienza si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3., della presente legge.

Art. 20.

Indicatori

1. La Giunta Regionale, in base allo stato di attivazione del sistema informativo socio-sanitario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di piano, approva il sistema di indicatori per le valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi articolato in due parti:

a) sistema per le valutazioni regionali;

b) sistema per le valutazioni locali.

2. Il sistema di indicatori deve prevedere altresì:

a) gli indicatori da attivare obbligatoriamente;

b) gli indicatori da attivare discrezionalmente in base a valutazioni locali.

3. Gli indicatori da attivare obbligatoriamente costituiscono parte essenziale della relazione annuale di cui all'art. 12.

Art. 21.

Contabilità dei costi

La Giunta Regionale, in base allo stato di informatizzazione delle singole USSL, determina le modalità di attuazione della contabilità dei costi a livello locale con criteri di gradualità ed in sintonia con la normativa nazionale.

Titolo II

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
PER IL TRIENNIO 1990-92

Capo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

Principi generali

1. Gli obiettivi generali del PSSR sono:

- a) la tutela della salute;
- b) il miglioramento della qualità di vita;
- c) lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale.

2. Gli obiettivi del PSSR sono perseguiti mediante una equilibrata e qualificata rete di servizi, concepita unitariamente per l'intero territorio regionale, che garantisce:

- a) la reale integrazione tra sanità ed assistenza;
- b) il coordinamento con le attività di tutela dell'ambiente;
- c) la partecipazione pluralistica delle comunità locali e delle istituzioni, pubbliche e private che operano nel settore, e del volontariato.

3. Il PSSR 1990-92 si basa su tre principi:

- a) la globalità dell'intervento, coordinando le azioni funzionali o settoriali nell'ambito dei programmi distrettuali e relativi ai progetti-obiettivo ed alle azioni programmate;
- b) la gradualità delle azioni da intraprendere, tenendo conto delle risorse fisiche ed economiche effettivamente disponibili e garantendo un'equilibrata revisione della rete dei servizi e dei presidi;
- c) l'individuazione delle priorità di intervento, a livello regionale e di USSL, sia a livello di obiettivi che delle azioni da intraprendere per il loro perseguimento.

Art. 23.

Obiettivi generali

La Regione e le USSL, nell'applicazione del PSSR, nei limiti delle possibilità di intervento e delle risorse a disposizione, devono:

- a) migliorare la capacità di valutare i bisogni reali, attraverso la rilevazione delle situazioni di rischio o emarginazione e problemi connessi con la salute sia degli individui che del territorio, senza essere vincolati alla domanda espressa;
- b) riequilibrare le diverse attività tra loro e nei diversi territori, dando il giusto rilievo degli aspetti di prevenzione, di educazione e comunicazione, di recupero funzionale e di soluzione dei problemi globali dell'utente, anche a medio e lungo termine, onde adeguare la propria azione ai bisogni rilevati;
- c) raggiungere una qualità costante di erogazione di servizio in tutta la USSL sia negli aspetti tecnici che nei rapporti servizi-utenti, semplificando le procedure e ponendo cura alle relazioni interpersonali tra operatori ed utenti ed alla qualità della vita nei presidi di ricovero;
- d) acquisire la capacità di funzionare a rete integrata, anche attraverso lo sviluppo di apposite configurazioni organizzative;
- e) acquisire la capacità di valutare i costi e di utilizzare in modo efficiente le risorse a disposizione, incrementando la produttività del sistema;

f) utilizzare lo strumento convenzionale in termini Programmati e selettivi, per le attività che non è economico o funzionale gestire direttamente;

g) aggiornare continuamente le attività del servizio, attraverso lo sviluppo di nuove modalità assistenziali e di nuove tecnologie e col continuo aggiornamento professionale degli operatori, in un quadro generale di valutazione costante dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi resi;

h) sviluppare le attività di raccolta delle informazioni, di programmazione e di valutazione.

Art. 24.

Strategie

Gli obiettivi generali di cui all'art. 23 della presente legge sono perseguiti mediante:

a) riordino generale dei servizi:

riorganizzazione della rete dei servizi e dei presidi finalizzata alla revisione istituzionale e funzionale del SSN e dei bacini territoriali delle USSL;

messa a regime dei distretti, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti-obiettivo, dell'assistenza domiciliare integrata e dell'educazione sanitaria;

superamento delle rigide settorializzazioni nell'attività delle singole USSL, facilitando i rapporti tra obiettivi, attività tecniche e loro organizzazione;

riorganizzazione dei rapporti tra i servizi di USSL diverse, per garantire il funzionamento complessivo del SSR a rete integrata;

sviluppo di una gestione delle funzioni socio-sanitarie per obiettivi e per progetti;

b) riordino e sviluppo di singole funzioni o attività:

sviluppo della sanità pubblica, compresa quella veterinaria;

riorganizzazione dell'attività specialistica ospedaliera ed extraospedaliera in modo unitario, con il dovuto rilievo al rapporto con l'assistenza di base;

sviluppo delle strutture intermedie di assistenza;

sviluppo del sistema di riabilitazione;

sviluppo delle strutture di formazione ed aggiornamento;

c) sviluppo dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate:

costituzione del gruppo di progetto;

individuazione del responsabile;

elaborazione del progetto secondo le indicazioni di piano;

assicurazione al progetto di adeguate risorse;

partecipazione, con funzioni consultive, del responsabile di progetto all'ufficio di direzione che esamina ed approva il progetto;

valutazione dell'attuazione del progetto e dei suoi risultati;

d) sviluppo delle azioni strumentali:

messa a regime dei flussi informativi, al fine dell'applicazione del sistema di indicatori e dello sviluppo delle attività di valutazione e sorveglianza epidemiologica, anche mediante adeguate soluzioni informatiche;

redazione obbligatoria del PAS, della delibera attuativa annuale e della relazione sullo stato di salute;

sviluppo di una politica del Personale idonea a migliorare i servizi sotto il profilo della qualità e dell'efficienza, ponendo specifica attenzione all'emergenza infermieri ed alle politiche rivolte al personale ausiliario di assistenza;

ampliamento delle attività di formazione di base in relazione al fabbisogno di operatori, incentivando l'accesso alle scuole infermieristiche;

sviluppo delle attività di aggiornamento obbligatorio, affiancando alla formazione tecnica, quella relazionale (al fine di migliorare i rapporti operatori-utenti) e quella manageriale;

sviluppo del controllo della qualità dei servizi resi;

sviluppo del controllo sull'andamento della spesa, applicando la contabilità dei costi e le analisi costo/efficacia;

promozione ed attuazione di ricerche finalizzate, secondo un programma strettamente ancorato al perseguimento degli obiettivi di piano.

Art. 25.

Progetti obiettivo e azioni programmate

I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSSR sono i seguenti:

a) progetti obiettivo:
tutela della salute degli anziani;
prevenzione degli handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da disturbi mentali;
prevenzione delle tossicodipendenze e riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti;
tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternità lotta alla mortalità infantile e tutela della salute dell'età evolutiva; prevenzione e cura delle malattie congenite ed ereditarie;
prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da virus HIV;

b) azioni programmate:
controllo sanitario sull'ambiente di vita e di lavoro, vigilanza igienica sugli alimenti, lotta alle sofisticazioni alimentari, vigilanza e prevenzione per la salute degli animali con riflessi per la salute umana; azioni per le attività di riabilitazione; prevenzione, sorveglianza, controllo delle infezioni da virus HIV;
• azioni nei casi di emergenza sanitaria;
lotta alle malattie neoplastiche;
lotta alle malattie cardiovascolari;
prevenzione e cura delle nefropatie croniche;
prevenzione e cura del diabete;
prevenzione e cura delle epatopatie croniche;
promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;
prevenzione, diagnosi e cura delle allergopatie;
tutela sanitaria delle attività sportive;
applicazione di tecniche informatiche alla medicina;
indirizzi per lo sviluppo di politiche attente ai problemi posti dall'emergere di forme vecchie e nuove di povertà.

Art. 26.

Riorganizzazione dei presidi ospedalieri

1. In attuazione della normativa nazionale in materia di dotazioni organiche di personale dei presidi ospedalieri, costituisce parte integrante del PSSR per il triennio 1990-92 il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 1, punto 2, del D.M. 13 settembre 1988.

2. La dotazione organica del personale per singolo presidio ospedaliero è delimitata sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 13 settembre 1988 e nel presente PSSR.

Art. 27.

Attivazione presidi socio-assistenziali

1. Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.

2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal PSSR ed è altresì subordinata all'osservanza delle normative vigenti.

3. A tal fine le domande vanno indirizzate alla USSL competente per territorio, che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

4. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.

5. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza.

6. In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la USSL procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

7. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'unità socio-sanitaria locale, è ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 28.

Autorizzazione al funzionamento di residenze sanitarie assistenziali e attività di vigilanza

1. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di residenze sanitarie assistenziali sono rilasciate dalla Giunta Regionale.

2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili, destinati all'attività di residenza sanitaria assistenziale e che saranno gestiti da persone fisiche o giuridiche private o Enti pubblici, devono essere approvati dalla Giunta Regionale.

3. L'autorizzazione è concessa sulla base della verifica del rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, dalle sue delibere attuative e dalla normativa vigente all'atto del rilascio.

4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3. deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della residenza sanitaria assistenziale.

5. Ai fini dei commi 1., 2., 3., 4. le domande, corredate dall'opportuna documentazione, sono indirizzate all'USSL competente per territorio, che, previo parere istruttorio, provvede alla loro trasmissione all'Amministrazione Regionale.

6. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto dell'autorizzazione di cui sopra è soggetta ad ulteriore autorizzazione della Giunta Regionale.

7. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione è verificata dall'USSL mediante l'attività di vigilanza.

8. La vigilanza sulle residenze sanitarie assistenziali viene esercitata dall'USSL, che provvede a segnalare al competente Settore dell'Amministrazione Regionale irregolarità, che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, fermo restando l'obbligo di verifica periodica.

Art. 29.

Allegati al PSSR

Sono approvati gli Allegati seguenti:

- a) I «Organizzazione strutturale e funzionale»;
- b) II «Azioni strumentali»;
- c) III «Progetti obiettivo e azioni programmate»;
- d) IV «Standard di personale per la rideterminazione delle piante organiche delle USSL».

Capo II

NORME DI FINANZIAMENTO PLURIENNALE

Art. 30.

Finanziamento degli interventi previsti dal Piano Socio-Sanitario regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in ordine al finanziamento della spesa sanitaria e socio-assistenziale corrente, è prevista una dotazione finanziaria per la parte corrente vincolata e per gli investimenti, distintamente per il settore sanità e per quello socio-assistenziale.

2. I mezzi finanziari di cui al primo comma del presente articolo concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Piano, unitamente alle risorse rese disponibili dai progetti di riconversione realizzati dalle USSL, nonché ad ogni altra risorsa destinata alla USSL ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

3. Il Consiglio Regionale provvede con propri atti ad assegnare le risorse necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, per il triennio di validità del giorno e sulla base della valutazione della relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.

Art. 31.

Finanziamento a parte corrente a destinazione vincolata

1. Alla dotazione del fondo a parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore sanitario concorrono:

- a) le assegnazioni previste dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) la quota che il Consiglio Regionale destina ai medesimi scopi in sede di bilancio, tratta sulle assegnazioni disposte a favore della regione Piemonte ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le risorse di provenienza diversa, ivi comprese quelle di competenza della Regione e degli Enti locali, destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo ai sensi del sesto comma del citato art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. L'ammontare delle risorse di parte corrente a destinazione vincolata per il settore sanitario necessarie al finanziamento dei programmi è determinato con apposito provvedimento amministrativo adottato dal Consiglio Regionale.

3. Alla dotazione del fondo di Parte corrente a destinazione vincolata per il finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge e riguardanti il settore socio-assistenziale concorrono il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 34 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e le quote finalizzate per le attività di formazione e vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. medesima.

4. Alla ripartizione dei suddetti fondi globali fra i diversi programmi provvede il Consiglio Regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 3 del precedente art. 30.

Art. 32.

Programma pluriennale degli investimenti

1. Il Consiglio Regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e socio-assistenziale e lo stralcio relativo al triennio di validità del Piano, in attuazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

2. Il programma di cui al precedente comma prevede:

a) le risorse annualmente assegnate alle USSL per il mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

b) i finanziamenti pluriennali per gli investimenti da realizzare in attuazione del presente Piano, distintamente per:

opere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari contenuti nei programmi del PSSR con particolare riferimento ai laboratori di sanità pubblica, ai presidi di profilassi e polizia veterinaria, ai presidi distrettuali e poliambulatoriali extraospedalieri, alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e per anziani autosufficienti; interventi necessari per la razionalizzazione e la trasformazione dei presidi ospedalieri, con la priorità per gli interventi dai quali possa ottenersi un documentato contenimento della spesa corrente di gestione; interventi per la sicurezza negli edifici destinati alle attività sanitarie e socio-assistenziali, per la soppressione delle barriere architettoniche, per il miglioramento della qualità del servizio alberghiero reso dagli ospedali e dagli istituti residenziali e semi-residenziali;

sviluppo di attività ad elevato contenuto tecnologico ed assistenziale e di rilievo sovra-zonale e regionale; investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni, destinate sia a migliorare l'efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualità delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e i servizi sanitari e socio-assistenziali.

3. Il Consiglio Regionale verifica annualmente lo stato di attuazione del programma degli interventi e con propria deliberazione adotta gli adeguamenti necessari del piano triennale e decennale.

Art. 33.

Fondo per interventi in conto capitale

Al finanziamento del programma pluriennale degli interventi concorrono:

a) le quote in conto capitale assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) i proventi delle operazioni di mutuo effettuato dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) il ricavato delle alienazioni e delle trasformazioni, i proventi netti della gestione del patrimonio attribuito ai Comuni, nonché da eredità, legato o donazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 28 marzo 1983, n. 9;

d) le quote in Conto capitale destinate dalla Regione e dagli Enti locali per interventi nel settore socio-assistenziale;

e) i proventi delle operazioni di mutuo effettuato dalla Regione e dagli Enti locali per interventi in conto capitale nel settore socio-assistenziale;

f) ogni altra entrata propria delle USSL utilizzabile per interventi in conto capitale in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. La Regione, in relazione all'esigenza di adeguare la rete ospedaliera alle indicazioni del presente piano, può autorizzare le istituzioni sanitarie che erogano assistenza ospedaliera pubblica di cui agli artt. 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a contrarre mutui per l'adeguamento strutturale degli ospedali gestiti.

2. L'autorizzazione alla contrazione di mutui, anche ai fini della determinazione della dotazione finanziaria da corrispondere alle USSL per l'assistenza erogata dalle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, è prevista nell'ambito di apposita convenzione tra la Regione e gli Enti.

3. La Giunta Regionale è autorizzata a prestare alle istituzioni sanitarie di cui al presente articolo, comma 1, garanzie fidejussorie, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci, per le necessità di finanziamento di cui al precedente comma 2.

Capo III

PRESIDI SANITARI DELLE USSL

EX ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Art. 35.

Inserimento nella rete ospedaliera regionale

1. Ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini di promuovere il potenziamento di alcune specifiche attività riabilitative di particolare rilievo sanitario, sia in regime degenziale, a ciclo continuo e diurno, sia in regime ambulatoriale, in osservanza degli obiettivi fissati dal PSSR, le case di cura «Ausiliatrice», «S. Camillo» e «Istituto Beata Vergine della Consolata» che hanno già presentato istanza di riconoscimento, fanno parte della rete ospedaliera regionale e sono riconosciuti presidi rispettivamente delle USSL TO IV, TO VIII e 27.

2. Gli Enti titolari dei presidi surrichiamati conservano l'autonomia giuridica amministrativa e sono soggetti alla disciplina della L.R. 14 gennaio 1987, n. 5.

3. Apposite convenzioni tra le USSL TO IV, TO VIII e 27 ed i presidi interessati, nel rispetto dell'autonomia tecnico funzionale del singolo presidio, definiranno i rapporti e le integrazioni dei servizi e delle prestazioni con quelli degli ospedali gestiti direttamente dalle USSL.

4. Le convenzioni saranno stipulate sulla base dello schema-tipo approvato con D.P.C.M. 20 ottobre 1988.

5. Il definitivo riconoscimento a presidio della istituzione sopra indicata avverrà su riconferma dell'istanza da presentarsi dalle istituzioni stesse entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge regionale.

Capo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 36.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione del PAS da parte delle USSL, previsto al comma 1 dell'art. 10, è fissato in 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 37.

*Funzionamento delle residenze
sanitarie assistenziali*

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei presidi socio-assistenziali che rientrano nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali prevista dall'Allegato I del presente PSSR, già autorizzati ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 agosto 1982, n. 20, come modificati dagli artt. 22 e 23 della L.R. 3 maggio 1985, n. 59, devono presentare domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 28.

2. Fino alla concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 rimangono valide le autorizzazioni già concesse.

3. Le USSL sono tenute a comunicare alla Regione, Assessorato alla Sanità, preve, le opportune verifiche, le autorizzazioni già rilasciate e le registrazioni effettuate a norma degli articoli sopra citati a favore dei presidi che rientrano in tutto o in parte nella tipologia delle residenze sanitarie assistenziali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PSSR.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

(Omissis).

90R0576

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 38.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 delle seguenti aziende, parchi o riserve naturali: Azienda regionale dei parchi suburbani; Riserva naturale del Sacro Monte di Orta; Parco naturale Orsiera-Rocciavré; Parco naturale delle Lame del Sesia; Parco naturale del Sacro Monte di Crea; Parco naturale dei laghi di Avigliana; Parco naturale della valle Troncea; Parco naturale alta valle Pesio e riserva naturale speciale oasi Crava-Morozzo; Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè; Ente riserve naturali Garzaia di Valenza e torrente Orba; Parco naturale gran bosco di Salbertrand; Parco naturale dell'Alpe Veglia; Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0577

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 39.

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0578

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 40.

Seconda integrazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0579

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 41.

Seconda legge di variazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

(Omissis).

90R0580

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 42.

Terza legge di variazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata, allegato alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, viene istituito un nuovo capitolo avente denominazione: «Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali». Lo stanziamento del capitolo è di L. 36.000.000.000.

Art. 2.

2. Nello stato di previsione della spesa, allegato alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, il capitolo 12500 viene integrato di L. 36.000.000.000.

La somma così stanziata deve essere utilizzata per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali del personale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0581

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 43.

Contributo regionale per la costruzione a Condove (Torino) del monumento alla memoria alpina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Piemonte promuove la costruzione del monumento alla memoria alpina nel comune di Condove (Torino) per caratterizzare, con una significativa realizzazione, la memoria ed il ruolo della popolazione che vive in montagna.

Art. 2.

1. Al comitato promotore costituito presso la comunità montana Bassa valle di Susa e Val Cenischia la regione Piemonte partecipa con due rappresentanti nominati dal consiglio regionale.

Art. 3.

1. In occasione dell'anno internazionale del turismo per la realizzazione di cui all'art. 1 al Comune di Condove è assegnato un contributo di lire trenta milioni, da destinare alla componente artistica del monumento, e di lire venti milioni per la sistemazione dell'area prospiciente.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 50.000.000. All'onere relativo, si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo n. 6020 per un importo di L. 30.000.000 e al capitolo n. 12500 per un importo di L. 20.000.000 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Contributo regionale per la costruzione del monumento alla memoria alpina» e lo stanziamento di cinquanta milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0582

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 44.

Interventi di solidarietà della regione Piemonte a favore del popolo romeno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuti e finalità della legge

1. La regione Piemonte sviluppa iniziative di solidarietà a favore del popolo romeno — nell'ambito delle proprie competenze ed in raccordo con l'azione dello Stato — nei termini e con le modalità di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1, sono finalizzate a porre in essere concrete azioni di solidarietà sul piano culturale.

3. I provvedimenti attuativi di tali iniziative sono adottati dalla Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato regionale di solidarietà di cui alla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e con la procedura ivi prevista, la Giunta Regionale sviluppa iniziative volte:

- a) all'istituzione di borse di studio, a carattere post-universitario, a favore di studenti romeni colà residenti;
- b) al trasporto di generi di soccorso, limitatamente al periodo dell'emergenza.

2. A tal fine vengono utilizzati gli stanziamenti previsti sul bilancio della Regione, le risorse messe a disposizione da Enti locali piemontesi, nonché quelle — finanziarie o di altra natura — offerte da Associazioni od altri soggetti, pubblici o privati, che intendono avvalersi del tramite regionale.

Art. 3.

Iniziative culturali e formative

1. La gestione delle borse di studio viene assicurata attraverso apposita convenzione stipulata dalla Giunta Regionale con l'Università ed il Politecnico di Torino.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sviluppa, nei confronti delle istituzioni culturali e degli Enti locali piemontesi, ogni iniziativa utile a favorire l'intervento, nell'ambito delle rispettive competenze, con atti di solidarietà nei settori della cultura e della formazione.

Art. 4.

Norme di attuazione e finanziaria

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2395 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0583

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 45.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1984, n. 33 e 10 dicembre 1984, n. 64: «Ulteriori norme per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata concessi in locazione e del reddito di riferimento e per il contenimento dell'incidenza del canone sul reddito».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, dopo il 6° comma, sono aggiunti i seguenti:

«Per gli assegnatari aventi redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e collocati nelle fasce comprese fra la A e la C del presente articolo, il canone di locazione, qualora eccedente, è ridotto al 9% del reddito annuo complessivo, esclusi gli abbattimenti previsti dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Definito come canone di gestione il prodotto del numero dei vani convenzionali per il costo unitario di gestione, costituito dalle quote b) e c) ex art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/72, determinate annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, il canone mensile per la fascia A non può comunque essere inferiore al 25% del canone di gestione, per la fascia B1 non inferiore al 50%, per la fascia B2 non inferiore al 75%, per la fascia B3 e C non inferiore al 100% del canone di gestione.

In ogni caso il canone minimo determinato in applicazione del comma precedente non può superare il canone soggettivo di cui al primo comma».

Art. 2.

1. All'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, alla fine del penultimo periodo del 5° comma, dopo le parole «esentasse» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti del nucleo familiare handicappati o disabili».

Art. 3.

1. Sono abrogati il 7° e l'8° comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

1. All'art. 2, 1° comma, lett. f), della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, dopo il primo periodo il punto e virgola è sostituito da un punto e la frase «ferma restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni e integrazioni» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Per l'applicazione di tutte le norme della presente legge il reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Detto reddito è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

2. All'art. 11, 1° comma, punto 5, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, la frase «Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il bando, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, fermo restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titoli percepiti, ivi compresi quelli esentasse» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Il reddito di riferimento è calcolato con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 1°, lettera f)».

Art. 5.

1. L'applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1990.

2. L'applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0584

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 46.

Promozione dell'attività fisico-motoria in Piemonte - Aggiornamenti e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Piemonte, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie, promuove la realizzazione di programmi di attività fisico-motoria.

Art. 2.**Strumenti e soggetti attuatori**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione assegna annualmente contributi a Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane, Gruppi sportivi scolastici e Associazioni Sportive senza scopo di lucro che realizzino programmi di attività fisico-motoria.

Art. 3.**Domande di contributo**

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 2 i soggetti attuatori dovranno presentare domanda in carta legale all'Assessorato Regionale Sport, Turismo e Tempo Libero entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le istanze prodotte dalle Associazioni Sportive devono essere inoltrate per conoscenza anche ai Comuni competenti per territorio, per un miglior coordinamento delle attività poste in essere in ogni zona.

3. Le domande devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare i programmi.

In particolare dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività prevista;
- b) piano finanziario;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto (solo per le Associazioni Sportive).

4. Per il primo anno di applicazione le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Concessione e liquidazione dei contributi

1. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale, entro i limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, in base alla valutazione dell'ampiezza ed articolazione del programma di attività, della sua efficacia in rapporto alle finalità di legge, dell'entità delle spese e delle entrate.

2. I contributi sono liquidati previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'attività finanziaria.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla presente legge prevista nella mira di L. 200.000.000 è imputabile per il corrente anno al capitolo 8690 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 6.

Norme finali

1. Sono abrogati l'art. 3, comma 4., e gli artt. 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10: «Norme per la Programmazione sportiva in Piemonte».

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ FISICO-MOTORIA.

Tabella 1 — Contributi per fasce di età

Fasce di età	Contributi pro capite
5 - 9 anni	L. 6.000
10 - 19 anni	L. 7.500
e portatori di handicap	
20 - 29 anni	L. 3.000
30 - 39 anni	L. 2.000
40 - 44 anni	L. 1.600
45 e oltre	L. 1.200

Tabella 2 - Coefficiente di incremento rapporto alla popolazione residente

Classe	Numero abitanti	Coefficiente
1	fino a 1.000 ab.	10
2	da 1.001 a 3.000	6,6
3	da 3.001 a 6.000	5,3
4	da 6.001 a 10.000	4
5	da 10.001 a 15.000	3,3
6	da 15.001 a 25.000	2,6
7	da 25.001 a 50.000	2,3
8	da 50.001 a 100.000	2
9	oltre 100.000	1

Il contributo massimo per i programmi di attività fisico-motoria di cui alle tabelle 1 e 2, viene così calcolato:

- 1) moltiplicazione degli importi corrispondenti alle fasce di età per il numero di persone attivate;
- 2) somma dei prodotti ricavati dalla succitata operazione;

3) determinazione del contributo ottenuto mediante la moltiplicazione della somma dei prodotti per il coefficiente rapportato alla popolazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0585

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 47.

Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolamentazione organizzativa delle USSL

1. La presente legge disciplina l'organizzazione della USSL per l'esercizio delle funzioni sanitarie e socio assistenziali.

2. La presente legge costituisce riferimento per la definizione dell'organizzazione a livello di ogni singola USSL, mediante:

- a) il regolamento dei servizi;
- b) la pianta organica.

3. Per regolamento dei servizi si intendono le norme di organizzazione della USSL volte a determinare:

- a) l'articolazione della USSL nelle unità organizzative fondamentali, denominate servizi ed aree tecnico-operative;
- b) l'articolazione della USSL nelle strutture tecnico-funzionali, denominate distretti e presidi;
- c) l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative;
- d) le sfere di competenza e le responsabilità della direzione generale della USSL, costituita dall'ufficio di direzione e dai coordinatori singolarmente considerati;
- e) le sfere di competenza e le responsabilità delle varie articolazioni organizzative;
- f) le modalità di coordinamento delle varie articolazioni organizzative;
- g) le modalità di coordinamento e direzione delle strutture tecnico-funzionali.

4. Il regolamento della USSL deve essere redatto in conformità:

- a) alle disposizioni della presente legge;
- b) ai parametri di attività e strutturali disposti dalla Regione mediante il Piano Socio Sanitario Regionale, successivamente denominato PSSR;
- c) agli schemi tipo predisposti dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle diverse tipologie delle USSL.

5. Per pianta organica della USSL si intende la dotazione di personale assegnata ai vari servizi e alle aree tecniche operative, distinta per qualifica e la successiva articolazione della dotazione dei servizi delle unità operative.

6. La pianta organica della USSL deve essere predisposta in conformità ai parametri disposti dalla Regione mediante il PSSR e i provvedimenti di attuazione dello stesso.

Art. 2.

Procedure per l'adozione del regolamento dei servizi

1. Il regolamento della USSL — sentite le OO.SS. — è adottato dal Comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione entro il termine previsto per l'approvazione del Piano di attività e spesa, successivamente denominato PAS, dalla normativa in materia di programmazione socio-sanitaria.

2. Il regolamento della USSL viene trasmesso entro 10 giorni dalla sua adozione alla Giunta Regionale, che entro 10 giorni dalla ricezione, previa verifica di congruità con il PSSR, approva, apportando le eventuali varianti necessarie.

3. In caso di mancata adozione del regolamento nei termini di cui al primo comma, verrà disposto il controllo sostitutivo di cui all'art. 21 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42.

4. Il regolamento potrà essere variato contestualmente all'aggiornamento del PAS.

Art. 3.

Procedure per l'adozione della pianta organica

1. La pianta organica complessiva della USSL è approvata previo confronto con le OO.SS., dall'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero dall'Assemblea della Comunità Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino ai sensi della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

2. La pianta organica della USSL, con l'articolazione nei servizi, a loro volta articolati nelle unità operative e nelle aree tecnico-operative viene adottata unitamente al PAS ed è soggetta alle medesime procedure di approvazione.

Art. 4.

Funzioni

1. Le funzioni cui fare riferimento per l'articolazione organizzativa della USSL sono:

- 1) igiene ambientale, medicina del lavoro e sanità pubblica;
- 2) medicina legale;
- 3) igiene e assistenza veterinaria;
- 4) assistenza sanitaria di base;
- 5) assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera;
- 6) assistenza farmaceutica;
- 7) socio-assistenziale;
- 8) contabilità finanziaria e dei costi;
- 9) economato;
- 10) provveditorato;
- 11) tecnico;
- 12) personale;
- 13) patrimoniale;
- 14) consulenza e assistenza legale;
- 15) affari generali e segreteria organi collegiali;
- 16) formazione professionale;
- 17) educazione sanitaria;
- 18) sistema informativo;
- 19) epidemiologia;
- 20) ricerca sanitaria e sociale;
- 21) programmazione e valutazione.

Art. 5.

L'articolazione organizzativa della USSL

1. Le unità organizzative in cui si articola la USSL sono:

- a) i servizi;
- b) le aree tecnico-operative.

2. Il servizio è l'articolazione fondamentale della USSL per l'esercizio di una o più funzioni di cui all'art. 4.

3. L'articolazione della USSL in servizi, secondo i principi dell'art. 6, è definita dal regolamento della USSL.

4. I servizi della USSL si articolano in:

- a) unità operative autonome;
- b) unità operative non autonome.

5. Le unità operative autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8 dotate di autonomia tecnico-funzionale.

6. Le unità operative non autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8, cui è preposto un responsabile che dipende gerarchicamente dal responsabile del servizio.

7. Le aree tecnico-operative sono ulteriori articolazioni della USSL per l'esercizio di una o più funzioni di cui all'art. 4 o per l'esercizio di una funzione di coordinamento interfunzionale.

8. Le aree tecnico-operative svolgono le funzioni di pertinenza a favore dei singoli coordinatori da cui dipendono.

Art. 6.

I servizi

1. In ciascuna USSL sono attivati i seguenti servizi per l'esercizio delle funzioni elencate nell'art. 4:

- 1) assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 4) e 17) dell'art. 4;
- 2) assistenza sanitaria specialistica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 2) e 5) dell'art. 4;
- 3) assistenza farmaceutica per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 6) dell'art. 4 per le USSL con popolazione superiore a 50.000 abitanti o dotate di stabilimento ospedaliero a gestione diretta;
- 4) igiene e sanità pubblica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 1) e 19) dell'art. 4;
- 5) igiene e assistenza veterinaria, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 3) dell'art. 4;
- 6) socio-assistenziale, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 7) dell'art. 4;
- 7) amministrativo, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 4.

2. Per le USSL prive di presidio ospedaliero a gestione diretta viene attivato un unico servizio di assistenza sanitaria per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, punti 1) e 2).

3. Per le USSL con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ovvero prive di stabilimento ospedaliero a gestione diretta l'espletamento della funzione di cui al punto 6) dell'art. 4 rientra fra le competenze del Servizio di assistenza sanitaria di base ovvero può essere garantito in forma associata con altra USSL mediante apposita convenzione.

4. La USSL in sede di regolamento definisce l'eventuale disarticolazione delle funzioni elencate all'art. 4 in un maggior numero di servizi, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1.

Art. 7.

Le aree tecnico-operative

1. Le aree tecnico-operative della USSL sono le seguenti:

- 1) area «affari generali» per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 14) e 15) dell'art. 4, dipendente dal coordinatore amministrativo;
- 2) area «programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria» per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 16) nonché per quelle di cui ai punti 18) e 21) dell'art. 4, per la componente sanitaria, dipendente dal coordinatore sanitario;

3) area «programmazione economica e formazione professionale amministrativa», per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18) e 21) dell'art. 4, per la componente economico-amministrativa, dipendente dal coordinatore amministrativo;

4) le scuole di formazione professionale costituiscono aree tecnico-operative dotate di autonomia tecnica funzionale dipendenti dal coordinatore sanitario ovvero da quello socio-assistenziale.

2. L'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18), 20) e 21) dell'art. 4, per la componente socio-assistenziale, è garantito dal servizio socio-assistenziale.

3. Nelle USSL individuate dal PSSR è attivata un'ulteriore area tecnico-operativa, denominata «area infermieristica», con funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività infermieristica svolta nei vari servizi sanitari, dipendente dal coordinatore sanitario.

4. Il regolamento della USSL prevede l'attivazione delle aree tecnico-operative, nonché eventuali accorpamenti delle stesse, in conformità a quanto previsto dal comma 4. dell'art. 1.

Art. 8.

Le unità operative

1. Le unità operative autonome di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono attivabili prioritariamente:

1) per la funzione di assistenza sanitaria specialistica, assumendo la denominazione di divisione o di servizio, in base alle indicazioni del PSSR;

2) per i presidi multizonali.

2. Le unità operative non autonome, sono attivabili per le articolazioni dei servizi previste dalla contabilità per centri di costi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2.

Art. 9.

I distretti ed i presidi

1. I servizi svolgono la loro attività:
a livello distrettuale;
in uno o più presidi, a favore di una utenza zonale, sovrazonale o multizonale.

2. I distretti rappresentano l'articolazione tecnico-funzionale della USSL per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

3. I presidi sono strutture tecnico-funzionali per l'espletamento di una o più funzioni.

4. I presidi sono individuati nel PSSR.

Art. 10.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono aggregazioni organizzative di unità operative di uno o più servizi, finalizzate all'espletamento coordinato di attività affini o complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unità operative di istituzioni universitarie e di altre istituzioni convenzionate ai sensi degli artt. 39 e 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I dipartimenti possono essere istituiti per:

1) riordinare l'attività ospedaliera;

2) coordinare le attività di base con quelle specialiste;

3) coordinare le attività da servizi omogenei di una stessa USSL ovvero di più USSL.

3. Con legge regionale sono individuati i dipartimenti da istituire ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.

I responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi della USSL devono possedere la qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nelle USSL con presidio ospedaliero il direttore sanitario è responsabile del servizio di assistenza specialistica. Il direttore sanitario sovraintende anche alle attività tecnico-economiche direttamente inerenti alla funzionalità del presidio ospedaliero.

Art. 12.

L'ufficio di direzione

1. L'ufficio di direzione, articolato distintamente per le responsabilità di coordinamento sanitario, amministrativo e socio-assistenziale è preposto all'organizzazione, al coordinamento, alla direzione del personale ed al funzionamento di tutti i servizi nel rispetto della loro autonomia tecnico-funzionale.

2. Dell'ufficio di direzione fanno parte altresì i responsabili dei singoli servizi della USSL esclusivamente con funzioni propositive e consultive per le materie di propria competenza.

3. L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi della USSL.

4. Inoltre i coordinatori collegialmente:

1) provvedono ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio delle attività di indagine epidemiologica di ricerca sanitaria sociale e di analisi economica in relazione alle indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale;

2) provvedono in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi;

3) approvano e curano l'attuazione dei programmi di educazione socio-sanitaria attraverso i singoli servizi;

4) approvano e curano, in coerenza con la normativa statale, l'attuazione dei programmi di aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale.

5. Il regolamento della USSL disciplina le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione, con specifico riferimento alle singole materie:

competenze;
ruolo dei singoli coordinatori;
programmazione dell'attività;
modalità svolgimento sedute.

Art. 13.

I coordinatori

1. I coordinatori di cui all'art. 10, comma 1., sono designati dal Comitato di Gestione con le modalità e con i criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

2. L'incarico del coordinamento di cui al comma 1, deve essere a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico può essere rinnovato e deve essere svolto a tempo pieno.

3. I coordinatori, per la durata dell'incarico, dismettono le funzioni di responsabile di servizio conservando la titolarità del posto. In relazione a particolari e motivate esigenze di funzionamento della USSL, il Comitato di Gestione può derogare in via transitoria, previa acquisizione dell'assenso dell'interessato.

4. Il coordinatore sanitario esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:

1) coordinamento dell'attività sanitaria;

2) vigilanza sull'attività svolta dai servizi sanitari, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;

3) direzione dell'area programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria e, ove costituita, dell'area infermieristica.

5. Il coordinatore amministrativo esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:

1) coordinamento dell'attività amministrativa;

2) vigilanza sull'attività svolta dai servizi amministrativi, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;

3) direzione delle aree affari generali, programmazione economica e formazione professionale amministrativa.

6. Il coordinatore socio-assistenziale esercita, a titolo individuale ed in posizione sovraordinata, le seguenti funzioni:

- 1) coordinamento dell'attività socio-assistenziale;
- 2) vigilanza sull'attività svolta dai servizi socio-assistenziali, per verificarne la corretta gestione e la rispondenza al PAS;
- 3) direzione della funzione programmazione socio assistenziale, della formazione professionale degli operatori del settore e del sistema informativo socio-assistenziale.

Art. 14.

I responsabili delle unità operative

1. Per le unità operative autonome la pianta organica deve prevedere un posto di responsabile, con qualifica apicale, del ruolo e disciplina di appartenenza.

2. Per le unità operative non autonome la pianta organica può prevedere un posto di responsabile, con qualifica non apicale ma superiore a quella dei restanti operatori; ove ciò non avvenga il regolamento dei servizi disciplina la modalità per l'attribuzione della responsabilità dell'unità in via transitoria o permanente.

Art. 15.

Il coordinamento distrettuale

1. Il regolamento della USSL, nell'ambito della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal PSSR, disciplina le funzioni di coordinamento delle attività distrettuali e di vigilanza sull'attività complessivamente erogata a livello distrettuale.

Art. 16.

I gruppi di progetto e di lavoro

1. Il regolamento della USSL disciplina i gruppi di progetto e di lavoro, con specifico riferimento ai seguenti temi:

- modalità di costituzione;
- modalità di individuazione dei componenti;
- determinazione dei compiti del gruppo e delle modalità del loro sviluppo;
- responsabilità del gruppo e del suo coordinatore;
- rapporti dei gruppi con la direzione della USSL;
- rapporti dei gruppi con i servizi, le unità operative autonome e le aree tecnico-operative.

Art. 17.

I centri di riferimento

1. I centri di riferimento sono servizi o unità operative autonome che, in base alle indicazioni del PSSR, sono chiamati a svolgere un'attività sovrazonale, di supporto ed integrazione rispetto all'attività svolta dalle USSL servite.

2. Il centro di riferimento svolge l'attività sovrazonale a favore delle USSL indicate dal PSSR garantendo:

- 1) l'attività a favore di residenti delle USSL servite nell'ambito dei presidi di pertinenza secondo le indicazioni del PSSR;
- 2) l'attività di consulenza nei confronti degli operatori delle USSL servite, da svolgere con mobilità bidirezionale, in base ai programmi di attività concordati;
- 3) l'attività di ricerca per le problematiche di interesse delle USSL servite;
- 4) l'attività di formazione per gli operatori delle USSL servite.

3. Lo sviluppo delle attività sovrazionali dei centri di riferimento può avvenire:

1) prevedendo negli organici del centro di riferimento gli operatori necessari per le attività da svolgere per le USSL servite, ivi comprese quelle presso i presidi di tali USSL;

2) prevedendo la eventuale messa a disposizione del centro di riferimento da parte delle USSL servite di propri operatori.

4. I rapporti tra la USSL del centro di riferimento e le USSL servite vengono definiti mediante convenzioni stipulate fra le USSL interessate in conformità alla convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale.

Art. 18.

I presidi multizonali

1. I presidi multizonali sono quelli che, per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una USSL.

2. I presidi multizonali sono individuati con legge regionale.

3. La disciplina dei presidi multizonali è disposta con la legge di cui al comma 2., con specifico riferimento ai seguenti temi:

- direzione, organizzazione e amministrazione del presidio;
- collegamento con gli organi e i servizi delle USSL servite;
- modalità di tenuta di uno specifico conto di gestione.

Art. 19.

Norme speciali per l'esercizio delle funzioni delle USSL sub-comunali torinesi

1. L'esercizio delle funzioni ed attività nella Città di Torino può essere previsto a livello accentrato, in una o più USSL.

2. L'individuazione delle funzioni ed attività da gestire a livello accentrato è disposta dal Consiglio Regionale, acquisito il parere del Consiglio Comunale di Torino.

3. L'atto di individuazione delle funzioni ed attività da esercitare a livello accentrato deve prevedere:

- le modalità di collegamento delle USSL servite con quelle servite;
- le modalità di rilevazione degli oneri imputabili alle singole USSL anche ai fini della determinazione del riparto della quota del Fondo sanitario regionale globalmente assegnata alla Città di Torino.

Art. 20.

Responsabilità vicaria dei servizi di cui è preposto un coordinatore

1. La partecipazione all'ufficio di direzione da parte dei supplenti dei responsabili di servizio cui è attribuita la funzione di coordinamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, non comporta la modifica dell'inquadramento giuridico ed economico degli operatori interessati.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è abrogata, unitamente alle altre disposizioni in materia di organizzazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 22.

Norma transitoria

1. Fino all'attuazione del regolamento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assetto organizzativo delle USSL è quello previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 e dalle altre norme regionali disciplinanti la materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 1990

BELTRAMI

90R0586

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 23 febbraio 1990, n. 6.

Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente: «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento», e altre disposizioni in materia di personale.

*Publicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 6 marzo 1990*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1983, N. 12

Art. 1.*Disposizione generale*

1. Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.

Art. 2.*Organizzazione delle strutture*

1. Il primo periodo del comma primo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente nuovo periodo:

«L'organizzazione delle strutture previste dalla presente legge è fondata:»

Art. 3.*Ripartizione degli affari tra gli assessori*

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 3.*Organizzazione della Giunta
e ripartizione degli affari tra gli assessori*

1. Il Presidente della giunta provinciale ripartisce gli affari tra gli assessori ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 in modo che l'incarico di ciascun componente della Giunta sia riferito, di norma, ad una o più materie o aree di attività omogenee corrispondenti alle attribuzioni complessivamente spettanti ad uno o più servizi istituiti ai sensi della presente legge.

2. È in facoltà del Presidente di delegare a componenti della Giunta provinciale attribuzioni o adempimenti della Giunta provinciale attribuiti o adempimenti a lui riservati da norme di legge o regolamento. È altresì facoltà del Presidente, previa apposita deliberazione della Giunta di delegare a singoli componenti della Giunta stessa il coordinamento dei programmi o dei progetti specifici anche intersettoriali di cui al comma 4 del successivo articolo 5».

Art. 4.*Presidenza della Giunta*

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 5.*Presidenza della Giunta*

1. La Presidenza della Giunta svolge le attività connesse all'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza del Presidente della Giunta provinciale.

2. La Presidenza della giunta comprende i servizi inerenti le attività di cui al comma 1 nonché altri servizi che non rientrino nell'ambito di incarico di un assessore.

3. I servizi di cui al comma 2 sono raggruppati, ai sensi del successivo art. 6, in uno o più dipartimenti operanti alle dirette dipendenze del Presidente della giunta

4. Per l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di programmi o progetti specifici, anche intersettoriali, o per lo svolgimento di incarichi speciali, presso la Presidenza della Giunta può essere assegnato, per la durata dei medesimi, personale in possesso della qualifica di dirigente generale o di dirigente conservando la speciale indennità di dirigente di dipartimento o rispettivamente di dirigente di servizio. A quest'ultimo, oltre al trattamento economico in godimento, è attribuita una indennità pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale della qualifica rivestita e quello previsto per il dirigente generale. Detto personale è sostituito presso i servizi di appartenenza ai sensi del successivo articolo 32.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Giunta provinciale può conferire l'incarico, prescindendo da ogni limite di età, anche a persone estranee all'amministrazione, con esclusione del personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione medesima dimessosi dal servizio o collocato a riposo per raggiunti limiti di età da meno di 5 anni, in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza. Tale personale è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile. Nel contratto è fissato il compenso in relazione all'importanza del lavoro affidato.

6. In ogni caso, le unità di personale previsto dai commi 4 e 5 non possono essere superiori a tre. I medesimi incarichi, nonché quelli di cui al comma 7, non possono protrarsi, salvo il loro rinnovo, oltre la permanenza in carica della giunta provinciale.

7. Presso la Presidenza della giunta possono altresì essere temporaneamente assegnate fino ad un massimo di due unità di personale di ruolo del settimo livello funzionale retributivo o superiore per lo svolgimento di funzioni specialistiche afferenti l'attuazione dei programmi o dei progetti di cui al comma 4. A detto personale è corrisposta, per il periodo di assegnazione, l'indennità spettante agli incaricati di posizione organizzativa.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, alla Presidenza della Giunta è preposto il segretario generale della Presidenza della Giunta. Allo stesso compete il trattamento economico del dirigente generale preposto a dipartimento».

Art. 5.*Individuazione dei dipartimenti*

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 6.*Dipartimenti*

1. I dipartimenti, nel nuovo numero massimo di 14, costituiscono strutture di coordinamento generale delle attività svolte dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie e delegate e di collegamento dell'azione amministrativa dei servizi con l'attività di governo della giunta provinciale, concorrendo in particolare all'elaborazione degli atti di programmazione e di organizzazione delle risorse.

2. A seguito della ripartizione degli affari di cui all'articolo 3, i servizi le cui attribuzioni rientrano nell'ambito dell'incarico di un unico componente di Giunta sono raggruppati, con deliberazione della giunta medesima, per aree di attività omogenee in uno o più dipartimenti a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale. Con la stessa deliberazione è stabilita la denominazione di ciascun dipartimento».

Art. 6.*Segreteria del presidente della giunta e degli assessori*

1. Nel secondo comma dell'articolo 9, il primo alinea è così modificato:

«- in tre unità per il Presidente della giunta di cui una, individuata dal Presidente, con funzioni di capo della segreteria».

Art. 7.*Indirizzi generali*

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Ferma restando la responsabilità collegiale della giunta provinciale in ordine alla determinazione degli indirizzi di carattere generale dell'azione amministrativa ed alle priorità degli obiettivi da perseguire, spetta all'assessore competente per materia la definizione delle priorità negli obiettivi da raggiungere rientranti negli affari di propria competenza adottando le conseguenti disposizioni. Spetta al dirigente generale preposto al dipartimento l'emanazione di direttive per il coordinato raggiungimento degli obiettivi programmati e per la verifica dei risultati raggiunti».

Art. 8.*Gruppi di lavoro interassessorili*

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 12.*Gruppi di lavoro interassessorili*

1. Per la elaborazione coordinata di iniziative legislative e normative di competenza della Giunta provinciale o per la predisposizione di specifici progetti che rientrino nell'ambito di incarico di più componenti la Giunta, possono essere costituiti, con deliberazione della Giunta medesima, gruppi di lavoro interassessorili per ognuno dei quali è nominato un assessore coordinatore.

2. Il gruppo interassessorile è assistito dal segretario generale della Presidenza della giunta o dal personale di cui al comma 4 del precedente articolo 5».

Art. 9.*Attribuzioni del segretario generale della Presidenza della giunta*

1. All'articolo 14 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Il segretario generale della Presidenza della giunta provvede inoltre per l'attuazione degli indirizzi generali determinati dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 11, curando il necessario collegamento con i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e con il personale di cui al comma 4 del precedente articolo 5 ai fini dell'impostazione di azioni unitarie volte ad assicurare il buon andamento e l'efficienza delle strutture organizzative provinciali».

Art. 10.*Attribuzioni dei dirigenti generali preposti ai dipartimenti*

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 15.*Attribuzioni dei dirigenti generali preposti ai dipartimenti*

1. Nell'ambito del dipartimento cui è preposto, il dirigente generale sovrintende all'andamento dei servizi e ne coordina l'attività ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, dalla Giunta provinciale e dall'assessore competente in conformità anche alle indicazioni ed agli obiettivi determinati nell'ambito delle conferenze di cui agli articoli 41 e 42.

2. In particolare, il dirigente generale:

esercita una generale funzione di impulso e verifica dell'attività svolta dai servizi raggruppati nel dipartimento;

impartisce direttive volte al miglioramento dell'organizzazione dei servizi al fine di assicurare che l'attività svolta dagli stessi sia coerente con gli obiettivi e con le priorità formalmente espressi;

assicura, anche attraverso la conferenza di dipartimento, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario risolvendo, in collaborazione con i relativi dirigenti, i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi stessi disponendo anche in ordine ai conflitti di competenza ai sensi dell'articolo 21;

cura, in collaborazione con il dirigente di servizio, la predisposizione dei programmi pluriennali e annuali nonché del bilancio provinciale per gli stanziamenti di competenza;

cura il coordinamento e l'integrazione dei programmi e dei progetti di lavoro dei servizi e ne verifica lo stato di attuazione anche ai sensi dell'articolo 45;

dispone, d'intesa con i dirigenti interessati, in ordine al miglior impiego delle risorse strumentali assegnate ai servizi del dipartimento nonché del personale ad essi assegnato proponendo alle competenti strutture i conseguenti provvedimenti di mobilità;

dispone, d'intesa con i dirigenti dei servizi interessati, per una maggiore snellezza delle procedure amministrative e per una migliore economicità di gestione in applicazione dei principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale;

esercita le funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti.

3. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività del dipartimento, compete al dirigente generale la firma degli atti a rilevanza esterna che può essergli delegata, secondo indicazioni di legge, dalla Giunta e dal Presidente della giunta.

4. Le attribuzioni che le leggi e i regolamenti demandano ai segretari generali delle amministrazioni provinciali sono esercitate da un dirigente generale preposto a dipartimento designato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

5. Le attribuzioni che nello Stato fanno capo alla ragioneria generale e alle direzioni del Tesoro sono esercitate, in quanto applicabili, dal dirigente generale preposto al dipartimento cui è attribuita la materia finanziaria.

6. Il dirigente generale risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni alla Giunta provinciale e al componente di Giunta che sovrintende al dipartimento. Del risultato della gestione, se ritenuto negativo, è data notizia, con atto formale, al dirigente generale interessato da parte dell'Assessore che sovrintende al dipartimento il quale, qualora non accolga le giustificazioni addotte, riferisce alla giunta provinciale per i conseguenti provvedimenti».

Art. 11.*Attribuzioni dei dirigenti di servizio*

1. Il comma quarto dell'articolo 16 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Il dirigente del servizio segreteria della Giunta o in caso di sua assenza o impedimento il dirigente del servizio enti locali esercita le funzioni di segretario della giunta provinciale».

2. Nel comma sesto dello stesso articolo sono soppresse le parole: «alla Giunta provinciale e». Al medesimo comma, dopo le parole «articolo precedente», sono aggiunte le parole: «e di quelle di cui al comma secondo dell'articolo 11».

3. Nel comma settimo dello stesso articolo le parole: «di cui all'allegato A» sono sostituite con le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 5».

Art. 12.

Funzioni dei dirigenti non preposti alle strutture organizzative

1. All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Ai dirigenti cui siano affidati gli speciali incarichi di cui al secondo comma è attribuita l'indennità prevista per i funzionari incaricati di posizione organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Le unità di personale da incaricare ai sensi del secondo comma non possono, in ogni caso, essere superiori a 5».

Art. 13.

Attribuzioni dei segretari del Presidente della Giunta e degli assessori

1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 20.

Attribuzioni dei segretari del Presidente della Giunta e degli assessori

1. I segretari del Presidente della giunta e degli assessori collaborano all'attività e all'opera personale rispettivamente del Presidente e degli assessori. Il capo della segreteria del Presidente o, rispettivamente, il segretario del Presidente o, rispettivamente, il segretario di ciascun assessore coordinano anche l'attività amministrativa del personale di cui al comma 4 dell'articolo 33 disponendone anche in ordine al corretto impiego.

2. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari non possono impartire istruzioni ai servizi e agli uffici, né sostituirsi a questi».

Art. 14.

Conflitti di competenza

1. L'articolo 21 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 21.

Conflitti di competenza

1. Gli eventuali conflitti di competenza fra servizi appartenenti allo stesso dipartimento sono definiti dal dirigente generale competente.

2. Sono definiti dal Presidente o dall'assessore interessato, sentiti i dirigenti generali competenti, i conflitti fra servizi appartenenti a dipartimenti diversi ma rientranti nell'ambito dell'incarico di uno stesso componente di Giunta.

3. Sono definiti dalla giunta provinciale, sentiti i dirigenti generali competenti, i conflitti fra servizi appartenenti a dipartimenti rientranti in ambiti di incarico di diversi componenti di Giunta».

Art. 15.

Responsabilità

1. Al primo comma dell'articolo 22 è anteposto il seguente nuovo comma:

«I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui essi sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate».

Art. 16.

Nomina dei dirigenti generali

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 25.

Nomina dei dirigenti generali

1. I dirigenti generali sono nominati dalla Giunta provinciale tra funzionari che per non meno di tre anni abbiano ricoperto l'incarico di dirigente di un servizio.

2. La nomina può essere conferita, nel limite del 25 per cento dei posti d'organico, anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la

Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo in ogni modo personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di 5 anni. Tali persone vengono assunte mediante contratto, per la durata non superiore a 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

3. Nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui al comma 2 l'incarico di dirigente generale può essere altresì conferito a personale comandato da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 125, purché lo stesso presso l'ente di provenienza sia in possesso, da almeno tre anni, di una qualifica dirigenziale e sia altresì in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma. A detto personale spetta, anche ai fini pensionistici, la speciale indennità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

4. In ogni caso gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 non possono protrarsi, salvo il loro rinnovo, oltre la permanenza in carica della Giunta provinciale.

5. Ai fini del computo degli anni di cui al comma 1, è considerato utile anche l'eventuale periodo di servizio prestato nella posizione di dirigente ai sensi del comma nono del successivo articolo 32 nonché quello prestato nella posizione disciplinata dall'articolo 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7».

Art. 17.

Nomina per chiamata

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 27.

Nomina per chiamata

1. La nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta provinciale, nel limite del 10 per cento dei posti d'organico, anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo in ogni caso personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di 5 anni. Tali persone vengono assunte mediante contratto, per la durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. Nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui al comma 1 l'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 125, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma. A detto personale spetta, anche ai fini pensionistici, la speciale indennità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23».

Art. 18.

Conferimento delle funzioni ai dirigenti generali

1. Nel primo periodo del comma terzo dell'articolo 28 le parole «sono collocati» sono sostituite con le parole «possono essere collocati».

2. Al medesimo articolo 28 sono aggiunti seguenti nuovi commi:

«I dirigenti generali incaricati ai sensi del precedente articolo 5 possono mantenere la direzione del dipartimento cui siano stati preposti ai sensi della presente legge.

In alternativa al collocamento a disposizione di cui al precedente comma terzo, i dirigenti generali possono essere incaricati di speciali funzioni ivi comprese quelle di cui all'articolo 18. A tal fine gli stessi sono collocati in soprannumero rispetto ai posti previsti nel ruolo unico di cui all'articolo 60.

Il numero dei dirigenti generali collocati in soprannumero ai sensi del comma sesto non può essere complessivamente superiore al 40 per cento dei posti di organico di dirigente generale previsti dal comma secondo dell'articolo 60».

Art. 19.

Conferimento delle funzioni ai dirigenti

1. Il comma quinto dell'articolo 29 è soppresso.

Art. 20.

Preposizione agli uffici

1. Il primo periodo del comma terzo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente nuovo periodo:

«Ai fini del conferimento dell'incarico e con riferimento ad uno o più degli uffici appartenenti alle aree omogenee determinate ai sensi del successivo comma ottavo, sono indetti concorsi interni per titoli ed esami tra».

2. Tra il terzo e il quarto alinea del comma terzo dell'articolo 30 è inserito il seguente nuovo alinea:

«funzionari inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo, in possesso di diploma di laurea ed abilitazione professionale, che abbiano maturato nello stesso livello non meno di due anni di servizio».

3. Il quinto alinea del medesimo comma terzo è sostituito con il seguente nuovo alinea:

«funzionari con anzianità di servizio di almeno otto anni, iscritti all'alto professionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti professionisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgano anche attività di giornalista da almeno tre anni».

4. Il comma quarto dello stesso articolo è così sostituito:

«La disciplina relativa ai concorsi di cui al precedente comma sarà stabilita con i relativi bandi in conformità a quanto disposto nel comma ottavo e seguenti dell'articolo 26».

5. Il comma quinto è sostituito con i seguenti nuovi commi:

«Per la formazione della graduatoria la commissione dispone fino ad un massimo di 100 punti da attribuire in relazione ai titoli ed all'esito degli esami nel limite, rispettivamente, di venti punti per i titoli, quaranta punti per la prova scritta e quaranta per la prova orale.

Alla commissione giudicatrice spetta anche la guida del corso di cui al successivo comma settimo, per l'effettuazione del quale potranno trovare applicazione le disposizioni di cui al comma quarto del successivo articolo 37.

Per i candidati che avranno superato la prova scritta dovrà essere prevista la frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 10 giorni, che si conclude con la prova orale volta all'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali dei candidati in relazione all'incarico da conferire.

La giunta provinciale, avuto riguardo alle finalità operative degli uffici individuati ai sensi della presente legge, provvede a raggruppare gli stessi per aree di attività omogenee e secondo criteri di affinità funzionale.

La graduatoria formata ai sensi del comma quinto ha validità di due anni dalla data della sua approvazione.

Ferme restando le disposizioni di cui al comma settimo del successivo articolo 35, la Giunta provinciale si avvale, nell'ordine, della graduatoria di cui al comma nono del presente articolo per la preposizione ad altri uffici, purché gli stessi siano ricompresi nell'area di appartenenza determinata ai sensi del comma ottavo».

Art. 21.

Prestazioni lavorative inadeguate

1. Al comma quinto dell'articolo 31 dopo le parole «prestazioni lavorative inadeguate» sono aggiunte le parole: «ivi comprese quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 22».

Art. 22.

Sostituzione dei dirigenti e funzionari preposti alle strutture organizzative

1. Nel comma terzo dell'articolo 32 dopo il verbo «provvede» è aggiunta la parola «di norma».

2. Il comma quarto è sostituito con il seguente nuovo comma:

«A partire dal secondo mese continuativo di sostituzione, al funzionario incaricato è attribuito l'assegno personale non pensionabile previsto dalla normativa provinciale. In ogni caso, a partire dal secondo mese di assenza, il titolare perde comunque il diritto alla speciale indennità di preposizione prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23».

3. Dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«In caso di sostituzione per vacanza di posto l'incarico è conferito per il periodo massimo di un anno entro il quale sarà effettuato il relativo concorso. Per la preposizione agli uffici vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il periodo di incarico può essere prorogato di un anno.

La giunta provinciale può disporre che il dirigente del servizio assorba temporaneamente l'incarico di capo di uffici del servizio eventualmente vacanti. Parimenti la Giunta provinciale può disporre che il dirigente che venga inquadrato nella qualifica di dirigente generale e preposto al dipartimento al quale appartiene il servizio di provenienza conservi temporaneamente la responsabilità del medesimo servizio. In entrambi i casi non spetta alcuna indennità aggiuntiva».

4. Il comma terzo dell'articolo 8 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, inserito con l'articolo 23, comma 6 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 è abrogato.

Art. 23.

Mobilità interna

1. Al comma sesto dell'articolo 35 è aggiunto il seguente periodo:

«Con le stesse modalità la Giunta può disporre di passaggio da uno ad altro dipartimento dei dirigenti generali ad essi preposti».

Art. 24.

Nomina dei segretari del Presidente e degli assessori

1. L'articolo 36 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 36.

Nomina dei segretari del Presidente e degli assessori

1. I segretari del Presidente e degli assessori sono nominati dalla giunta provinciale su designazione, rispettivamente, del Presidente della Giunta e degli assessori competenti tra il personale della Provincia o, in posizione di comando, dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici.

2. La nomina è conferita a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente della Giunta o degli assessori interessati, e può essere rinnovata alla scadenza. La stessa può essere conferita anche a personale estraneo all'Amministrazione in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia fatta eccezione per il limite di età. In tale caso la nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente della Giunta o degli assessori interessati, che può essere rinnovato alla scadenza.

3. All'atto della cessazione dell'incarico, i segretari nominati ai sensi del comma 1 tra i dipendenti della Provincia sono assegnati ai servizi, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 33, anche in soprannumero rispetto ai relativi contingenti organici».

Art. 25.

Corsi di aggiornamento

1. Il comma settimo dell'articolo 37 è soppresso.

Art. 26.

Conferenze congiunte

1. Nei commi terzo e quarto dell'articolo 41 le parole «articolo 3» sono sostituite con le parole «articolo 12».

Art. 27.

Conferenze di dipartimento

1. Il comma primo dell'articolo 42 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Ciascun dirigente di dipartimento convoca periodicamente ed almeno a scadenza trimestrale oppure su richiesta dell'assessore competente e comunque ogniqualvolta gliene venga fatta richiesta da almeno due dirigenti dei servizi appartenenti allo stesso dipartimento, la conferenza dei dirigenti dei servizi appartenenti al dipartimento cui è preposto».

Art. 28.

Gruppi di lavoro

1. Il terzo alinea del comma primo dell'articolo 44 è così sostituito:

«alla predisposizione di programmi specifici o di progetti anche intersettoriali e alla loro attuazione».

2. Dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente nuovo alinea:

«al migliore coordinamento fra i diversi servizi provinciali in riferimento anche a quanto previsto dal precedente articolo 21 ed avuto riguardo delle problematiche inerenti la collaborazione fra i medesimi servizi per gli aspetti attinenti l'esercizio delle loro competenze».

3. Il comma terzo è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Qualora alle attività di cui al primo comma siano interessati servizi appartenenti a più dipartimenti, alla costituzione dei gruppi di lavoro provvede la Giunta provinciale che ne individua altresì il coordinatore fra il personale del gruppo con qualifica più elevata. In tal caso il gruppo di lavoro è costituito presso la Presidenza della Giunta».

Art. 29.

Comitato legislativo

1. Nel primo comma dell'articolo 50 la lettera a) è così sostituita: «a) il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi»; la lettera b), è soppressa e conseguentemente la lettera c) diventa lettera b). Corrispondentemente al quarto comma del medesimo articolo la lettera c) diventa lettera b).

2. Nella prima frase del quarto comma dell'articolo 50 il limite massimo del compenso mensile è elevato a lire 3.000.000.

Art. 30.

Preposizione agli uffici

1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 54.

Preposizione agli uffici dei funzionari di cui all'articolo 57

1. Con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge provinciale 21 marzo 1988, n. 12 possono essere nominati capi ufficio i funzionari in possesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione e qualifiche equiparate. Agli stessi possono essere altresì conferite con le stesse modalità le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2».

Art. 31.

Contingente organico

1. Nel comma secondo dell'articolo 60 il contingente relativo alla qualifica di dirigente generale è modificato da «9» a «14» unità.

Art. 32.

Rapporto di impiego a tempo parziale

1. L'articolo 63 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 63.

Rapporto di impiego a tempo parziale

1. La giunta provinciale è autorizzata a trasformare posti d'organico a tempo pieno in posti d'organico a tempo parziale nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli funzionali-retributivi. Il posto in pianta organica trasformato è convertito in due posti d'organico a tempo parziale.

2. I posti d'organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio che abbia chiesto la trasformazione, possono essere conferiti mediante le procedure previste dalla vigente normativa per i posti d'organico a tempo pieno.

3. L'orario di servizio a tempo parziale non può essere inferiore al 50 per cento di quello a tempo pieno.

4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa stabilita per il personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze fisse e periodiche, in rapporto al minore orario di servizio.

5. I dipendenti con rapporto a tempo parziale non possono concorrere a posizioni organizzative o a posti di capo ufficio.

6. Nel caso in cui le norme richiedano una specifica anzianità di servizio per accedere a determinati livelli, qualifiche o funzioni o per fruire di eventuali benefici di accesso, i periodi a tempo parziale sono proporzionalmente valutati nella stessa misura derivante dal rapporto tra orario a tempo parziale e orario a tempo pieno, con arrotondamento al secondo decimale.

7. Nel caso di passaggio ad un livello o ad un profilo per il quale non vi sia disponibilità di posti a tempo parziale, il rapporto in atto viene trasformato in rapporto a tempo pieno. A tale trasformazione non si fa luogo in caso di inquadramento in profili professionali ad esaurimento.

8. Per il personale contemplato dal presente articolo l'indennità premio di servizio viene determinata con le modalità previste per il personale di ruolo a tempo pieno, proporzionalmente ridotta in relazione a ciascun periodo di tempo parziale in rapporto all'orario di servizio effettivamente prestato. Ad analoga riduzione si fa luogo anche in sede di applicazione di quanto previsto all'articolo 201 della presente legge.

9. Con apposite norme regolamentari saranno disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Art. 33.

Riserva di posti

1. Il comma primo dell'articolo 67 è sostituito con i seguenti nuovi commi:

«Ai dipendenti provinciali che siano in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre è riservato il quaranta per cento dei posti messi a concorso in ciascuno dei profili professionali di ogni livello funzionale-retributivo con arrotondamento della percentuale all'unità superiore sempreché questa sia superiore allo 0,50 per cento. In ogni caso i posti da mettere a concorso sono determinati in relazione alle esigenze dell'amministrazione.

Contestualmente al concorso pubblico e con le modalità ed i contenuti dello stesso è indetto il concorso per la copertura dei posti riservati di cui al comma primo. In mancanza di concorrenti idonei nel concorso riservato i posti non coperti saranno attribuiti secondo le risultanze del concorso pubblico.

Le disposizioni di cui al comma secondo del precedente articolo 66 si applicano, proporzionalmente, anche alla graduatoria del concorso di cui al comma secondo del presente articolo.

Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai dipendenti provinciali, con anzianità di servizio di almeno due anni, che chiedano di partecipare alle prove di selezione di cui al comma settimo del precedente articolo 66. In tal caso la riserva nei limiti del 50 per cento.»

2. Il comma terzo del medesimo articolo è soppresso.

Art. 34.

Modifiche agli allegati

1. Nella rubrica dell'allegato A sono sopprese le parole «Servizi della Presidenza della Giunta».

2. Al n. 1 Servizio Affari giuridico-amministrativo sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma terzo dopo le parole «anni diciotto» è aggiunto il seguente periodo: «nonché ogni altro adempimento in materia di pubblica sicurezza attribuito dallo Statuto e dalle altre norme al Presidente medesimo».

b) Il comma quarto è soppresso.

c) Il comma ottavo è soppresso.

d) Dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente nuovo:

«Provvede alle attività concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici locali operanti nelle materie che esulano dalla competenza della Provincia e della Regione e da parte delle persone giuridiche private di cui all'articolo 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118».

3. Al n. 2 - Servizio Relazioni pubbliche - sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Cura la trattazione dei problemi riguardanti la cooperazione regionale europea e i rapporti con le associazioni degli emigrati all'estero.

Cura altresì l'attuazione dei compiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo».

4. Al n. 3 - Servizio Attività di collegamento in Roma - la denominazione è modificata in «Servizio Relazioni istituzionali».

5. L'allegato B è soppresso.

6. Nell'allegato C, nelle schede di attribuzioni dei servizi, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) Al n. 1 - Servizio Affari istituzionali e legislativi sono apportate le seguenti modifiche:

nel comma terzo dopo le parole: «dai vari servizi provinciali» sono inserite le parole: «con particolare riguardo a quelli in materia costituzionale e istituzionale».

b) Al n. 4 - Servizio Affari generali - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede in particolare alla stipulazione degli atti contrattuali alla loro raccolta, registrazione e trascrizione e alla tenuta del relativo repertorio; agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge provinciale, 25 novembre 1988, n. 45; all'espletamento delle gare di appalto; alla gestione delle assicurazioni esclusa quella obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; alle attività concernenti i riconoscimenti delle persone giuridiche private operanti nell'ambito provinciale in materie di competenza della Provincia; alle attività concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici locali operanti nel territorio provinciale nelle materie di competenza della Provincia e da parte delle persone giuridiche private di cui all'articolo 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118».

c) Al n. 6 - Servizio Organizzazione - i commi primo, secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

«Il Servizio cura gli affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali, provvedendo in particolare alla formulazione delle proposte relative all'assetto organizzativo delle stesse.

Predisporre, in coordinamento con il Servizio Comprensori, i piani riguardanti la modificazione o la soppressione dei servizi ed uffici in rapporto alla delega di funzioni amministrative ai comprensori.

Provvede all'attuazione di analisi organizzative curando in particolare il dimensionamento quantitativo e qualitativo delle strutture provinciali. Svolge attività di studio, ricerca e predisposizione degli atti volti al miglioramento delle procedure e dei metodi di lavoro e all'incentivazione dello stesso anche ai fini dell'adeguamento delle strutture provinciali all'attuazione della programmazione di sviluppo. Si avvale della collaborazione del personale provinciale che è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni occorrenti per l'attuazione dei propri fini istituzionali.

Attua, promuove e coordina gli adempimenti connessi alla semplificazione e democratizzazione dell'attività amministrativa dei servizi provinciali, dei Comprensori e degli enti funzionali indicati dalla legislazione provinciale in materia. Cura in particolare la gestione delle strutture previste dalla stessa legislazione per l'accesso dei cittadini ai servizi provinciali ed espleta inoltre le necessarie verifiche in ordine all'attuazione degli adempimenti in materia».

d) Al n. 8 - Servizio comprensori - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede in ordine alle attività concernenti l'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti pubblici locali sui quali esercita il controllo».

e) Al n. 9 - Servizio enti locali - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede in ordine alle attività concernenti l'autorizzazione all'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti pubblici locali sui quali esercita il controllo ad eccezione delle IPAB e dei comprensori».

f) Al n. 21 - Servizio Lavoro - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Svolge le attività concernenti i cantieri lavoro e i cantieri scuola».

g) Al n. 22 - Servizio attività culturali - sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Provvede in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e al riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale.

Provvede inoltre al rilascio del nullaosta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale nonché per l'agibilità teatrale».

h) Al n. 25 - Servizio attività sanitarie - è apportata la seguente modifica:

nel comma 4 sono sopprese le parole: «e di quello addetto al Servizio Socio-assistenziale».

i) Al n. 27 - Servizio di prevenzione - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede in ordine al rilascio delle licenze previste dall'articolo 60 del TULPS e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali».

l) Al n. 30 - Servizio Viabilità - sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Svolge le attività concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse.

Provvede al coordinamento mediante conferenze fra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

m) Al n. 34 - Servizio Lavori pubblici degli enti locali - sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma primo dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le parole: «ed ai soggetti dotati di personalità giuridica»;

2) dopo il comma sesto sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Provvede inoltre all'espletamento delle gare di appalto dei lavori di competenza dei servizi Edilizia pubblica, Viabilità, Opere igienistico-sanitarie e Calamità pubbliche.

Svolge, in collaborazione con il Servizio Edilizia pubblica, l'attività svolta al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati».

n) Al n. 35 - Servizio Antincendi - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Svolge le funzioni concernenti il censimento dei dati e la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base PCB».

o) Al n. 39 - Servizio Turismo e attività sportive - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede alla trattazione degli affari in materia di interventi per lo sviluppo dell'attività idrotermale».

p) Al n. 41 - Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola - è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Provvede in ordine alle attività delegate alla provincia in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare nonché a quelle concernenti la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari».

q) Al n. 47 - Servizio Acque pubbliche ed opere idrauliche - sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Provvede anche in ordine alle attività di esecuzione e manutenzione delle opere portuali e alla loro vigilanza.

Formula i pareri circa le concessioni portuali e concorre con i servizi interessati nell'istruttoria per la fissazione dei limiti relativi alle zone portuali».

r) Al n. 50 - Servizio impianti a fune - sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Provvede in particolare in ordine alle competenze relative ai trasporti funiviari in servizio privato per il trasporto di cose o promiscuo di persone e cose e al rilascio del parere tecnico previsto dall'articolo 19 del D.M. 25 agosto 1908, n. 829 e successive modificazioni.

Espleta le attribuzioni in materia di sicurezza per le linee di trasporto funiviario».

s) Al n. 52 - Servizio Attività socio-assistenziali - il comma 6 è sostituito dai seguenti nuovi commi:

«6. Predisporre gli indirizzi e gli strumenti tecnici volti alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali; fornisce consulenza tecnica agli enti gestori delle attività; effettua le verifiche tecniche connesse a tale materia; affida in gestione o gestisce direttamente le attività di formazione e di aggiornamento secondo quanto previsto nei piani.

7. Provvede in ordine alle attività concernenti l'autorizzazione all'acquisto di immobili e alla accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle I.P.A.B. autonome e all'alienazione dei beni immobili di proprietà delle I.P.A.B. amministrate dagli enti comunali di assistenza».

Art. 35.

Dipartimenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, ogniquale volta le leggi provinciali ad essa antecedenti facciano riferimento ad uno degli specifici dipartimenti previsti dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 il riferimento deve intendersi fatto al dipartimento competente per le corrispondenti materie o aree funzionali come definito ai sensi della presente legge.

2. In ogni caso, fino al verificarsi dei presupposti di cui al successivo articolo 36, i dipartimenti esistenti e i dirigenti generali ad essi preposti permangono nelle attribuzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Art. 36.

Prima applicazione

1. La giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 5 tenuto conto della ripartizione degli affari stabiliti con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

TITOLO II

MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI CONCERNENTI IL PERSONALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37.

Uffici e posizioni organizzative

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, concernente «Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987», è aggiunto il seguente periodo:

«Può altresì disporre il passaggio da una posizione organizzativa ad altra purché queste siano tra loro assimilabili per contenuto tecnico-professionale delle relative attribuzioni da determinarsi per aree omogenee con apposita deliberazione della Giunta provinciale».

2. Dopo il comma 6 dello stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«7. Previo parere favorevole dell'interessato e con le modalità di cui all'articolo 35 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la Giunta provinciale può disporre il passaggio ad una posizione organizzativa dei funzionari preposti ad uno degli uffici, sempreché sussistano le condizioni di omogeneità di cui al precedente comma 4».

Art. 38.

Istituzione di un ufficio stampa

1. Con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un ufficio per le attività di informazione e stampa della Presidenza della Giunta.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, all'ufficio di cui al comma 1 è preposto, per la durata del contratto, un giornalista assunto ai sensi dell'articolo 77 della medesima legge provinciale. Oltre al trattamento economico previsto dal medesimo articolo 77 a detto personale è corrisposta una indennità, non pensionabile, pari a quella prevista per i dipendenti provinciali con incarico di capo ufficio.

3. Nel comma primo del medesimo articolo 77 il numero «otto» è modificato in «nove».

Art. 39.

Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente «Nuova organizzazione turistica della provincia autonoma di Trento»

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«3. Ai fini dell'assegnazione del personale all'azienda provinciale ai sensi dei precedenti commi si procederà sulla base di criteri di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, individuati dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 è inserito il seguente nuovo comma:

«6. L'indennità di lingua di cui al precedente comma 3 spetta al solo personale che per le funzioni ad esso assegnate ne faccia costante uso. A tal fine le norme regolamentari ivi previste stabiliranno le modalità di corresponsione».

3. Il comma 2 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«2. Per il funzionamento dell'azienda provinciale, la nomina a dirigente della stessa può essere conferita a persona estranea all'amministrazione, con riconosciuta esperienza nel campo turistico, comprovata competenza e qualificazione professionale nei settori dell'organizzazione, del mercato e della promozione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni».

4. Al medesimo articolo 73 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«4. Per il primo funzionamento dell'ufficio dell'Azienda per la promozione turistica del Trentino, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, e sempreché non vi si provveda ai sensi degli articoli 35 e 54 della medesima legge provinciale, la Giunta è autorizzata a conferire l'incarico di capo ufficio ad un funzionario, assegnato all'Azienda provinciale ai sensi dell'articolo 23, che sia ricompreso nelle categorie previste dal comma terzo dell'articolo 30 della stessa legge, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma primo del medesimo articolo».

Art. 40.

Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 41, la partecipazione dei dipendenti provinciali, comunque designati, ad organismi collegiali, in qualsiasi modo denominati, costituiti presso la Provincia o presso aziende o agenzie da essa dipendenti, compresi gli organi collegiali della scuola, non dà titolo a speciali compensi o indennità in aggiunta al normale trattamento economico spettante per l'attività di servizio. Qualora i dipendenti siano designati direttamente dalla Provincia, la partecipazione costituisce adempimento dei doveri di servizio.

2. È in ogni caso fatta salva la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità di missione e del gettone di presenza nella misura ridotta stabilita dal comma secondo dell'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27.

3. Al personale insegnante che, in tale qualità, faccia parte degli organi collegiali della scuola non spetta il gettone di presenza di cui al comma 2.

Art. 41.

Partecipazione ad organismi di altre amministrazioni

1. La partecipazione ad organismi collegiali costituiti presso altre amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli indicati dall'articolo 40 nonché enti, società e istituzioni o associazioni private, o l'esercizio di funzioni di qualsiasi tipo presso i medesimi soggetti, se svolte per incarico, nomina o designazione di organi provinciali o di agenzie e aziende della provincia in osservanza di specifiche disposizioni normative o convenzioni, costituisce per i dipendenti provinciali adempimento di doveri di servizio. Alla designazione si provvede tenuto conto della professionalità richiesta per assolvere detti incarichi.

2. Fatta salva la corresponsione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dei compensi o delle indennità previste dalla normativa che li concerne, la partecipazione di cui al medesimo comma non dà titolo alla corresponsione, da parte della Provincia, di alcun compenso o indennità in aggiunta al normale trattamento economico.

3. I dipendenti che, in ragione della partecipazione agli organismi di cui al comma 1, siano designati allo svolgimento di funzioni di amministratori allo svolgimento di funzioni di amministratori o revisori dei conti presso altri soggetti fra quelli indicati nello stesso comma o presso aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia, hanno diritto di percepire i compensi e indennità stabiliti dalla normativa che li concerne.

4. L'attività di cui al comma 3 deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. I dipendenti possono comunque fruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 ore mensili. In ogni caso, qualora la designazione sia necessariamente connessa alla qualità di dipendente provinciale, la stessa non può essere rifiutata; il dipendente deve essere comunque sentito prima di procedere alla sua designazione.

5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 40 e quelle di cui al presente articolo si applicano anche ai comprensori.

Art. 42.

Abrogazione e integrazione di leggi provinciali concernenti il funzionamento di commissioni ed il trattamento di missione

1. Sono abrogati l'articolo 6 e il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, riguardante «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati». Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 29, commi 4 e 5 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e nell'articolo 13, comma 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

2. All'articolo 3 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27 è aggiunto il seguente nuovo comma: «4. I dipendenti provinciali nominati a qualsiasi titolo nelle commissioni di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio; gli stessi hanno tuttavia diritto ad un compenso pari alla metà di quello stabilito per i membri esterni.»

3. Nell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento», come sostituito da ultimo con l'articolo 2 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, sono soppresses le parole: «e segretari».

4. Il comma secondo dell'articolo 7-ter della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 concernente: «Trattamento di missione al personale della Provincia di Trento» e successive integrazioni è sostituito con il seguente nuovo comma:

«Il personale autista assegnato alla autorimessa provinciale che sia inviato in missione al seguito del Presidente della giunta provinciale nonché degli Assessori provinciali, o con dipendenti di qualifica più elevata, può essere autorizzato a fruire del rimborso e delle agevolazioni previste per gli amministratori o per i dipendenti in missione di grado più elevato.»

Art. 43.

Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia

1. Il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che si trovi in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento alla data 1° gennaio 1989, può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

2. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato nel livello funzionale-retributivo o nel grado provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla presente legge.

4. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale viene collocato nel profilo professionale o grado corrispondente alla qualifica o profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la provincia.

5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

6. Le domande previste al comma 2 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'inquadramento stabilito dal presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 6.

8. Il personale previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 che nell'ente di provenienza abbia conseguito la qualifica di segretario comprensoriale - 1ª qualifica dirigenziale, viene collocato, con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo unico provinciale, nel nono livello funzionale-retributivo.

Art. 44.

Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale proveniente dal soppresso E.N.P.I.

1. Il personale già dipendente dal soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.), comandato alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con decreto ministeriale di data 28 dicembre 1985 in relazione ai contingenti numerici definiti con decreto ministeriale di data 22 gennaio 1985, è inquadrato nel ruolo del personale provinciale, agli effetti giuridici con decorrenza 1° luglio 1982 ed agli effetti economici con decorrenza dalla data di assegnazione, senza soluzione di continuità, presso la medesima Provincia, in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B) alla presente legge.

2. Nei confronti del personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 8, 15 e 16, commi 3 e 4, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, purché risulti essere nelle condizioni ivi previste.

3. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale conserva fino al 31 maggio 1983 la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza e a decorrere dal 1° giugno 1983 viene collocato nel corrispondente profilo professionale in base ad apposite tabelle di equiparazione da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Il trattamento economico da attribuire al personale contemplato dal presente articolo viene determinato applicando la normativa prevista per il corrispondente personale provinciale a partire dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25. Ai dipendenti inquadrati nella qualifica di direttore di divisione/medico o di direttore di divisione, agli effetti della progressione economica nella qualifica di inquadramento, viene valutata l'anzianità eccedente rispettivamente i dieci ed i quindici anni maturata nella prima qualifica professionale di provenienza.

5. Qualora il trattamento economico ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante per effetto del presente inquadramento risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza o successivamente percepito in applicazione degli accordi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, o comunque maturato alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù del rinnovo contrattuale di categoria relativo al triennio 1988-1990, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

Art. 45.

Disposizione transitoria di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione

1. Ai dipendenti rivestenti, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di consigliere ed equiparate e che alla medesima data abbiano maturato l'anzianità stabilita dall'articolo 32 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per l'avanzamento a direttore di sezione, viene conferita quest'ultima qualifica al compimento di detta anzianità.

Art. 46.

Trattamento economico dei direttori di divisione

1. Al personale previsto dall'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 rivestente la qualifica di direttore di divisione con sei anni di effettivo servizio prestato nella qualifica stessa è attribuito lo stipendio spettante al personale appartenente alla medesima qualifica nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 4, comma secondo, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. L'anzianità eccedente è considerata utile ai fini della progressione economica in quest'ultima posizione ferma restando in ogni caso la misura degli importi acquisiti nella qualifica rivestita sia per valutazione dei servizi prestati in qualifiche inferiori che per effetto dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

Adeguamento degli stipendi dei dirigenti

1. Gli stipendi risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5 sono incrementati nella stessa misura e con la stessa decorrenza e disciplina previste dall'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 ed eventuali sue successive modifiche.

Art. 48.

Modifiche alle leggi provinciali 23 novembre 1983, n. 41 e 25 luglio 1988, n. 23

1. Nel comma terzo dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 le parole «di un terzo», sono sostituite con le parole: «del 50 per cento».

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 è sostituito con il seguente nuovo periodo:

«Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennità di cui al comma 1 la Provincia corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi, in relazione all'aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata, per ogni anno di servizio prestato con l'incarico di preposizione a dipartimenti, servizi od uffici, del dieci per cento dell'ultima indennità percepita».

Art. 49.

Norme integrative all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2

1. Il personale appartenente al profilo professionale di operaio qualificato del terzo livello funzionale-retributivo o di operaio specializzato del quarto livello funzionale-retributivo che non abbia usufruito delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e che dal 1° gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale abbia svolto attività diverse da quelle contemplate nello stesso articolo ma comunque ascrivibili a livello funzionale-retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza, è inquadrato, con la medesima decorrenza, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte rispettivamente del quarto e quinto livello funzionale retributivo.

2. Il personale appartenente ai profili di cui al comma 1 che nello stesso periodo abbia svolto attività rientranti nel livello di appartenenza ma diverse dalle attribuzioni connesse al profilo professionale posseduto, viene inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1986, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni espletate.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1986, nella tabella introdotta nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, ai profili professionali di «Educatrice dell'infanzia» ed «Assistente per l'infanzia» del IV e V livello funzionale-retributivo inseriti nella colonna denominata «Livello funzionale-retributivo e profilo professionale di appartenenza» è aggiunto quello di «Assistente delle scuole dell'infanzia».

4. Le mansioni svolte dal personale contemplato dal presente articolo devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

5. L'inquadramento di cui ai commi 1, 2 e 3 opera anche nei confronti del personale di cui ai medesimi commi in servizio nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

6. Il trattamento economico spettante al personale contemplato dai commi 1 e 3 viene attribuito secondo le modalità stabilite al comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. Ai fini della collocazione organica si applica la disciplina contenuta nell'articolo 17 della stessa legge provinciale.

Art. 50.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 gli audisti che prestano servizio presso l'autorimessa provinciale sono inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo.

2. Ad essi spettano oltre al relativo trattamento economico, l'indennità chilometrica per il tragitto di andata e ritorno dal posto di lavoro e l'assicurazione «Kasco» per la stessa tratta.

3. Per il personale medesimo verranno organizzati di primo soccorso e rifeuse le spese relative alla frequenza di un corso di lingua straniera.

Art. 51.

Istituzione di servizi di mensa

1. La Giunta provinciale, in sintonia con gli obiettivi di miglior organizzazione del lavoro assicura, nei limiti e con le modalità stabilite nei successivi commi, l'istituzione di servizi di mensa per il personale da essa dipendente a tempo pieno — ivi compresi gli obiettori di coscienza distaccati, per il compimento del servizio sostitutivo civile, dal Ministero della difesa presso la Provincia ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 — affidandone la gestione complessiva o parziale a soggetti pubblici o privati esercenti attività di ristorazione sociale in strutture all'uopo realizzate e/o attrezzate dalla Provincia a suo diretto carico ovvero in strutture dai medesimi soggetti amministrate, come anche a soggetti privati in grado di prestare, tramite punti di ristoro con essi convenzionati, un servizio alternativo di mensa aziendale.

2. All'affidamento della gestione di cui al comma 1 si provvede con apposite convenzioni mediante trattativa privata fra almeno tre imprese.

3. Al personale inviato in missione di durata superiore alle 16 ore è consentito un doppio utilizzo giornaliero dei servizi di mensa.

4. Alle spese di gestione dei servizi di mensa concorre in ragione di due terzi dei costi complessivi ivi compresi i costi a diretto carico dell'amministrazione la Giunta provinciale ed in ragione di un terzo il personale dipendente. È esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva.

5. Per gli obiettori di coscienza le spese della gestione dei servizi di mensa sono interamente sostenute dalla Giunta provinciale.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore con effetto dalla data di scadenza delle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'affidamento della gestione dei servizi di mensa ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e successive modificazioni. Dalla stessa data sono abrogati i medesimi articoli 7 e 8 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50 e successive modificazioni e l'articolo 5 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

7. Al soggetto affidatario, alla data del 29 aprile 1988, della gestione dei servizi di mensa di cui al comma 6 viene corrisposta, a titolo di contributo per la soppressione dell'intervento di cui all'articolo 4 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5, una somma pari alla differenza fra il corrispettivo dei pasti fruiti dagli aventi diritto nel primo quadrimestre 1988, secondo il costo unitario convenzionalmente calcolato, ed il corrispettivo effettivamente percepito nello stesso periodo dal medesimo soggetto per lo stesso numero di pasti.

Art. 52.

Integrazione di pensioni

1. Al personale appartenente ai gradi dei sottufficiali e guardie forestali nonché ai capi reparto, ai vice capi reparto, ai capi squadra e ai vigili del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbia maturato il diritto a pensione a carico dell'istituto di previdenza Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) è corrisposta dalla provincia una integrazione di pensione di importo pari alla differenza fra il trattamento dovuto dalla predetta Cassa e quello spettante al corrispondente personale statale con pari anzianità di servizio.

2. Fino all'avvenuta definizione da parte dell'Istituto di previdenza C.P.D.E.L. del trattamento di quiescenza la Provincia è autorizzata a corrispondere anticipazioni dell'integrazione di cui al comma precedente, determinate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente alla data di inquadramento nei ruoli provinciali.

Art. 53.

*Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1
e integrazione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale
4 gennaio 1988, n. 2*

1. La disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, va interpretata nel senso che il miglioramento economico complessivo spettante al personale contemplato dalla medesima norma, nel caso di passaggio o inquadramento a livello funzionale retributivo superiore, non può superare l'importo pari alla differenza di livello ivi prevista e quindi l'importo stesso deve intendersi comprensivo degli eventuali benefici economici già fruiti dal predetto personale — in relazione a tale passaggio o inquadramento — per effetto della disciplina di cui all'articolo 7, commi secondo, lettera a), e nono, nella legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 e corrispondenti all'eccedenza dell'effettivo maturato economico per anzianità conseguito nel livello di provenienza.

2. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 dopo le parole «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti parole: «nonché quelle di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e successive modifiche».

Art. 54.

Agenzia del lavoro

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro istituita con la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, può individuare fino ad un massimo di sei settori di attività per il cui funzionamento sono incaricati altrettanti coordinatori ai quali è corrisposta una indennità mensile, non pensionabile, nella misura del 25 per cento del trattamento economico complessivo mensile iniziale del personale appartenente al settimo livello funzionale-retributivo.

2. All'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, sono soppresse le parole: «e comunque non oltre la scadenza dell'attuale piano triennale degli interventi di politica del lavoro, stabilita al 31 dicembre 1989».

Art. 55.

Modifica alla dotazione organica

1. Nella tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificato con l'articolo 11 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 i posti d'organico del settimo, sesto, quinto e quarto livello funzionale-retributivo, come ridistribuiti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono aumentati, rispettivamente, di cinquanta, quaranta, dieci e ottanta unità. Il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali-retributivi ed il totale complessivo dei posti, sono aumentati, rispettivamente, da 5066 a 5246 e da 5188 a 5368.

2. Nella tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, gli 80 posti relativi ai gradi di guardia scelta e guardia sono così ridistribuiti:

GRADI	POSTI	TOTALE
Appuntato scelto		
Appuntato		
	80	80
Guardia scelta		
Guardia		

Art. 56.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 6.400.000.000, nonché dell'onere «una tantum» valutato nell'importo di L. 850.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1990, per l'importo complessivo di L. 7.250.000.000, nonché dei maggiori oneri valutati nell'importo di L. 6.400.000.000 annui a carico degli esercizi finanziari successivi, si fa fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla devoluzione di quote di tributi erariali in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386.

2. All'iscrizione in bilancio degli stanziamenti connessi ai maggiori oneri ed alle maggiori entrate, di cui al comma 1, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 febbraio 1990

MALOSSINI

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: GARSIA

(Omissis).

90R0401

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 7.

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 straord. del 14 marzo 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HIA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, è approvato il Programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 nel testo allegato alla presente legge.

2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 1990

MALOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la Provincia: COMPER
90R0523

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 straord. del 14 marzo 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti di leggi provinciali

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali

1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1990 e 1991, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 3.

Ripartizione di precedenti autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi provinciali iscritte nella tabella C annessa alla presente legge, la determinazione del cui ammontare è demandata annualmente alla legge di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1990 sono iscritte, con le modalità previste dalla spesa, con le medesime modalità, in più capitoli secondo le indicazioni riportate nella tabella C.

2. Le autorizzazioni di spesa complessiva recate dalle leggi provinciali indicate nella tabella D annessa alla presente legge, a carico degli esercizi finanziari 1990 e 1991 sono iscritte, con le modalità previste dalle medesime leggi, a carico degli stessi esercizi finanziari, in più capitoli secondo le indicazioni riportate nella tabella D.

Art. 4.

Disposizioni transitorie in materia di finanza locale

1. Per l'anno 1990, in attesa della nuova legge in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune fondi di misura pari alle somme assegnate per l'anno 1989 ai sensi:

a) dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni al netto della quota attribuita in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni e al netto della quota corrisposta per il personale dei consorzi di custodia forestale di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

b) dell'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni con l'esclusione dei fondi previsti dall'art. 16, comma 5, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

c) dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni nella misura dell'80 per cento.

2. Dalle predette assegnazioni sono dedotte le somme previste per l'esercizio finanziario 1990 per le medesime finalità da altre disposizioni di legge in materia di finanza locale.

3. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1990 le spese di L. 96.851.000.000 per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), e di L. 25.600.000.000 per i fini di cui al comma 1, lettera c).

Art. 5.

Soppressione di disposizioni in materia di personale

1. Nella legge provinciale recante «Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale — modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», e altre disposizioni in materia di personale» è apportata la seguente modifica:

la lettera f) del comma 6 dell'art. 34 è soppressa;

l'art. 50 è soppresso.

Art. 6.

Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988-1990

1. In coerenza con gli obiettivi della politica di bilancio e per i fini di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, in aggiunta alle somme già autorizzate a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici con legge provinciale 25 novembre 1988, n. 47, l'onere a carico del bilancio provinciale derivante dalla conclusione dell'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale per il triennio 1988-1990 è determinato in L. 9.450.000.000 per l'esercizio 1990 e in lire 17.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992.

Art. 7.

Modificazioni alle disposizioni concernenti gli interventi per la diffusione dell'immagine del Trentino

1. I commi 1 e 2 dell'art. 20 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 sono costituiti dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere e diffondere l'immagine complessiva del Trentino in ambito nazionale ed internazionale e di favorire l'acquisizione di esperienze e apporti che contribuiscono ad elevare, sia sul piano istituzionale e sociale che economico, la comunità trentina, la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare iniziative in materia di giornalismo e in generale riconosce alla comunicazione nonché a studi o tesi di laurea inerenti la materia stessa. La Giunta provinciale può organizzare direttamente le iniziative, ovvero concorrere con contributi finanziari alle iniziative realizzate da enti ed organismi pubblici e privati.

2. La Giunta provinciale fissa le modalità di svolgimento e di organizzazione delle iniziative di cui al comma 1, specifica le attività, determina le modalità per la presentazione delle domande e fissa i criteri per la concessione dei contributi per le iniziative, gli studi e le tesi di laurea, tenuto conto della partecipazione di altri soggetti e della spesa complessiva derivante dalle iniziative medesime».

Art. 8.

Modificazioni alle norme finanziarie per la scuola dell'infanzia

1. Al primo comma dell'art. 78 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 sono aggiunte le seguenti parole: «in misura comunque non superiore a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, alle previsioni recate dal bilancio pluriennale».

2. È abrogato il secondo comma dell'art. 78 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Art. 9.

Modificazioni alle disposizioni relative al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro

1. Al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) tre funzionari della Provincia;
c) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e tre rappresentanti degli Imprenditori designati dalla Commissione provinciale per l'impiego di cui all'art. 6».

2. L'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, spetta, a carico del bilancio dell'Agenzia, un'indennità di carico stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'art. 2 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, tenuto conto per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma delle disposizioni che disciplinano la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia».

Art. 10.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. All'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato da ultimo dall'art. 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18, al primo comma sono soppresse le parole «(comunque il contributo non potrà essere inferiore all'8 per cento)».

2. All'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato da ultimo dall'art. 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In alternativa ai benefici di cui al primo comma può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima derivante dall'attualizzazione al tasso di riferimento del contributo annuo costante posticipato di cui al primo comma medesimo».

3. Il limite di 15 miliardi previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, è elevato a 30 miliardi.

4. Per le iniziative di cui all'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, la concessione dei mutui agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 può essere autorizzata in aggiunta alle agevolazioni disposte dal medesimo art. 1 e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti in valore attuale superiore al limite massimo stabilito dalla richiamata legge provinciale n. 28.

Art. 11.

Disposizioni in materia di mutui per la ricapitalizzazione d'impresa ed altre disposizioni in materia di industria

1. Nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 in alternativa ai mutui agevolati di cui all'art. 55 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta provinciale, qualora sussistano ragioni di particolare interesse delle iniziative sotto il profilo economico e/o sociale, può prestare garanzia fidejussoria per un importo massimo non superiore all'ammontare dei mutui autorizzati e per una durata pari a quella del mutuo stesso.

2. All'eventuale onere derivante dall'assunzione del rischio di cui al presente articolo, si fa fronte con le somme autorizzate per i fini di cui al comma 7 dell'art. 35-*quiquies* della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il terzo comma dell'art. 15 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come risultante a seguito della modificazione disposta dall'art. 15 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, continua ad applicarsi per la definizione delle domande di ammissione alle agevolazioni provinciali presentate prima del 17 dicembre 1988, data di inizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, dell'applicazione delle ulteriori modificazioni disposte dall'art. 1 della medesima legge provinciale.

Art. 12.

Modificazioni di disposizioni in materia di cooperazione

1. All'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è introdotto il seguente:

«1-bis. Gli apporti della Provincia al fondo di rotazione sono utilizzati in combinazione con mezzi finanziari reperiti dalla Cooperfidi e versati al fondo per essere destinati alla concessione dei finanziamenti agevolati»;

b) al comma 6 fra le parole «del fondo di rotazione» e le parole «è disposta dalla Giunta provinciale» sono inserite le seguenti «, come integrato dai mezzi finanziari di cui al comma 1-bis»;

c) al comma 7 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) le modalità e le condizioni per il reperimento dei mezzi finanziari da apportare dalla Cooperfidi nonché quelle per i relativi rimborsi».

Art. 13.

Modificazioni di disposizioni in materia di turismo

1. Alla legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 29 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Viene accordato titolo di priorità ai soggetti di cui al comma precedente che si impegnino ad acquistare, ad infrastrutture nonché ad apprestare, comprese le opere fisse, campeggi a fini sociali. Le medesime strutture sono equiparate ai campeggi mobili previsti dall'art. 17, secondo comma»;

all'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

«Per i fini dell'art. 29, secondo comma, la misura dei contributi pluriennali di cui al primo comma può essere elevata fino al 18 per cento e comunque in misura non superiore all'onere di ammortamento dei mutui».

2. Al comma 9 dell'art. 23 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è soppresso il primo periodo.

Art. 14.

Partecipazioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società automobilistica «Atesina S.p.A.», di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10, fino alla concorrenza dell'importo di L. 2.500.000.000.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 agosto 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 2.000.000.000.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.» di Trento, di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di L. 1.500.000.000.

4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1990 le spese di L. 2.500.000.000 per i fini di cui al comma 1, di L. 2.000.000.000 per i fini di cui al comma 2 e di L. 450.000.000 per i fini di cui al comma 3. È autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 1.050.000.000 per i fini di cui al comma 3.

Art. 15.

Modificazioni di disposizioni in materia di interventi per il definitivo ripristino del Comune di Tesero

1. All'art. 12 della legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Sono compresi tra i lavori di cui al comma 1, anche quelli attinenti alla sistemazione delle aree interessate dalla coltivazione della miniera. Per la sistemazione di tali aree si applica l'art. 7 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6.

3-ter. Qualora sussistano finalità di pubblico interesse, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata alla reintegrazione dei propri beni patrimoniali indisponibili distrutti anche mediante l'acquisto di edifici situati nel Comune di Tesero».

Art. 16.

Modificazioni alle disposizioni in materia di fondi di rotazione

1. All'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è introdotto il seguente nuovo comma:

«10-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ad istituti od aziende di credito operanti nel territorio provinciale e dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficienza e di economicità delle gestioni finanziarie.»;

b) al comma 5 sono soppresses le parole «di cui al comma 2»;

c) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa.

8. Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 7. La somma dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, fino al concorrenza dell'importo revocato.».

Art. 17.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di L. 524.941.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 4, 6 e 13, comma 2 e 14, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 2, per l'importo complessivo di L. 122.521.000.000;

dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1989 per l'importo di L. 120.000.000.000;

da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di L. 282.420.000.000.

2. Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 1.424.562.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 6 e 13, comma 2 e 14, per il periodo degli anni 1991 e 1992, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 1990

MALOSSINI

Visto, p. il Commissario del Governo per la provincia: COMPER

(Omissis).

90R0524

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1990, n. 9.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 straord. del 14 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in L. 2.952.000.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.597.000.000.000 in termini di cassa.

Art. 2.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990.

Art. 3.

1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in L. 2.952.000.000.000 in termini di competenza ed in L. 3.597.000.000.000 in termini di cassa.

Art. 4.

1. È autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3, nonché l'impegno delle spese sugli esercizi successivi ai sensi degli articoli 8 e 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario 1990, nei limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

Art. 5.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1990, annesso alla presente legge.

Art. 6.

1. Per l'anno finanziario 1990, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in osservanza anche alle prescrizioni recate dalle leggi medesime, nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 7.

1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, sono descritte nell'annesso allegato n. 2.

2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine è determinata, per l'esercizio finanziario 1990, nell'importo di L. 15.000.000.000 in termini di competenza e di L. 15.000.000.000 in termini di cassa.

Art. 8.

1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 22 della legge provinciale 13 settembre 1979, n. 7, sono descritte nell'annesso allegato n. 3.

Art. 9.

1. Negli annessi allegati n. 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1990.

Art. 10.

1. La giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ad apportare variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni statali e regionali e di altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle corrispondenti spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Art. 11.

1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, e purché la stessa non sia superiore all'importo di L. 20.000.

Art. 12.

1. La commutazione d'ufficio, da parte del Tesoriere, dei mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio in assegni postali localizzati, può essere autorizzata dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, qualora l'importo a favore di ciascun creditore non sia superiore a L. 100.000.

Art. 13.

1. Nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:

- Settore funzionale 01 - Assetto istituzionale;
- Settore funzionale 02 - Amministrazione generale;
- Settore funzionale 03 - Scuola;
- Settore funzionale 04 - Attività culturali e sportive;
- Settore funzionale 05 - Sicurezza sociale;
- Settore funzionale 06 - Sanità;
- Settore funzionale 07 - Lavoro e formazione;
- Settore funzionale 08 - Economia;
- Settore funzionale 09 - Edilizia abitativa;
- Settore funzionale 10 - Opere pubbliche;
- Settore funzionale 11 - Sistema delle reti;
- Settore funzionale 12 - Ambiente;
- Settore funzionale 13 - Protezione civile;
- Settore funzionale 14 - Oneri non ripartibili.

Art. 14.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato alla presente legge.

2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 1990

MALOSSINI

Visto, p. il Commissario del Governo per la provincia: COMPER

(Omissis).

90R0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg.

Regolamento esecutivo dell'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 maggio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16409 del 21 dicembre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Decreta:

di emanare il Regolamento esecutivo dell'articolo 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 15 gennaio 1990

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1990
Registro n. 26, foglio n. 47

REGOLAMENTO ESECUTIVO DELL'ART. 65 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 SETTEMBRE 1979, N. 7 PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA PROVINCIALE TRAMITE FUNZIONARI DELEGATI.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per la gestione contabile delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati della provincia, in esecuzione del disposto di cui all'articolo 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento».

Art. 2.

Nomina del funzionario delegato

1. Alla nomina del funzionario delegato provvede la Giunta provinciale scegliendolo fra il personale di qualifiche o profili professionali non inferiori al sesto livello funzionale retributivo o tra il personale comandato da altre Amministrazioni di analoga qualifica o profilo; il funzionario delegato è nominato con la medesima deliberazione concernente l'autorizzazione della spesa da effettuarsi con il sistema dell'apertura di credito.

Art. 3.

Sostituto del funzionario delegato

1. L'Assessore per l'Organizzazione e il personale, su proposta del funzionario delegato, provvede alla designazione di un sostituto, il quale in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato effettua, in sua vece e per suo conto, l'emissione degli ordinativi, dei buoni e degli assegni a valere sugli ordini di accreditamento a lui intestati. Il sostituto dovrà essere scelto fra il personale secondo quanto disposto all'articolo 2.

2. Il sostituto, prima di apporre la propria firma sugli atti di competenza del funzionario delegato, deve far precedere la qualifica del funzionario delegato dalla parola «per» ed aggiungere la propria qualifica di sostituto.

Art. 4.*Nomina di nuovo funzionario delegato*

1. Nel caso si verifichi un impedimento assoluto e permanente del funzionario delegato, o comunque il funzionario delegato medesimo cessi dalle proprie funzioni ed in ogni altro caso in cui lo stesso non assolva agli obblighi di rendicontazione, la Giunta provinciale con propria deliberazione, previa revoca della precedente designazione, nomina un funzionario delegato in sua sostituzione per il regolare svolgimento degli adempimenti previsti.

Art. 5.*Comunicazione sostituzioni*

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 3 il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato dal funzionario delegato medesimo:

- al Servizio Organizzazione Finanziaria;
- alla Corte dei Conti, Sezione di controllo di Trento;
- alla Tesoreria della provincia, che dà corso al pagamento dei titoli recanti la firma del sostituto.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere ripetuta ad ogni cambiamento nella persona del sostituto e ha effetto dal momento del ricevimento della medesima.

Art. 6.*Competenze del funzionario delegato*

1. Possono essere autorizzate aperture di credito per il pagamento di spese che, in relazione all'organizzazione dei Servizi della provincia, non possono essere effettuate con le ordinarie procedure, senza pregiudizio per il pubblico interesse, e precisamente:

- a) spese da effettuarsi in economia sia col sistema del cottimo fiduciario che dell'amministrazione diretta;
- b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) spese per il funzionamento degli uffici, incluse le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici, per le locazioni passive, per la fornitura di materiali e attrezzature di consumo;
- d) spese da pagarsi all'estero;
- e) spese di qualsiasi natura per le quali in base a leggi o regolamenti è consentito il pagamento tramite funzionario delegato.

2. Relativamente alle tipologie di spesa citate il funzionario delegato è autorizzato ad effettuare l'ordinazione degli acquisti e delle forniture nonché ad assumere le relative obbligazioni secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa provinciale vigente in materia contrattuale.

3. Nell'effettuare le predette spese il funzionario delegato deve osservare le modalità e i criteri fissati nel presente Regolamento nonché nei provvedimenti della Giunta provinciale di autorizzazione dell'apertura di credito.

Art. 7.*Obblighi particolari*

1. Il funzionario delegato nell'assolvimento dei propri compiti deve ispirarsi a criteri di efficienza e di massima economicità nella gestione dei mezzi finanziari.

2. Il funzionario delegato deve altresì rispettare le prescrizioni ed i vincoli imposti dagli strumenti di programmazione della provincia e delle specifiche direttive emanate dalla Giunta provinciale concernenti il raggiungimento degli obiettivi programmatici e della politica di bilancio.

Art. 8.*Programmi di attività e aperture di credito*

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva, di norma, programmi periodici di spesa comprendenti le iniziative da realizzare che devono essere individuate nelle linee generali, i costi relativi, i criteri ed i presumibili tempi di realizzazione delle stesse.

2. I programmi di spesa devono essere articolati per capitolo di spesa del bilancio e per oggetto ed al loro interno devono trovare specificazione le diverse tipologie o gli interventi di spesa con la previsione dei relativi costi.

3. La deliberazione deve inoltre contenere:

- a) il nominativo del funzionario delegato designato;
- b) l'ammontare dell'apertura di credito per ciascun capitolo di spesa.

4. Viene autorizzata di norma una sola apertura di credito per ciascun capitolo di spesa con l'indicazione della quota prelevabile in contanti e di quella utilizzabile mediante ordinativi di pagamento o tramite assegni.

5. Nell'esecuzione dei programmi di spesa il funzionario delegato si attiene alle previsioni di costo concernenti ciascun oggetto e all'interno di questo, ciascuna tipologia di spesa. Eventuali compensazioni fra le varie tipologie di spesa relative allo stesso capitolo non possono superare il 20% della spesa complessiva del programma. Variazioni superiori a tale limite sono autorizzate con provvedimento della Giunta provinciale.

Art. 9.*Variazioni delle aperture di credito*

1. La Giunta provinciale approva in relazione a sopravvenute necessità le opportune modifiche ai programmi di spesa con conseguente variazione dell'apertura di credito.

Art. 10.*Ordini di accreditamento*

1. Alle aperture di credito intestate al funzionario delegato, individuato nella deliberazione di cui al precedente articolo 8, si provvede mediante ordini di accreditamento predisposti dal Servizio Bilancio e Ragioneria con le modalità di cui all'articolo 62, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, previa osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 57 e 58 della medesima legge.

2. Ove l'ordine di accreditamento non rechi alcuna particolare indicazione, l'ammontare del medesimo deve essere utilizzato unicamente tramite ordinativi di pagamento o assegni. Diversamente l'ordine di accreditamento deve riportare la quota di cui il funzionario delegato può disporre tramite buoni di prelievo in contanti. Tale quota può comunque essere utilizzata tramite ordinativi o assegni: in tal caso la quota disponibile per il prelievo in contanti è corrispondentemente ridotta.

Art. 11.*Accredito degli ordinativi*

1. Il Tesoriere della provincia nell'ambito del servizio di tesoreria provvede, a richiesta della Provincia, all'apertura di appositi sottoconti versando sugli stessi la somma risultante dagli ordini di accreditamento.

2. Ciascun sottoconto, che deve fare riferimento ad un solo funzionario delegato, riporta distintamente per capitolo di bilancio ciascun ordine di accreditamento.

3. È cura del Tesoriere della provincia inviare al funzionario delegato l'avviso di disponibilità delle somme accreditate entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine di accreditamento.

4. Il funzionario delegato è autorizzato a sottoscrivere con il concorso del Tesoriere, un contratto di conto corrente presso l'Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere. Su tale conto corrente il funzionario delegato può trarre assegni provvedendo alla relativa copertura, secondo le effettive necessità, tramite l'ordine di trasferimento dei fondi dal sottoconto al conto corrente. L'ordine di trasferimento, redatto su modulo sostanzialmente conforme all'allegato A), deve essere trasmesso al Tesoriere almeno tre giorni prima del giorno a decorrere dal quale si intende iniziare l'emissione degli assegni. Il trasferimento dei fondi sul conto corrente deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dai competenti Servizi del Dipartimento Affari Finanziari.

Art. 12.

Deposito della firma

1. Il funzionario delegato, sentito il Dirigente del Servizio di appartenenza, provvede, ove ciò si renda necessario in ragione della numerosità e complessità degli adempimenti affidatigli, alla designazione di un funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili e di uno o più funzionari incaricati di svolgerne i compiti in caso di assenza o impedimento.

2. Prima di dar corso alle operazioni sul sottoconto di tesoreria di cui al precedente articolo, il funzionario delegato ed il funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista, devono depositare presso il Servizio Organizzazione Finanziaria la propria firma autentica su appositi «specimen». Al deposito delle firme presso il Tesoriere provvede il medesimo Servizio.

3. Analogo deposito deve essere effettuato, in occasione di eventuali sostituzioni, dalle persone preposte alla firma, incaricate di sostituire rispettivamente il funzionario delegato ed il funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili.

Art. 13.

Forme di pagamento

1. I funzionari delegati effettuano prelevamenti ai fini del pagamento sui sottoconti di tesoreria accessi a loro nome nelle seguenti forme:

- a) mediante buoni di prelievo a favore del funzionario delegato medesimo per i fondi necessari ad effettuare i pagamenti in contanti;
- b) mediante ordinativi di pagamento tratti sul Tesoriere della provincia a favore dei beneficiari;
- c) mediante assegni bancari tratti sull'Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere della Provincia a favore dei beneficiari secondo le norme recate dal successivo articolo 16.

2. Gli assegni, gli ordinativi di pagamento e i buoni sono firmati dal funzionario delegato o dal suo sostituto, unitamente al funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista.

3. Il pagamento è di norma effettuato con le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c); la forma di pagamento di cui alla lettera b) è comunque osservata qualora richiesta dal creditore ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

4. I titoli di spesa devono essere correttamente compilati e non devono recare cancellazioni, abrasioni o alterazioni di sorta. La regolarizzazione dei titoli di spesa conseguente ad annotazioni errate, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 18, deve risultare da dichiarazione di rettifica o annullamento apposta sui titoli stessi.

Art. 14.

Pagamento in contanti

1. Nei casi in cui tale forma di pagamento sia espressamente consentita dal provvedimento della Giunta provinciale che autorizza l'apertura di credito, il funzionario delegato può prelevare dal sottoconto, di volta in volta secondo le effettive occorrenze, mediante buono di prelievo, le somme necessarie per il pagamento delle spese da effettuarsi in contanti.

2. Il buono di prelievo è emesso in originale e copia su modello sostanzialmente conforme all'allegato B) e deve evidenziare gli stessi elementi previsti per l'ordinativo ad esclusione dell'indicazione del beneficiario che nel caso specifico coincide con il funzionario delegato.

3. Il funzionario delegato deve analiticamente documentare l'uso dei fondi liquidi prelevati dal proprio sottoconto di tesoreria, acquisendo direttamente dai creditori le dovute quietanze liberatorie.

4. I prelievi tuttavia vanno limitati alle somme necessarie per il pagamento immediato delle spese, evitando di effettuare il prelievo con eccessivo anticipo rispetto ai pagamenti.

5. Tuttavia, le somme rimaste eventualmente inutilizzate possono essere temporaneamente versate su un conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere della provincia intestato al funzionario delegato, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Organizzazione Finanziaria. Nessuna operazione di pagamento può essere effettuata sul predetto conto, fatto salvo il ritiro dei fondi da parte del funzionario delegato; gli interessi maturati devono essere versati, al tramite del periodo di maturazione, al bilancio della provincia.

Art. 15.

Pagamento tramite ordinativi

1. Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e copia su modello sostanzialmente conforme all'allegato C).

2. L'originale viene trasmesso al Tesoriere mentre la copia viene trattenuta agli atti del funzionario delegato.

3. Gli ordinativi emessi dal funzionario delegato sono estinti dal Tesoriere, con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

- a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;
- b) accredito in conto corrente bancario del creditore;
- c) accredito in conto corrente postale del creditore;
- d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese a carico del destinatario;
- e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario.

4. Gli ordinativi di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati si considerano pagati agli effetti del rendiconto.

5. In luogo della quietanza del creditore devono risultare sull'ordinativo o allo stesso essere allegate le prove dell'avvenuto accredito o commutazione, consistenti:

- per le forme di cui alle lettere b) e c) del precedente terzo comma in dichiarazioni del Tesoriere recanti gli estremi dell'operazione;
- per la forma di cui alla lettera d) dello stesso comma, nell'avviso di ricevimento;
- per la forma di cui alla lettera e) dello stesso comma nelle ricevute dell'operazione rilasciate dall'amministrazione postale.

6. Eseguito il pagamento e addebitato il relativo importo al sottoconto del funzionario delegato, il Tesoriere trasmette periodicamente al funzionario delegato tutti gli ordinativi estinti corredandoli con le relative quietanze o documenti sostitutivi di cui al comma 5.

7. L'ordinativo deve concernere una sola apertura di credito, e deve contenere:

- il numero progressivo, che deve essere unico nell'ambito di ogni sottoconto e di ogni esercizio finanziario;
- il numero del capitolo del bilancio di cassa;
- l'imputazione ai residui o alla competenza;
- l'indicazione del beneficiario o dei beneficiari;
- l'importo del pagamento e relativa causale;
- la data e il luogo di emissione;
- la firma del funzionario delegato o suo sostituto e del funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista.

Art. 16.

Pagamento tramite assegni

1. Il funzionario delegato può trarre sull'apposito conto corrente aperto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, assegni bancari non trasferibili.

2. I moduli per gli assegni, conformi all'allegato D), sono consegnati al funzionario delegato a cura del Tesoriere, che provvede alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

3. Gli assegni devono contenere tutti gli elementi previsti dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e devono inoltre indicare:

- il beneficiario;
- il numero che identifica il conto corrente prestampato a cura dell'Istituto di credito.

La firma del traente deve essere apposta dal funzionario delegato o del sostituto unitamente al visto del funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista.

4. Contestualmente all'emissione dell'assegno il funzionario delegato deve compilare la matrice dell'assegno, contenente le seguenti informazioni:

- beneficiario del pagamento;
- numero e data dell'assegno;
- importo pagato;
- causale del pagamento ed eventuali annotazioni.

5. Il funzionario delegato consegna l'assegno direttamente al creditore o lo invia per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. L'Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere addebita l'importo sul conto corrente intestato al funzionario delegato e trasmette a quest'ultimo periodicamente la fotocopia degli assegni integrati da una attestazione di avvenuta estinzione dei titoli.

7. Il funzionario delegato è responsabile dell'uso e conservazione dei moduli degli assegni avuti in carico ed è soggetto agli obblighi stabiliti dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

8. Alla copertura degli assegni emessi ai sensi del presente articolo si provvede con le modalità previste al comma 4 dell'articolo 11.

Art. 17.

Adempimenti del Tesoriere

1. I pagamenti nelle forme previste dal presente Regolamento sono effettuati a cura e rischio del Tesoriere, il quale deve accertarsi al riguardo che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferisce nonché ogni altra condizione dettata dal presente Regolamento, dal capitolato e dalla convenzione previsti dalla legge provinciale sul Servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di trasmettere periodicamente al funzionario delegato gli originali delle quietanze, degli ordinativi di pagamento ed i buoni di prelievo quietanzati ed estinti nel periodo, con le modalità di cui al presente Regolamento, unitamente all'estratto dei conti correnti contenente tutti i movimenti avvenuti nel periodo medesimo.

3. Annualmente il Tesoriere deve trasmettere al Servizio Organizzazione Finanziaria la documentazione concernente il movimento degli assegni di cui all'articolo 16.

4. Semestralmente il Tesoriere è tenuto a trasmettere al Servizio Organizzazione Finanziaria e al Servizio Entrate e Credito la situazione dei conti correnti accessi ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e 14, comma 5.

Art. 18.

Errata imputazione della spesa

1. Nel caso di errata imputazione di spesa, il funzionario delegato deve procedere immediatamente al ripristino della corretta gestione contabile secondo le seguenti modalità:

a) emissione sull'esatto ordine di accreditamento di un nuovo ordinativo intestato allo stesso creditore commutato d'ufficio in entrata del bilancio provinciale con quietanza del Tesoriere, con l'indicazione nella causale che trattasi di operazione di rettifica indicando gli estremi dell'originario titolo di pagamento con imputazione della spesa errata;

b) allegazione della quietanza in entrata del bilancio al titolo di pagamento errato unitamente alla necessaria documentazione di spesa e alla originaria quietanza del creditore;

c) annotazione sui titoli di spesa delle avvenute rettifiche.

2. Nel caso la spesa erroneamente imputata sia già stata rendicontata, il funzionario delegato deve provvedere al ritiro del rendiconto già presentato, effettuare le rettifiche ai sensi del comma precedente e ripresentare sia il conto originario, sia il rendiconto opportunamente regolarizzato.

Art. 19.

Recupero delle somme erogate

1. Il funzionario delegato, che commette errore nel pagamento delle somme accreditategli, deve procedere immediatamente ed in unica soluzione al recupero allegando al rendiconto la relativa quietanza, salva la responsabilità diretta nei confronti della provincia per l'eventuale danno da questa ingiustamente sofferto.

Art. 20.

Recupero delle somme indebitamente corrisposte

1. Nel caso di errore nei pagamenti o comunque nel caso di errato utilizzo delle aperture di credito, il funzionario delegato provvede alla sistemazione contabile, ove necessario anche mediante il riversamento alla tesoreria della provincia, delle somme indebitamente corrisposte da introitare al bilancio della provincia.

2. In tal caso al rendiconto è allegata la quietanza rilasciata dal Tesoriere della provincia.

3. Qualora il rendiconto evidenzi un scarico di importo inferiore rispetto alla somma registrata contabilmente, il funzionario delegato dovrà reintegrare la Provincia della somma non ammessa a scarico entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'addebito, fatta salva ogni altra azione di responsabilità.

Art. 21.

Registri e scritture del funzionario delegato

1. Il funzionario delegato ha l'obbligo di registrare cronologicamente su apposito libro giornale o equivalente registrazione anche meccanografica, gli ordini di accreditamento ricevuti, i pagamenti disposti a mezzo di ordinativi e di assegni e quelli effettuati in contanti con indicazione dei relativi buoni di prelievo. Le registrazioni devono riportare la data di emissione per ordinativi e assegni, la data di pagamento per le operazioni in contanti e l'ammontare di ciascuna operazione. Dalle scritturazioni deve risultare la disponibilità residua sugli ordini di accreditamento e la disponibilità in contanti per le somme prelevate in buoni, ma non ancora pagate. Devono inoltre essere evidenziati separatamente gli assegni emessi ed estinti e gli assegni emessi, ma non ancora estinti.

2. La contabilizzazione dei movimenti di cui al comma precedente deve essere pure effettuata, di norma, distintamente in modo da consentire una analisi secondo le ripartizioni stabilite nei programmi di spesa e comunque per ciascun capitolo di bilancio separatamente per la competenza ed i residui.

3. Il rendiconto deve riportare la dichiarazione di regolare tenuta delle scritture contabili previste dal presente articolo.

4. Il funzionario delegato deve altresì tenere tutte le scritture previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria e previdenziale secondo le modalità dalle stesse previste.

Art. 22.

Registri e scritture del Servizio Organizzazione Finanziaria

1. Il Servizio Organizzazione Finanziaria compila per i fini di cui al regio decreto 26 aprile 1933, n. 1454 distintamente per ciascun semestre previsto dal medesimo regio decreto, la situazione dei rendiconti dei funzionari delegati con indicazione dei rendiconti giacenti presso il Servizio all'inizio e al termine del semestre, di quelli pervenuti e di quelli trasmessi alla Corte dei Conti.

2. Fra i rendiconti giacenti al termine del semestre vanno indicati distintamente quelli ricevuti e riconosciuti regolari, quelli che hanno formato oggetto di rilievo e quelli che sono ancora da riscontrare.

3. Tali situazioni semestrali sono trasmesse alla Corte dei conti non oltre il mese di giugno e di dicembre, rispettivamente per il primo e il secondo semestre indicati nel citato regio decreto.

4. Il Servizio Organizzazione Finanziaria provvede inoltre alla tenuta delle scritture concernenti, per ciascun funzionario delegato, la situazione delle aperture di credito, gli ordini di accreditamento emessi e la situazione dei rendiconti presentati.

Art. 23.

Riduzione degli ordini di accreditamento

1. Gli ordini di accreditamento sono registrati in via provvisoria per il loro ammontare totale a carico dell'esercizio finanziario nel quale sono emessi, ma le relative spese vi saranno imputate solo per le somme effettivamente pagate fino al 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emissione.

2. Nel mese di gennaio possono essere pagate, a valere sugli ordini di accreditamento imputati all'esercizio precedente, le spese riferibili a tale esercizio.

3. Il Servizio Bilancio e Ragioneria provvede alla riduzione degli ordini di accreditamento sulla base di apposita comunicazione del funzionario delegato, da trasmettere entro la fine del mese di febbraio, recante l'ammontare dei titoli di pagamento effettivamente quietanzati ed estinti, aggiornando nel contempo le proprie scritture contabili

e trasmettendo al Tesoriere gli ordini di accreditamento ridotti. Nella medesima comunicazione il funzionario delegato indica le somme rimaste da pagare richiedendo l'inclusione delle medesime nel conto residui. Ad esso è allegata dichiarazione del Tesoriere attestante l'ammontare dei titoli di pagamento quietanzati ed estinti.

4. Sulla base dei dati forniti il Servizio Bilancio e Ragioneria provvede d'ufficio alla eventuale riduzione dell'impegno assunto.

5. Il Servizio Bilancio e Ragioneria può rimettere un ordine di accreditamento per il pagamento delle spese relative ai programmi dell'esercizio precedente e iscritte al conto dei residui, previa richiesta di accredito da parte del funzionario delegato, vistata dal Dirigente del Servizio.

6. Le somme prelevate con buoni dal funzionario delegato entro il 31 dicembre, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto e da rendicontarsi a norma del successivo articolo 25.

Art. 24.

Cambio di gestione

1. Qualora si verifichi nel corso dell'esercizio finanziario, per una qualunque causa, la nomina di un nuovo funzionario delegato, il funzionario delegato che cessa dall'incarico provvede alla chiusura delle scritture contabili, alla consegna al funzionario delegato subentrante dell'eventuale residuo di cassa esistente al momento del passaggio di gestione, previo ritiro di apposita quietanza, nonché degli ordinativi non estinti unitamente ai relativi documenti giustificativi della spesa, infine, alla presentazione del rendiconto della propria gestione contabile fino al giorno del passaggio di gestione.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 4 sono stabilite le ulteriori modalità per la regolazione dei rapporti fra funzionario delegato uscente e funzionario delegato subentrante. Il funzionario delegato subentrante provvede in sede di presentazione del rendiconto ad una separata rendicontazione dei pagamenti disposti dal funzionario delegato uscente e non ancora estinti al momento del cambio di gestione.

3. Di tutte le operazioni inerenti il cambio di gestione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal funzionario delegato uscente e dal funzionario delegato subentrante nonché da un funzionario del Servizio Organizzazione Finanziaria che sovraintende al cambio di gestione.

Art. 25.

Rendicontazione

1. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto, distintamente per ciascun capitolo di bilancio, al termine di ciascun semestre ed in ogni caso al termine dell'esercizio, separatamente per competenza e residui, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo al solo fine di consentire il pagamento delle spese sostenute entro il 31 dicembre. In esso il funzionario delegato deve dare conto degli ordini di accreditamento ricevuti, dei titoli di pagamento emessi e di quelli estinti.

2. La rendicontazione deve indicare separatamente le spese effettuate in contanti da quelle pagate tramite assegni e ordinativi.

3. Il rendiconto deve essere altresì compilato quando l'accreditamento sia esaurito e nei casi di cessazione delle attribuzioni incluso il caso di cui all'articolo 24.

4. Con la deliberazione di autorizzazione dell'apertura di credito può essere prescritta, in relazione all'entità dei movimenti finanziari, una rendicontazione a periodicità trimestrale.

5. I rendiconti devono essere presentati unitamente a tutta la documentazione giustificativa al Servizio Organizzazione Finanziaria su modello sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato dal presidente della Giunta provinciale, per il riscontro amministrativo e contabile entro i 25 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento o del verificarsi delle condizioni di cui al terzo comma.

6. La rendicontazione delle somme prelevate con buoni, non erogate entro il 31 dicembre e trattenute dal funzionario delegato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 23, deve essere effettuata con apposito rendiconto suppletivo entro il 31 marzo.

7. In tale rendiconto sono compresi i pagamenti effettuati nel primo trimestre con le somme in contanti prelevate fino al 31 dicembre e non erogate entro tale data.

8. Le somme non erogate entro il 31 marzo devono essere riversate alla tesoreria della provincia per essere introitate nel bilancio della stessa.

Art. 26.

Allegati al rendiconto

1. I rendiconti devono essere corredati dalla seguente documentazione:

a) per i pagamenti disposti con assegni, dalla fotocopia degli assegni con le prescritte attestazioni di pagamento da parte dell'Istituto tesoriere;

b) per i pagamenti disposti a mezzo di ordinativi, dall'originale degli stessi debitamente quietanzato;

c) per i prelevamenti mediante buoni, dal buono di prelievo regolarmente quietanzato dal funzionario delegato.

2. Per ogni pagamento oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Per le spese effettuate in contanti a norma della precedente lettera c) la spesa deve essere debitamente quietanzata dai beneficiari stessi. Devono essere inoltre allegati gli estratti conto trimestrali di ciascun conto corrente trasmessi dal Tesoriere. La documentazione deve essere comunque idonea ad evidenziare il nesso causale fra la spesa effettuata e gli interventi autorizzati con la deliberazione di cui all'articolo 8.

Art. 27.

Esame ed approvazione dei rendiconti

1. I rendiconti corredati dalla necessaria documentazione giustificativa devono essere presentati per il riscontro amministrativo-contabile al Servizio Organizzazione Finanziaria nei termini previsti dal precedente articolo 25.

2. Il rendiconto deve essere prodotto anche qualora nel periodo non sia stata effettuata alcuna spesa.

3. Il Servizio Organizzazione Finanziaria dopo aver effettuato il riscontro, accertato la regolarità del rendiconto e disposto le occorrenti registrazioni trasmette il rendiconto medesimo alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

4. Qualora il Servizio Organizzazione Finanziaria riscontri delle irregolarità contabili o carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione.

5. Nel caso le irregolarità di cui al precedente comma vengano riscontrate dalla Corte dei conti, il Servizio Organizzazione Finanziaria restituisce il rendiconto al funzionario delegato, unitamente alle relative osservazioni per la regolarizzazione.

6. Sia nell'uno che nell'altro caso la regolarizzazione deve avvenire entro congruo termine fissato di volta in volta dal Dirigente del Servizio Organizzazione Finanziaria. Nel caso di mancato rispetto del termine fissato il funzionario delegato può incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, fermo restando l'obbligo di reintegrare la provincia per le irregolarità non ammesse a discarico entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 20, fatta salva ogni altra azione di responsabilità.

7. È facoltà del funzionario delegato di replicare alle osservazioni e ai rilievi mossi nei suoi confronti formulando proprie controdeduzioni.

Art. 28.

Verifiche

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Affari Finanziari al fine di garantire la regolarità del servizio può disporre accertamenti periodici per riscontrare l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri previsti e l'osservanza, in sede di gestione, delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 29.

Responsabilità del funzionario delegato

1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamento dalle aperture di credito, come pure della regolarità della documentazione presentata dai creditori.

2. Il funzionario preposto alla trattazione degli affari contabili, ove esista, è corresponsabile per quanto concerne la regolarità contabile-amministrativa della spesa.

Art. 30.

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti già adottati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per quanto concerne gli adempimenti conseguenti a spese afferenti l'esercizio finanziario 1989, continuano ad applicarsi le procedure in vigore.

(Omissis).

90R0600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 marzo 1990, n. 9-22/Leg.

Modifica degli articoli 5, 7, 9, 10 e 14 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1956, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 maggio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 che delega alla Provincia Autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi nel territorio della provincia, compresa l'attuazione e la gestione delle provvidenze in favore dei Vigili del fuoco volontari per infortunio e per malattia;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità per inabilità temporanea e permanente da corrispondere ai Vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge venga determinata con regolamento.

Visti gli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1956, n. 32 e successive modificazioni, ultime delle quali disposte con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento in data 7 gennaio 1986, n. 1-25/leg., registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 1986, registro 10, foglio 51, che prevedono:

- a) indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta lire 43.600;
- b) rendita annua quale base di calcolo della determinazione dell'indennità in caso di inabilità permanente assoluta o parziale lire 17.741.000;
- c) se l'infortunio ha per conseguenza la morte spetta a favore dei superstiti una rendita annua calcolata sulla base dell'indennità fissata alla precedente lettera b) nella misura percentuale indicata all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della L.R. 20 agosto 1954, n. 24;
- d) assegno mensile, integrativo della rendita, per assistenza personale continuata in caso di inabilità permanente assoluta nella misura di lire 315.000;
- e) assegno «una tantum» in caso di morte per infortunio in servizio o per causa di servizio agli aventi diritto di cui all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 nella misura di lire 1.261.000;

Visto l'art. 33 lettera b), secondo comma della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che stabilisce che il trattamento delle indennità effettuate dalla Cassa Antincendi non deve essere inferiore a quello applicato dall'INAIL in favore dei suoi assistiti;

Accertato che con decreto 13 settembre 1989 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto, sulla base e per gli effetti dell'art. 116 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, alla «Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'industria» nelle seguenti misure:

retribuzione media giornaliera per il periodo 1° luglio 1989-30 giugno 1991 nella misura di lire 60.792;

retribuzione annua massima pari a lire 23.709.000 (lire 60.792 × 300 gg + 30%) e retribuzione annua minima pari a lire 12.766.000 (lire 60.792 × 300 gg - 30%). Sulla base di queste retribuzioni la rispettiva misura giornaliera è determinata in lire 64.955 quella massima (lire 23.709.000: 365 gg) e in lire 34.975 quella minima (lire 12.766.000:365 gg);

assegno per assistenza personale continuativa per i casi previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella misura di lire 421.000 mensili;

assegno «una tantum» da corrispondere in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto nella misura di lire 1.685.000.

Ravvisata la necessità, oltre che l'opportunità di adeguare, a partire dal 1° luglio 1989 e fino al 30 giugno 1991, le misure dell'indennità temporanea nonché della rendita base per l'inabilità permanente, dell'assegno mensile per assistenza continuata personale e dell'assegno «una tantum» in favore dei Vigili del fuoco volontari per i casi di cui all'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ed in favore delle persone di cui all'art. 26 della medesima legge, alle misure praticate dall'INAIL sulla base del decreto ministeriale 13 settembre 1989, si propone di adottare le misure massime previste dal decreto con importi arrotondati in considerazione che il particolare servizio svolto dai Vigili del fuoco volontari, oltre che avere una alta valenza morale e civile, può considerarsi a livello di prestazioni tecniche specializzate e quindi paragonabili alle prestazioni professionali di più alto livello e retribuzione nel settore dell'industria.

Visto l'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 il quale attribuisce alla Cassa provinciale antincendi le funzioni amministrative previste dall'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1763 di data 23 febbraio 1990 non soggetta a registrazione della Corte dei conti.

Decreti

Articolo unico

Le indennità di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1956, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere ai Vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate a decorrere dal 1° luglio 1989 come segue:

- a) indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta lire 64.900;
- b) rendita annua quale base di calcolo della determinazione dell'indennità in caso di invalidità permanente assoluta o parziale lire 23.700.000;
- c) se l'infortunio ha per conseguenza la morte spetta a favore dei superstiti una rendita annua calcolata sulla base dell'indennità fissata alla precedente lettera b) nella misura percentuale indicata all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
- d) assegno mensile, integrativo della rendita, per l'assistenza personale continuata in caso di inabilità permanente assoluta nella misura di lire 421.000 mensili;
- e) assegno «una tantum» in caso di morte per infortunio in servizio o per causa di servizio agli aventi diritto di cui all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 nella misura di lire 1.685.000;

f) le comunicazioni di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 24 maggio 1986, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere fatte alla Cassa provinciale antincendi;

g) l'istruzione delle singole pratiche d'infortunio di cui all'art. 14 del D.P.G.R. sopracitato viene delegata alla Cassa provinciale antincendi;

h) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sostituiscono quelle analoghe stabilite dal D.P.G.P. 7 gennaio 1986, n. 1-25/leg. a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 marzo 1990

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti, il 2 maggio 1990

Registro n. 29, foglio n. 151

90R0401

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 1989, n. 30.

Testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6945 del 30 ottobre 1989;

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto il «Testo unico delle leggi provinciali sulle agevolazioni finanziarie al settore industriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 dicembre 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, il 13 febbraio 1990

Registro n. 2, foglio n. 179

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL SETTORE INDUSTRIALE

Capo I

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Obiettivi

Costituiscono obiettivi di politica industriale ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

a) favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

b) stimolare, la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze derivanti da una migliore collocazione nei mercati internazionali ed allo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali;

c) favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi;

d) attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche;

e) indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico;

f) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per ridurre la disoccupazione mediante nuovi insediamenti industriali o lo sviluppo delle industrie esistenti, nonché per valorizzare le capacità lavorative degli invalidi collocabili.

Art. 2.

Directive

In osservanza dei principi che ispirano la politica economica della CEE e del programma di sviluppo provinciale, sono stabilite le seguenti direttive per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente testo unico:

a) favorire gli interventi atti a migliorare la qualità dei posti di lavoro e dotare le aziende delle necessarie strutture a carattere sociale, nonché promuovere le iniziative volte ad alleviare i problemi indotti dal pendolarismo;

b) favorire e sviluppare il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

c) favorire ed incentivare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;

d) provvedere ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 28 marzo 1977, n. 235, alla più razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alla provincia e agli enti locali, agevolando la copertura del fabbisogno territoriale di energia elettrica con derivazioni a scopo idroelettrico e impianti di pompaggio compatibili con la «Kulturlandschaft» sudtirolese, in base al piano di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 e limitatamente alle grandi derivazioni all'intesa di cui all'articolo 13 dello Statuto. Il tutto nella misura in cui i costi di approvvigionamento e di ammortamento degli investimenti necessari non sono coperti dalle tariffe di utenza comunque strutturate e denominate. La materia di cui alla presente lettera d) sarà disciplinata con apposita legge provinciale;

e) favorire lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse minerarie locali in particolare del marmo, del porfido e delle termominerali;

f) promuovere una maggiore redditività delle imprese per favorire l'autofinanziamento;

g) accrescere la capacità di assorbimento di personale altamente qualificato;

h) contribuire alla formazione e alla qualificazione del «management» industriale;

i) il promuovere la diffusione e commercializzazione della produzione locale;

j) eventuali interventi per aziende o settori industriali in crisi devono essere limitati a casi in cui siano obiettivamente definiti particolari finanziari, organizzativi, occupazionali, commerciali e tecnologici della ristrutturazione o riconversione e accertato che il rispettivo intervento sia risolutivo, definitivo e unico ed atto a riportare l'impresa in regime di redditività.

Art. 3.

Criteri

1. I criteri per l'attuazione delle direttive di cui al precedente articolo 2, del presente testo unico sono deliberati dalla Giunta provinciale su proposta del comitato di coordinamento della politica industriale, di cui all'articolo 4 del presente testo unico, sentito il CESP.

2. Le deliberazioni di adozione dei criteri sono trasmesse al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017. Trascorso il termine di 60 giorni dall'inoltro dei predetti provvedimenti al CIPI, la Giunta Provinciale adotta definitivamente il programma economico e gli eventuali aggiornamenti, comunicando al CIPI le motivate decisioni che disattendessero le sue osservazioni.

3. La relazione semestrale al CIPI di cui al quarto comma dell'articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, viene trasmessa per conoscenza anche al Consiglio provinciale ed al CESP.

Art. 4.

Comitato per il coordinamento della politica industriale

1. È istituito in seno alla Giunta Provinciale il comitato per il coordinamento della politica industriale. Del comitato fanno parte: l'Assessore all'Industria, con funzione di presidente, l'Assessore alla programmazione economica, l'Assessore all'artigianato, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore alla tutela dell'ambiente, l'Assessore competente al lavoro.

2. Il comitato provvede a:

a) accertare periodicamente, almeno una volta all'anno la condizione dell'industria e dell'occupazione industriale in provincia, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie della presente legge;

b) indicare il fabbisogno di finanziamenti con relative scadenze e gli impegni anche pluriennali da assumere al fine di garantire l'operatività della legge provinciale organica per l'incremento delle attività industriali;

c) formulare alla giunta provinciale proposte per i criteri di cui all'articolo 3 del presente testo unico, che compongono un programma di politica industriale concretizzante le direttive di cui all'articolo 2 del presente testo unico e il programma provinciale di sviluppo in una visione d'insieme dei settori industria e artigianato coordinati con gli altri settori economici della Provincia. Tale programmazione deve essere sottoposta preventivamente al CESP.

Art. 5.

Commissione tecnico-consultiva

1. La concessione di contributi da erogarsi ai sensi del Capo I del presente testo unico sarà sottoposta al parere consultivo di una commissione nominata dalla Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore competente, così composta:

a) l'Assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che la presiede;

b) un funzionario preposto agli uffici dell'Assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

c) 4 esperti in materia di politica industriale, economia aziendale e tecnica bancaria. Per ogni rappresentante sarà nominato un membro supplente. Fungerà da segretario un funzionario dell'Assessorato all'industria.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino. Ai componenti della commissione spettano le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dal Capo I del presente testo unico con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 7 del presente testo unico e ai criteri di politica industriale deliberati dalla Giunta provinciale;

b) esprime alla Giunta Provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 6.

Interventi finanziari

In conformità alle direttive di cui all'articolo 2 del presente testo unico ed in base ai criteri di attuazione di cui all'articolo 3 del presente testo unico, la Giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:

a) mutui agevolati;

b) agevolazioni sugli investimenti;

c) agevolazioni all'autofinanziamento;

d) agevolazioni su operazioni leasing e CONFIDI (Consorzio Garanzia collettiva Fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano soc. coop. a r.l.);

e) contributi al CONFIDI per l'integrazione del fondo rischi;

f) rifusione di spese per la riqualificazione del personale di cui all'articolo 13 comma 1° del presente testo unico;

g) agevolazioni per l'allestimento o realizzazione diretta da parte della provincia di tutte le infrastrutture necessarie nelle zone per insediamenti produttivi tra cui in particolare: apprestamento e consolidamento del terreno, allacciamenti stradali, ferroviari, energetici, idrici, telefonici e telex, fognature e impianti di depurazione, opere di sistemazione idraulica e predisposizione di servizi sociali.

Art. 7.

Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Capo I del presente testo unico le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, dei fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi i 14,21 miliardi di Lire riferito alla singola unità produttiva ad investimento realizzato. L'ammontare del capitale investito per la classificazione delle piccole e medie imprese è automaticamente aggiornato in base ai provvedimenti CIPI e decreti ministeriali che vengono emanati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Il limite di cui al comma 1° non opera nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale.

3. Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire la libertà sindacale. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.

4. Per essere ammesse ai benefici del Capo I del presente testo unico, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.

5. Ai benefici contenuti nel Capo I del presente testo unico possono essere ammesse tutte le spese effettuate dopo la presentazione della relativa domanda, o eccezionalmente nei 60 giorni precedenti alla stessa, sentita la commissione di cui all'articolo 5 del presente testo unico.

6. Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della provincia autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

7. Nelle zone con un tasso di disoccupazione superiore del 30% del tasso medio provinciale i benefici contenuti nel Capo I del presente testo unico verranno concessi nei loro massimi livelli ove si verifichino ulteriori condizioni da stabilire con delibera della Giunta Provinciale.

Art. 8.

Tecnologie avanzate

1. Al fine di favorire gli investimenti in tecnologie avanzate che realizzino l'obiettivo di una maggiore produttività per addetto, migliorandosi così la redditività delle imprese locali, la loro competitività sul mercato internazionale e/o eliminando lavorazioni

pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, e/o ancora riducendo notevolmente i consumi energetici, la Provincia può concedere alle imprese che installino processi produttivi automatizzati, robot e computer per l'organizzazione produttiva e/o contabile dell'impresa, una agevolazione in conto capitale fino al 40% commisurata all'importo della spesa.

2. Per ottenere il contributo deve essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere la redditività dell'iniziativa, i suoi effetti sul processo produttivo e su quello occupazionale.

3. Gli incentivi del presente articolo non sono cumulabili con gli interventi di ristrutturazione e riconversione e con le agevolazioni in conto capitale per investimenti ordinari.

Art. 9.

Ecologia: acqua, aria, rumore

1. Al fine di promuovere l'installazione di impianti destinati alla depurazione delle acque, dell'aria e di tecniche e dispositivi atti alla riduzione del rumore ai sensi delle leggi provinciali vigenti, la Provincia può concedere un contributo fino al 15% dell'investimento totale.

2. Dovrà essere presentato un piano tecnico dettagliato dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa e i suoi effetti sull'ambiente.

3. Il contributo verrà liquidato sentito l'ufficio per le risorse naturali dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

Art. 10.

Ristrutturazione

1. Sono progetti di ristrutturazione quelli diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti nel rispetto delle necessità ecologiche. Parimenti sono considerati progetti di ristrutturazione, il trasferimento dell'azienda, ove richiesto da vincoli urbanistici e/o necessità funzionali dell'azienda, nonché l'ampliamento dell'azienda il quale entro 2 anni dalla domanda comporti l'incremento del 20% dell'occupazione aziendale con un minimo di 15 addetti.

2. I progetti di ristrutturazione delle piccole e medie imprese di cui al precedente articolo 7 del presente testo unico devono prevedere il rinnovo di almeno il 50% dei macchinari legati esclusivamente al processo produttivo. Il limite del 50% non si applica agli ampliamenti e ai trasferimenti ove richiesti da vincoli urbanistici di cui al comma 1°.

3. La percentuale del 50% sarà calcolata sulla base del valore di ricostituzione del macchinario esistente.

4. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che del biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti, nonché quelle che intendono fondersi in unica impresa, raggiungendo così i limiti occupazionali previsti dal presente articolo.

5. Possono inoltre beneficiare delle provvidenze per la ristrutturazione le imprese manifatturiere e minerarie che realizzino nuovi insediamenti, creando entro un anno dall'avvio dell'attività produttiva almeno 30 nuovi posti di lavoro.

6. L'intervento sarà proporzionale ai posti di lavoro della ditta richiedente e le agevolazioni verranno perciò commisurate al rapporto personale già impiegato e da impiegarsi in seguito all'investimento.

7. Alle imprese che attuano progetti di ristrutturazione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 12 del presente testo unico mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, fino al 25% della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 16% della spesa dei fabbricati.

8. I mutui di cui al presente articolo possono avere una durata massima di 12 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di 2 anni.

9. Sulla spesa non coperta dal mutuo di riconversione e ristrutturazione può essere concessa l'agevolazione di cui all'articolo 14 commi 1° e 2° del presente testo unico, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di ristrutturazione.

10. Documenti. Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'Assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:

a) gli aspetti tecnici, energetici ed ecologici del progetto di ristrutturazione;

b) le prospettive di mercato;

c) gli effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

d) la situazione patrimoniale dell'impresa;

e) i preventivi finanziari ed economici;

f) gli obiettivi da realizzare in termini di produttività e redditività;

g) i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa;

h) l'ammontare e le condizioni del finanziamento ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati;

i) una dichiarazione finale del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale ove esista concernente l'esposizione debitoria dell'impresa distinta per categoria di creditori e aggiornata alla data della domanda;

l) una certificazione di bilancio qualora l'entità dell'operazione ne suggerisca la richiesta;

m) una dichiarazione della ditta dalla quale risulti l'avvenuta informazione, mediante presentazione di una relazione scritta, al consiglio di azienda regolarmente costituito o, in mancanza all'assemblea degli addetti, sul progetto e sui suoi effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;

n) le osservazioni del Consiglio d'azienda sul progetto stesso, che devono essere consegnate all'azienda entro 14 giorni dall'avvenuta informazione.

11. Il mutuo di ristrutturazione viene concesso con deliberazione della Giunta Provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione ed eventualmente il periodo di preammortamento.

12. L'erogazione del mutuo di riconversione e ristrutturazione viene disposta con provvedimento dell'Assessore provinciale all'industria non appena l'impresa abbia dimostrato l'esistenza dell'integrale copertura finanziaria del progetto di ristrutturazione con credito e/o autofinanziamento.

13. La gestione dei mutui di cui al comma 7° ed all'articolo 11 comma 3° del presente testo unico può essere affidata ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. Un'apposita convenzione regolerà i rapporti tra Provincia e istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi.

Art. 11.

Riconversione

1. Sono progetti di riconversione quelli aventi carattere eccezionale diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la sostituzione o la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

2. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla riconversione le imprese manifatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti. Inoltre, possono beneficiare delle suddette provvidenze quelle imprese manifatturiere e minerarie che rilevino un'azienda delle medesime dimensioni con le rispettive maestranze, le riconvertano e ne assicurino la continuità produttiva. In ogni caso le aziende devono soddisfare le esigenze di risparmio energetico e di conservazione ecologica.

3. Alle imprese che attuano progetti di riconversione la Provincia può concedere dal fondo ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 12 del presente testo unico mutui al 20% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, rispettivamente fino al 30 per cento della spesa totale dei macchinari costituenti il processo produttivo e fino al 20% della spesa dei fabbricati.

4. Sulla spesa non coperta da mutuo di riconversione può essere concessa l'agevolazione di cui all'articolo 14 commi 1° e 2° del presente testo unico, fermo restando che l'autofinanziamento non deve essere inferiore al 40% dell'investimento globale necessario per attuare il progetto di riconversione.

5. Per quanto concerne la domanda, la concessione e l'erogazione del mutuo di riconversione si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 10, 11, 12 del presente testo unico.

Art. 12.

Fondo di rotazione

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui all'articolo 10 comma 7 ed articolo 11 comma 3 del presente testo unico è istituito presso l'Amministrazione provinciale un fondo di rotazione dal quale verranno tratte le occorrenti anticipazioni ad istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

Art. 13.

Politica del lavoro

1. Alle imprese che attuino programmi di ristrutturazione e riconversione e che mantengano i livelli occupazionali entro i limiti di una ragionevole variazione, la Provincia può rifondere le spese per la riqualificazione del personale, nonché il 50% del salario netto del personale da riqualificare per un periodo massimo di 6 mesi a condizione che i programmi dei corsi vengano preventivamente sottoposti all'approvazione da parte dell'Assessore provinciale competente.

2. Alle imprese che si ristrutturano o si riconvertono mantenendo i precedenti livelli di manodopera femminile può essere concesso un contributo corrispondente agli oneri relativi ai versamenti per la cassa assegni familiari in misura non inferiore al 60% dell'ammontare degli stessi. Il contributo non può protrarsi oltre i 2 anni.

3. Le provvidenze del presente articolo vengono concesse con deliberazione della Giunta Provinciale dietro presentazione di una domanda che documenti i livelli occupazionali del biennio anteriore alla domanda, nonché il preventivo di spesa per ogni tipo di intervento.

4. L'erogazione viene disposta semestralmente.

Art. 14.

Credito agevolato per investimenti ordinari

1. La Provincia può concedere alle imprese industriali che esercitano o siano in possesso dei requisiti per esercitare la loro attività nell'ambito della Provincia, una agevolazione in conto capitale, fino al 20% degli investimenti, erogabile in una o più soluzioni.

2. Nel caso in cui l'impresa attui progetti di riconversione o di ristrutturazione l'agevolazione non deve superare complessivamente il 40% dell'investimento agevolabile fermo restando il limite dell'articolo 11 comma 4 del presente testo unico.

3. Le spese ammissibili all'agevolazione in conto capitale ai sensi del Capo I del presente testo unico comprendono gli investimenti ammortizzabili stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale individuandoli fra quelli previsti dalla normativa fiscale.

4. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.

5. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale competente, contestualmente alla richiesta di finanziamento presso gli istituti e aziende di credito e devono essere corredate della documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste dal comma 4.

6. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere sugli investimenti il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i limiti indicati nei medesimi, anche qualora l'impresa non ricorra al credito.

7. Il contributo di cui al comma 6, è cumulabile con quello previsto al 1° e 2° comma del presente articolo, entro il limite complessivo del 50% dell'investimento totale.

Art. 15.

Obbligazioni, operazioni confidi

Alle imprese industriali che emettono obbligazioni o che accendono prestiti garantiti dalla CONFIDI la Provincia può concedere:

a) un contributo tale da non ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese al di sotto del 60% del tasso di riferimento stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche, e può venire concesso solo sul 50% dell'investimento totale;

b) l'agevolazione, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni;

c) l'agevolazione è concessa per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 5 anni;

d) nel caso in cui la CONFIDI sottoponga alla Provincia particolari programmi produttivi aziendali di rilevanza sociale e di accertata economicità, il contributo di cui sopra può essere concesso sulla somma totale dell'operazione CONFIDI, per la durata massima di quattro anni.

Art. 16.

Confidi

1. La Provincia è autorizzata ad integrare il fondo rischi del CONFIDI-Consortio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano Soc. coop. a r.l. allo scopo di:

a) aumentare l'importo dei crediti di esercizio garantiti dal CONFIDI-Consortio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.;

b) permettere al CONFIDI-Consortio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su finanziamenti quinquennali relativi all'acquisto o al leasing di macchinari e attrezzature;

c) consentire al CONFIDI-Consortio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l., di prestare garanzie su operazioni export.

2. La domanda di contributo per l'integrazione del fondo deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Essa va corredata dai seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato, nel caso che siano intervenute delle modifiche;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio quali soci, sottoscritto dal presidente;

c) composizione degli organi sociali;

d) elenco delle garanzie concesse durante l'anno precedente e delle rispettive imprese richiedenti;

e) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito in quanto modificata;

f) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei «fondi rischi» e loro ammontare;

g) bilancio e relazione sull'andamento della gestione riferiti all'esercizio precedente. -

4. Il consorzio è obbligato:

a) a sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e a devolvere in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei fondi rischi ad iniziative a favore dell'industria da stabilirsi dalla Giunta Provinciale;

b) ad includere nel consiglio di amministrazione tre funzionari dell'amministrazione provinciale quali membri con diritto di voto, di accettare la nomina da parte dell'Amministrazione provinciale di un membro effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci, nonché un membro con funzione di presidente nel collegio dei probiviri;

c) a restituire in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei «fondi rischi» alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 17.

Zone per insediamenti produttivi

1. Le aree destinate ad insediamenti produttivi sono espropriate e utilizzate con le modalità di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15, e successive modifiche.

2. La Provincia ed i Comuni provvedono a dotare le suddette aree delle necessarie infrastrutture, ivi compresi nelle zone di interesse provinciale i servizi sociali.

3. Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustificino la necessità.

4. Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei Comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

5. Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.

6. Le imprese manifatturiere assegnatarie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rapporto superficie/addetto non superiore a 200 mq/addetto;

b) livello occupazionale di almeno 20 addetti da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree; il limite di 20 addetti è ridotto a 10 per le imprese artigiane nelle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale.

7. Con regolamento di esecuzione del presente articolo e di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 35/bis (sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3) della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono determinati i tipi di aziende industriali e artigianali non ammissibili alle zone per insediamenti produttivi. Nello stesso regolamento sono determinati, per l'ammissione, i diversi tipi di aziende industriali e artigianali per i quali si applicano differenziali rapporti superficie/addetto.

8. Per l'assegnazione delle aree si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

9. Il corrispettivo per l'alienazione delle aree industriali o artigianali non può essere inferiore al 50% del loro valore, corrispondente alla spesa effettiva sostenuta per l'acquisizione dei terreni ed il loro apprestamento; detto valore viene rivalutato annualmente in base all'indice generale ISTAT.

Art. 18.

Zone produttive del settore secondario di interesse comunale

1. Per l'acquisizione delle zone produttive di interesse comunale e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie, la Provincia può concedere ai Comuni, consorzi di comuni ed alle imprese assegnatarie di terreno un'agevolazione in conto capitale fino al 50% della spesa, e può essere concessa un'anticipazione, entro limiti del 50% dell'agevolazione.

2. La spesa ammissibile a contributo per l'acquisizione del terreno è quella corrispondente al costo effettivamente sostenuto.

3. La spesa ammissibile a contributo per le infrastrutture è quella approvata dall'organo tecnico provinciale competente.

4. Sono ammissibili al contributo del presente articolo tutte le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente testo unico, per la concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, non è richiesto il parere della commissione tecnico-consulativa.

6. La concessione del contributo di cui al presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta Provinciale.

7. La liquidazione viene disposta con provvedimento dell'Assessore competente dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni, della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

8. L'accertamento della regolare esecuzione delle infrastrutture viene effettuata dagli organi tecnici della Provincia.

9. Per ottenere le agevolazioni del presente articolo, i richiedenti devono presentare domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione dell'organo competente contenente l'approvazione dell'iniziativa avente per oggetto l'acquisizione del terreno e/o la realizzazione delle infrastrutture e l'impegno finanziario;

b) progetto esecutivo.

10. I comuni prima di procedere alle assegnazioni devono inviare all'Amministrazione provinciale copie di tutte le domande presentate e la delibera contenente la priorità adottata per le assegnazioni adeguatamente motivate.

Art. 19.

Penalità

1. I benefici accordati alle imprese che attuano progetti di riconversione o ristrutturazione, sono sospesi se i bilanci da presentarsi annualmente mostrino che la redditività in valori correnti al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito è inferiore a quella del progetto di investimento approvato dall'Assessorato competente oppure se vi sia il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali concordati.

2. In ordine a questi ultimi si applica quanto disposto dal dodicesimo comma dell'articolo 35 (sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3) della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

2-bis. I benefici della riconversione e ristrutturazione possono essere mantenuti, purché la redditività lorda torni ad essere non inferiore a quella stabilita, entro il termine di due anni.

2-ter. Qualora la minore redditività rispetto al progetto di investimento approvato risulti dovuta a sopravvenute ed imprevedibili difficoltà del settore, il termine di cui al comma 2-bis, può essere prorogato dalla Giunta Provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 5 del presente testo unico.

3. I contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna ad essere non inferiore a quella stabilita.

4. La sospensione dei benefici comporterà l'applicazione del tasso di riferimento sui mutui R.R. concessi e la revoca dei contributi in conto interessi accordati sui finanziamenti.

5. In caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi del Capo I del presente testo unico di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di un'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

6. In caso di estinzione volontaria, parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

7. In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della Giunta Provinciale.

8. I contributi concessi ai sensi del Capo I del presente testo unico sono inoltre sospesi, revocati o revocati, previo espletamento della procedura di cui all'articolo (sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3), dodicesimo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, qualora il beneficiario si renda inadempiente agli obblighi assunti all'atto della concessione dei contributi stessi.

9. I contributi revocati o comunque indebitamente percepiti sono riscossi ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

10. Nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella delibera di assegnazione si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 possono essere ammesse ai benefici le iniziative di riconversione e ristrutturazione i cui investimenti siano stati effettuati dopo il 1° gennaio 1979 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. Per tali iniziative

deve essere presentata domanda entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. Nell'ammissione delle suddette iniziative ai benefici della ristrutturazione e riconversione saranno computati i contributi in essere ai sensi delle leggi, abrogate, di cui all'articolo 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.

2. Il contributo di cui all'articolo 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato c/o infrastrutturato in proprio i loro terreni e abbiano presentato domanda di contributo ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.

3. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4, nonché quelle della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, in quanto risultino più favorevoli per gli interessati, anche se abrogati con la legge provinciale 31 luglio 1987, numero 17.

Art. 21.

Aumento delle dotazioni organiche

1. Per le esigenze di personale di cui alla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 l'organico del ruolo tecnico è aumentato di 2 posti del VI livello e quello del ruolo amministrativo è aumentato di 5 posti, di cui 2 del VI livello e 3 del IV livello.

2. Nell'articolo 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 21, dopo le parole «o comunque riconosciute» sono inserite le parole «e trasferito con decorrenza 1° aprile 1979 previo consenso alla Provincia Autonoma di Bolzano».

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 sono autorizzate nel triennio 1981-1983 le seguenti spese:

a) L. 4.500 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del presente testo unico, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

b) L. 5.000 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 9 del presente testo unico, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

c) L. 14.200 milioni per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12 del presente testo unico, di cui 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

d) L. 6.800 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10, comma 9 e dell'articolo 11, comma 4 del presente testo unico, di cui 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

e) L. 3.000 milioni per interventi a favore dell'occupazione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del presente testo unico, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

f) L. 6.000 milioni, quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2, 6 e 7 e dell'articolo 15 del presente testo unico, di cui 1.700 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

g) L. 5.300 milioni per la concessione di contributi sulle operazioni Confidi ai sensi dell'articolo 15 del presente testo unico, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

h) L. 2.000 milioni per conferimenti al Confidi ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del presente testo unico, di cui 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

i) L. 26.700 milioni per le aree di interesse provinciale di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente testo unico, dei quali 7.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

l) L. 11.000 milioni per le aree di interesse comunale di cui all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4 del presente testo unico, dei quali 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981;

m) L. 3 milioni, quale spesa presunta per compensi ai membri della commissione prevista all'articolo 5 del presente testo unico, di cui 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1981;

n) L. 100 milioni, quale spesa presunta a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 per l'assunzione del personale previsto all'articolo 21 del presente testo unico.

2. Le quote dei limiti di impegno e delle altre spese indicate al comma 1, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, saranno stabilite con la legge finanziaria annuale, fermo restando, nel primo caso, che la spesa complessiva nel triennio non dovrà superare gli importi seguenti:

L. 8.000 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera a);

L. 12.800 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera d);

L. 11.400 milioni, quanto ai limiti di impegno di cui alla lettera f);

3. Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1981 saranno iscritte nel bilancio provinciale come segue:

L. 1.000 milioni di cui alla lettera a), dal 1981 al 1985;

L. 2.000 milioni, di cui alla lettera d), dal 1981 al 1990;

L. 1.700 milioni, di cui alla lettera f), dal 1981 al 1990.

4. Le annualità relative ai limiti di impegno che saranno posti a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983 ai sensi del secondo comma del presente articolo, saranno iscritte nel bilancio provinciale a decorrere dal 1982, rispettivamente dal 1983, per la durata di anni 5 ove trattasi dei limiti di impegno di cui alla lettera a), e per la durata di anni 10, ove trattasi di limiti di impegno di cui alle lettere d) ed f) del comma 1.

5. Alla copertura degli oneri previsti al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad l), per complessive L. 25.900 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

quanto alla spesa indicata alla lettera m), per L. 1 milione, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

6. Alla copertura degli oneri previsti al comma 1, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede:

quanto alle spese indicate alle lettere da a) ad l), per complessive L. 64.100 milioni, con un'ulteriore quota di L. 43.332 milioni delle disponibilità accantonate sul fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4) e con una quota di L. 20.768 milioni delle disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 7 - settore 3 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi;

quanto alle spese indicate alla lettera m), per L. 2 milioni, e alla lettera n), per L. 200 milioni, con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della Provincia, alla sezione 1 - settore 2 - stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

7. Per i fini indicati al comma 6, la quota residua di L. 43.332 milioni sul fondo globale di cui al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso viene dichiarata indisponibile per altre spese a carico dell'esercizio finanziario in corso, trattandosi di mezzi finanziari assegnati dallo stato ai sensi dello Statuto di autonomia, con vincolo di destinazione. Detta quota sarà accertata tra le economie dell'esercizio finanziario 1981 e sarà reiscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tramite l'applicazione al bilancio stesso di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 a carico dell'esercizio finanziario 1982, secondo le disposizioni della relativa legge finanziaria.

8. Per l'attuazione della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17 sono utilizzate gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Provincia, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.

9. In relazione alle nuove forme di intervento finanziario stabilite con la legge provinciale n. 17 del 31 luglio 1987, gli stanziamenti per agevolazioni ai sensi degli articoli 11, 17, 25, 34, 40 e 41 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 potranno trovare, con successivo provvedimento legislativo di variazione al bilancio, una diversa collocazione sui capitoli di spesa.

Art. 23.

Variazioni al bilancio 1981

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Capo II

RICERCA, SVILUPPO E MARKETING

Art. 24.

Obiettivi

La Provincia autonoma di Bolzano, promuovere iniziative ed interventi di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle compatibilità ecologiche e delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire l'innovazione tecnologica ed il coordinamento tra le iniziative atte ad attivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriale e l'inserimento di tecnici nelle imprese.

Art. 25.

Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- a) ricerca di base;
- b) ricerca applicata;
- c) progettazione e automazione assistite da computer;
- d) acquisizione di tecnologie di processo e di prodotto;
- e) sviluppo ed applicazione di tecnologie di processo e di prodotto che comportino risparmio energetico, minimizzazione dei rifiuti industriali, riciclo di materiali e più in generale il minore impatto ambientale possibile;
- f) sviluppo di prototipi e preserie;
- g) promozione, potenziamento e finanziamento di attività di cui all'articolo 31 del presente testo unico;
- h) iniziative inerenti la commercializzazione dei prodotti.

Art. 26.

Mezzi di intervento

1. Le iniziative rientranti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 25 del presente testo unico, possono essere ammesse a beneficiare in alternativa delle seguenti provvidenze:

a) concessione di mutui a tasso agevolato a carico del fondo di ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 30 del presente testo unico, limitatamente agli interventi che comportino una spesa riconosciuta ammissibile superiore a L. 300 milioni, e fino al 70% della medesima. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al 25% del prime-rate al momento della delibera di concessione qualora si tratti di imprese. La durata del mutuo è commisurata al periodo di tempo necessario per la commercializzazione dell'oggetto di ricerca e comunque non può essere superiore ad anni 5, compreso il periodo di pre-ammortamento;

b) contributi in conto capitale per importi inferiori ai 300 milioni in favore di imprese industriali o associazioni di imprese, fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Le imprese richiedenti possono essere ammesse ai benefici di cui al comma 1 a condizione che i loro bilanci, nei due anni precedenti la domanda, siano in attivo o in pareggio.

3. I progetti di ricerca non possono comunque eccedere il costo annuo di L. 5.000.000/addetto per le imprese industriali con oltre 100 dipendenti e di L. 10.000.000/addetto negli altri casi.

4. La Giunta provinciale può ammettere le imprese a beneficiare delle provvidenze anche in deroga a quanto disposto nei commi 2 e 3, previo parere favorevole di uno o più esperti nello specifico settore, di cui all'articolo 33 del presente testo unico, che attestino le possibilità di assolvere al comma 2 entro 2 anni.

5. L'acquisto di brevetti il cui utilizzo sia previsto in aziende industriali situate in provincia, è finanziabile solo nella misura in cui sia prevedibile la loro positiva incidenza sull'occupazione o qualora i relativi prodotti vengano a sostituire nell'insieme di quelli dell'azienda proponente, una quota di fatturato in decremento, dovuto a prodotti maturi o a mercati saturi.

Art. 27.

Domande e documentazione

1. Le domande di finanziamento vanno preventivamente presentate all'ufficio ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo della Ripartizione VII. Esse devono essere corredate da un progetto che definisca tutti gli aspetti tecnici, economici e di mercato, nonché i tempi di realizzazione dell'iniziativa. Devono inoltre essere indicati gli esperti responsabili del progetto, nonché i nominativi dei tecnici o laureandi, di cui all'articolo 32 del presente testo unico, che partecipano eventualmente all'iniziativa.

2. Alle domande devono essere allegate inoltre un'esauriente relazione economica sulla situazione dell'impresa, una relazione tecnica riguardante l'oggetto della ricerca, i suoi aspetti innovativi, nonché i costi dettagliati; una relazione economica inerente gli effetti che la ricerca avrà nella gestione dell'impresa, nonché le documentate motivazioni commerciali sulla rispondenza dell'iniziativa rispetto alla domanda di mercato.

3. La Giunta provinciale può specificare con propria deliberazione, i contenuti della documentazione prevista nel comma 2.

4. A richiesta del competente ufficio provinciale, le imprese richiedenti sono tenute ad esibire i bilanci relativi all'ultimo quadriennio ed a fornire dati e documenti per consentire l'accertamento della solidità economica e finanziaria.

5. Le imprese si devono impegnare ad applicare in base alle leggi vigenti nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali. Si obbligano, inoltre all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

6. Per essere ammesse ai benefici contenuti nel Capo II del presente testo unico, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.

Art. 28.

Concessione delle provvidenze

1. Il mutuo ed il contributo a fondo perduto di ricerca e sviluppo vengono concessi con deliberazioni della Giunta provinciale, che ne fissa l'entità, la durata, le modalità di rimborso, le altre condizioni della concessione, nonché eventualmente il periodo di pre-ammortamento, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, previo parere dell'ufficio ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo.

2. Qualora il parere del predetto ufficio non sia favorevole, può essere richiesto il parere di uno o più esperti, a seconda della specifica disciplina, di cui all'articolo 33 del presente testo unico.

3. Divenuti esecutivi i provvedimenti di mutuo o contributo, ai beneficiari su loro richiesta, può essere corrisposto, dietro presentazione di idonee garanzie, un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici contenuti nel Capo II del presente testo unico.

Art. 29.

Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese sostenute per la ricerca, le consulenze e le analisi, purché capitalizzate, secondo il parere di congruità espresso dall'ufficio ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo, che può avvalersi anche della consulenza di uno o più esperti, nella specifica disciplina, di cui all'articolo 33 del presente testo unico.

Art. 30.

Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo

1. Per la concessione dei mutui di cui all'articolo 26 del presente testo unico, è istituito presso l'amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

2. La gestione dei mutui concessi sul fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito.

3. La Giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra Provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.

Art. 31.

Tipologia delle iniziative

La Giunta provinciale per il perseguimento delle finalità previste nel Capo II del presente testo unico è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubblici o privati qualificati professionisti le seguenti iniziative:

a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, corsi di specializzazione o aggiornamento per diplomati e laureati, ricerche di mercato, analisi aziendali o di settore;

b) studi e consulenze in collaborazione con strutture di ricerca nazionali ed estere, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico in favore delle imprese industriali operanti in provincia;

c) studi e consulenze in collaborazione con esperti ed istituti già attivi nel settore del trasferimento delle tecnologie;

d) commissione di particolari studi e progetti finalizzati all'incremento, al miglioramento o alla riconversione della produzione industriale locale;

e) concessione di premi di specializzazione o aggiornamento ai sensi dell'articolo 32 del presente testo unico.

Art. 32.

Premi di specializzazione o aggiornamento

1. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, allo scopo di incentivare la ricerca e lo sviluppo, di migliorare il livello di attività di consulenza ed il management aziendale, può istituire, anche in collaborazione con imprese, università, enti o istituti di ricerca, anche stranieri, premi di specializzazione o aggiornamento in favore di diplomati, laureati o laureandi, residenti in provincia, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende industriali situate nel territorio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a concedere premi fino a lire 2.000.000 in favore di laureandi residenti in provincia, che svolgano tesi sperimentali su problemi di interesse locale inerenti l'industria.

Art. 33.

Esperti nel settore industriale

1. Nell'ambito dell'azione di sviluppo e promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in favore delle strutture industriali della provincia, l'Assessore provinciale competente in materia può avvalersi, mediante incarichi di consulenza, di esperti a seconda delle diverse discipline, con il compito di:

a) formulare pareri sui progetti di ricerca e di sviluppo;

b) aggiornare le conoscenze tecnologiche locali nei diversi comparti di specializzazione;

c) agire da formatori nelle iniziative promosse dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 31 del presente testo unico;

d) collaboratore nel coordinamento e nello sviluppo dei progetti e delle ricerche riguardanti il settore industriale, finanziati ai sensi del Capo II del presente testo unico.

2. Gli esperti sono proposti dall'ufficio ristrutturazione, riconversione e sviluppo della Ripartizione VII. Gli incarichi sono attribuiti secondo il procedimento previsto dalla vigente legislazione con il rispetto delle relative tariffe professionali, ove applicabili, e per una durata che non superi l'anno, rinnovabili per non più di due volte.

3. Gli esperti sono individuati, salvo casi eccezionali, secondo le seguenti discipline:

meccanica, oleodinamica, fisica, chimica, biologia;
informatica, robotica;
design industriale, promozione e pubblicità;
marketing, finanza e gestione delle imprese.

Art. 34.

Ordinamento degli uffici provinciali

1. Il numero 167 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, istituito dall'articolo 15, della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, è sostituito dal seguente:

«167. Ufficio ristrutturazione, riconversione, ricerca e sviluppo:
affari generali;
valutazione e gestione degli interventi di ristrutturazione e riconversione, di ricerca e sviluppo;
tecnologie avanzate;
interventi formativi;
rapporti sindacali.»

2. Il numero 138 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«138. Ufficio industria:
affari generali;
apprestamento di aree industriali di interesse provinciale;
provvidenze all'industria compresa l'attuazione delle leggi statali di incentivazione dell'industria;
provvedimenti e contributi per lo sviluppo dell'economia e della produttività;
statistica, documentazione e studi;
vigilanza;
acquisto, apprestamento ed assegnazione di aree industriali di interesse provinciale».

3. Il numero 135 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«135. Ufficio artigianato:
affari generali;
attuazione dell'ordinamento dell'artigianato;
assistenza creditizia e provvidenze all'artigianato;
formazione di maestri artigiani;
aggiornamento professionale;
apprestamento ed assegnazione di zone artigianali.»

4. Allo scopo di soddisfare le esigenze funzionali degli Uffici «167» e «138», il relativo organico è ampliato come segue:

un dipendente del VII livello ruolo amministrativo;
un dipendente del VI livello ruolo tecnico;
un dipendente del IV livello ruolo amministrativo.

5. Sono aumentati di numero corrispondente ai posti previsti per gli Uffici di cui al comma 4 gli organici in atto dei rispettivi ruoli.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione del Capo II del presente testo unico sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1986 le seguenti spese:

lire 10.000 milioni per la concessione di mutui agevolati tramite il fondo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) del presente testo unico;

lire 3.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) del presente testo unico;

lire 400 milioni per la gestione di iniziative ai sensi dell'articolo 31 del presente testo unico e per l'affidamento di incarichi ai sensi dell'articolo 33 del presente testo unico;

lire 600 milioni per la concessione di premi di specializzazione o aggiornamento ai sensi dell'articolo 32 del presente testo unico;

lire 60 milioni per l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 34 del presente testo unico.

2. Le spese per l'attuazione del Capo II del presente testo unico, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura degli oneri per complessive lire 14.060 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986, previsti al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 60 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 14.000 milioni del fondo globale di cui al cap. 102120 dello stesso stato di previsione (partita n. 1 dell'allegato n. 4 al bilancio).

4. Alla copertura degli oneri per il personale, per complessive lire 120 milioni a carico degli esercizi finanziari 1987 e 1988, si provvede con una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1987-1988 alla Sezione I - Settore 2 - voce b.1 del bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 36.

Variazioni al bilancio 1986

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 37.

Norma transitoria

Nella prima applicazione del Capo II del presente testo unico possono essere ammesse ai benefici le iniziative di promozione delle attività industriali per le quali sia stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13 e rimaste inevase.

Capo III

INIZIATIVE PER L'INCREMENTO ECONOMICO E DELLA PRODUTTIVITÀ

Art. 38.

Finalità

Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria e del turismo, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative:

- a) propaganda e pubblicità;
- b) studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;
- c) convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;
- d) corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;
- e) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi indicati nel Capo III del presente testo unico.

Art. 39.

I soggetti

1. Le attività di cui all'articolo 38 del presente testo unico possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

2. Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'Assessorato competente.

3. I contributi di cui al comma 2, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono applicabili le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

4. Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'articolo 38 del presente testo unico.

5. Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 38 del presente testo unico, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia.

Art. 40.

Norma transitoria

Nella prima applicazione del Capo III del presente testo unico possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.

Art. 41.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione del Capo III del presente testo unico è autorizzata la spesa annua di lire 95 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973. Alla copertura degli oneri di lire 95 milioni per l'esercizio 1973, si fa fronte con le disponibilità di lire 20 milioni del cap. 1700, lire 35 milioni del cap. 3905 e per lire 40 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 del bilancio provinciale 1973. Nei bilanci della Provincia per gli esercizi finanziari dal 1974 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa in esecuzione del Capo III del presente testo unico.

Art. 42.

Variazioni al bilancio 1973

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Capo IV

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER IL MEDIOCREDITO

Art. 43.

Apertura di credito di 5 miliardi di lire bilancio 1980

1. La Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere e a disporre un'apertura di credito in conto corrente fruttifero per un periodo massimo di anni 10 al tasso del 5% e per un importo di lire 5.000 milioni a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede a Trento ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modifiche.

2. La liquidità derivante dall'apertura di credito in c/c di cui al comma 1, potrà essere impiegata dall'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige per la concessione di mutui agevolati a piccole e medie imprese industriali a scopo di investimento, ampliamento e/o ammodernamento, nonché ristrutturazione tecnica e riconversione aziendale. L'impiego dell'apertura di credito suddetta sarà regolamentato con apposita convenzione tra l'Istituto Mediocredito e la Provincia autonoma di Bolzano.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 5.000 milioni.

4. Alla copertura dell'onere indicato al comma 3 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

(*Omissis*).

Alla dotazione di cassa del cap. 73025 si provvederà con atto amministrativo, secondo la procedura indicata dall'articolo 21 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 44.

Apertura di credito di 10 miliardi di lire - bilancio 1982

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere e a disporre un'apertura di credito in conto corrente fruttifero per un periodo massimo di anni 10 e per un importo di lire 10.000 milioni a favore dell'Istituto per l'esercizio sul credito a medio e lungo termine della regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Südtirol, con sede a Trento, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modifiche. Il relativo tasso di interesse sarà stabilito con la convenzione, di cui al comma 2, in proporzione diretta all'ammontare dei fondi che l'istituto metterà a disposizione e in misura comunque non inferiore al 5% all'anno.

2. La liquidità derivante dall'apertura di credito in c/c di cui al comma 1, potrà essere impiegata dall'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Südtirol, per la concessione di mutui agevolati a piccole e medie imprese industriali a scopo di investimento, ampliamento e/o ammodernamento, nonché ristrutturazione tecnica e riconversione aziendale. L'impiego dell'apertura di credito suddetta sarà regolamentata con apposita convenzione tra l'Istituto Mediocredito e la Provincia autonoma di Bolzano.

3. Alla copertura dell'onere di lire 10.000 milioni indicato nel presente articolo a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione per l'anno 1981 e non impegnati entro l'esercizio stesso, per l'attuazione degli interventi nel settore industriale previsti dal Capo I del presente testo unico.

4. Con il provvedimento di assestamento del bilancio 1982 i mezzi finanziari stanziati nel bilancio 1981 per l'attuazione del Capo I del presente testo unico e transitati tra le economie dell'esercizio 1981 per mancato impegno, detratto l'importo di lire 10.000 milioni utilizzato per il finanziamento della provinciale 24 marzo 1982, n. 9, saranno riassegnati al settore di provenienza, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal provvedimento legislativo assunto in connessione con l'assestamento predetto.

5. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento agli stanziamenti di competenza:

(Omissis).

90R0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1989, n. 33.

Modifiche del regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 giugno 1989, n. 13.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6594 del 23 ottobre 1989.

Decreta:

Articolo unico

1. Al regolamento del servizio automobilistico della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 giugno 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Nei periodi di loro disponibilità, le autovetture assegnate alle autorità indicate nel comma 2, possono essere utilizzate anche dal personale dipendente e dai segretari particolari, per ragioni di servizio.»;

b) il comma 8 dell'articolo 4 è abrogato».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 dicembre 1989

Il vice Presidente: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1990
Registro n. 1, foglio n. 146

90R0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 gennaio 1990, n. 1.

Emanazione delle norme tecniche per l'apiario ai sensi della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 13 febbraio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6725 del 23 ottobre 1989;

Decreta:

Sono emanate le allegate norme tecniche per l'apiario ai sensi della legge 29 giugno 1989, n. 1, che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 gennaio 1990

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1990
Registro n. 1, foglio n. 194

NORME TECNICHE PER APIARI

1. Apiario stanziale: Lo stesso è definito nell'articolo 2 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, e può contenere soltanto gli elementi ivi specificati. Per la costruzione di un apiario stanziale il proprietario del terreno o l'avente titolo deve chiedere il rilascio della concessione edilizia. Sono da rispettare le seguenti misure interne massime:

- a) lunghezza: 6 m;
- b) larghezza: 1,8 m;
- c) altezza: 2 m.

Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore dell'apicoltura e della difesa delle piante il sindaco, prima del rilascio della concessione edilizia può sentire il parere di un esperto apistico ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1.

2. Apiario: Questo può consistere di arnie composte su una piattaforma o di un apiario costruito su un rimorchio dichiarato idoneo alla circolazione: egualmente è ammessa una protezione contro la pioggia.

3. Per motivi di sicurezza nelle zone destinate a scopo residenziale non possono essere installati apiari.

4. In caso di cessione dell'allevamento delle api l'apiario deve essere demolito.

90R0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 12 gennaio 1990, n. 2.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 13 febbraio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7528 del 27 novembre 1989;

Decreta:

È emanata la modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 gennaio 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990
Registro n. 1, foglio n. 193.*

Articolo unico

L'allegato E del decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

Allegato E

Compenso professionale per collaudo di impianti a fune.

Importo opera (in milioni)	Sciovie: Percentuale
100	0,63
200	0,378
300	0,302
400	0,272
500	0,261
Importo opera (in milioni)	Funivie monofuni ad attacchi fissi: Percentuale
400	0,357
500	0,315
750	0,231
1000	0,190
1500	0,153
Importo opera (in milioni)	Funivie bifuni a va e vieni e funivie monofuni ad aggancio automatico: Percentuale
750	0,361
1000	0,269
1500	0,188
2000	0,148
3000	0,109
4000	0,091
5000	0,081
7500	0,061
10000	0,050

90R0398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1990, n. 3.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6929 del 30 ottobre 1989;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Allegato grafico della zona n. 6 - Egna II, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, e successive modifiche, è sostituito con l'allegata planimetria concernente la nuova delimitazione della suddetta zona. La citata planimetria costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È stralciata la zona n. 13 - Campo Tures II, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 gennaio 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1990
Registro n. 2, foglio n. 33*

(Omissis).

90R0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1990, n. 4.

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente la determinazione delle tariffe per la spazzatura dei camini.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 13 marzo 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954, riguardante il servizio antincendi;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 gennaio 1990, n. 373;

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte del presente decreto, il regolamento concernente la determinazione delle tariffe per la spazzatura dei camini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 febbraio 1990

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1990. Registro 3, foglio 77.

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3
DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 24

NORME E TARIFFE PER LA SPAZZATURA DEI CAMINI E DEI FOCOLARI

Art. 1.

Applicazione delle tariffe

1. Il tariffario allegato al presente regolamento è valido per il servizio di spazzatura svolto nei centri abitati di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Laives.

2. Per il servizio di spazzatura svolto nei centri e nuclei abitati di tutti gli altri comuni è applicata la maggiorazione del 20%.

3. Per i vari servizi svolti in case isolate e distanti dal centro abitato almeno un chilometro che siano accessibili soltanto a piedi, è applicata la maggiorazione del 100%.

4. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi nonché durante il periodo notturno dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del mattino è applicata la maggiorazione del 100%. In caso di avvenuto rifiuto del lavoro regolarmente annunciato dallo spazzacamino, è applicata, in occasione della prossima spazzatura una maggiorazione del 30%.

5. Le tariffe applicate per m³ sono arrotondate al prossimo intero a partire da 0,50 m³.

6. I servizi resi, sono meglio specificati nel tariffario, sono pagati ad ore lavorative.

Art. 2.

Specificazione tecniche

1. Le tariffe per la pulitura dei camini per stufe di ogni genere, quali stufe in maiolica, stufe rusticali ed altre, focolari, lisciaie e affumicatori di uso esclusivamente privato, di cui al punto 1 del tariffario, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e dipendono dal relativo diametro interno. Per i pezzi di congiunzione sono applicate le tariffe di cui al punto 3 del tariffario.

2. Le tariffe per la pulitura dei camini di istituti, edifici pubblici, caserme, mense, impianti di aziende comunitarie e consortili, aziende economiche nonché di tutti gli impianti di calore, pubblici e privati, per la produzione di acqua calda e di riscaldamento, per più vani, di cui al punto 2 del tariffario, si intendono per metro di lunghezza del camino e dipendono dal relativo diametro interno. La lunghezza del camino è misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare.

3. La lunghezza dei focolari di cui al comma 1 è misurata dal bordo esterno al bordo esterno.

4. La lunghezza dei focolari di cui al comma 2 è misurata alla superficie da bordo esterno a bordo esterno.

5. Nel caso in cui gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda vengono azionati con combustibili solidi è applicata una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Inderogabilità delle tariffe

1. Le tariffe di cui all'allegato tariffario sono inderogabili.

(Omissis).

90R0400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5.

Regolamento di esecuzione a sensi dell'art. 44-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77: «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani», e successive modifiche: Assistenza ai cittadini stranieri ospiti delle case di riposo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 marzo 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4000 del 3 luglio 1989;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8587 del 22 dicembre 1989;

Decreta:

È emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il decreto del presidente della giunta provinciale dell'8 settembre 1989, n. 22, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 febbraio 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1990
Registro n. 3, foglio n. 140.*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

a sensi dell'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche: Assistenza ai cittadini stranieri ospiti delle case di riposo.

Art. 1.

Sovvenzioni

1. Una sovvenzione per la copertura parziale o totale delle spese per le rette nelle case di riposo o strutture similari viene concessa ai cittadini stranieri:

a) che siano cittadini appartenenti a Stati firmatari di una convenzione di assistenza sociale con l'Italia e che abbiano la loro residenza e dimora stabile nella provincia di Bolzano;

b) che in base alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, abbiano da almeno due anni la loro residenza e dimora stabile nella provincia di Bolzano.

2. Le persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433, punti 1, 2, 3 e 4 del codice civile devono impegnarsi formalmente a concorrere nelle spese relative alla retta di ricovero. A tale scopo sono fissati gli specifici criteri di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Ente competente - Domanda

1. Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono corrisposte dall'ente per l'assistenza di base nel cui territorio si trovi la casa di riposo.

2. La domanda va presentata all'ente competente utilizzando un apposito modulo, fornito dallo stesso ente.

3. Alla domanda vanno allegati:

a) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui il richiedente attesti:

- 1) il possesso della cittadinanza o dello stato di apolide;
- 2) il luogo della residenza e la durata della dimora in un comune della provincia;
- 3) lo stato di famiglia;
- 4) l'ammontare delle entrate, dei risparmi e la disponibilità di altre patrimonialità;

b) una dichiarazione di concorso nelle spese da parte delle persone di cui all'art. 1, comma 2, con la documentazione comprovante la composizione familiare e l'ammontare delle entrate;

c) la documentazione a riprova delle dichiarazioni sull'entità del bisogno.

Art.

Ammissione - Rinnovo della domanda

1. Il ricovero in casa di riposo con le agevolazioni di cui all'art. 1 ha luogo dopo che l'ente competente, accertati i requisiti e presupposti, ne abbia dato autorizzazione formale.

2. La domanda va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno, senza nuovi allegati, salvo che siano intervenute modificazioni dei requisiti e delle situazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Misura della sovvenzione - Pagamento

1. L'ammontare della sovvenzione è pari alla differenza fra quello della retta di ricovero e le entrate disponibili del richiedente, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva e dell'eventuale concorso degli obbligati di cui all'art. 5.

2. A tal fine sono considerati:

a) il reddito assoggettabile all'IRPEF e quello non assoggettabile, con eccezione di un terzo della pensione minima dei lavoratori non autonomi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) nonché della 13ª mensilità della pensione;

b) i risparmi che superino quattro volte l'importo mensile della pensione minima dell'I.N.P.S.;

c) altre patrimonialità.

3. Il pagamento della prestazione va effettuato direttamente alla casa di riposo, sulla base di una contabilità trimestrale, predisposta dall'amministrazione della casa di riposo.

Art. 5.

Concorso nelle spese delle persone tenute agli alimenti

1. Le persone di cui all'art. 1, comma 2, partecipano alla spesa della retta come segue:

a) il coniuge, i figli ed i genitori con il 20% della parte delle entrate che eccedano il livello di minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69;

b) il genero e la nuora con il 20% della parte delle entrate, che eccedano 2 volte il livello minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. Non sono considerati il genero e la nuora che contribuiscano per il pagamento dei costi di ricovero dei propri genitori.

2. Il contributo non può essere superiore, complessivamente, alla misura della sovvenzione a carico pubblico, di cui all'art. 4.

3. Nel calcolo del minimo vitale non sono considerati gli altri familiari con proprie entrate.

4. L'impegnativa di concorso nelle spese va consegnata all'ente per l'assistenza di base, il quale provvede all'incasso delle quote trimestrali e, in caso di mancato versamento, al recupero di quanto dovuto, nelle forme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Procedimento - Ricorsi

1. Per quanto concerne il procedimento e i ricorsi si fa rinvio a quanto disposto nei capi II e III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, concernente il regolamento per l'assistenza di base nella provincia di Bolzano.

90R0520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1990, n. 7.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12, concernente la «disciplina dell'insegnamento dello sci».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 10 aprile 1990)

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della giunta provinciale n. 687 del 12 febbraio 1990;

Decreta:

Di modificare il regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12 di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 20 novembre 1985, n. 19, nell'art. 1, comma 6, punto 3, come segue:

Le parole «Sciolata spinta» vengono sostituite dalle parole «due passi di pattinaggio con spinta».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 marzo 1990

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1990
Registro n. 4, foglio n. 142

90R0521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1990, n. 8.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra o di servizio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 17 aprile 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8836 del 29 dicembre 1989;

Decreta:

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle UU.SS.LL. delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono stabilite come segue:

Cure climatiche: soggiorni terapeutici:

L. 34.700 giornalieri per un massimo di 21 giorni di cura all'anno;

Cure termali:

L. 42.000 giornalieri per un massimo di 15 giorni all'anno;

Assistenza alimentare:

L. 2.800 giornalieri, per un massimo di 270 giorni all'anno;

Contributo a paraplegici:
L. 61.500 mensili;

Contributo usura indumenti per:
amputati arto inferiore L. 69.800 annuali;
amputati arto superiore L. 48.800 annuali;

Contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi:
L. 92.400 annuali;

Diarie agli invalidi in viaggio per ragioni di assistenza protesica e ospedaliera:

L. 14.000 per periodi da 5 a 12 ore;
L. 27.700 per periodi da 12 a 24 ore;

Assistenza odontostomatologica:

Aumento del 6,5% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale della discolta ONIG e alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2834 del 24 mag-

gio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989.

2. Continuano ad applicarsi le norme della discolta ONIG riguardanti il premio per buona tenuta delle protesi, l'accompagnatore dell'invalido grave nonché il rimborso spese di viaggio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 1990

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1990
Registro n. 4, foglio n. 141*

90R6522

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigere rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, recante: «Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature (art. 14 della legge n. 319/1976)». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 del 30 gennaio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 26 del 1986).

A seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 18 del 21 marzo 1980, il titolo della legge citata in epigrafe è stato corretto come segue:

«Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (art. 14 della legge n. 319/1976)».

90R0451

Comunicato relativo alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 1989, recante: «Modifiche dell'esercizio del controllo e della vigilanza sulle unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 89 del 18 agosto 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 12 del 31 marzo 1990).

A seguito dell'errata-corrigere pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 32 del 9 marzo 1990 il testo dell'art. 2 della legge regionale citata in epigrafe è integrato, dopo la lettera c), con il seguente secondo comma:

«Gli atti considerati dal presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della direzione regionale della sanità.».

90R0666

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovechio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 23/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 85;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 89.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 235.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 0 0 9 0 1 0 0 0 0 *

L. 10.000